


Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Documento a fini di consultazione

Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali

Termine per l'invio dei commenti: 31 luglio 2003

Aprile 2003



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Le richieste di copie della pubblicazione vanno inviate a:

Segretariato del
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
c/o Banca dei Regolamenti Internazionali
CH-4002 Basilea, Svizzera

E-mail: BCBS.Capital@bis.org

Fax: +41 61 280 9100

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2003. Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione e/o la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

Pubblicata anche in francese, inglese, spagnolo e tedesco

Indice

Parte 1: Ambito di applicazione	1
A. Introduzione	1
B. Società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie affiliate	1
C. Partecipazioni significative di minoranza in banche, società mobiliari e altre entità finanziarie ...	2
D. Entità assicurative	2
E. Investimenti significativi in imprese commerciali	3
F. Deduzione degli investimenti.....	4
Parte 2: Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi	6
I. Calcolo dei requisiti patrimoniali minimi	6
II. Rischio di credito – Metodo standard	6
A. Metodo standard – Regole generali	6
1. Singole esposizioni	7
(i) Crediti verso governi.....	7
(ii) Crediti verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali	7
(iii) Crediti verso banche multilaterali di sviluppo	8
(iv) Crediti verso banche.....	9
(v) Crediti verso società di intermediazione mobiliare	9
(vi) Crediti verso imprese.....	10
(vii) Crediti inclusi nel portafoglio al dettaglio regolamentare.....	10
(viii) Crediti garantiti da ipoteche su immobili residenziali.....	11
(ix) Crediti garantiti da ipoteche su immobili non residenziali.....	11
(x) Prestiti scaduti	11
(xi) Categorie a più alto rischio	12
(xii) Altre attività	12
(xiii) Posizioni fuori bilancio	12
2. Valutazioni esterne del merito di credito.....	13
(i) Processo di riconoscimento.....	13
(ii) Criteri di idoneità.....	13
3. Aspetti concernenti l'applicazione.....	14
(i) Collegamento valutazioni/ponderazioni di rischio (“mapping”).....	14
(ii) Valutazioni multiple.....	14
(iii) Valutazioni – emittente/emissione	14
(iv) Valutazioni – valuta nazionale/valuta estera	15
(v) Valutazioni – a breve e a lungo termine	15
(vi) Livello di applicazione della valutazione.....	16
(vii) Valutazioni non richieste.....	16
B. Il metodo standard – Attenuazione del rischio di credito	16

1.	Considerazioni preliminari	16
	(i) Introduzione	16
	(ii) Osservazioni generali	16
	(iii) Certezza giuridica	17
2.	Rassegna delle tecniche di riduzione del rischio di credito	17
	(i) Operazioni assistite da garanzia reale.....	17
	(ii) Compensazione di posizioni in bilancio	19
	(iii) Garanzie personali e derivati su crediti.....	19
	(iv) Disallineamenti di scadenza (“maturity mismatch”).....	20
	(v) Varie.....	20
3.	Garanzie reali	20
	(i) Garanzie finanziarie idonee	20
	(ii) Metodo integrale	21
	(iii) Metodo semplificato	28
	(iv) Transazioni in strumenti derivati OTC assistite da garanzia reale	28
4.	Compensazione di posizioni in bilancio	29
5.	Garanzie personali e derivati su crediti.....	29
	(i) Requisiti operativi.....	29
	(ii) Gamma dei garanti/fornitori della protezione idonei	31
	(iii) Ponderazioni di rischio.....	32
	(iv) Disallineamenti valutari.....	32
	(v) Garanzie di governi.....	32
6.	Disallineamenti di scadenza.....	33
	(i) Definizione di durata	33
	(ii) Ponderazioni di rischio per disallineamenti di scadenza	33
7.	Altre voci riguardanti il trattamento delle tecniche CRM	33
	(i) Trattamento di strumenti CRM molteplici.....	33
	(ii) Derivati creditizi “first-to-default”	33
	(iii) Derivati creditizi “second-to-default”	34
III.	Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni.....	34
A.	Quadro d’insieme	34
B.	Dinamica del sistema IRB	34
	1. Classificazione delle esposizioni.....	34
	(i) Definizione di esposizione verso imprese.....	35
	(ii) Definizione di esposizione verso governi.....	37
	(iii) Definizione di esposizione verso banche.....	37
	(iv) Definizione di esposizione al dettaglio.....	37
	(v) Esposizioni rotative al dettaglio qualificate	38
	(vi) Definizione di esposizione azionaria.....	38
	(vii) Definizione di crediti commerciali acquistati	40

2.	Metodi di base e avanzato	41
(i)	Esposizioni verso imprese, governi e banche	41
(ii)	Esposizioni al dettaglio	42
(iii)	Esposizioni azionarie	42
(iv)	Crediti commerciali acquistati	42
3.	Applicazione del sistema IRB alle varie classi di attività	42
4.	Disposizioni transitorie	43
(i)	Calcolo parallelo per le banche che adottano il metodo avanzato	43
(ii)	Esposizioni verso imprese, governi, banche e al dettaglio	43
(iii)	Esposizioni azionarie	44
C.	Regole per le esposizioni verso imprese, governi e banche	44
1.	Ponderazione delle esposizioni verso imprese, governi e banche	44
(i)	Formula per la determinazione delle attività ponderate per il rischio	44
(ii)	Aggiustamento per le PMI	45
(iii)	Coefficienti di ponderazione per SL	45
2.	Componenti del rischio	46
(i)	Probabilità di inadempienza (“probability of default” – PD)	46
(ii)	Perdita in caso di inadempienza (“loss given default” – LGD)	46
(iii)	Esposizione al momento dell’inadempienza (“exposure at default” – EAD)	50
(iv)	Durata (“Effective Maturity” – M)	51
D.	Regole per le esposizioni al dettaglio	52
1.	Ponderazione del rischio per le esposizioni al dettaglio	52
(i)	Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali	53
(ii)	Crediti rotativi al dettaglio qualificati	53
(iii)	Altre esposizioni al dettaglio	53
2.	Componenti del rischio	53
(i)	Probabilità di inadempienza (PD) e perdita in caso di inadempienza (LGD)	53
(ii)	Riconoscimento delle garanzie personali e dei derivati su crediti	53
(iii)	Esposizione in caso di inadempienza (EAD)	54
E.	Regole per le esposizioni azionarie	54
1.	Ponderazione del rischio per le esposizioni azionarie	54
(i)	Metodo basato sul mercato	55
(ii)	Metodo PD/LGD	55
(iii)	Esclusioni dal metodo basato sul mercato e dal metodo PD/LGD	56
2.	Componenti del rischio	57
F.	Regole per i crediti commerciali acquistati (“purchased receivables”)	57
1.	Ponderazione per il rischio di inadempienza	57
(i)	Crediti commerciali al dettaglio	57
(ii)	Crediti commerciali verso imprese	58
2.	Ponderazione per il rischio di “annacquamento”	59

	(i)	Trattamento degli sconti sul nominale (“purchased discounts”)	59
	(ii)	Riconoscimento delle garanzie personali	59
G.		Riconoscimento degli accantonamenti	60
H.		Requisiti minimi per il metodo IRB	61
	1.	Composizione dei requisiti minimi	61
	2.	Conformità con i requisiti minimi	61
	3.	Concezione del sistema di rating	62
	(i)	Dimensioni del sistema di rating	62
	(ii)	Struttura dei rating	63
	(iii)	Criteri di rating	64
	(iv)	Orizzonte temporale della valutazione	64
	(v)	Impiego dei modelli	65
	(vi)	Documentazione sulla struttura del sistema di rating	65
	4.	Funzionamento dei sistemi di rating	66
	(i)	Ambito di copertura dei rating	66
	(ii)	Integrità del procedimento di rating	66
	(iii)	Scostamenti	67
	(iv)	Conservazione dei dati	67
	(v)	Prove di stress per valutare l’adeguatezza patrimoniale	67
	5.	Governo societario e supervisione	68
	(i)	Governo societario	68
	(ii)	Controllo del rischio di credito	69
	(iii)	Audit interno ed esterno	69
	6.	Impiego dei rating interni	69
	7.	Quantificazione del rischio	70
	(i)	Requisiti generali per il processo di stima	70
	(ii)	Definizione di inadempienza	71
	(iii)	Riscadenzamento	72
	(iv)	Trattamento degli scoperti	72
	(v)	Definizione di perdita – tutte le classi di attività	72
	(vi)	Requisiti specifici per la stima della PD	72
	(vii)	Requisiti specifici per le stime proprie della LGD	74
	(viii)	Requisiti specifici per le stime proprie della EAD	74
	(ix)	Requisiti minimi per valutazione delle garanzie personali e dei derivati su crediti	75
	(x)	Requisiti specifici per la stima di PD ed LGD (o EL) per i crediti commerciali idonei	77
	8.	Validazione delle stime interne	79
	9.	Stime prudenziali della LGD e della EAD	79
	(i)	Definizione delle garanzie reali CRE ed RRE idonee	80
	(ii)	Requisiti operativi per l’idoneità delle CRE/RRE	80

	(iii) Requisiti per il riconoscimento dei crediti commerciali	81
10.	Requisiti per il riconoscimento dei contratti di leasing	83
11.	Calcolo dei coefficienti patrimoniali per le esposizioni azionarie	83
	(i) Impiego dei modelli interni nel quadro del metodo basato sul mercato	83
	(ii) Coefficiente patrimoniale e quantificazione del rischio.....	83
	(iii) Processo di gestione del rischio e controlli	85
	(iv) Validazione e documentazione.....	85
12.	Requisiti di informativa.....	87
IV.	Rischio di credito – Schema delle operazioni di cartolarizzazione	87
A.	Ambito di applicazione e definizioni delle operazioni rientranti nello schema per la cartolarizzazione	87
B.	Definizioni.....	88
	1. Diversi ruoli svolti dalle banche	88
	(i) Banca investitrice (“investing bank”).....	88
	(ii) Banca cedente (“originating bank”)	88
	2. Terminologia generale	88
	(i) Clausole di “clean-up call”	88
	(ii) “Credit enhancement”	88
	(iii) Rimborso anticipato	89
	(iv) “Excess spread”	89
	(v) Supporto implicito	89
	(vi) “Special purpose entity” (SPE)	89
C.	Requisiti operativi per il riconoscimento della traslazione del rischio	89
	1. Requisiti operativi per le cartolarizzazioni ordinarie	89
	2. Requisiti operativi per le cartolarizzazioni sintetiche	90
	3. Requisiti operativi e trattamento delle clausole di “clean-up call”.....	91
D.	Trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione	91
	1. Coefficiente patrimoniale minimo.....	91
	(i) Deduzione.....	91
	(ii) Supporto implicito	91
	2. Requisiti operativi per l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito	91
	3. Metodo standard per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione	92
	(i) Ambito di applicazione.....	92
	(ii) Ponderazioni di rischio.....	92
	(iii) Eccezioni al trattamento generale delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating	93
	(iv) Fattori di conversione di credito per le esposizioni fuori bilancio	94
	(v) Riconoscimento dei “credit risk mitigant” (CRM)	95
	(vi) Requisiti patrimoniali per le clausole di rimborso anticipato.....	96
	(vii) Determinazione dell’FCC per il rimborso anticipato controllato	96
	(viii) Determinazione dell’FCC per il rimborso anticipato non controllato	97

4.	Sistema IRB per le esposizioni derivanti da cartolarizzazioni.....	98
	(i) Ambito di applicazione	98
	(ii) Definizione di K_{IRB}	99
	(iii) Priorità delle metodologie	99
	(iv) Requisito di capitale massimo	100
	(v) Rating-based approach (RBA).....	100
	(vi) Supervisory formula (SF).....	102
	(vii) Linee di liquidità	104
	(viii) “Servicer cash advances” ammesse.....	105
	(ix) Riconoscimento dei CRM	105
	(x) Requisiti di capitale per rimborso anticipato	105
V.	Rischio operativo	105
	A. Definizione di rischio operativo.....	105
	B. Metodologie di misurazione.....	105
	1. Il “basic indicator approach”	106
	2. Il metodo standard	107
	3. Metodi avanzati di misurazione (“Advanced Measurement Approaches” – AMA) 108	
	C. Criteri di ammissione	108
	1. Criteri generali	108
	2. Il metodo standard.....	109
	3. “Advanced measurement approaches” (AMA).....	109
	(i) Standard qualitativi	109
	(ii) Standard quantitativi	110
	(iii) Mitigazione del rischio.....	113
	D. Impiego parziale	114
VI.	Questioni attinenti al “trading book”.....	114
	A. Definizione di “trading book”.....	114
	B. Linee guida per una prudente valutazione	115
	1. Sistemi e controlli	116
	2. Metodologie di valutazione.....	116
	(i) Valutazioni a prezzi correnti di mercato (“marking-to-market”).....	116
	(ii) Valutazioni basate su modelli (“marking-to-model”)	116
	(iii) Verifica indipendente del prezzo.....	117
	3. Aggiustamenti o riserve di valutazione	117
	C. Trattamento del rischio di controparte nel “trading book”	117
	D. Trattamento prudenziale del “trading book” a fronte di rischi specifici nell’ambito del metodo standard.....	118
	1. Requisiti patrimoniali per i titoli governativi	118
	2. Regole per i titoli di debito privi di rating	119
	3. Requisiti patrimoniali per le posizioni coperte da derivati su crediti.....	119

4.	Maggiorazione (“add-on”) per i derivati su crediti	120
Parte 3: Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale		121
A.	Importanza del controllo prudenziale	121
B.	Quattro principi chiave del controllo prudenziale	121
C.	Questioni specifiche da affrontare nel processo di controllo prudenziale	127
D.	Altri aspetti del processo di controllo prudenziale	133
Parte 4: Terzo Pilastro – Disciplina di mercato.....		136
A.	Considerazioni generali	136
1.	Requisiti di informativa al pubblico	136
2.	Principi di base	136
3.	Conseguimento di una informativa adeguata	136
4.	Interazione con le informazioni di natura contabile	137
5.	Rilevanza.....	137
6.	Frequenza	137
7.	Informazioni esclusive e confidenziali	138
B.	Requisiti di trasparenza delle informazioni.....	138
1.	Principio generale di trasparenza delle informazioni	138
2.	Ambito di applicazione	138
3.	Patrimonio	140
4.	Esposizioni al rischio e valutazione dei rischi	141
(i)	Informazioni qualitative – requisito generale di trasparenza	141
(ii)	Rischio di credito.....	141
(iii)	Rischio di mercato	148
(iv)	Rischio operativo	149
(v)	Rischio di tasso di interesse nel “banking book”	149
Allegato 1	Patrimonio di base - massimale del 15% per gli strumenti innovativi	150
Allegato 2	Metodo standard - Attuazione del processo di “mapping”	151
Allegato 3	Esempio di ponderazioni del rischio nel sistema IRB	155
Allegato 4	Criteri regolamentari per la classificazione delle esposizioni creditizie specifiche	157
Allegato 5	Calcolo dell’effetto di attuazione del rischio di credito nella “supervisory formula”	171
Allegato 6	Classificazione delle linee operative	175
Allegato 7	Classificazione dettagliata delle tipologie di eventi di perdita	177
Allegato 8	Rassegna delle metodologie per il trattamento a fini patrimoniali delle operazioni assistite da garanzie reali di natura finanziaria nei metodi standard e IRB	179
Allegato 9	Metodo standard semplificato	181

Acronimi

ABCP	Asset-backed commercial paper
ADC	Acquisizione, sviluppo ed edificazione (“Acquisition, development and construction”)
AMA	Metodi avanzati di misurazione (“Advanced measurement approaches”)
ASA	Metodo standard alternativo (“Alternative standardised approach”)
CDR	Tasso cumulativo di inadempienza (“Cumulative default rate”)
CF	Finanziamento su merci (“Commodities finance”)
CRM	Attenuazione del rischio di credito (“Credit risk mitigation”)
EAD	Esposizione in caso di inadempienza (“Exposure at default”)
ECA	Agenzia per il credito all’esportazione (“Export credit agency”)
ECAI	Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito (“External credit assessment institution”)
EL	Perdita attesa (“Expected loss”)
ESP	Ente del settore pubblico
FCC	Fattore di conversione del credito
HVCRE	Immobili commerciali ad alta volatilità (“High-volatility commercial real estate”)
IPRE	Immobili da investimento (“Income-producing real estate”)
IRB (Sistema)	Sistema basato sui rating interni (“Internal rating-based system”)
LGD	Perdita in caso di inadempienza (“Loss given default”)
M	Durata effettiva (“maturity”)
MDB	Banca multilaterale di sviluppo (“Multilateral development bank”)
NIF	Note issuance facility
OF	Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (“Object finance”)
PD	Probabilità di inadempienza (“Probability of default”)
PF	Finanziamento di progetti (“Project finance”)
PMI	Piccole e medie imprese
PNF	Proventi netti futuri
RBA	Approccio basato sui rating (“Ratings-based approach”)
RUF	Revolving underwriting facility
SF	Formula regolamentare (“Supervisory formula”)
SL	Esposizioni creditizie specifiche (“Specialised lending”)
SPE	Entità a destinazione specifica (“Special purpose entity”)
UCITS	Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (“Undertakings for collective investments in transferable securities”)
UL	Perdite impreviste (“Unexpected loss”)

Parte 1: Ambito di applicazione

A. Introduzione

1. Il nuovo Accordo di Basilea sul Capitale (il "Nuovo Accordo") si applicherà su base consolidata alle banche aventi operatività internazionale. È questo il mezzo migliore per preservare l'integrità patrimoniale di una banca con proprie affiliate, eliminando la duplicazione nel computo delle risorse di capitale ("double gearing").
2. L'ambito di applicazione dell'Accordo sarà esteso fino a includere, su base pienamente consolidata, le società holding a capo di gruppi bancari per assicurare che vengano rilevati i rischi presenti a livello di intero gruppo¹. Per gruppo bancario si intende un gruppo che svolge prevalentemente attività bancaria e che, in alcuni paesi, può essere registrato come banca.
3. L'Accordo si applicherà, sempre su base pienamente consolidata, a tutte le banche attive su scala internazionale anche a ciascun livello sottostante il vertice del gruppo bancario (cfr. lo schema illustrativo alla fine di questa sezione)². Un periodo transitorio di tre anni per l'applicazione del sub-consolidamento integrale sarà concesso ai paesi in cui non esiste attualmente tale prescrizione.
4. Poiché uno dei principali obiettivi della vigilanza è la tutela dei depositanti, è inoltre essenziale assicurare che il capitale riconosciuto ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale sia prontamente disponibile per proteggere tali depositanti. Le autorità di vigilanza dovranno pertanto verificare che le singole banche siano adeguatamente capitalizzate su base individuale.

B. Società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie affiliate

5. Il consolidamento deve comprendere, nella misura più ampia possibile, tutte le operazioni bancarie e le altre attività finanziarie rilevanti³ (regolamentate o meno) svolte all'interno di un gruppo in cui opera una banca con operatività internazionale. Pertanto, le partecipazioni di maggioranza o di controllo in banche, società di intermediazione mobiliare (nei casi in cui queste siano soggette a una regolamentazione sostanzialmente analoga o le operazioni in titoli siano assimilate all'attività bancaria) e altre entità finanziarie⁴ dovranno in genere formare oggetto di consolidamento integrale.
6. Le autorità di vigilanza valuteranno l'opportunità di riconoscere nel patrimonio consolidato le interessenze minoritarie derivanti dal consolidamento di banche, società mobiliari o altre entità finanziarie partecipate in misura inferiore al 100%. Esse adegueranno l'ammontare delle quote di minoranza che può essere ammesso nel patrimonio nel caso in cui il capitale relativo a tali interessenze non sia prontamente disponibile per altre entità del gruppo.
7. Possono verificarsi casi in cui non sia possibile o auspicabile includere nel consolidamento talune società di intermediazione mobiliare o altre entità finanziarie regolamentate. Ciò vale solo nelle eventualità in cui tali partecipazioni siano acquisite con il ricorso a fondi mutuati in precedenza e

¹ Una società holding che guida un gruppo bancario può a sua volta far capo a una casa madre. In alcune fattispecie, quest'ultima potrebbe non rientrare nell'ambito di applicazione del presente Accordo qualora non venga considerata come casa madre di un gruppo bancario.

² In alternativa al sub-consolidamento integrale, l'applicazione dell'Accordo a una banca su base individuale (ossia, senza il consolidamento di attività e passività delle consociate) permetterebbe di conseguire lo stesso obiettivo, a condizione che sia dedotto dal patrimonio della banca l'intero valore contabile delle partecipazioni in affiliate e delle quote significative di minoranza.

³ Nella presente sezione le "attività finanziarie" e le "entità finanziarie" non comprendono, rispettivamente, le attività assicurative e le compagnie di assicurazione.

⁴ Le entità finanziarie potrebbero essere chiamate a svolgere attività quali leasing finanziario, emissione di carte di credito, gestione di portafoglio, consulenze finanziarie, servizi di custodia e di deposito, nonché altre operazioni complementari all'attività bancaria.

detenute su base temporanea, o siano soggette a una diversa regolamentazione, ovvero quando il non consolidamento a fini prudenziali sia altrimenti prescritto per legge. In tali casi, è indispensabile che le autorità di vigilanza bancaria ottengano informazioni sufficienti dagli organi di controllo responsabili di tali entità.

8. Qualora le partecipazioni di maggioranza in società mobiliari e finanziarie affiliate non siano consolidate a fini prudenziali, dal patrimonio di vigilanza dovranno essere dedotti gli investimenti in queste società – azionari e in altri strumenti di capitale rilevanti per il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale – attribuibili al gruppo; dal bilancio della banca andranno altresì portati in deduzione attività e passività, nonché investimenti di capitale di terzi detenuti in queste affiliate. Le autorità di vigilanza assicureranno l'osservanza dei requisiti patrimoniali da parte dell'entità non soggetta a consolidamento e interessata da tali detrazioni. Esse vigileranno sulle azioni intraprese dalle partecipate per correggere eventuali carenze di capitale. Ove non colmate tempestivamente, tali carenze saranno parimenti portate in deduzione dal patrimonio della banca capogruppo.

C. Partecipazioni significative di minoranza in banche, società mobiliari e altre entità finanziarie

9. Le partecipazioni significative di minoranza in società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie in cui non vi siano posizioni di controllo saranno escluse dal capitale del gruppo bancario mediante deduzione dei relativi investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione. In alternativa e a determinate condizioni, a tali investimenti potrà essere applicato il consolidamento proporzionale ("pro-quota"). Ad esempio, tale metodo potrebbe essere appropriato per le "joint venture" o nei casi in cui l'autorità di vigilanza accerti che la capogruppo sia tenuta, de iure o de facto, a sostenere l'entità partecipata solo in termini di quota proporzionale, e gli altri azionisti rilevanti abbiano i mezzi e la volontà di sostenerla in misura proporzionale. La soglia al di sopra della quale le partecipazioni minoritarie saranno ritenute significative, e come tali dedotte o consolidate pro-quota, deve essere determinata dalle prassi contabili e/o prudenziali nazionali. A titolo di esempio, nell'Unione europea tale soglia si colloca tra il 20 e il 50%.

10. Il Comitato riafferma l'impostazione espressa nell'Accordo del 1988, secondo cui le partecipazioni bancarie incrociate volte a gonfiare artificiosamente la consistenza dei fondi propri delle banche dovranno essere dedotte ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale.

D. Entità assicurative

11. Una banca che possiede un'affiliata assicurativa ne sopporta appieno il rischio imprenditoriale, e dovrebbe rilevare a livello di gruppo i rischi connessi con l'attività di tutte le consociate. Ai fini della misurazione del patrimonio di vigilanza delle banche, il Comitato ritiene che allo stadio attuale sia appropriato, in linea di principio, dedurre gli investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione in affiliate assicurative, nonché le partecipazioni significative di minoranza in tali entità. Secondo questo approccio, le banche dovrebbero portare in detrazione dai loro bilanci le attività e passività, nonché gli investimenti di capitale di terzi nelle compagnie assicurative controllate. Eventuali approcci alternativi dovrebbero in ogni caso muovere da una ottica di gruppo nel determinare l'adeguatezza patrimoniale ed evitare computi plurimi di patrimonio.

12. Per ragioni di parità concorrenziale, alcuni paesi del G10 manterranno in vigore l'attuale trattamento di ponderazione del rischio⁵ in deroga ai metodi sopra descritti, e introdurranno l'aggregazione dei rischi unicamente in conformità del trattamento applicato dalle autorità nazionali di

⁵ Per le banche che adottano il metodo standard, ciò comporterebbe una ponderazione non inferiore al 100%, mentre per quelle che adottano il metodo IRB ("internal rating-based") si applicherebbe la ponderazione basata sui criteri stabiliti al riguardo in tale approccio.

vigilanza assicurativa per le compagnie di assicurazione con proprie affiliate bancarie⁶. Il Comitato invita le autorità di vigilanza assicurativa a perfezionare e ad applicare metodi conformi ai criteri dianzi specificati.

13. Le banche dovranno fornire informazioni sul sistema regolamentare nazionale impiegato con riguardo alle compagnie assicurative per determinare le posizioni patrimoniali da esse segnalate.

14. Il capitale investito in una partecipazione di maggioranza o di controllo in una compagnia di assicurazione potrebbe eccedere l'ammontare del capitale di vigilanza richiesto per tale società (patrimonio eccedente). In casi limitati, le autorità di vigilanza potranno consentire il riconoscimento di tale eccedenza ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di una banca⁷. Le prassi nazionali di vigilanza stabiliranno i parametri e i criteri, come la trasferibilità giuridica, per determinare l'ammontare e la disponibilità di patrimonio eccedente che potranno essere ammessi nel capitale della banca. Tra i criteri di disponibilità figurano altresì le restrizioni alla trasferibilità dovute a vincoli prudenziali, implicazioni fiscali ed effetti negativi sulle valutazioni del merito di credito attribuite da agenzie esterne di rating. Le banche che riconoscono il patrimonio eccedente in affiliate assicurative dovranno rendere pubblicamente noto l'ammontare di tale eccedenza nel loro capitale. Laddove una banca non controlli integralmente una compagnia assicurativa (ossia, abbia una partecipazione pari o superiore al 50%, ma inferiore al 100%), il patrimonio eccedente riconosciuto dovrebbe essere proporzionale all'interessenza percentuale detenuta. Non sarà riconosciuto il patrimonio eccedente in partecipazioni significative di minoranza in una compagnia di assicurazione, poiché la banca non sarebbe in grado di agire sulla trasferibilità del capitale in una entità di cui non detiene il controllo.

15. Le autorità di vigilanza accerteranno che anche le partecipazioni assicurative di maggioranza o di controllo non consolidate, e per le quali gli investimenti di capitale sono portati in deduzione o sottoposti a un approccio alternativo a livello di gruppo, siano adeguatamente capitalizzate al fine di ridurre la possibilità di potenziali perdite future per la banca interessata. Esse vigileranno sulle azioni intraprese dalle partecipate per correggere eventuali carenze di capitale. Ove non colmate tempestivamente, tali carenze saranno parimenti portate in deduzione dal patrimonio della banca capogruppo.

E. Investimenti significativi in imprese commerciali

16. Le partecipazioni significative di minoranza e di maggioranza in una impresa commerciale che eccedono determinati livelli di rilevanza saranno portate in deduzione dal patrimonio della banca partecipante. I livelli di rilevanza saranno stabiliti in base alle prassi contabili e/o prudenziali nazionali. Sono previsti livelli del 15% del capitale della banca per singoli investimenti significativi in imprese commerciali e del 60% per le partecipazioni aggregate in tali entità; non è esclusa l'applicazione di livelli più stringenti. L'ammontare deducibile corrisponderà alla quota di partecipazione eccedente il livello di rilevanza.

17. Alle partecipazioni significative di minoranza, di maggioranza e di controllo in una impresa commerciale che non eccedono i menzionati livelli di rilevanza verrà applicata una ponderazione di rischio non inferiore al 100% per le banche che impiegano il metodo standard. Per quelle che adottano il metodo IRB la ponderazione verrà stabilita conformemente alla metodologia attualmente in fase di elaborazione da parte del Comitato per i titoli azionari, e non sarà inferiore al 100%.

⁶ Nei casi in cui viene mantenuto l'attuale trattamento, il capitale di terzi investito in un'affiliata assicurativa (nella fattispecie, le partecipazioni di minoranza) non può essere incluso nel calcolo dell'adeguatezza patrimoniale della banca.

⁷ Qualora venga operata la deduzione, l'importo detratto per tutti gli investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione in tali entità sarà adeguato in modo da rispecchiare l'ammontare di capitale eccedente i requisiti prudenziali; in altri termini, l'importo dedotto sarà il minore fra quello delle partecipazioni e quello derivante dall'applicazione dei coefficienti patrimoniali. Al patrimonio eccedente (differenza tra l'ammontare degli investimenti in tali entità e la relativa misurazione a fini prudenziali) verrà applicata la ponderazione di rischio prevista per le partecipazioni azionarie. Un trattamento analogo verrà applicato al patrimonio eccedente ove vengano impiegati approcci alternativi a livello di gruppo.


F. Deduzione degli investimenti

18. La deduzione degli investimenti operata ai sensi della presente Parte 1 relativa all'Ambito di applicazione ammonterà al 50% del patrimonio di base ("tier 1") e al 50% del patrimonio supplementare ("tier 2").

19. L'avviamento relativo a entità che beneficiano della deduzione ai sensi della presente Parte 1 dovrà essere portato in detrazione dal patrimonio di base alla stessa stregua dell'avviamento relativo ad affiliate consolidate, e i restanti investimenti dovranno essere dedotti conformemente a quanto disposto in questa Parte. Ove venga impiegato un approccio alternativo a livello di gruppo ai sensi del paragrafo 11, all'avviamento dovrebbe essere applicato un trattamento analogo.

20. La versione definitiva dell'Accordo preciserà che i limiti al patrimonio di classe 2 e di classe 3 ("tier 3"), nonché agli strumenti innovativi del patrimonio di classe 1 saranno riferiti all'ammontare del patrimonio di base al netto dell'avviamento ma al lordo degli investimenti effettuati ai sensi della presente Parte 1 relativa all'Ambito di applicazione (cfr. l'Allegato 1 per un esempio di calcolo del limite del 15% da applicare agli strumenti innovativi del patrimonio di base).

Schema illustrativo del nuovo ambito di applicazione dell'Accordo



(1) Limite del gruppo a prevalente attività bancaria. A questo livello, ossia fino a quello della holding, l'Accordo deve essere applicato su base consolidata (cfr. paragrafo 2 di questa sezione).

(2), (3) e (4) Ai livelli inferiori, l'Accordo deve parimenti essere applicato su base consolidata a tutte le banche con operatività internazionale.

Parte 2: Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi

I. Calcolo dei requisiti patrimoniali minimi

21. Questa sezione illustra il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi complessivi a fronte dei rischi di credito, di mercato e operativo. Tali requisiti si basano su tre elementi fondamentali: definizione del patrimonio di vigilanza, attività ponderate in base al rischio e coefficiente minimo di capitale in rapporto alle attività ponderate per il rischio.

22. Nel calcolo del coefficiente patrimoniale, il denominatore – ovvero il totale delle attività ponderate per il rischio – è ottenuto moltiplicando i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato e operativo per 12,5 (ossia, il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell'8%) e aggiungendo questi prodotti alla somma delle attività ponderate per il rischio di credito. Il coefficiente sarà calcolato in rapporto al denominatore, impiegando come numeratore il patrimonio di vigilanza. Relativamente alla definizione di patrimonio di vigilanza ammesso, verranno mantenute le regole stabilite nell'Accordo del 1988 e precisate nel comunicato stampa del 27 ottobre 1998 sugli "Strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base". Il coefficiente non deve essere inferiore all'8% del patrimonio totale. Il patrimonio supplementare continuerà a essere limitato al 100% del patrimonio di base.

23. Per le banche che impiegano uno dei metodi IRB per il rischio di credito o i metodi AMA ("advanced measurement approaches") per il rischio operativo, vi sarà una unica soglia minima di capitale per i primi due anni successivi all'introduzione del Nuovo Accordo. Il calcolo della soglia sarà basato sulle regole dell'Accordo vigente. A partire dalla fine del 2006 e durante il primo anno successivo all'introduzione, i requisiti patrimoniali IRB per il rischio di credito, unitamente ai coefficienti per i rischi operativo e di mercato, non potranno scendere al disotto del 90% dell'attuale minimo richiesto per i rischi di credito e di mercato, mentre nel secondo anno il minimo sarà pari all'80% di questo livello. Qualora dovessero emergere problemi durante tale periodo, il Comitato si adopererà per assumere misure idonee ad affrontarli; in particolare, il Comitato è disposto – ove necessario – a mantenere la soglia oltre il 2008.

II. Rischio di credito – Metodo standard

24. Il Comitato propone di consentire alle banche la scelta tra due metodologie di massima per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. La prima alternativa consiste nella misurazione di tale tipologia di rischio mediante il metodo standard, integrato da valutazioni esterne del merito creditizio⁸.

25. La metodologia alternativa, subordinata alla esplicita approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, consente alle banche l'impiego dei loro sistemi interni di rating.

A. Metodo standard – Regole generali

26. La sezione seguente illustra le modifiche apportate all'Accordo del 1988 nella ponderazione delle esposizioni del "banking book". Le esposizioni non espressamente menzionate in tale sezione manterranno il trattamento attuale; le tecniche per l'attenuazione del rischio di credito ("credit risk mitigation" – CRM) e le esposizioni collegate alla cartolarizzazione di attività saranno invece trattate nelle sezioni successive. Per determinare le ponderazioni del rischio secondo il metodo standard, le banche potranno basarsi su valutazioni esterne della qualità creditizia effettuate da agenzie

⁸ In questa sede verrà seguita la metodologia utilizzata da Standard & Poor's. Essa rappresenta tuttavia solo una delle possibili scelte; potrebbero infatti essere indifferentemente impiegati i sistemi di altre agenzie di valutazione. I rating usati in questo documento non esprimono pertanto alcuna preferenza o apprezzamento del Comitato in merito ad agenzie esterne di valutazione.

riconosciute idonee a fini prudenziali dalle autorità nazionali di vigilanza conformemente ai criteri esposti nei paragrafi 60-61. Le esposizioni dovrebbero essere ponderate per il rischio al netto di specifici accantonamenti⁹.

1. *Singole esposizioni*

(i) *Crediti verso governi*

27. Ai crediti verso governi e rispettive banche centrali verranno applicate le seguenti ponderazioni di rischio:

Valutazione	Da AAA ad AA-	Da A+ ad A-	Da BBB+ a BBB-	Da BB+ a B-	Inferiore a B-	Senza rating
Ponderazione	0%	20%	50%	100%	150%	100%

28. A discrezione delle autorità nazionali, potrà essere applicata una ponderazione più bassa ai crediti delle banche verso il governo (o la banca centrale) di rispettiva appartenenza, denominati e rifinanziati¹⁰ in moneta locale¹¹. Ove questa discrezionalità venga esercitata, altre autorità di vigilanza potranno consentire alle proprie banche di applicare la stessa ponderazione alle esposizioni verso tale governo (o banca centrale), denominate e rifinanziate in quella moneta.

29. Ai fini della ponderazione delle esposizioni verso governi, le autorità di vigilanza potranno riconoscere i rating del rischio paese assegnati da agenzie per il credito all'esportazione ("Export Credit Agencies" – ECA). Per essere riconosciuta idonea, una ECA deve pubblicare i propri rating e conformarsi alla metodologia definita dall'OCSE. Le banche potranno scegliere di impiegare i rating pubblicati dalle singole ECA riconosciute dalle proprie autorità di vigilanza, oppure quelli concordati dalle ECA aderenti all'"Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits"¹². La metodologia dell'OCSE prevede sette classi di rating associate a premi minimi di assicurazione dei crediti all'esportazione. A questi rating corrispondono le seguenti categorie di ponderazione del rischio:

Rating ECA	1	2	3	Da 4 a 6	7
Ponderazione	0%	20%	50%	100%	150%

30. Ai crediti verso la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e l'Unione europea può essere applicata una ponderazione dello 0%.

(ii) *Crediti verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali*

31. I crediti nei confronti di enti del settore pubblico (ESP) nazionali saranno ponderati, a discrezione delle autorità nazionali, in base all'opzione 1 o 2 applicata ai crediti verso banche¹³. La scelta dell'opzione 2 esclude l'applicazione della ponderazione preferenziale prevista per i crediti a breve termine.

⁹ L'Allegato 9 riporta una descrizione dell'approccio standard semplificato.

¹⁰ Ciò significa che la banca avrebbe altresì corrispondenti passività denominate in moneta locale.

¹¹ La ponderazione di rischio inferiore potrà essere estesa anche alle garanzie reali e personali. Cfr. le sezioni B-3 e B-5.

¹² Tale classificazione del rischio paese è disponibile sul sito web dell'OCSE (<http://www.oecd.org>) alla pagina Trade – Export Credit Arrangement.

¹³ Ciò indipendentemente dall'opzione scelta a discrezione dell'autorità nazionale per i crediti verso le banche dello stesso paese. Pertanto, la scelta di una opzione per i crediti verso banche non implica necessariamente che la stessa opzione debba essere applicata anche ai crediti verso ESP.

32. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, i crediti verso alcuni enti del settore pubblico potranno altresì essere equiparati a quelli verso i governi nelle cui giurisdizioni hanno sede gli ESP¹⁴. Ove questa facoltà venga esercitata, le altre autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche di loro competenza di attribuire a tali enti la stessa ponderazione di rischio.

(iii) *Crediti verso banche multilaterali di sviluppo*

33. Le ponderazioni di rischio attribuite ai crediti verso banche multilaterali di sviluppo (BMS) saranno generalmente basate su valutazioni esterne del merito creditizio, così come proposto nell'opzione 2 per i crediti verso banche, ma senza la possibilità di applicare la ponderazione preferenziale prevista per i crediti a breve termine. Una ponderazione dello 0% si applicherà ai crediti verso le BMS di prim'ordine che soddisfano i criteri di idoneità del Comitato, così come di seguito indicati¹⁵. Il Comitato continuerà a valutare l'idoneità caso per caso. I criteri per l'applicazione della ponderazione di rischio dello 0% per le BMS sono:

- rating molto elevato di emittente a lungo termine, ossia la maggior parte delle valutazioni esterne di una BMS deve essere pari ad AAA;
- azionariato comprendente una quota significativa di soggetti sovrani con valutazioni creditizie di emittente a lungo termine pari o superiori ad AA-, ovvero raccolta delle BMS per lo più costituita da azioni o quote di capitale versate e grado di "leverage" basso o nullo;
- forte sostegno degli azionisti espresso dall'entità del capitale versato, dall'ammontare di ulteriori apporti di capitale che la BMS ha il diritto di richiedere, se necessario, per rimborsare le proprie passività, nonché dai costanti contributi patrimoniali e dai nuovi conferimenti in garanzia da parte di azionisti sovrani;
- adeguati livelli di capitale e liquidità (per stimare l'adeguatezza di tali livelli presso ogni singola BMS è necessaria una valutazione caso per caso);
- norme statutarie stringenti in materia di prestiti e prudenti politiche finanziarie che includano, fra le altre condizioni, un processo strutturato di approvazione, limiti interni di affidamento e di concentrazione dei rischi (per paese, settore, singola categoria di esposizione e classe di credito), autorizzazione dei grandi fidi da parte del consiglio di amministrazione o di un comitato del consiglio, piani di rimborso fissi, efficace monitoraggio sull'impiego dei proventi, processo di revisione della qualità creditizia e rigorosa valutazione dei rischi e degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti.

¹⁴ Gli esempi che seguono rappresentano una possibile classificazione degli ESP basata su un fattore specifico, ossia la potestà di imposizione fiscale. Tuttavia, possono esservi altri criteri per stabilire il trattamento applicabile alle varie categorie di ESP, come ad esempio l'entità delle garanzie fornite dall'amministrazione centrale:

- le **amministrazioni regionali** e gli **enti locali** potrebbero essere ammessi allo stesso trattamento dei crediti verso i governi o le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che abbiano specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempienza;
- gli **organi amministrativi responsabili nei confronti di amministrazioni centrali e regionali o di enti locali e altre imprese non commerciali** di proprietà di amministrazioni centrali o periferiche potrebbero non aver diritto allo stesso trattamento riservato ai crediti verso i rispettivi governi nel caso in cui essi siano privi della potestà di prelievo fiscale o di un assetto istituzionale come sopra descritto. Qualora tali entità siano soggette a norme stringenti in materia di prestiti e non siano passibili di fallimento in virtù del loro particolare status giuridico, potrebbe essere appropriato applicare ai relativi crediti lo stesso trattamento riservato a quelli verso banche;
- le **imprese commerciali** di proprietà di amministrazioni centrali, regionali o enti locali potrebbero essere trattate alla stregua di normali aziende commerciali. Ove esse operino come società in regime di concorrenza, e a prescindere dal fatto che i loro azionisti di riferimento siano amministrazioni centrali, regionali o enti locali, le autorità di vigilanza potrebbero tuttavia decidere di equipararle alle società, applicando loro le corrispondenti ponderazioni di rischio.

¹⁵ Le BMS che attualmente hanno titolo a una ponderazione dello 0% sono: il Gruppo Banca mondiale, comprendente la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e la International Finance Corporation (IFC); la Banca asiatica di sviluppo (BAS); la Banca africana di sviluppo (BAfS); la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS); la Banca interamericana di sviluppo (BIAS); la Banca europea per gli investimenti (BEI); la Banca nordica per gli investimenti (BNI); la Caribbean Development Bank (CDB); la Islamic Development Bank (IDB); la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (BSCE).

(iv) *Crediti verso banche*

34. Esistono due opzioni per i crediti verso banche. Le autorità nazionali di vigilanza applicheranno una delle due opzioni a tutte le banche rientranti nella loro giurisdizione. I crediti verso banche prive di rating non potranno in nessun caso ricevere una ponderazione di rischio inferiore a quella applicata ai crediti verso governi del paese di rispettiva appartenenza.

35. La prima opzione prevede che a tutte le banche con sede in un dato paese sia attribuita la ponderazione di cui alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto a quella assegnata ai crediti verso il governo del paese in questione. Tuttavia, i crediti verso banche appartenenti a paesi con rating da BB+ a B- e a paesi non quotati saranno soggetti a una soglia massima del 100%.

36. La seconda opzione basa la ponderazione del rischio sui rating assegnati direttamente alle banche da istituti esterni di valutazione del merito creditizio, applicando una ponderazione del 50% a quelle prive di rating. In base a questa opzione, i crediti di durata originaria¹⁶ uguale o inferiore a tre mesi riceveranno una ponderazione preferenziale pari alla categoria immediatamente più favorevole, con l'applicazione di una soglia minima del 20%. Questo trattamento sarà riservato alle banche provviste o meno di rating, ma non a quelle con ponderazioni di rischio del 150%.

37. Le due opzioni sono sintetizzate nelle tabelle seguenti:

Opzione 1

Valutazione del governo	Da AAA ad AA-	Da A+ ad A-	Da BBB+ a BBB-	Da BB+ a B-	Inferiore a B-	Senza rating
Ponderazione	20%	50%	100%	100%	150%	100%

Opzione 2

Valutazione della banca	Da AAA ad AA-	Da A+ ad A-	Da BBB+ a BBB-	Da BB+ a B-	Inferiore a B-	Senza rating
Ponderazione	20%	50%	50%	100%	150%	50%
Ponderazione per i crediti a breve termine ¹⁷	20%	20%	20%	50%	150%	20%

38. Se l'autorità nazionale di vigilanza ha deciso di applicare il trattamento preferenziale ai crediti verso governi di cui al paragrafo 28, essa potrà altresì assegnare – nel quadro di entrambe le opzioni 1 e 2 – la ponderazione della categoria immediatamente meno favorevole rispetto a quella applicata ai crediti verso governi, fatta salva la soglia minima del 20%, ai crediti verso banche di durata originaria pari o inferiore a tre mesi, denominati e rifinanziati in moneta locale.

(v) *Crediti verso società di intermediazione mobiliare*

39. I crediti verso società di intermediazione mobiliare potranno essere trattati alla stessa stregua dei crediti verso banche, purché tali società siano soggette a norme regolamentari e prudenziali paragonabili a quelle contenute nel Nuovo Accordo (fra cui, in particolare, i requisiti

¹⁶ Le autorità di vigilanza dovranno assicurarsi che i crediti di durata (contrattuale) originaria inferiore a 3 mesi di cui si preveda il rinnovo (ossia, allorché la durata effettiva è superiore a 3 mesi) non rientrino nel trattamento preferenziale ai fini dell'adeguatezza patrimoniale.

¹⁷ Nel quadro dell'opzione 2, per crediti a breve termine si intendono i crediti di durata originaria uguale o inferiore a tre mesi. Le tabelle non rispecchiano le eventuali ponderazioni preferenziali di rischio che le banche possono essere autorizzate ad applicare, ai sensi del paragrafo 38, ai crediti in moneta locale.

patrimoniali basati sul rischio)¹⁸. In caso contrario, a tali crediti si applicheranno le stesse regole previste per quelli nei confronti di imprese.

(vi) *Crediti verso imprese*

40. La tabella seguente riporta i coefficienti di ponderazione applicati ai crediti verso imprese con rating, comprese le compagnie di assicurazione. La ponderazione standard per i crediti privi di rating sarà del 100%. I crediti verso imprese non quotate non potranno in nessun caso ottenere una ponderazione più favorevole di quella assegnata allo Stato sovrano in cui risiede l'impresa.

Valutazione	Da AAA ad AA-	Da A+ ad A-	Da BBB+ a BB-	Inferiore a BB-	Senza rating
Ponderazione	20%	50%	100%	150%	100%

41. Le autorità di vigilanza dovrebbero maggiorare la ponderazione standard per i crediti senza rating qualora ritengano che un coefficiente più alto sia giustificato dai precedenti episodi di inadempienza riscontrati nella propria giurisdizione. Nel quadro del processo di controllo prudenziale, le autorità di vigilanza potranno anche considerare se la qualità dei crediti verso imprese detenuti da singole banche non sia tale da legittimare una ponderazione standard del rischio superiore al 100%.

42. A discrezione delle autorità nazionali, alle banche potrà essere consentito di applicare una ponderazione del 100% a tutti i crediti verso imprese, indipendentemente dai rating esterni. Qualora tale facoltà venga esercitata, l'autorità di vigilanza dovrà assicurarsi che le banche applichino con coerenza un metodo unitario, ossia che utilizzino i rating esterni in tutti i casi in cui questi sono disponibili, ovvero non li utilizzino affatto. Per evitare che la scelta ricada opportunisticamente sui rating esterni, le banche dovrebbero essere autorizzate dall'autorità di vigilanza ad adottare l'opzione che prevede la ponderazione del 100% per tutti i crediti verso imprese.

(vii) *Crediti inclusi nel portafoglio al dettaglio regolamentare*

43. I crediti che rispondono ai criteri elencati al paragrafo 44 possono essere considerati come esposizioni al dettaglio ("retail") ai fini dei requisiti patrimoniali e inclusi nel portafoglio "retail" regolamentare. Le esposizioni figuranti in tale portafoglio potranno avere una ponderazione del 75%, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 48 per i crediti scaduti¹⁹.

44. Per essere inclusi nel portafoglio "retail" regolamentare, i crediti devono soddisfare i quattro criteri di seguito elencati:

- criterio della destinazione – esposizione nei confronti di una o più persone fisiche, ovvero di una impresa di piccole dimensioni;
- criterio della tipologia – crediti e linee di credito rotativi (tra cui carte di credito e scoperti di conto), prestiti personali e contratti di leasing con vincolo di durata (ad esempio, finanziamenti rateali, mutui per l'acquisto o il leasing di autoveicoli, prestiti agli studenti, crediti al consumo), facilitazioni e aperture di credito a favore di piccole imprese. I titoli (come obbligazioni e azioni), quotati o meno in mercati ufficiali, sono espressamente esclusi da questa categoria. I mutui ipotecari sono esclusi nella misura in cui sono ammessi al trattamento riservato ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali (cfr. paragrafo 45);
- criterio del frazionamento – l'autorità di vigilanza deve assicurarsi che il portafoglio retail regolamentare sia diversificato in misura sufficiente a ridurre i rischi, giustificando una ponderazione del 75%. Un modo per conseguire questo risultato potrebbe consistere nel

¹⁸ Ossia, requisiti patrimoniali paragonabili a quelli applicati alle banche dal Nuovo Accordo. Nel concetto di "paragonabile" è implicito che le società di intermediazione mobiliare (ma non necessariamente le loro case madri) siano soggette a regolamentazione e vigilanza su base consolidata in relazione a tutte le consociate "a valle".

¹⁹ Le autorità di vigilanza potrebbero stabilire che l'esperienza maturata in materia di inadempimento sui crediti al dettaglio nelle rispettive giurisdizioni giustifichi ponderazioni di rischio più elevate per questo tipo di esposizioni.

fissare un limite quantitativo, in base al quale l'esposizione aggregata verso una unica controparte²⁰ non possa superare lo 0,2% del portafoglio retail complessivo;

- criterio dell'esposizione unitaria massima consentita – l'esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte non può eccedere la soglia massima di €1 milione in termini assoluti.

(viii) *Crediti garantiti da ipoteche su immobili residenziali*

45. I crediti totalmente garantiti da ipoteca su immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione avranno un coefficiente di ponderazione del 35%. Nell'applicare questo coefficiente, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi – tenuto conto della regolamentazione nazionale per la concessione di finanziamenti all'edilizia abitativa – che questa ponderazione di favore venga applicata in modo restrittivo ai soli immobili residenziali e in osservanza di rigorosi criteri cautelativi, come l'esistenza di un consistente margine di garanzia aggiuntiva sull'ammontare del prestito basato su stringenti regole di valutazione. Le autorità di vigilanza dovrebbero maggiorare la ponderazione standard in caso di inosservanza di tali criteri.

46. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare se le ponderazioni preferenziali di rischio di cui al paragrafo 45 siano appropriate nel loro caso specifico. Esse potranno richiedere alle banche di innalzare tali coefficienti, ove opportuno.

(ix) *Crediti garantiti da ipoteche su immobili non residenziali*

47. Considerato che in numerosi paesi i prestiti garantiti da ipoteca su immobili commerciali sono stati una causa ricorrente di deterioramento della qualità degli attivi del settore bancario negli ultimi decenni, il Comitato ribadisce la propria opinione secondo cui le ipoteche su immobili commerciali non giustificano, in linea di principio, una ponderazione di tali prestiti diversa dal 100%²¹.

(x) *Prestiti scaduti*

48. La parte non garantita di un prestito (diverso da un mutuo ipotecario qualificato su immobile residenziale) in mora da oltre 90 giorni, al netto degli accantonamenti specifici, avrà la ponderazione²²:

- del 150%, se gli accantonamenti specifici sono inferiori al 20% dell'ammontare in essere del prestito;
- del 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 20% dell'ammontare in essere del prestito;

²⁰ Per "esposizione aggregata" si intende l'ammontare lordo (ossia, senza tener conto di eventuali attenuazioni del rischio di credito) di tutte le forme di esposizione debitoria (ad esempio, prestiti o aperture di credito) che soddisfino singolarmente gli altri tre criteri. Inoltre, la dizione "verso una unica controparte" significa uno o più soggetti che possono essere considerati come un singolo beneficiario (ad esempio, nel caso di una piccola impresa affiliata a un'altra piccola impresa, il limite si applicherebbe all'esposizione aggregata della banca verso entrambe le entità).

²¹ Il Comitato riconosce tuttavia che, in mercati ben sviluppati e consolidati, i mutui ipotecari su locali per uffici e/o per il commercio di vario tipo e/o occupati da più locatari potrebbero, in casi eccezionali, essere ammessi a fruire di una ponderazione preferenziale del 50% sulla tranche di prestito non eccedente il 50% del valore di mercato o, se inferiore, il 60% del valore ipotecario dell'immobile concesso a garanzia del prestito. Ogni esposizione al di sopra di questi limiti sarà ponderata al 100%. Questo trattamento straordinario sarà subordinato a criteri molto restrittivi. In particolare, dovranno essere verificate due condizioni: (i) le perdite derivanti da un prestito garantito da ipoteca su immobili non residenziali – fino a concorrenza del 50% del valore di mercato o, se minore, del 60% del rapporto prestito/valore basato sull'ammontare della garanzia ipotecaria – non devono superare lo 0,3% dei prestiti in essere in un dato anno; (ii) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali non devono superare lo 0,5% dei prestiti in essere in un dato anno. Se entrambe queste condizioni non vengono soddisfatte per un dato anno, decade l'ammissibilità al trattamento preferenziale e, per poter tornare a fruirne in futuro, dovrà essere nuovamente assicurata la rispondenza ai criteri originari. I paesi che applicano questo trattamento devono rendere pubblicamente nota l'osservanza di queste e altre condizioni supplementari (disponibili presso il Segretariato del Comitato di Basilea). Qualora i prestiti che beneficiano del trattamento straordinario siano scaduti, essi dovranno essere ponderati al 100%.

²² Le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà discrezionale di consentire alle banche di equiparare i crediti non scaduti concessi a controparti assoggettate alla ponderazione di rischio del 150% alla stessa stregua di quelli in mora di cui ai paragrafi 48-50.

- del 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 50% dell'ammontare in essere del prestito, ma con facoltà discrezionale dell'autorità di vigilanza di ridurre la ponderazione al 50%.

49. Per definire la parte garantita di un prestito in mora valgono le stesse garanzie reali e personali idonee ai fini della mitigazione del rischio di credito (cfr. la sezione B del metodo standard)²³. Nel valutare il criterio del frazionamento di cui al paragrafo 44, i crediti al dettaglio scaduti dovranno essere esclusi dal portafoglio "retail" regolamentare ai fini della ponderazione per il rischio.

50. In aggiunta alle fattispecie descritte nel paragrafo 48, a un prestito in mora totalmente coperto da garanzie reali non rientranti nelle tipologie di cui ai paragrafi 116-117 potrà essere attribuita una ponderazione di rischio del 100% qualora i relativi accantonamenti siano pari ad almeno il 15% dell'ammontare in essere del prestito. Queste tipologie di garanzia reale non trovano riscontro in altre prescrizioni del metodo standard. Le autorità di vigilanza dovrebbero fissare rigorosi criteri operativi per assicurare la qualità della garanzia reale.

51. Per ciò che concerne i mutui ipotecari qualificati su immobili di tipo residenziale, ai prestiti della specie in mora da oltre 90 giorni dovrà essere applicata una ponderazione del 100%, al netto degli accantonamenti specifici. Se questi ultimi sono pari ad almeno il 50% dell'ammontare in essere dei prestiti scaduti, le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà di ridurre al 50% la ponderazione applicabile alla parte rimanente del prestito.

(xi) Categorie a più alto rischio

52. Si applicherà una ponderazione uguale o superiore al 150%:

- ai crediti verso governi, ESP, banche e società di intermediazione mobiliare con rating inferiore a B-;
- ai crediti verso imprese con rating inferiore a BB-;
- ai prestiti scaduti di cui al paragrafo 48.

Le tranches di cartolarizzazione con rating compreso tra BB+ e BB- saranno ponderate al 350%, come indicato al paragrafo 528.

53. Le autorità nazionali di vigilanza potranno decidere di applicare una ponderazione pari o superiore al 150% che rispecchi i maggiori rischi connessi con talune altre attività, come gli investimenti in "venture capital" e "private equity".

(xii) Altre attività

54. Il trattamento delle esposizioni risultanti da operazioni di cartolarizzazione è presentato separatamente nella sezione IV. La ponderazione standard per tutte le altre attività sarà del 100%²⁴. Gli investimenti in azioni o strumenti di patrimonializzazione emessi da banche o società di intermediazione mobiliare saranno ponderati al 100%, a meno che non siano stati dedotti dalla base di capitale ai sensi della Parte 1 del presente Accordo.

(xiii) Posizioni fuori bilancio

55. Nel metodo standard le poste fuori bilancio saranno convertite in "equivalenti creditizi" mediante l'impiego di fattori di conversione del credito (FCC). Ai coefficienti di ponderazione per il rischio di controparte nelle operazioni in strumenti derivati OTC non verranno applicate particolari soglie massime.

56. Alle aperture di credito di durata originaria non superiore a un anno e a quelle di durata originaria superiore a un anno si applicheranno, rispettivamente, FCC del 20 e del 50%. Tuttavia, gli impegni revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso, o in cui è prevista di fatto

²³ Sarà stabilito un periodo transitorio di tre anni durante il quale, a discrezione delle autorità nazionali, potrà essere ammessa una più ampia gamma di garanzie reali.

²⁴ Tuttavia, a discrezione delle autorità nazionali, l'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, può essere trattato alla stregua del contante e ponderato allo 0%.

l'interruzione automatica dell'esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio del mutuatario, avranno un FCC dello 0%²⁵.

57. Le operazioni di prestito titoli o costituzione di titoli in garanzia effettuate da istituti bancari, comprese quelle risultanti da transazioni del tipo pronti contro termine (pronti contro termine attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli), saranno soggette a un FCC del 100%. Per il calcolo delle attività ponderate per il rischio allorché l'esposizione convertita in "equivalente creditizio" è assistita da idonee garanzie reali, si rinvia alla Sezione B.3. della parte dedicata alle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

58. Gli impegni di firma a breve termine collegati a transazioni autoliquidanti di movimento merci (ad esempio, i crediti documentari nei quali la spedizione della merce ha funzione di garanzia) avranno un FCC del 20% da applicarsi sia alla banca emittente sia a quella confermante.

59. Per gli impegni a erogare fondi, le banche dovranno utilizzare il più basso dei due FCC applicabili.

2. Valutazioni esterne del merito di credito

(i) Processo di riconoscimento

60. Compete alle autorità nazionali di vigilanza la responsabilità di stabilire se un'agenzia per la valutazione esterna del merito di credito ("External Credit Assessment Institution" – ECAI) soddisfa o meno i criteri elencati nel paragrafo seguente. Le valutazioni delle ECAI potranno essere riconosciute su base limitata, ad esempio per tipologia di credito o per giurisdizione. La procedura regolamentare per il riconoscimento di una ECAI dovrebbe essere resa pubblica al fine di evitare la creazione di indebite barriere all'ingresso di nuove istituzioni.

(ii) Criteri di idoneità

61. Una ECAI deve soddisfare i sei criteri seguenti:

- **Obiettività.** La metodologia per assegnare le valutazioni deve essere rigorosa, sistematica e sottoposta a una qualche forma di convalida sulla base dell'esperienza storica. Inoltre, le valutazioni devono essere soggette a un costante processo di revisione e tener conto dei mutamenti nelle condizioni finanziarie. Prima di essere riconosciuta dalle autorità di vigilanza, ciascuna metodologia di valutazione riferita ai vari segmenti di mercato, comprendente rigorosi test retrospettivi, deve essere stata applicata per un minimo di dodici mesi, e preferibilmente per tre anni.
- **Indipendenza.** Una ECAI dovrebbe essere indipendente e immune da pressioni politiche o economiche che possano influenzare il rating. Il processo di valutazione dovrebbe essere quanto più possibile esente da vincoli derivanti da situazioni in cui la composizione del consiglio di amministrazione o la struttura societaria dell'istituto di valutazione possano dar adito a un conflitto di interessi.
- **Accesso internazionale/Trasparenza.** Le singole valutazioni dovrebbero essere disponibili a parità di condizioni alle istituzioni sia nazionali sia estere titolari di un legittimo interesse. La metodologia generale seguita da una ECAI dovrebbe inoltre essere accessibile al pubblico.
- **Pubblicità delle informazioni.** Una ECAI dovrebbe rendere note le seguenti informazioni: metodologie di valutazione, compresa la definizione di inadempienza ("default"), orizzonte temporale e significato di ciascun rating; tassi effettivi di inadempienza per ciascuna categoria di valutazioni; matrici di migrazione, ossia quale probabilità ha un rating di passare da una classe all'altra nel corso del tempo (ad esempio, da AA ad A).

²⁵ In alcuni paesi le aperture di credito al dettaglio sono considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla banca di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata.

- **Risorse.** Una ECAI dovrebbe disporre di risorse sufficienti che le consentano di effettuare valutazioni di alta qualità. Tali risorse dovrebbero permettere il mantenimento di stretti e costanti contatti con i livelli dirigenziali e operativi delle entità esaminate al fine di conferire valore aggiunto alle valutazioni. Queste ultime dovrebbero essere basate su metodologie sia qualitative che quantitative.
- **Credibilità.** In certa misura, la credibilità è la risultante dei criteri precedenti. Lo stesso ricorso alla valutazione esterna di una ECAI da parte di soggetti indipendenti (investitori, assicuratori, partner commerciali) è una riprova della sua credibilità. Quest'ultima viene rafforzata anche dall'esistenza di procedure interne atte a prevenire l'uso improprio di informazioni riservate. Per essere riconosciuta, una ECAI non è tenuta a valutare società in più di un paese.

3. **Aspetti concernenti l'applicazione**

(i) *Collegamento valutazioni/ponderazioni di rischio ("mapping")*

62. Spetta alle autorità di vigilanza il compito di attribuire le valutazioni condotte da ECAI riconosciute alle varie classi di ponderazione del rischio nell'ambito del metodo standard, ossia la decisione su come collegare le categorie di valutazioni alle ponderazioni di rischio. Questo processo dovrebbe essere obiettivo e tradursi nell'assegnazione di una ponderazione coerente con quella abbinata al grado di rischio di cui alle tabelle precedenti. Il "mapping" dovrebbe coprire l'intero ventaglio di ponderazioni.

63. Tra i fattori che le autorità di vigilanza dovrebbero considerare nel processo di "mapping" figurano le dimensioni e la composizione del pool di emittenti che fanno capo a ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni assegnate, nonché la definizione di insolvenza utilizzata dalla ECAI. Per promuovere una più coerente attribuzione delle valutazioni alla griglia di ponderazioni esistenti e assistere le autorità di vigilanza nell'espletamento di questo compito, l'Allegato 2 fornisce una serie di istruzioni sulle sue possibili modalità di esecuzione.

64. Le banche devono impiegare le ECAI prescelte e i loro rating in modo coerente per ciascuna tipologia di credito ai fini sia della ponderazione sia della gestione del rischio. Esse non avranno la facoltà di effettuare scelte di comodo tra le valutazioni fornite dalle diverse ECAI.

65. Le banche devono comunicare alle rispettive ECAI, ossia quelle di cui si avvalgono per classificare i loro crediti secondo la tipologia, le ponderazioni di rischio abbinata alle particolari classi di rating determinate dalle autorità di vigilanza attraverso il processo di "mapping", nonché le attività aggregate per ciascuna ponderazione in base alle valutazioni delle singole ECAI riconosciute.

(ii) *Valutazioni multiple*

66. Qualora esista una sola valutazione da parte della ECAI prescelta da una banca per un particolare credito, sarà questa valutazione che dovrà essere impiegata per determinare la ponderazione di rischio del credito in questione.

67. Qualora esistano due valutazioni da parte di ECAI prescelte da una banca ed esse corrispondano a ponderazioni differenti, dovrà essere applicata la ponderazione più alta.

68. Qualora esistano tre o più valutazioni con ponderazioni di rischio diverse, dovranno essere selezionate le valutazioni corrispondenti alle due ponderazioni più basse e, fra queste, andrà applicata la ponderazione più alta.

(iii) *Valutazioni – emittente/emissione*

69. Se una banca investe in una particolare emissione cui è stata attribuita una valutazione specifica, la ponderazione del credito sarà basata su tale valutazione. Ove il credito della banca non consista di un investimento in una emissione con rating, valgono i seguenti principi di carattere generale:

- quando l'emittente dispone di una valutazione specifica per un debito emesso – ma il credito della banca non è rappresentato da un investimento in quella particolare emissione –, una valutazione di alta qualità su quel debito specifico (corrispondente a una ponderazione del rischio inferiore a quella applicabile a un credito privo di rating) potrà essere applicata al credito non classificato della banca solo se quest'ultimo è di rango pari o superiore a quello

del credito cui è stata attribuita una valutazione complessiva. In caso contrario, la valutazione non potrà essere impiegata, e al credito privo di rating verrà applicata la ponderazione prevista per i crediti della specie;

- quando la valutazione è riferita all'emittente, questa si applica tipicamente ai crediti di primo grado non garantiti verso questo emittente. Di conseguenza, solo questi ultimi beneficeranno di una valutazione di alta qualità. Gli altri crediti non classificati verso un emittente di alta qualità saranno trattati come privi di rating. Se l'emittente o la singola emissione hanno una valutazione di bassa qualità (con una ponderazione di rischio uguale o superiore a quella assegnata ai crediti senza rating), un credito non classificato verso la medesima controparte avrà la stessa ponderazione applicabile a una valutazione di bassa qualità.

70. Se una banca intende ricorrere a una valutazione basata sull'emittente o su una specifica emissione, tale valutazione deve considerare e ricomprendere l'intero ammontare dell'esposizione al rischio di credito cui è esposta la banca a fronte di tutti i rimborsi a essa dovuti²⁶.

71. Al fine di evitare il doppio computo dei fattori di rafforzamento del credito, ove questi siano già considerati nel rating specifico assegnato all'emissione non saranno ammesse tecniche di mitigazione del rischio creditizio a fini prudenziali (cfr. paragrafo 84).

(iv) Valutazioni – valuta nazionale/valuta estera

72. Quando le esposizioni non classificate sono ponderate in base al rating di un'esposizione equivalente verso lo stesso emittente, la regola generale prevede che alle esposizioni in valuta estera si applichino i rating in valuta estera. I rating in moneta nazionale, se distinti, verranno impiegati solo per ponderare i crediti denominati in moneta nazionale²⁷.

(v) Valutazioni – a breve e a lungo termine

73. Ai fini della ponderazione del rischio, le valutazioni a breve termine devono riferirsi a una specifica emissione. Esse possono essere impiegate solo per ricavare le ponderazioni di rischio relative ai crediti connessi con l'emissione classificata, e non possono essere estese ad altri crediti a breve, fatto salvo quanto riportato al paragrafo 75. Non è consentito in nessun caso di avvalersi di un rating a breve termine per legittimare la ponderazione di un credito a lungo termine non classificato. Le valutazioni a breve potranno essere applicate unicamente ai crediti a breve verso banche e imprese. La tabella seguente riporta uno schema per le esposizioni delle banche a fronte di specifici prestiti a breve, nella fattispecie una particolare emissione di carta commerciale.

Valutazione	A-1/P-1 ²⁸	A-2/P-2	A-3/P-3	Altre ²⁹
Ponderazione	20%	50%	100%	150%

74. Se una facilitazione a breve classificata ottiene una ponderazione del 50%, i crediti a breve non classificati non possono ricevere una ponderazione inferiore al 100%. Nel caso di una facilitazione a breve con un rating che giustifica una ponderazione del 150%, tutti i crediti non classificati – sia a lungo che a breve termine – dovranno parimenti ricevere una ponderazione del 150%, a meno che la banca non applichi a tali crediti tecniche ammesse di attenuazione del rischio.

²⁶ Ad esempio, se una banca è creditrice di pagamenti in linea capitale e interessi, la valutazione deve considerare e ricomprendere l'intero ammontare del rischio di credito associato a entrambi i rimborsi in linea capitale e interessi.

²⁷ Tuttavia, se un'esposizione è originata dalla partecipazione di una banca a un prestito erogato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato sia riconosciuto sul mercato, i corrispondenti rischi di convertibilità e di trasferimento possono essere considerati dalle autorità nazionali di vigilanza come rischi mitigati de facto. In tali casi, per la ponderazione del rischio potrà essere impiegato il rating riferito alla moneta nazionale del mutuatario, anziché il suo rating in valuta estera.

²⁸ Le classificazioni seguono la metodologia adottata da Standard & Poor's e da Moody's Investors Service. Il rating A-1 di Standard & Poor's comprende sia A-1+ che A-1-.

²⁹ Questa categoria comprende tutti i rating non di prim'ordine e quelli B o C.

75. Qualora le autorità nazionali di vigilanza abbiano deciso di applicare l'opzione 2 del metodo standard ai crediti interbancari a breve verso banche rientranti nella loro competenza, l'interazione con specifiche valutazioni a breve termine dovrebbe essere la seguente:

- il trattamento preferenziale generale per i crediti a breve, così come definito ai paragrafi 36 e 38, si applica a tutti i crediti verso banche di durata originaria fino a tre mesi quando non esiste una specifica valutazione dei crediti a breve termine;
- qualora esista una valutazione a breve, e questa corrisponda a una classe di ponderazione più favorevole (ossia, più bassa) o identica a quella derivante dal trattamento preferenziale generale, essa dovrà essere impiegata esclusivamente per il credito specifico. Altri crediti a breve beneficeranno del trattamento preferenziale generale;
- se una valutazione a breve specifica per un credito a breve verso una banca corrisponde a una classe di ponderazione meno favorevole (ossia, più alta), non potrà essere applicato il trattamento preferenziale generale previsto per i crediti interbancari a breve. Tutti i crediti a breve non classificati dovranno ricevere una ponderazione uguale a quella implicita nella specifica valutazione a breve.

76. Quando si utilizza una valutazione a breve termine, l'istituto che effettua la valutazione dovrà soddisfare tutti i criteri di idoneità per il riconoscimento di una ECAI di cui al paragrafo 61.

(vi) *Livello di applicazione della valutazione*

77. Le valutazioni esterne attribuite a una società all'interno di un gruppo non possono essere utilizzate per la ponderazione del rischio di altre entità dello stesso gruppo.

(vii) *Valutazioni non richieste*

78. In linea generale, le banche dovrebbero impiegare i rating formalmente *richiesti* a ECAI riconosciute. Nondimeno, le autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche di utilizzare alla stessa stregua anche rating *non richiesti*. Non è tuttavia escluso che alcune ECAI si servano di questi ultimi per esercitare pressioni volte a ottenere dalle imprese una formale richiesta di valutazione. Un tale comportamento, allorché accertato, dovrebbe indurre le autorità di vigilanza a riconsiderare l'idoneità a fini di vigilanza delle ECAI in questione.

B. Il metodo standard – Attenuazione del rischio di credito

1. Considerazioni preliminari

(i) *Introduzione*

79. Le banche impiegano varie tecniche per ridurre i rischi di credito in cui incorrono. L'esposizione può essere assistita da garanzia di primo grado totale o parziale, in contante o titoli; un prestito può essere garantito da terzi; una banca può acquistare un contratto derivato su crediti per controbilanciare varie forme di rischio creditizio. Inoltre, le banche possono aderire a schemi di compensazione delle posizioni a credito e a debito verso la stessa controparte.

80. Ove queste varie tecniche soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui ai paragrafi 88-89, il nuovo metodo applicato alle tecniche di mitigazione del rischio di credito ("Credit Risk Mitigation" – CRM) prevede che, a fini prudenziali, sia riconosciuta una gamma di strumenti di attenuazione più ampia di quella contemplata dall'Accordo del 1988.

(ii) *Osservazioni generali*

81. Lo schema delineato in questa sezione II si applica alle esposizioni del "banking book" nel metodo standard. Per il trattamento della CRM nei due metodi IRB si rimanda alla sezione III.

82. Il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali (cfr. i paragrafi 101-109 e 116-152) verrà applicato anche per calcolare i coefficienti a fronte del rischio di controparte degli strumenti derivati OTC e di operazioni di tipo PcT contabilizzate nel "trading book".

83. Una operazione trattata con tecniche CRM non dovrebbe in nessun caso essere soggetta a un requisito patrimoniale più alto di quello attribuito a una transazione identica per la quale tali tecniche non sono state adottate.

84. Dovrà essere evitato il doppio computo degli effetti derivanti dall'adozione di tecniche CRM. Pertanto, i crediti cui è assegnato un rating specifico che tiene già conto della CRM non beneficeranno di alcun riconoscimento aggiuntivo ai fini prudenziali. Inoltre, come indicato al precedente paragrafo 70, non saranno ammessi nello schema CRM rating riferiti alla sola esposizione in linea capitale.

85. Benché le banche impieghino tecniche CRM per ridurre il loro rischio di credito, tali tecniche generano rischi (residuali) che potrebbero rendere meno efficace l'impatto globale della CRM. Qualora questi rischi non siano adeguatamente controllati, le autorità di vigilanza potranno imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi o adottare altre misure regolamentari, come specificato nel secondo pilastro.

86. Mentre l'impiego di tecniche CRM riduce o trasferisce il rischio di credito, esso può accrescere al tempo stesso altri rischi in capo alla banca, come quelli giuridico, operativo, di liquidità e di mercato. Pertanto, è di fondamentale importanza che le banche impieghino solidi processi e dispositivi per controllare tali rischi, fra cui: piani strategici; analisi dei crediti sottostanti; procedure di valutazione; indirizzi e meccanismi gestionali; sistemi; controllo dei rischi di disallineamenti ("roll-off risks"), gestione della concentrazione di rischio derivante dall'uso di tecniche CRM da parte delle banche e sua interazione con il loro profilo complessivo di rischio creditizio.

87. Al fine di ottenere un alleggerimento del patrimonio di vigilanza per ciascuna forma di mitigazione del rischio di credito, le banche dovranno osservare anche i requisiti del terzo pilastro.

(iii) Certezza giuridica

88. Affinché una banca possa ottenere uno sgravio patrimoniale sulle transazioni assoggettate a tecniche CRM, devono essere rispettati i criteri minimi di documentazione legale di seguito illustrati.

89. Tutta la documentazione impiegata in materia di transazioni collateralizzate, compensazione di posizioni in bilancio, garanzie personali e derivati di credito deve essere vincolante per tutte le parti e legalmente opponibile in ogni giurisdizione interessata. Le banche devono avere effettuato tutti gli adeguati accertamenti di legge al riguardo, di modo che le loro conclusioni poggino su una solida base giuridica, e ripetere all'occorrenza tali verifiche per assicurare che la documentazione mantenga nel tempo la sua validità legale.

2. Rassegna delle tecniche di riduzione del rischio di credito³⁰

(i) Operazioni assistite da garanzia reale

90. Una transazione è assistita da garanzia reale ("collateral") quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- una banca ha una esposizione creditizia effettiva o potenziale verso una controparte³¹;
- l'esposizione creditizia effettiva o potenziale è assistita da garanzia reale totale o parziale fornita dalla controparte o da terzi per conto della controparte.

91. Le banche che acquisiscono idonee garanzie reali (quali contante o titoli, come specificato più dettagliatamente ai paragrafi 116-117) sono autorizzate a diminuire la loro esposizione creditizia verso una controparte nel calcolo dei propri requisiti patrimoniali per tener conto dell'effetto di riduzione del rischio prodotto dalla garanzia reale.

Schema generale e condizioni minime

92. Le banche possono scegliere tra il metodo semplificato – in cui, analogamente all'Accordo del 1988, la ponderazione di rischio della garanzia reale sostituisce quella della controparte per la porzione garantita dell'esposizione sottostante (generalmente soggetta a una soglia minima del

³⁰ Cfr. l'Allegato 8 per una sintesi delle metodologie applicate al trattamento a fini patrimoniali delle operazioni assistite da garanzie reali di natura finanziaria nei metodi standard e IRB.

³¹ In questa sezione il termine "controparte" è impiegato per indicare la parte verso cui la banca vanta un'esposizione creditizia (in bilancio o fuori bilancio) effettiva ovvero potenziale. Tale esposizione può, ad esempio, assumere la forma di prestito in contante o titoli (nel qual caso, la controparte si configurerebbe tipicamente come parte debitrice), di titoli costituiti in garanzia, di impegni o esposizioni nel quadro di un contratto derivato OTC.

20%) – e il metodo integrale, che consente una più ampia compensazione tra “collateral” ed esposizione, riducendo di fatto l’ammontare di quest’ultima nella misura corrispondente al valore attribuito alla garanzia reale. Per il “banking book” le banche potranno scegliere uno dei due metodi (ma non entrambi), mentre per il “trading book” esse dovranno adottare il metodo integrale. La collateralizzazione parziale è ammessa per ambedue i metodi. I disallineamenti di scadenza tra esposizione sottostante e garanzia reale saranno consentiti unicamente per il metodo integrale.

93. Tuttavia, in entrambi i metodi la riduzione dei requisiti patrimoniali per ciascuna forma di garanzia reale sarà consentita solo a condizione che siano rispettati gli standard di cui ai paragrafi 94-97.

94. In aggiunta alle prescrizioni generali in materia di certezza giuridica di cui ai paragrafi 88-89, il meccanismo legale con cui una garanzia reale viene prestata o trasferita deve assicurare alla banca il diritto di escuterla o di assumerne legalmente il possesso in modo tempestivo nell’eventualità di inadempimento della controparte (e, ove del caso, dell’istituzione depositaria della garanzia) per insolvenza, fallimento o qualsiasi circostanza simile altrimenti definita nella documentazione pertinente come “credit event”. Inoltre, le banche devono adottare tutte le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni della normativa inerente al loro diritto sulla garanzia al fine di ottenerne e preservarne l’opponibilità, ad esempio mediante iscrizione nella conservatoria del registro, o per esercitare il diritto di compensazione – per novazione o mediante altri accordi bilaterali – relativamente al trasferimento di proprietà della garanzia.

95. Affinché la garanzia reale possa fornire una protezione, non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra la qualità creditizia della controparte e il valore della garanzia. Ad esempio, i titoli emessi dalla controparte – o da altra entità collegata del gruppo – offrirebbero una scarsa protezione e verrebbero pertanto considerati non idonei.

96. Le banche devono disporre di chiare e solide procedure per la tempestiva liquidazione della garanzia reale in modo da assicurare che siano osservate tutte le condizioni legali richieste per dichiarare l’insolvenza della controparte ed escutere la garanzia, e che quest’ultima sia liquidata prontamente.

97. Se la garanzia reale è depositata presso terzi, le banche devono assumere ogni ragionevole misura per assicurarsi che il depositario tenga distinta tale garanzia dai propri elementi patrimoniali.

98. I requisiti patrimoniali verranno applicati a entrambe le posizioni assunte dalle banche in una transazione collateralizzata; ad esempio, saranno soggette a requisito patrimoniale le operazioni PcT sia attive che passive. Analogamente, entrambe le contropartite di una operazione di prestito titoli attiva e passiva saranno soggette a specifici coefficienti patrimoniali, così come lo sarà la costituzione di titoli in garanzia a fronte di una esposizione in strumenti derivati o di altre forme di indebitamento.

99. Quando una banca allestisce, in veste di intermediario, transazioni di tipo pronti contro termine (ossia, PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) fra un cliente e una parte terza garantendo al cliente che quest’ultima rispetterà i suoi obblighi, essa incorre in un rischio equivalente a quello che avrebbe assunto se fosse stata essa stessa controparte nella transazione. In tali circostanze, le banche saranno tenute a calcolare i requisiti patrimoniali come se fossero partecipanti dirette all’operazione.

Metodo semplificato

100. In base a questo approccio, la ponderazione per il rischio dello strumento prestato a garanzia totale o parziale dell’esposizione sostituisce quella della controparte. Questo schema è illustrato in modo più dettagliato ai paragrafi 153-156.

Metodo integrale

101. Nel metodo integrale le banche che assumono una garanzia reale dovranno calcolare la loro esposizione “corretta” verso la controparte ai fini dell’adeguatezza patrimoniale in modo da incorporarvi gli effetti di tale garanzia. Mediante l’impiego di scarti prudenziali, le banche sono tenute ad aggiustare sia l’ammontare dell’esposizione verso la controparte sia il valore della relativa garanzia ricevuta per tener conto di future oscillazioni nel valore di entrambi³², originate da movimenti dei prezzi

³² L’ammontare dell’esposizione può variare, ad esempio, quando i titoli sono dati in prestito.

di mercato. Ciò consentirà di ottenere importi corretti per la volatilità sia dell'esposizione che della garanzia reale. A meno che una delle due non sia costituita da contante, l'ammontare dell'esposizione corretto per la volatilità sarà superiore a quello dell'esposizione stessa, mentre per il collaterale esso sarà inferiore.

102. Inoltre, se l'esposizione e la garanzia reale sono denominate in valute diverse, l'ammontare della garanzia aggiustato per la volatilità deve essere ulteriormente corretto al ribasso al fine di tener conto di future oscillazioni dei cambi.

103. Quando l'ammontare corretto dell'esposizione è superiore al valore corretto della garanzia (compresi ulteriori aggiustamenti per il rischio di cambio), le banche dovranno calcolare le loro attività ponderate per il rischio come differenza tra i due importi moltiplicata per la ponderazione di rischio della controparte. Lo schema dettagliato per eseguire questi calcoli è illustrato ai paragrafi 118-121.

104. In linea di massima, le banche potranno calcolare gli scarti in due modi: basandosi sui livelli fissi indicati dal Comitato (scarti prudenziali standard), oppure sulle stime interne della volatilità dei prezzi di mercato effettuate dalle banche (scarti stimati). Le autorità di vigilanza consentiranno alle banche di impiegare quest'ultimo metodo solo a condizione che siano soddisfatti determinati criteri qualitativi e quantitativi.

105. Una banca potrà optare per uno dei due sistemi di calcolo indipendentemente dalla scelta operata fra metodo standard e metodo IRB di base per la misurazione del rischio di credito. Tuttavia, le banche che decidano di impiegare gli scarti stimati dovranno applicarli all'intera gamma di strumenti ammissibili a tale tipo di calcolo, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali potranno utilizzare gli scarti prudenziali standard.

106. La misura dei singoli scarti dipenderà dal tipo di strumento e di transazione, nonché dalla frequenza delle rivalutazioni ai prezzi correnti di mercato ("marking-to-market") e dell'adeguamento delle garanzie ("remargining"). Per esempio, alle transazioni di tipo PcT con rivalutazione e adeguamento su base giornaliera si applicherà uno scarto basato su un periodo di detenzione di 5 giorni operativi, mentre per i prestiti garantiti con "marking-to-market" giornaliero e senza clausole di adeguamento delle garanzie lo scarto sarà calcolato su un periodo di detenzione di 20 giorni operativi. Le misure degli scarti dovranno essere maggiorate impiegando la formula della radice quadrata del periodo di tempo, a seconda della frequenza degli adeguamenti e delle rivalutazioni.

107. Per alcuni tipi di transazioni pronti contro termine (in linea generale, quelle su titoli di Stato così come definite nei paragrafi 141-142), le autorità di vigilanza potranno consentire alle banche che adottano gli scarti prudenziali standard o quelli stimati internamente di non applicarli nel calcolo dell'ammontare dell'esposizione al netto dei coefficienti di riduzione del rischio.

108. L'effetto di accordi-tipo di compensazione ("master netting agreements") estesi a transazioni di tipo PcT può essere ammesso ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali subordinatamente alle condizioni di cui al paragrafo 144.

109. Per il calcolo della volatilità potenziale di prezzo delle transazioni di tipo PcT, una ulteriore alternativa agli scarti prudenziali standard e stimati è rappresentata dai modelli VaR descritti ai paragrafi 149-152.

(ii) Compensazione di posizioni in bilancio

110. Le banche che dispongono di accordi di compensazione giuridicamente efficaci per le loro posizioni a credito e a debito possono calcolare i requisiti patrimoniali sulla base dell'esposizione creditizia netta, subordinatamente alle condizioni indicate al paragrafo 159.

(iii) Garanzie personali e derivati su crediti

111. Se la protezione del credito mediante garanzia personale o derivato su credito è diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata, e l'osservanza di talune condizioni operative minime relative ai processi di gestione del rischio è accertata dalle autorità di vigilanza, queste ultime possono consentire alle banche di tener conto di tale protezione nel calcolo dei requisiti patrimoniali.

112. È previsto il riconoscimento di una gamma di garanti e di fornitori della protezione. Analogamente all'Accordo del 1988, si applica il metodo della sostituzione. Pertanto, ai fini della riduzione dei coefficienti patrimoniali saranno ammesse soltanto le garanzie personali emesse o le protezioni fornite da entità cui è assegnata una ponderazione di rischio inferiore a quella della controparte, in quanto alla quota protetta dell'esposizione di quest'ultima è attribuita la ponderazione

del garante o del fornitore della protezione, mentre la quota non coperta mantiene la ponderazione di rischio della controparte stessa.

113. I requisiti operativi dettagliati sono esposti ai paragrafi 160-163.

(iv) *Disallineamenti di scadenza (“maturity mismatch”)*

114. Si ha disallineamento di scadenza quando la durata residua della CRM è inferiore a quella dell'esposizione creditizia sottostante. In questo caso, la CRM non è ammessa a fini patrimoniali se la sua durata residua è inferiore a un anno. Un riconoscimento parziale della CRM è consentito in altri casi, come specificato ai paragrafi 172-174. Nel metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali non sono consentiti disallineamenti di scadenza.

(v) *Varie*

115. Il trattamento di strumenti compositi di attenuazione del rischio di credito e di derivati creditizi “first- and second-to-default” è riportato ai paragrafi 175-179.

3. Garanzie reali

(i) *Garanzie finanziarie idonee*

116. Nel metodo semplificato sono idonei al riconoscimento i seguenti strumenti di garanzia:

-
- a) Depositi in contante presso la banca esposta al rischio di controparte, compresi certificati di deposito o strumenti assimilabili emessi dalla banca creditrice^{33, 34}
-
- b) Oro
-
- c) Titoli di debito con rating emesso da agenzie esterne riconosciute per la valutazione del merito di credito, se questi rating sono pari ad almeno:
- BB- per le emissioni di governi ed ESP a questi equiparati dall'autorità nazionale di vigilanza;
 - BBB- per le emissioni di altri mutuatari (comprese banche e società di intermediazione mobiliare);
 - A-3/P-3
-
- d) Titoli di debito non classificati da agenzie esterne riconosciute per la valutazione del merito di credito, nel caso in cui essi siano:
- emessi da una banca;
 - quotati in mercati ufficiali;
 - qualificati come debito di primo grado (“senior debt”),
e
 - ogni emissione bancaria con pari grado di prelazione è classificata con rating pari ad almeno BBB- o A-3/P-3 attribuito da agenzie esterne riconosciute per la valutazione del merito di credito;
 - la banca detentrica dei titoli forniti in garanzia non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con un rating inferiore a BBB- o A-3/P-3 (ove del caso);
 - l'autorità di vigilanza è adeguatamente certa della liquidità di mercato del titolo
-

³³ Se una banca emette notes collegate al merito di credito (“credit-linked notes”) a fronte di esposizioni nel “banking book”, queste ultime saranno trattate alla stregua di esposizioni garantite da contante.

³⁴ Ove depositi in contante, certificati di deposito o strumenti assimilabili emessi dalla banca creditrice siano detenuti presso una banca terza ed esplicitamente costituiti in garanzia o ceduti in pegno a favore della stessa banca creditrice, e la garanzia/cessione sia incondizionata e irrevocabile, all'ammontare dell'esposizione coperto da garanzia reale (compresa l'applicazione di eventuali scarti per il rischio di cambio) sarà applicata la ponderazione di rischio della banca terza.

e)	Azioni comprese in uno dei principali indici di borsa
f)	Certificati trasferibili di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (“Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities” – UCITS) e quote di fondi comuni, se: <ul style="list-style-type: none"> • il loro prezzo unitario è quotato pubblicamente a cadenza giornaliera; • i certificati UCITS/quote di fondi sono circoscritti agli strumenti elencati in questo paragrafo³⁵
117.	Nel metodo integrale sono idonei al riconoscimento i seguenti strumenti di garanzia reale: <ul style="list-style-type: none"> a) Tutti gli strumenti elencati al paragrafo precedente b) Azioni non comprese in uno dei principali indici, ma quotate in mercati ufficiali c) Certificati UCITS/quote di fondi comuni che comprendono tali azioni

(ii) *Metodo integrale*

Calcolo dei requisiti patrimoniali

118. Per una transazione assistita da garanzia reale, l'ammontare dell'esposizione al netto dei coefficienti di riduzione del rischio è calcolato nel modo seguente:

$$E^* = \max \{0, [E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})]\}$$

dove:

E^*	=	valore dell'esposizione al netto della riduzione del rischio
E	=	valore corrente dell'esposizione
H_e	=	scarto commisurato all'esposizione
C	=	valore corrente della garanzia ricevuta
H_c	=	scarto commisurato alla garanzia
H_{fx}	=	scarto a fronte del disallineamento valutario tra garanzia ed esposizione

119. Moltiplicando l'ammontare dell'esposizione al netto della riduzione del rischio per la ponderazione della controparte si ottiene l'ammontare dell'attività ponderata per il rischio relativa alla transazione garantita.

120. Ai paragrafi 172-174 viene riportato il trattamento delle operazioni che presentano un disallineamento tra la scadenza dell'esposizione della controparte e la garanzia reale.

121. Se la garanzia reale è rappresentata da un paniere di attività, lo scarto da applicare sarà pari a $H = \sum_i a_i H_i$, dove a_i rappresenta la ponderazione dell'attività nel paniere e H_i lo scarto applicabile a quell'attività.

Scarti prudenziali standard

122. La tabella seguente riporta gli scarti prudenziali standard, espressi in percentuale (ipotizzando una rivalutazione “marking-to-market” e un “remargining” su base giornaliera e un periodo di detenzione di 10 giorni operativi):

³⁵ L'impiego esclusivo, effettivo o potenziale, da parte di un UCITS o fondo comune di strumenti derivati a copertura degli investimenti elencati in questo paragrafo e al paragrafo 117 non impedisce tuttavia il riconoscimento delle relative quote nelle garanzie finanziarie idonee.

Rating dei titoli di debito	Durata residua	Mutuatari sovrani ^{36, 37}	Altri emittenti ³⁸
Da AAA ad AA-/A-1	≤1 anno	0,5	1
	>1 anno, ≤ 5 anni	2	4
	> 5 anni	4	8
Da A+ a BBB-/A-2/A-3 ed emissioni bancarie senza rating – cfr. par. 116 d)	≤ 1 anno	1	2
	> 1 anno, ≤ 5 anni	3	6
	> 5 anni	6	12
Da BB+ a BB-	Tutti	15	
Principali indici azionari e oro		15	
Altri titoli quotati in mercati ufficiali		25	
UCITS/Fondi comuni		Massimo scarto applicabile a ciascuno strumento in cui l'UCITS/Fondo hanno facoltà di investire	
Contante nella stessa valuta ³⁹		0	

123. Lo scarto prudenziale standard per il rischio di cambio, quando l'esposizione e la garanzia reale sono denominate in valute diverse, è pari all'8% (sempre sulla base di un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi e "marking-to-market" giornaliero).

124. Per le operazioni di prestito basate su strumenti non stanziabili a garanzia, come ad esempio i titoli di debito societari di qualità non adeguata ("non-investment grade"), lo scarto da applicare all'esposizione dovrebbe essere uguale a quello delle azioni negoziate in mercati ufficiali, ma che non fanno parte di uno dei principali indici di borsa.

Scarti stimati

125. Le autorità di vigilanza potranno autorizzare le banche a calcolare H usando proprie stime interne della volatilità dei prezzi di mercato e dei tassi di cambio. Tale autorizzazione sarà concessa a condizione che siano soddisfatti i criteri qualitativi e quantitativi indicati ai paragrafi 127-136. Per i titoli di debito con rating pari o superiore a BBB-/A-3, le autorità di vigilanza potranno consentire alle banche di calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli. Nel definire le relative categorie le istituzioni devono considerare a) la tipologia dell'emittente, b) il suo rating, c) la scadenza del titolo e d) la sua duration modificata. Le stime della volatilità devono essere rappresentative dei titoli effettivamente inclusi nella categoria specifica di quella banca. Per i titoli di debito con rating inferiore a BBB-/A-3 o le azioni stanziabili a garanzia (area a ombreggiatura chiara nella tabella precedente), gli scarti vanno calcolati per ogni singolo titolo.

126. Le banche devono stimare separatamente la volatilità dello strumento di garanzia o il disallineamento valutario; le volatilità stimate non devono tener conto delle correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale e tassi di cambio (cfr. paragrafi 172-174 per la trattazione dei disallineamenti di scadenza).

a) Criteri quantitativi

127. Per il calcolo degli scarti deve essere impiegato un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile.

³⁶ Comprende gli ESP equiparati a soggetti sovrani dalle autorità nazionali di vigilanza.

³⁷ Comprende le banche multilaterali di sviluppo con ponderazione di rischio dello 0%.

³⁸ Comprende gli ESP non equiparati a soggetti sovrani dalle autorità nazionali di vigilanza.

³⁹ Garanzia idonea in contante di cui al paragrafo 116 a).

128. Il periodo minimo di detenzione dipenderà dal tipo di transazione e dalla frequenza del “remargining” e del “marking-to-market”. I periodi minimi per le varie categorie di operazioni sono riportati al paragrafo 138. Le banche possono usare misure degli scarti calcolate in base a periodi di detenzione più brevi e maggiorate in base alla formula della radice quadrata del periodo di tempo.

129. Le banche devono tener conto della illiquidità degli strumenti di minore qualità creditizia. Il periodo di detenzione dovrebbe essere corretto verso l'alto ove risulti inadeguato alla luce della liquidità della garanzia reale. Esse dovrebbero altresì individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale (ad esempio, un regime di ancoraggio valutario). Tali casi devono essere analizzati sottoponendo le serie statistiche a prove di stress.

130. Il periodo storico di osservazione (periodo campione) per il calcolo degli scarti deve essere come minimo di un anno. Per le banche che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione "effettivo" deve parimenti essere di un anno almeno (ossia, lo scarto temporale medio ponderato delle singole osservazioni non può essere inferiore a sei mesi).

131. Le banche dovrebbero aggiornare le loro serie di dati con frequenza non inferiore a tre mesi, verificandone l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali. Ciò implica che gli scarti dovranno essere calcolati quantomeno ogni tre mesi. Le autorità di vigilanza potranno inoltre richiedere alle banche di calcolare gli scarti sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi.

132. Non è prescritto alcun particolare tipo di modello. A condizione che ciascun modello impiegato colga tutti i rischi sostanziali cui è esposta la banca, questa è libera di adottare modelli basati, ad esempio, su simulazioni storiche o simulazioni Monte Carlo.

b) Criteri qualitativi

133. I dati stimati della volatilità (e il periodo di detenzione) dovranno essere impiegati nel processo giornaliero di gestione del rischio della banca.

134. Le banche dovranno disporre di solide prassi per assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione del rischio.

135. Il sistema di misurazione del rischio dovrà essere impiegato congiuntamente a limiti interni all'esposizione.

136. Nell'ambito del processo di revisione interna della banca dovrebbe essere periodicamente condotta una verifica indipendente del sistema di misurazione del rischio. Un riesame del processo globale di gestione del rischio andrà intrapreso a intervalli regolari (preferibilmente con cadenza minima annuale) e dovrà per lo meno analizzare i seguenti aspetti:

- integrazione delle misure del rischio nella gestione giornaliera del rischio;
- validazione di ogni modifica rilevante nel processo di misurazione del rischio;
- accuratezza e completezza dei dati sulle singole posizioni;
- verifica della coerenza, tempestività e affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
- accuratezza e congruità delle ipotesi di volatilità.

Aggiustamenti per periodi di detenzione diversi e “marking-to-market” o “remargining” non giornalieri

137. A seconda della natura e della frequenza delle procedure di rivalutazione delle garanzie e di adeguamento dei margini, per alcune transazioni possono essere opportuni periodi di detenzione diversi. Lo schema per gli scarti di garanzia distingue le transazioni di tipo pronti contro termine (PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) dalle “altre operazioni ‘capital-market driven’” (ossia, transazioni in strumenti derivati OTC e finanziamento dei margini) e dai prestiti garantiti. Clausole di “remargining” sono contemplate nella documentazione relativa alle prime due categorie di transazioni, ma generalmente non per la terza.

138. Il periodo minimo di detenzione per i vari prodotti è sintetizzato nella tabella seguente.

Tipo di transazione	Periodo minimo di detenzione	Condizione
Transazioni di tipo PcT	5 giorni operativi	adeguamento giornaliero dei margini
Altre transazioni di mercato dei capitali	10 giorni operativi	adeguamento giornaliero dei margini
Prestiti garantiti	20 giorni operativi	rivalutazione giornaliera delle garanzie

139. Se la frequenza dell'adeguamento dei margini o della rivalutazione delle garanzie è superiore a quella minima, le misure minime degli scarti saranno maggiorate in funzione del numero effettivo dei giorni di frequenza, applicando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

$$H = H_M \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{T_M}}$$

dove:

H = scarto

H_M = scarto sulla base del periodo minimo di detenzione

T_M = periodo minimo di detenzione per la tipologia di transazione

N_R = numero effettivo di giorni intercorrenti tra gli adeguamenti dei margini per le transazioni di mercato dei capitali o le rivalutazioni per i prestiti garantiti.

Se una banca stima la volatilità su un periodo di detenzione di T_N giorni diverso dal periodo minimo specificato T_M , lo scarto H_M sarà calcolato usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente:

$$H_M = H_N \sqrt{\frac{T_M}{T_N}}$$

dove:

T_N = periodo di detenzione impiegato dalla banca per ottenere H_N

H_N = scarto basato sul periodo di detenzione T_N

140. Ad esempio, le banche che impiegano gli scarti prudenziali standard si baseranno sugli scarti riferiti al periodo di detenzione di dieci giorni lavorativi di cui al paragrafo 122, aggiustandoli verso l'alto o verso il basso a seconda del tipo di transazione e della frequenza degli adeguamenti dei margini o delle rivalutazioni delle garanzie, secondo la formula seguente:

$$H = H_{10} \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{10}}$$

dove:

H = scarto

H_{10} = scarto prudenziale standard su periodo di detenzione di dieci giorni lavorativi

N_R = numero effettivo di giorni intercorrenti tra gli adeguamenti dei margini per le transazioni di mercato dei capitali o le rivalutazioni per i prestiti garantiti

T_M = periodo minimo di detenzione previsto per il tipo di transazione

Condizioni per l'applicazione di uno scarto dello 0%

141. Subordinatamente alle condizioni di seguito indicate, le autorità di vigilanza possono decidere di applicare alle operazioni di tipo PcT aventi per controparte un *operatore primario* ("core

market participant”) scarti dello 0% in sostituzione di quelli stabiliti per il metodo integrale. Questa deroga non è applicabile alle banche che adottano un approccio basato su modelli VaR, come illustrato ai paragrafi 149-152.

a)	L’esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di Stato o di enti pubblici ammessi alla ponderazione dello 0% nel metodo standard ⁴⁰ ;
b)	l’esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;
c)	l’operazione è di tipo “overnight”, oppure sia l’esposizione sia la garanzia reale sono soggette a rivalutazione e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;
d)	qualora la controparte non effettui l’adeguamento dei margini, il lasso di tempo tra l’ultima rivalutazione e l’escussione ⁴¹ della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi;
e)	l’operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di transazioni;
f)	la documentazione che disciplina la transazione è conforme a quella standard utilizzata per operazioni di tipo PcT a valere sui titoli in questione;
g)	l’operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l’immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all’obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti inadempiente;
h)	dopo un “default event”, indipendentemente dalla sua origine (insolvenza o fallimento della controparte), la banca ha il diritto illimitato e legalmente opponibile di effettuare il sequestro immediato e l’escussione della garanzia a suo beneficio.

142. La categoria *operatori primari* può comprendere, a discrezione dell’autorità nazionale di vigilanza, i seguenti soggetti:

a)	governi, banche centrali ed ESP;
b)	banche e società di intermediazione mobiliare;
c)	altre società finanziarie (comprese le compagnie di assicurazione) cui è applicabile una ponderazione di rischio del 20%;
d)	fondi comuni di investimento regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;
e)	fondi pensione regolamentati;
f)	organismi di compensazione abilitati.

143. Se un’autorità di vigilanza applica una deroga specifica alle operazioni di tipo PcT a fronte di titoli emessi dalla propria amministrazione centrale, le altre autorità di vigilanza potranno consentire alle banche di loro competenza la parità di trattamento per le operazioni dello stesso tipo.

Trattamento delle operazioni di tipo PcT con accordo-tipo di compensazione

144. Gli effetti degli accordi bilaterali di netting per le operazioni di tipo PcT saranno riconosciuti caso per caso a seconda della controparte, purché siano legalmente opponibili in ogni giurisdizione

⁴⁰ Da rilevare che, nel metodo standard, ove l’autorità nazionale di vigilanza abbia riconosciuto una ponderazione di rischio dello 0% ai crediti in moneta locale verso il governo o la banca centrale del paese di competenza, tali crediti soddisferanno questa condizione.

⁴¹ Ciò non implica che la banca debba comunque escutere la garanzia, bensì che abbia la possibilità di farlo entro la scadenza prestabilita.

competente al verificarsi del “default event” e indipendentemente dalla sua origine (insolvenza o fallimento della controparte). Oltre a ciò, gli accordi di netting devono:

-
- a) assicurare alla parte non inadempiente il diritto di sospendere e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del “default event”, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;

 - b) assicurare la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni (compreso il valore di eventuali garanzie reali) sospese o chiuse ai sensi del relativo accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra;

 - c) consentire la pronta escussione o compensazione della garanzia reale al verificarsi del “default event”;

 - d) avere, unitamente ai diritti derivanti dalle condizioni richieste ai tre punti precedenti, efficacia giuridica in ogni giurisdizione competente al verificarsi del “default event” e indipendentemente dall'insolvenza o dal fallimento della controparte.
-

145. Il “netting” tra posizioni del “banking book” e del “trading book” sarà ammesso solo se le transazioni oggetto della compensazione soddisfano le seguenti condizioni:

-
- a) tutte le operazioni sono rivalutate giornalmente ai prezzi correnti di mercato⁴²;

 - b) il collaterale impiegato per l'operazione è ammesso fra le garanzie finanziarie stanziabili nel “banking book”.
-

146. La formula del paragrafo 118 dovrà essere adattata ai fini del computo dei requisiti patrimoniali per le operazioni con accordi di “netting”.

147. Alle banche che impiegano gli scarti prudenziali standard o quelli stimati si applicherà lo schema seguente, che tiene conto dell'impatto degli accordi-tipo di compensazione:

$$E^* = \max \{0, [(\sum(E) - \sum(C)) + \sum (E_s \times H_s) + \sum (E_{fx} \times H_{fx})]\}^{43}$$

dove:

E^* = valore dell'esposizione al netto della riduzione del rischio

E = valore corrente dell'esposizione

C = valore della garanzia ricevuta

E_s = valore assoluto della posizione netta in un dato titolo

H_s = scarto appropriato per E_s

E_{fx} = valore assoluto della posizione netta in una valuta diversa da quella di regolamento

H_{fx} = scarto commisurato per il disallineamento valutario

148. L'obiettivo è quello di ottenere un ammontare netto dell'esposizione, dopo aver operato la compensazione delle esposizioni e delle garanzie reali, nonché una maggiorazione che rispecchi le possibili variazioni di prezzo dei titoli sottostanti la transazione e gli eventuali rischi di cambio. La posizione netta lunga o corta per ciascun titolo compreso nell'accordo di compensazione sarà moltiplicata per lo scarto corrispondente. Tutte le altre regole concernenti il calcolo degli scarti (cfr. i

⁴² Il periodo di detenzione per gli scarti dipenderà, come per altre operazioni di tipo PcT, dalla frequenza dell'adeguamento dei margini.

⁴³ La base di partenza è la formula riportata al paragrafo 118, che può essere espressa anche nel modo seguente:
 $E^* = (E-C) + (E \times H_e) + (C \times H_c) + (C \times H_{fx})$.

paragrafi 118-143) si applicano parimenti alle banche che si avvalgono di accordi bilaterali di netting per le operazioni di tipo PcT.

Impiego di modelli VaR

149. In alternativa all'impiego degli scarti prudenziali standard o stimati, le banche potranno usare modelli VaR per stimare la volatilità di prezzo dell'esposizione e della garanzia reale per le operazioni di tipo PcT, tenendo conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli. Questo approccio si applicherebbe solo alle operazioni di tipo PcT coperte da accordi bilaterali di netting e in base alla singola controparte. È consentito l'impiego dei modelli VaR alle banche che abbiano ottenuto il riconoscimento di un modello interno per il rischio di mercato da parte dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'Emendamento dell'Accordo per incorporarvi i rischi di mercato (1996). Le banche che non hanno ottenuto tale riconoscimento possono richiedere separatamente l'autorizzazione a impiegare propri modelli VaR interni per il calcolo della volatilità potenziale di prezzo delle operazioni di tipo PcT. Tali modelli saranno accettati solo a condizione che la banca possa comprovare all'autorità di vigilanza la qualità dei relativi risultati mediante test retrospettivi basati su dati di un anno.

150. I criteri quantitativi e qualitativi per il riconoscimento dei modelli interni del rischio di mercato per le operazioni di tipo PcT sono sostanzialmente analoghi a quelli riportati nell'*Emendamento dell'Accordo per incorporarvi i rischi di mercato* (1996). Per quanto concerne il periodo di detenzione, la durata minima sarà di 5 giorni lavorativi anziché di 10 come previsto nel richiamato *Emendamento*. Il periodo minimo di detenzione dovrebbe essere corretto verso l'alto ove risulti inadeguato alla luce della liquidità dello strumento in questione.

151. Una banca che impieghi un modello VaR sarà tenuta a verificarne i risultati sulla base di un test retrospettivo effettuato su un campione di 20 controparti, individuato su base annuale. Questo campione dovrebbe comprendere le dieci controparti maggiori, determinate dalla banca in base al proprio metodo di calcolo dell'esposizione, e altre dieci controparti scelte a caso. Per ciascun giorno e ciascuna controparte la banca dovrebbe confrontare la variazione effettiva nell'esposizione verso la controparte stessa su un arco temporale di un giorno con il valore dell'esposizione al netto della riduzione del rischio (E^*), impiegando il modello VaR calcolato alla chiusura della giornata lavorativa precedente. Ogni osservazione in cui la variazione effettiva dell'esposizione eccede la stima VaR dà origine a una eccezione. A seconda del numero di eccezioni nelle osservazioni riferite alle 20 controparti negli ultimi 250 giorni (per un totale di 5 000 osservazioni), il risultato del modello VaR sarà maggiorato sulla base del moltiplicatore di cui alla tabella seguente:

Zona	Numero di eccezioni	Moltiplicatore
Zona verde	0 - 19	nessuno (= 1)
	20 - 39	nessuno (= 1)
	40 - 59	nessuno (= 1)
	60 - 79	nessuno (= 1)
	80 - 99	nessuno (= 1)
Zona gialla	100 - 119	2,0
	120 - 139	2,2
	140 - 159	2,4
	160 - 179	2,6
	180 - 199	2,8
Zona rossa	200 o più	3,0

152. Il calcolo dell'esposizione E^* per le banche che impiegano modelli interni per il rischio di mercato sarà il seguente:

$$E^* = \max \{0, [(\sum E - \sum C)^+ \text{ (risultato VaR del modello interno per il rischio di mercato x moltiplicatore}^{44})]\}$$

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali le banche impiegheranno la misura VaR riferita al giorno lavorativo precedente.

(iii) *Metodo semplificato*

Condizioni minime

153. Nell'ambito del metodo semplificato, una garanzia reale è riconosciuta se viene prestata per almeno tutta la durata dell'esposizione e rivalutata "marking-to-market" con una frequenza minima di sei mesi. La parte del credito assistita dal valore di mercato della garanzia riconosciuta avrà la ponderazione applicabile allo strumento fornito in garanzia. La ponderazione della parte garantita sarà soggetta a una soglia minima del 20%, tranne nei casi specificati ai paragrafi 154-156. Alla parte restante del credito dovrà essere assegnata una ponderazione commisurata alla controparte. Entrambe le contropartite dell'operazione garantita (ad esempio, i PcT sia attivi che passivi) saranno soggette all'applicazione del requisito patrimoniale.

Deroghe alla soglia minima di ponderazione

154. Le operazioni che soddisfano i criteri enumerati ai paragrafi 141-142 avranno una ponderazione dello 0%. Se la controparte in tali transazioni non è un operatore primario, dovrebbe essere applicata una ponderazione del 10%.

155. Le transazioni in strumenti derivati OTC garantite per contante, soggette a rivalutazione giornaliera e che non presentano disallineamenti valutari dovrebbero ricevere una ponderazione dello 0%. Quando sono garantite da titoli emessi da governi o ESP che beneficiano di una ponderazione dello 0% nel metodo standard, esse possono ottenere una ponderazione del 10%.

156. Non si applica la soglia minima del 20% per la ponderazione di operazioni assistite da garanzia reale e potrà essere attribuita una ponderazione dello 0% se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

- la garanzia è costituita da un deposito di contanti⁴⁵;
- la garanzia è costituita da titoli di governi/ESP ammessi a una ponderazione dello 0% e al suo valore di mercato è stato applicato uno scarto del 20%.

(iv) *Transazioni in strumenti derivati OTC assistite da garanzia reale*

157. Il calcolo del coefficiente per il rischio di controparte a fronte di un singolo contratto sarà il seguente:

requisito per il rischio di controparte: $[(RC + \text{maggiorazione}) - C_A] \times r \times 8\%$

dove:

RC = costo di sostituzione

maggiorazione ("add-on") = ammontare per l'esposizione potenziale futura calcolato ai sensi del presente Accordo

C_A = ammontare della garanzia corretta per la volatilità in base al metodo integrale descritto ai paragrafi 118-143

r = ponderazione del rischio di controparte

⁴⁴ Al risultato si applicherebbe un moltiplicatore, se necessario, in base alle regole illustrate al paragrafo 151.

⁴⁵ Equivalente a garanzia finanziaria stanziabile, così come definita al paragrafo 116 a).

158. Se sono in vigore schemi bilaterali di netting, RC sarà il costo netto di sostituzione e A_{Net} la maggiorazione calcolata in base al presente Accordo. Lo scarto per il rischio di cambio (Hfx) sarà applicato laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più di due valute per esposizione, garanzia e regolamento, si applicherà un unico scarto basato su un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi maggiorato, se necessario, a seconda della frequenza del "marking-to-market".

4. Compensazione di posizioni in bilancio

159. Se una banca

- a) dispone di una solida base giuridica atta ad assicurare che gli accordi di netting o di compensazione sono legalmente opponibili in ciascuna giurisdizione competente, indipendentemente dal fatto che la controparte sia insolvente o fallita,
- b) è in grado in ogni momento di identificare le attività e passività verso la stessa controparte che rientrano nell'accordo di netting,
- c) sottopone a monitoraggio e controllo i rischi di disallineamento,
- d) sottopone a monitoraggio e controllo le esposizioni rilevanti su base netta,

essa potrà impiegare l'esposizione netta a fronte di impieghi e depositi come base per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali, conformemente alla formula riportata al paragrafo 118. Le attività (impieghi) sono equiparate all'esposizione e le passività (depositi) alla garanzia. Lo scarto sarà pari a zero, a meno che non vi sia disallineamento valutario. Si applicheranno un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi se la rivalutazione delle garanzie viene effettuata su base giornaliera e tutte le prescrizioni di cui ai paragrafi 122, 139 e 172-174.

5. Garanzie personali e derivati su crediti

(i) *Requisiti operativi*

Requisiti operativi comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti

160. Una garanzia personale/derivato su crediti deve rappresentare un credito diretto verso il fornitore della protezione e riferirsi esplicitamente a una specifica esposizione, così che l'entità della copertura sia chiaramente definita e incontrovertibile. Se si esclude il mancato pagamento, da parte dell'acquirente della protezione, dell'importo dovuto a fronte del contratto di protezione creditizia, la copertura deve essere irrevocabile: non sono ammesse clausole contrattuali che consentano al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la copertura del credito o che aumentino il costo effettivo di quest'ultima a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione garantita⁴⁶. Inoltre, la garanzia non deve essere soggetta a condizione: non sono consentite clausole contrattuali, al di fuori di quelle rientranti sotto il diretto controllo della banca, che evitino al fornitore della protezione l'obbligo a effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti nel caso in cui la controparte originaria non abbia adempiuto all'obbligazione prevista dal contratto.

Requisiti operativi aggiuntivi per le garanzie personali

161. In aggiunta alle prescrizioni in materia di certezza legale di cui ai paragrafi 88-89, il riconoscimento di una garanzia personale presuppone che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

⁴⁶ La condizione di irrevocabilità non implica che la scadenza della protezione creditizia e quella dell'esposizione debbano coincidere, quanto piuttosto che la scadenza concordata *ex ante* non possa essere ridotta *ex post* dal fornitore della protezione. Nel paragrafo 173 viene specificato il trattamento delle opzioni call nel determinare la durata residua della protezione creditizia.

-
- a) in caso di inadempimento (insolvenza o mancato pagamento) della controparte riconosciuto come tale, la banca può rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute ai sensi della documentazione che disciplina la transazione, anziché dover continuare a perseguire la controparte. Nell'effettuare il pagamento dovuto a fronte della garanzia, il soggetto garante deve acquisire il diritto di rivalersi sul debitore principale per le somme dovute ai sensi della documentazione pertinente;
-
- b) la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
-
- c) il garante copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale in base alla documentazione che disciplina la transazione, come ad esempio quelli relativi all'ammontare nozionale, ai margini, ecc.
-

Requisiti operativi aggiuntivi per i derivati su crediti

162. Il riconoscimento di un contratto in derivati creditizi presuppone che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

-
- a) il "credit event" specificato dalle parti contraenti deve quantomeno contemplare:
- il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante, in essere all'epoca del mancato pagamento (con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell'obbligazione sottostante);
 - il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità dell'obbligato di far fronte al proprio debito, ovvero l'inadempienza o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi;
 - la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, interessi o commissioni, e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (cancellazioni, accantonamenti specifici o altri costi da imputare al conto economico). Tuttavia, la banca non è tenuta a considerare la ristrutturazione alla stregua di un "credit event" qualora essa abbia il pieno controllo sulla decisione di rinegoziare o meno l'obbligazione sottostante. La facoltà della banca di impedire la ristrutturazione negando il suo consenso costituisce un esempio al riguardo. Se l'autorità di vigilanza stabilisce che, nonostante la forma legale della transazione, il contesto economico in cui questa si è inserita sia tale per cui la banca non sarà *de facto* in grado di impedire una ristrutturazione, essa potrà richiedere che la banca acquisisca una protezione contro la ristrutturazione affinché tale protezione possa essere ammessa come CRM ai fini patrimoniali⁴⁷;
-
- b) se il derivato su crediti copre obbligazioni che non comprendono l'obbligazione sottostante, cfr. il successivo punto g) per i criteri di ammissibilità del disallineamento degli attivi ("asset mismatch");
-
- c) il derivato creditizio non dovrà estinguersi prima del termine del periodo di tolleranza richiesto per il verificarsi dell'inadempienza sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento;
-

⁴⁷ Alla luce degli attuali timori circa l'efficacia della copertura fornita da un derivato su crediti le cui clausole non contemplino la ristrutturazione fra gli eventi creditizi che determinano l'obbligo di pagamento, il Comitato continuerà a valutare trattamenti regolamentari alternativi durante il periodo di consultazione CP3. Fra i metodi allo studio ve n'è uno che consiste nello scontare l'ammontare nozionale di un derivato su crediti che non copre appieno il rischio di ristrutturazione. Non è esclusa l'applicazione di differenti fattori di sconto, a seconda che le condizioni di cui al paragrafo 162 a) siano soddisfatte o meno nella loro totalità. Inoltre, il Comitato intende effettuare un riesame definitivo dei requisiti operativi previsti per i derivati su crediti al fine di assicurare ampia coerenza fra i metodi standard, IRB di base e IRB avanzato. Il Comitato incoraggia il settore a sottoporre dati e analisi che possano contribuire a mettere a punto un trattamento patrimoniale delle coperture in derivati creditizi che sia ad un tempo pratico e sensibile al rischio. A tale riguardo sarebbe utile poter disporre, ad esempio, di dati circa l'incidenza delle ristrutturazioni sulle insolvenze, nonché di modelli empirici per il "pricing" delle opzioni di ristrutturazione.

-
- d) i derivati creditizi che consentono il regolamento per contante sono riconosciuti ai fini patrimoniali nella misura in cui esiste un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile. Deve risultare chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio. Se l'obbligazione di riferimento ("reference obligation") specificata nel contratto derivato ai fini del regolamento per contante differisce dalla "underlying asset", si ha "asset mismatch" (cfr. il successivo punto g) per i criteri di ammissibilità);
-
- e) se il regolamento prescrive il diritto o la capacità dell'acquirente della protezione ("protection buyer") di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le relative condizioni contrattuali devono stabilire che il consenso necessario a tale trasferimento non possa essere indebitamente negato;
-
- f) devono poter essere chiaramente identificate le parti cui spetta di accertare se si sia determinato un evento creditizio. Tale accertamento non deve competere esclusivamente al venditore della protezione ("protection seller"); l'acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi del "credit event";
-
- g) è ammesso il disallineamento tra "underlying asset" e "reference obligation" (ossia, l'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante o l'obbligazione consegnabile) nel quadro di un derivato su crediti purché 1) l'obbligazione di riferimento abbia rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante e 2) l'obbligazione sottostante e quella di riferimento si riferiscano al medesimo obbligato (vale a dire, la stessa "reference entity"), e siano presenti clausole di "cross-default" o "cross-acceleration" giuridicamente opponibili;
-
- h) è ammesso il disallineamento tra l'obbligazione sottostante e quella impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio purché 1) la seconda abbia rango pari o subordinato a quello dell'obbligazione sottostante e 2) l'obbligazione sottostante e quella di riferimento si riferiscano al medesimo obbligato (vale a dire, la stessa "reference entity"), e siano presenti clausole di "cross-default" o "cross-acceleration" giuridicamente opponibili.
-

163. Saranno ammessi a fini patrimoniali solo "credit default swap" e "total return swap" che forniscono una protezione equivalente a quella delle garanzie personali. Si applica la seguente eccezione. Se una banca acquista una protezione creditizia mediante un "total return swap" e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta (attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti), la protezione del credito non sarà riconosciuta. Il trattamento degli strumenti "first-to-default" e "second-to-default" è riportato separatamente ai paragrafi 176-179.

164. Per il momento non sono ammessi a fini patrimoniali altri tipi di derivati su crediti⁴⁸.

(ii) *Gamma dei garanti/fornitori della protezione idonei*

165. Sarà riconosciuta la protezione del credito fornita dai seguenti soggetti:

- governi⁴⁹, ESP, banche⁵⁰ e società di intermediazione mobiliare con ponderazione di rischio inferiore a quella della controparte;
- altre entità con rating pari o superiore ad A-. È compresa la protezione del credito fornita da società capogruppo, filiazioni e affiliate con una ponderazione di rischio inferiore a quella dell'obbligato.

⁴⁸ Se rifinanziate in contante, le notes collegate al merito di credito emesse da una banca che risponde ai criteri previsti per i derivati creditizi saranno trattate come operazioni garantite da contante.

⁴⁹ Comprende la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e l'Unione europea.

⁵⁰ Sono comprese le banche multilaterali di sviluppo.

(iii) *Ponderazioni di rischio*

166. Alla parte protetta è assegnata la ponderazione di rischio del fornitore della protezione, a quella non coperta la ponderazione del debitore principale.

167. Le poste rientranti nelle soglie di rilevanza al disotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni subordinate non traslate (“retained first loss positions”) e devono essere dedotte integralmente dal patrimonio della banca che acquista la protezione.

a) *Copertura proporzionale*

168. Se l’ammontare garantito (o a fronte del quale è detenuta la protezione) è inferiore a quello dell’esposizione e le quote garantite e non garantite hanno lo stesso rango, ossia la banca e il garante concorrono pro quota alle perdite, lo sgravio patrimoniale sarà concesso su base proporzionale: la quota protetta dell’esposizione riceverà il trattamento applicabile alle garanzie reali/derivati su crediti ammessi e la quota restante sarà trattata come esposizione non garantita.

b) *Copertura per tranche*

169. Se una banca opera la traslazione di una parte del rischio di un credito in una o più tranche su uno o più “protection seller” accollandosi essa stessa una parte di rischio, e le due parti (quella traslata e quella mantenuta) hanno un diverso grado di prelazione, essa potrà ottenere una protezione sia sulla tranche di primo grado (“second loss portion”) sia su quella subordinata (“first loss portion”). In questo caso si applicano le regole specificate nella sezione IV (Rischio di credito – Schema di cartolarizzazione).

(iv) *Disallineamenti valutari*

170. Qualora la protezione del credito sia denominata in una valuta diversa da quella dell’esposizione – in altri termini, in presenza di disallineamento valutario –, l’ammontare dell’esposizione interessato dalla protezione sarà ridotto mediante l’applicazione di uno scarto H_{FX} :

$$G_A = G \times (1 - H_{FX})$$

dove:

G = ammontare nominale della protezione

H_{FX} = scarto commisurato al disallineamento valutario fra protezione del credito ed esposizione sottostante.

Sarà applicato uno scarto basato su un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi (nell’ipotesi di “marking-to-market” giornaliero). Per la banca che adotta gli scarti prudenziali standard, esso sarà pari all’8%. Gli scarti dovranno essere maggiorati usando la formula della radice quadrata del periodo di tempo, a seconda della frequenza con cui la garanzia viene rivalutata (cfr. paragrafo 139).

(v) *Garanzie di governi*

171. Come specificato nel paragrafo 28, a discrezione delle autorità nazionali di vigilanza potrà essere applicata una ponderazione più bassa alle esposizioni bancarie verso il governo (o la banca centrale) in cui ha sede la banca, se l’esposizione è denominata e rifinanziata in moneta locale. Le autorità nazionali potranno estendere questo trattamento alle quote dei crediti garantite da un governo (o banca centrale) se la garanzia è denominata in moneta locale e l’esposizione è rifinanziata nella stessa moneta. In taluni casi un credito può essere coperto da una garanzia personale assistita a sua volta dalla fidejussione di un governo; in tal caso, questo credito potrà essere trattato alla stregua di un’esposizione assistita da garanzia sovrana purché:

- (i) la fidejussione sovrana copra tutti gli elementi di rischio creditizio dell’esposizione in questione;
- (ii) la garanzia originaria e quella sovrana soddisfino tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali, quantunque la garanzia sovrana non debba necessariamente riferirsi in modo esplicito e diretto all’obbligazione principale;

- (iii) l'autorità di vigilanza accerti che la copertura sia solida e che non esistano precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura derivante dalla fidejussione di un fidejussore sia di fatto inferiore a quella fornita da una fidejussione sovrana diretta.

6. Disallineamenti di scadenza

172. Ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio, si ha disallineamento di scadenza quando la durata residua dello strumento di copertura è più breve di quella dell'attività sottostante.

(i) Definizione di durata

173. La durata dell'attività sottostante e quella dello strumento di copertura dovrebbero essere entrambe definite secondo criteri restrittivi. La durata effettiva dell'attività sottostante dovrebbe essere calcolata come il periodo massimo rimanente prima che la controparte sia chiamata ad adempiere la sua obbligazione. Per quanto riguarda la copertura, le opzioni implicite che potrebbero ridurre il periodo di garanzia andrebbero tenute presenti in modo da utilizzare la durata minima effettiva. Quando l'opzione è a discrezione del venditore della protezione, la durata corrisponderà in ogni caso alla prima data in cui essa può essere esercitata; se invece l'opzione è a discrezione della banca che acquista la protezione, ma i termini contrattuali all'origine dell'operazione di copertura incentivano la banca stessa a esercitarla prima della scadenza contrattuale, la durata effettiva coinciderà con il periodo di tempo rimanente fino alla prima data di esercizio dell'opzione. Ad esempio, se all'opzione "call" è abbinata una clausola di revisione automatica del tasso di remunerazione ("step-up") o se il costo effettivo della copertura cresce nel tempo anche se la qualità del credito resta invariata o aumenta, la durata effettiva sarà rappresentata dal periodo rimanente fino alla prima data di esercizio dell'opzione.

(ii) Ponderazioni di rischio per disallineamenti di scadenza

174. Non saranno riconosciute coperture con durata residua inferiore all'anno la cui scadenza non coincide con quella delle esposizioni sottostanti. La protezione rappresentata da garanzia reale, "netting" di posizioni in bilancio, garanzia personale e derivati su crediti sarà adeguata nel modo seguente:

$$Pa = P \times t/T$$

dove:

- Pa = valore della protezione aggiustato in funzione del disallineamento di scadenza
- P = protezione del credito (ad esempio, ammontare della garanzia reale o personale) aggiustato in funzione degli scarti
- t = valore minimo (T, durata residua dello strumento di protezione del credito) espresso in anni
- T = valore minimo (5, durata residua dell'esposizione) espresso in anni

7. Altre voci riguardanti il trattamento delle tecniche CRM

(i) Trattamento di strumenti CRM molteplici

175. Quando una banca dispone di più strumenti di attenuazione del rischio a fronte di una singola esposizione (ad esempio, una garanzia reale e una personale a parziale copertura del credito), essa dovrà suddividere l'esposizione fra le varie quote garantite da ciascun tipo di strumento CRM (quale parte è coperta da garanzia reale, quale da garanzia personale, ecc.) e per ciascuna quota procedere separatamente al calcolo delle attività ponderate per il rischio. Analogamente, quando una protezione del credito fornita da un singolo venditore ha scadenze diverse, queste devono essere ripartite in protezioni separate.

(ii) Derivati creditizi "first-to-default"

176. Vi sono casi in cui la banca ottiene per una pluralità di debitori ("basket") la protezione del credito e questa scatta con la prima inadempienza che si riscontra in tale gruppo. Tale "credit event" determina altresì l'estinzione del contratto. In questa eventualità, la banca può ridurre il coefficiente

patrimoniale dell'attività che, fra quelle interne al "basket", presenta il più basso ammontare ponderato per il rischio, ma solo se l'importo nozionale è inferiore o uguale a quello del derivato creditizio.

177. Per quanto riguarda la banca che fornisce la protezione attraverso questo strumento, se il prodotto ha ottenuto una valutazione esterna del merito di credito da un'agenzia qualificata si applicherà la ponderazione di cui al paragrafo 528 per le tranche di cartolarizzazione. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, le ponderazioni delle attività incluse nel "basket" saranno aggregate fino a un massimo del 1250% e moltiplicate per l'ammontare nozionale della protezione fornita dal derivato creditizio al fine di ottenere l'ammontare dell'attività ponderata per il rischio.

(iii) Derivati creditizi "second-to-default"

178. Qualora sia il secondo caso di inadempienza nell'ambito del "basket" a innescare la protezione creditizia, la banca che ha ottenuto la protezione attraverso tale prodotto sarà in grado di ridurre il coefficiente patrimoniale solo se è stata ottenuta anche una protezione "first-to-default" o se si è già verificata una inadempienza nell'ambito del "basket".

179. Per le banche che forniscono una protezione attraverso un siffatto prodotto, il trattamento patrimoniale è sostanzialmente analogo a quello esposto nel paragrafo 177. La differenza risiede nel fatto che, in sede di aggregazione delle ponderazioni di rischio, può essere esclusa dal calcolo l'attività con il più basso ammontare ponderato per il rischio.

III. Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni

A. Quadro d'insieme

180. Questa sezione del Nuovo Accordo descrive il sistema basato sui rating interni ("internal rating-based" – IRB) per la misurazione del rischio di credito. A condizione che siano soddisfatti determinati requisiti minimi, anche in materia di informativa esterna, per calcolare il requisito patrimoniale applicabile a una data esposizione le banche idonee ad applicare il sistema IRB potranno avvalersi di proprie stime interne delle componenti di rischio. Queste ultime includono le seguenti misure: probabilità di inadempienza ("probability of default" – PD), perdita in caso di inadempienza ("loss given default" – LGD), esposizione al momento dell'inadempienza ("exposure at default" – EAD) e durata effettiva ("maturity" – M). In alcuni casi, le banche potranno essere invitate a impiegare valori prudenziali in luogo delle proprie stime interne per una o più componenti di rischio.

181. Nella presente sezione verranno anzitutto definite le varie classi di attività; sarà quindi illustrata l'applicazione del sistema IRB per ciascuna classe, unitamente alle disposizioni transitorie. Le componenti di rischio, ciascuna delle quali sarà definita in dettaglio nel prosieguo di questa sezione, servono da input per le funzioni di ponderazione del rischio elaborate per le varie classi di attività (ad esempio, vi è una funzione per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese e un'altra per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate). Il trattamento di ciascuna classe di attività inizia con la presentazione della/e corrispondente/i funzione/i di ponderazione, cui fa seguito quella delle componenti di rischio e di altri fattori rilevanti, come gli strumenti di attenuazione del rischio. I requisiti minimi che le banche dovranno soddisfare per poter impiegare il sistema IRB sono esposti al termine della sezione, a partire dal paragrafo 349 della Parte H.

B. Dinamica del sistema IRB

182. Nella sezione 1 della Parte B vengono definite le componenti di rischio (ad esempio, PD, LGD) e le classi di attività (ad esempio, esposizioni verso imprese e crediti al dettaglio) del sistema IRB. La sezione 2 illustra le componenti di rischio che le banche devono impiegare per classe di attività. Le sezioni 3 e 4 esaminano rispettivamente l'applicazione del sistema IRB da parte delle banche e le disposizioni transitorie.

1. Classificazione delle esposizioni

183. Nel sistema IRB le banche devono ripartire i crediti del "banking book" in ampie classi di attività con differenti caratteristiche di rischio sottostante, sulla base delle definizioni di seguito

riportate. Le classi di attività sono rappresentate da esposizioni a) verso imprese, b) verso governi, c) verso banche, d) al dettaglio ed e) azionarie. I crediti verso imprese sono suddivisi in cinque sottoclassi di esposizioni creditizie specifiche (“specialised lending” – SL), definite separatamente. Le esposizioni al dettaglio sono distinte in tre sottoclassi. Nell’ambito delle esposizioni verso imprese e al dettaglio potrà altresì essere applicato, purché siano rispettate determinate condizioni, uno speciale trattamento per i crediti commerciali acquistati (“purchased receivables”).

184. Questa classificazione delle esposizioni è sostanzialmente in linea con la prassi bancaria consolidata. Tuttavia, è possibile che alcune banche impieghino definizioni diverse nei loro sistemi interni di gestione e misurazione del rischio. Sebbene non sia nelle intenzioni del Comitato richiedere una modifica dei metodi di gestione delle linee operative e dei rischi da parte delle banche, queste saranno tenute ad applicare il trattamento appropriato a ciascuna esposizione ai fini del calcolo del corrispondente requisito patrimoniale minimo. Le banche dovranno dimostrare alle autorità di vigilanza l’adeguatezza e la coerenza nel tempo della metodologia seguita per assegnare le esposizioni alle varie classi.

185. Per un’analisi del trattamento IRB applicato alle esposizioni connesse con cartolarizzazioni, si rimanda alla sezione IV (Rischio di credito – Schema delle operazioni di cartolarizzazione).

(i) Definizione di esposizione verso imprese

186. In linea generale, una esposizione verso imprese è definita come una obbligazione di debito in capo a società per azioni, società di persone o imprese individuali. Le banche potranno considerare separatamente le esposizioni verso piccole e medie imprese, così come indicato al paragrafo 242.

187. All’interno della classe esposizioni verso imprese sono previste cinque sottoclassi di SL. Tali crediti presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche di natura giuridica e/o economica:

- esposizione verso una entità (spesso a destinazione specifica, o “special purpose entity” – SPE) creata ad hoc per finanziare e/o amministrare attività materiali;
- altre rilevanti attività od operatività del debitore mediocri o inesistenti, e quindi mediocre o inesistente capacità autonoma di rimborso del debito, a parte il reddito percepito sulle attività finanziate;
- sostanziale controllo del prestatore, conferitogli dalle condizioni contrattuali, sulla/e attività e sul reddito da essa/e prodotto;
- fonte primaria di rimborso dell’obbligazione rappresentata dal reddito prodotto dalla/e attività più che dall’autonoma capacità imprenditoriale in senso lato, in ragione delle caratteristiche precedenti.

188. Le cinque sottoclassi di SL sono rappresentate dal finanziamento di progetti, attività materiali a destinazione specifica, merci, immobili da investimento e immobili commerciali ad alta volatilità, così come di seguito definite.

Finanziamento di progetti

189. Il Project Finance (PF) è un metodo di finanziamento in cui il prestatore guarda soprattutto alla redditività di un singolo progetto, sia come fonte di rimborso che come garanzia dell’esposizione. Questo tipo di finanziamento è generalmente destinato a grandi, complesse e costose infrastrutture, ad esempio nei settori energetico, chimico, estrattivo, dei trasporti, dell’ambiente e delle telecomunicazioni. Esso può assumere la forma di finanziamento destinato alla costruzione di nuove installazioni o di rifinanziamento di impianti esistenti, con o senza ristrutturazioni.

190. In tali finanziamenti, il prestatore si rimborsa in genere sempre o quasi sempre con i proventi generati dai contratti di fornitura, come ad esempio l’elettricità venduta da un’azienda elettrica. Il debitore è solitamente rappresentato da una SPE cui non sono attribuite altre funzioni al di fuori di quelle connesse con lo sviluppo, la proprietà e il funzionamento dell’impianto. Ciò comporta che il rimborso dell’esposizione dipende principalmente dai flussi finanziari del progetto e dal valore delle sue attività in termini di garanzia reale. Viceversa, se esso dipende in primo luogo da un utilizzatore finale riconosciuto, diversificato, affidabile e contrattualmente obbligato per il rimborso, l’esposizione si configura come un credito garantito nei confronti di tale utilizzatore finale.

Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica

191. L'Object Finance (OF) è un metodo con cui si finanzia l'acquisizione di attività materiali (navi, aerei, satelliti, automotrici, flotte, ecc.), dove il rimborso dell'esposizione dipende dal "cash flow" generato dall'attività specifica finanziata e costituita in garanzia o trasferita al prestatore. Una fonte primaria di questi flussi finanziari potrebbero essere i canoni di affitto o di leasing con una o più parti terze. Per contro, se il finanziamento è stato concesso a un mutuatario le cui condizioni finanziarie e capacità di servizio del debito gli consentono di rimborsare il prestito senza un eccessivo ricorso all'attività specificamente prestata in garanzia, l'esposizione dovrebbe essere trattata alla stregua di un credito verso imprese garantito da collaterale.

Finanziamento su merci

192. Il Commodities Finance (CF) riguarda crediti strutturati a breve termine destinati al finanziamento di riserve, scorte, crediti acquistati su merci negoziate in borsa (petrolio, metalli, derrate alimentari, ecc.), dove l'esposizione è rimborsata con il ricavato della vendita della merce e il debitore non ha capacità autonoma di rimborso. Ciò si verifica quando l'obbligato non esercita altra attività produttiva né presenta altre attività materiali in bilancio. La natura strutturata del finanziamento è destinata a compensare la debole qualità creditizia del mutuatario. Il rating dell'esposizione riflette più la sua natura di credito autoliquidantesi e la capacità del prestatore di strutturare la transazione che non il merito di credito del debitore.

193. Il Comitato è del parere che tale tipologia di crediti possa essere distinta dalle esposizioni verso altri prenditori societari più diversificati originate dal finanziamento di riserve, scorte, e crediti commerciali. Le banche sono in grado di valutare la qualità creditizia di questo tipo di mutuatari in base alle loro principali operazioni correnti. In questi casi, il valore della merce serve da fattore di mitigazione del rischio più che da fonte primaria di rimborso.

Immobili da investimento

194. Per Income-Producing Real Estate (IPRE) si intende il finanziamento di beni immobili (stabili ad uso ufficio destinati alla locazione, aree adibite a vendite al dettaglio, residenze multifamiliari, spazi industriali, magazzini, alberghi, ecc.), ove le prospettive di rimborso e recupero dell'esposizione dipendono in primo luogo dai flussi finanziari generati dall'attività. La fonte principale di tali flussi è costituita in genere dai canoni di affitto e di leasing, o dalla vendita dell'immobile. Il debitore è rappresentato, ma non necessariamente, da una SPE, da una impresa operante nel settore dell'edilizia e della proprietà immobiliare o da una società di gestione dotata di fonti di reddito diverse da quelle immobiliari. Il tratto distintivo dell'IPRE rispetto ad altre esposizioni societarie garantite da ipoteca è la forte correlazione positiva tra le probabilità di rimborso e quelle di recupero del credito in caso di inadempienza, entrambe principalmente in funzione del cash flow generato dalla proprietà.

Immobili commerciali ad alta volatilità

195. I finanziamenti destinati a High-Volatility Commercial Real Estate (HVCRE) si caratterizzano per la maggiore volatilità del tasso di perdita (ossia, la maggiore correlazione delle attività) rispetto ad altri tipi di SL. Rientrano in questa categoria:

- esposizioni garantite da immobili commerciali classificate dall'autorità nazionale di vigilanza come categoria a più alta volatilità dei tassi di inadempienza;
- prestiti per il finanziamento delle varie fasi di acquisizione, sviluppo ed edificazione ("acquisition, development and construction" – ADC) di terreni destinati a immobili commerciali nelle rispettive giurisdizioni;
- prestiti per il finanziamento delle fasi ADC riferite ad altre proprietà la cui fonte di rimborso all'origine dell'esposizione è rappresentata dalla vendita futura incerta della proprietà o dai flussi finanziari la cui fonte è sostanzialmente aleatoria (ad esempio, la proprietà non è stata ancora data in locazione ai livelli prevalenti di occupazione per quel tipo di immobile commerciale in una data area geografica), a meno che il debitore non disponga di sufficiente capitale di rischio. I prestiti ADC esentati dal trattamento riservato ai finanziamenti HVCRE in base alla certezza del rimborso sul capitale di rischio del debitore non sono tuttavia ammessi alle riduzioni aggiuntive previste per le esposizioni SL di cui al paragrafo 246.

196. Le autorità di vigilanza che classificano alcuni tipi di esposizioni garantite da ipoteche commerciali come HVCRE nelle rispettive giurisdizioni dovranno rendere nota questa classificazione. Le altre autorità di vigilanza dovranno assicurarsi che tale trattamento sia parimenti applicato alle banche di loro competenza all'atto dell'erogazione di prestiti HVCRE nelle suddette giurisdizioni.

(ii) *Definizione di esposizione verso governi*

197. Questa classe comprende tutte le esposizioni verso soggetti sovrani così come definite nel metodo standard. Essi includono i governi (e le rispettive banche centrali), alcuni ESP equiparati a governi nel metodo standard, le banche multilaterali di sviluppo che soddisfano i criteri per la ponderazione dello 0% nel metodo standard e le entità elencate al paragrafo 30.

(iii) *Definizione di esposizione verso banche*

198. Questa classe comprende le esposizioni verso banche e quelle verso le società di intermediazione mobiliare di cui al paragrafo 39. Vi rientrano anche i crediti verso ESP nazionali equiparati a crediti verso banche e le banche multilaterali di sviluppo che non soddisfano i criteri per una ponderazione dello 0% nel metodo standard.

(iv) *Definizione di esposizione al dettaglio*

199. È definita come tale una esposizione che risponde ai criteri di seguito elencati.

a) *Categoria di debitori ed esposizione unitaria massima consentita*

- Esposizioni verso singoli – crediti e linee di credito rotativi (ad esempio, carte di credito, scoperti di conto, prestiti al dettaglio garantiti da strumenti finanziari), prestiti personali e leasing con vincolo di durata (finanziamenti rateali, mutui per l'acquisto o il leasing di autoveicoli, prestiti agli studenti, crediti al consumo e altre esposizioni con caratteristiche simili) – indipendentemente dal loro ammontare, anche se le autorità di vigilanza hanno la facoltà di fissare soglie a tali esposizioni per distinguerle da quelle verso imprese.
- Mutui ipotecari su immobili residenziali (tra cui, ipoteche di vario grado, prestiti con vincolo di durata e linee di credito rotative), indipendentemente dal loro ammontare, a condizione che il credito sia concesso al proprietario o al locatario dell'immobile (con l'intesa che l'autorità di vigilanza agirà con ragionevole flessibilità per ciò che concerne i prestiti a fronte di immobili composti di poche unità abitative, che andranno altrimenti trattati alla stregua di esposizioni verso imprese). Rientrano in questa categoria anche i mutui garantiti da una singola unità abitativa o da un ristretto numero di unità abitative in un singolo immobile o in un complesso di immobili residenziali, in condominio o in cooperativa. Le autorità nazionali potranno fissare limiti al numero massimo di unità abitative per esposizione.
- Prestiti a piccole aziende gestiti come crediti al dettaglio, a condizione che l'esposizione totale del gruppo bancario nei confronti della piccola impresa (su base consolidata, ove applicabile) sia inferiore a €1 milione. I prestiti di questo tipo erogati o garantiti da un singolo sono soggetti allo stesso massimale.
- Sufficiente flessibilità nell'applicazione pratica di questi limiti da parte delle autorità di vigilanza per evitare che le banche siano costrette a elaborare nuovi e più complessi sistemi informativi al solo scopo di assicurarne la perfetta osservanza. Sarà comunque importante per le autorità di vigilanza accertare che non si compiano indebiti abusi di questa flessibilità (e non si confidi nel fatto che i superi non trattati come violazione delle prescrizioni vengano automaticamente accettati).

b) *Elevato numero di esposizioni*

200. L'esposizione deve rientrare in un ampio pool di attività gestite dalla banca su base aggregata. Le autorità di vigilanza potranno decidere di fissare un numero minimo di esposizioni all'interno del pool affinché siano ammesse al trattamento "retail".

- Le esposizioni inferiori a €1 milione verso piccole imprese possono essere equiparate a crediti al dettaglio se la banca le amministra nell'ambito dei propri sistemi interni di gestione del rischio in modo coerente nel tempo e secondo gli stessi criteri applicati ad altri crediti al dettaglio. Pertanto, una simile esposizione deve essere originata in maniera analoga alle

altre esposizioni “retail”. Inoltre, non deve essere gestita su base individuale come le esposizioni verso imprese, ma piuttosto come parte di un segmento di portafoglio o pool di attività con caratteristiche di rischio simili ai fini della valutazione e quantificazione dei rischi. Tuttavia, ciò non impedisce che le esposizioni al dettaglio siano trattate su base individuale in determinate fasi del processo di gestione del rischio. Il fatto che una esposizione abbia un rating specifico non ne preclude di per sé l’ammissibilità al trattamento “retail”.

201. All’interno della classe di attività al dettaglio, le banche dovranno distinguere tre sottoclassi: a) esposizioni garantite da immobili residenziali, come definite in precedenza, b) esposizioni rotative al dettaglio qualificate, come definite al paragrafo successivo, c) altre esposizioni al dettaglio.

(v) *Esposizioni rotative al dettaglio qualificate*

202. Per rientrare in questa sottoclasse una esposizione deve soddisfare una serie di criteri, che devono essere applicati a livello di sub-portafoglio coerentemente con la segmentazione delle operazioni al dettaglio in genere operata dalla banca. Una segmentazione a livello nazionale (o inferiore) dovrebbe rappresentare la regola. Si riportano, di seguito, i criteri di ammissione:

- a) le esposizioni sono rotative e non assistite da garanzia o impegni (sia su base contrattuale che di fatto). In questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dalla banca;
- b) la contropartita dell’esposizione è una persona fisica;
- c) l’esposizione massima verso un singolo nel sub-portafoglio è pari o inferiore a €100 000;
- d) la banca può dimostrare che questo segmento di portafoglio presenta un elevato rapporto tra proventi netti futuri (PNF, o “future margin income”) e perdite attese (“expected loss” – EL). In genere, i PNF dovrebbero coprire la somma delle perdite attese e due deviazioni standard del tasso annualizzato di perdita nel sub-portafoglio. Tale obiettivo non dovrebbe però rappresentare un limite rigido, che escluderebbe l’ammissibilità al trattamento nel caso di piccoli o transitori scostamenti. Alcune autorità di vigilanza potranno applicare questo criterio ammettendo solo una parte dei PNF (ossia, aumentando la componente EL del requisito patrimoniale) a seconda dell’entità dello scostamento.

I dati impiegati a supporto di questo criterio dovrebbero soddisfare gli standard fissati in generale nel sistema IRB per le esposizioni al dettaglio. In aggiunta, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurare che i dati non siano distorti per effetto, ad esempio, della scelta tra attività destinate alla cartolarizzazione e quelle trattenute in bilancio;

- e) devono essere mantenute serie storiche sui tassi di perdita e sui proventi netti nel segmento di portafoglio per consentire di analizzare la volatilità degli indici di perdita;
- f) le autorità di vigilanza devono assicurarsi che il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia coerente con le caratteristiche di rischio sottostante il relativo segmento di portafoglio.

203. In questo contesto, i PNF sono definiti come l’ammontare del reddito atteso sulle esposizioni in questione nei successivi dodici mesi, di cui sia ragionevolmente ipotizzabile l’impiego (dedotti gli ordinari costi operativi) a copertura di potenziali perdite sulle esposizioni stesse. I PNF non devono comprendere il reddito atteso da nuovi conti. Le ipotesi di variazione dei saldi (e, quindi, dei redditi) attesi sui conti esistenti devono essere in linea con l’esperienza storica, considerando anche il potenziale impatto delle condizioni economiche previste.

(vi) *Definizione di esposizione azionaria*

204. In linea generale, le esposizioni azionarie sono definite in base al contenuto economico dello strumento. Esse comprendono le partecipazioni dirette e indirette⁵¹, con o senza diritto di voto, alle

⁵¹ Le partecipazioni azionarie indirette comprendono le posizioni in strumenti derivati collegati ad azioni e le interessenze in società per azioni, società di persone, società a responsabilità limitata o altri tipi di imprese che emettono quote partecipative e sono impegnate principalmente nell’attività di investimento in strumenti azionari.

attività e al reddito di una impresa commerciale o di una istituzione finanziaria il cui patrimonio non è soggetto a consolidamento o a deduzioni ai sensi di quanto esposto nell'Ambito di applicazione del Nuovo Accordo⁵². Una esposizione azionaria è considerata tale allorché soddisfa i seguenti requisiti:

- è irredimibile, nel senso che il rendimento dei fondi investiti può essere ottenuto solo con la cessione dell'investimento o dei diritti a investire, oppure in caso di liquidazione all'emittente;
- non incorpora nessuna obbligazione da parte dell'emittente;
- conferisce una ragione di credito residuale sull'attivo o sul reddito dell'emittente.

205. In aggiunta, devono essere classificati come esposizione azionaria gli strumenti seguenti:

- uno strumento con la stessa struttura di quelli ammessi a far parte del capitale di base delle organizzazioni bancarie;
- uno strumento che incorpora una obbligazione da parte dell'emittente e soddisfa ciascuna delle seguenti condizioni:
 - 1) l'emittente può differire a tempo indeterminato il regolamento dell'obbligazione;
 - 2) l'obbligazione richiede (o consente a discrezione dell'emittente) il regolamento mediante emissione di un numero fisso di titoli di capitale dell'emittente;
 - 3) l'obbligazione richiede (o consente a discrezione dell'emittente) il regolamento mediante emissione di un numero variabile di titoli di capitale dell'emittente, e (ceteris paribus) qualsiasi variazione nel valore dell'obbligazione è attribuibile, comparabile, e di segno uguale a una variazione nel valore di un numero fisso di titoli di capitale dell'emittente⁵³;
 - 4) il detentore ha la facoltà di richiedere che l'obbligazione sia regolata in titoli di capitale, tranne nei casi in cui (i) con riferimento a uno strumento negoziato, la banca abbia dimostrato – a giudizio dell'autorità di vigilanza – che tale strumento viene scambiato più come titolo di debito dell'emittente che non come titolo di capitale o (ii) con riferimento a uno strumento non negoziato, la banca abbia dimostrato – a giudizio dell'autorità di vigilanza – che tale strumento è equiparabile a una posizione debitoria. Nei casi (i) e (ii) la banca può scomporre i rischi a fini prudenziali con il consenso dell'autorità di vigilanza.

206. Titoli di debito e altri titoli, partecipazioni, strumenti derivati e altri veicoli strutturati allo scopo di trasferire il contenuto economico della proprietà azionaria sono considerati posizioni azionarie⁵⁴. Vi sono comprese le passività il cui rendimento è legato a quello delle azioni⁵⁵. Per contro, gli strumenti azionari strutturati con l'intento di trasferire la componente economica di titoli di debito in portafoglio o cartolarizzazioni di attività non sarebbero equiparati a posizioni azionarie.

⁵² Per i paesi del G10 che mantengono il loro attuale trattamento in deroga al metodo della deduzione, gli investimenti azionari effettuati da banche che adottano il sistema IRB sono considerati idonei all'inclusione nel portafoglio azionario IRB.

⁵³ Per talune obbligazioni che richiedono o consentono il regolamento mediante emissione di un numero variabile di titoli di capitale dell'emittente, la variazione nel valore monetario dell'obbligazione è uguale alla variazione nel valore equo ("fair value") di un numero fisso di titoli di capitale moltiplicato per un fattore specifico. Tali obbligazioni soddisfano le condizioni di cui al punto 3) se tanto il fattore quanto il numero di riferimento delle azioni sono fissi. Ad esempio, un emittente può dover regolare una obbligazione mediante l'emissione di azioni per un valore uguale a tre volte l'apprezzamento del valore equo di 1 000 titoli di capitale. Ciò equivale a una obbligazione che richiede il regolamento mediante una emissione di titoli corrispondente all'apprezzamento nel valore equo di 3 000 titoli azionari.

⁵⁴ Sono comprese nella definizione di posizione azionaria i titoli di capitale registrati come prestito, ma risultanti da conversioni di debiti in partecipazioni azionarie ("debt/equity swap") nel quadro di ordinate operazioni di realizzo o ristrutturazione del debito. Tuttavia, questi strumenti potrebbero non avere un coefficiente patrimoniale inferiore a quello applicabile nel caso in cui le posizioni fossero rimaste nel portafoglio di titoli di debito.

⁵⁵ Le autorità di vigilanza potranno decidere di non richiedere che tali passività siano incluse se sono direttamente coperte da una esposizione azionaria, cosicché la posizione netta non comporta rischi sostanziali.

207. Le autorità di vigilanza hanno la facoltà di ridefinire i portafogli di titoli di debito come posizioni azionarie a fini di vigilanza e di assicurare altrimenti il loro trattamento appropriato nel quadro del secondo pilastro.

(vii) *Definizione di crediti commerciali acquistati*

208. I crediti commerciali acquistati (“purchased receivables”) riconosciuti idonei sono suddivisi in crediti al dettaglio e verso imprese, secondo le definizioni seguenti.

(a) *Crediti commerciali al dettaglio*

209. A condizione che la banca acquirente si conformi alle regole previste per le esposizioni al dettaglio nel sistema IRB, i crediti commerciali al dettaglio sono ammessi al trattamento “top-down”, così come disciplinato in base agli standard vigenti per le esposizioni “retail”. La banca deve anche applicare i requisiti operativi minimi elencati nelle Parti F e H.

(b) *Crediti commerciali verso imprese*

210. In linea generale, per i crediti commerciali verso imprese la banca dovrebbe valutare il rischio di inadempienza dei singoli debitori, come specificato nella Parte C sezione 1 (a partire dal paragrafo 240) conformemente al trattamento di altre esposizioni verso imprese. Tuttavia, per poter usare il procedimento “top-down” è necessario che il programma adottato al riguardo dalla banca acquirente soddisfi sia i criteri riguardanti i crediti commerciali acquistati sia i requisiti operativi minimi previsti per questo procedimento.

211. Le autorità di vigilanza potranno negare l’autorizzazione all’utilizzo del procedimento “top-down” per i crediti commerciali verso imprese a seconda del grado di conformità della banca con i requisiti minimi. In particolare, per essere ammessi al proposto trattamento “top-down”, tali crediti devono soddisfare le seguenti condizioni.

- La banca ha acquistato i crediti commerciali da parti terze non collegate, e in questo senso non è all’origine di tali crediti né direttamente né indirettamente.
- I crediti commerciali devono originare da una “arm’s-length transaction” (stipulata fra parti non finanziariamente collegate fra loro e in cui i prezzi sono basati su valori equi di mercato). Di conseguenza, non sono ammessi i crediti commerciali intragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società acquirente e società venditrice⁵⁶.
- La banca acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi del pool di crediti commerciali o su una quota *pro rata* di tali proventi⁵⁷.
- La durata residua dei crediti commerciali non è superiore a un anno, salvo che questi siano interamente coperti da garanzia reale idonea al riconoscimento nel sistema IRB applicato alle altre esposizioni bancarie verso imprese.
- Le autorità nazionali di vigilanza devono anche fissare limiti di concentrazione oltre i quali i coefficienti patrimoniali vanno calcolati applicando i requisiti minimi del procedimento “bottom-up” per le esposizioni verso imprese. Tali limiti di concentrazione possono essere riferiti a una o più combinazioni delle seguenti misure: entità di una singola esposizione rispetto al pool totale; entità del pool di crediti commerciali in percentuale del patrimonio di vigilanza; soglia massima consentita di una singola esposizione nel pool.

212. L’esistenza di un’azione di regresso totale o parziale contro il venditore non rende automaticamente incompatibile l’adozione da parte della banca del metodo “top-down” fintantoché i

⁵⁶ Si ha un conto di contropartita quando un cliente opera con la stessa impresa nelle transazioni di acquisto e di vendita. Il rischio deriva dal fatto che i debiti potrebbero essere regolati mediante pagamenti in natura piuttosto che per contanti. Le fatture tra le controparti possono essere compensate anziché pagate. In caso di impugnazione in giudizio, questa prassi rischia di vanificare eventuali diritti di garanzia.

⁵⁷ Le ragioni di credito su tranches di proventi (“first loss position”, “second loss position”, ecc.) rientrano nel trattamento della cartolarizzazione.

flussi finanziari rivenienti dal credito commerciale verso imprese rappresentano la protezione primaria contro il rischio di inadempienza, così come indicato dalle disposizioni contenute nei paragrafi 334-337 e applicabili ai crediti commerciali acquistati, e la banca soddisfa tanto i criteri di idoneità quanto i requisiti operativi.

2. Metodi di base e avanzato

213. Per ciascuna classe di attività compresa nel sistema IRB vanno considerati tre elementi fondamentali:

- componenti di rischio – stime dei fattori di rischio fornite dalle banche e, in parte, stime regolamentari;
- funzioni di ponderazione del rischio – procedimento in base al quale le componenti di rischio vengono trasformate in attività ponderate per il rischio e quindi in requisiti patrimoniali;
- requisiti minimi – standard minimi che le banche devono rispettare per poter applicare il sistema IRB a una data classe di attività.

214. Per molte classi di attività il Comitato ha messo a disposizione due sistemi di massima: il metodo di base e il metodo avanzato. Il primo prevede, come regola generale, che le banche forniscano le proprie stime della PD e si basino su stime regolamentari per altre componenti di rischio. Nel metodo avanzato le banche fanno un più ampio utilizzo di proprie stime di PD, LGD, EAD ed M, subordinatamente al rispetto di standard minimi. In entrambi i casi, le banche devono sempre impiegare le funzioni di ponderazione del rischio predisposte allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali. Si riporta, di seguito, l'intera gamma di applicazione dei metodi.

(i) Esposizioni verso imprese, governi e banche

215. Nel metodo di base le banche devono fornire proprie stime della PD attribuita a ciascuna classe di mutuatari, ma impiegare quelle regolamentari per le altre componenti di rischio rilevanti. Le altre componenti di rischio sono la LGD, la EAD e la M⁵⁸.

216. Nel metodo avanzato le banche possono scegliere di fornire proprie stime di PD, LGD ed EAD, ma sono tenute a fornirle in ogni caso per ciò che concerne M⁵⁹.

217. È prevista una deroga a questa regola generale per le cinque sottoclassi di attività identificate come SL.

Categorie SL: PF, OF, CF, IPRE e HVCRE

218. Le banche che non soddisfano i criteri per la stima di PD secondo il metodo di base applicato alle attività SL dovranno assegnare le proprie classi di rischio interne a cinque categorie regolamentari, ognuna abbinata a una specifica ponderazione di rischio. Questa versione del metodo di base è definita "sistema basato sui criteri regolamentari di classificazione".

219. Le banche che soddisfano i requisiti per la stima di PD saranno in grado di applicare il metodo di base alle esposizioni verso imprese al fine di ottenere le ponderazioni di rischio per tutte le classi di SL, esclusi gli HVCRE. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, le banche che rispondono a tali requisiti per le esposizioni HVCRE potranno impiegare un metodo di base simile sotto ogni aspetto a quello applicato alle esposizioni verso imprese, fatta eccezione per una diversa funzione di ponderazione del rischio, come illustrato al paragrafo 252.

220. Le banche che soddisfano i requisiti per le stime di PD, LGD ed EAD potranno applicare il metodo avanzato alle esposizioni verso imprese al fine di ottenere le ponderazioni di rischio per tutte le classi di SL, esclusi gli HVCRE. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, le banche che rispondono a tali requisiti per le esposizioni HVCRE potranno impiegare un metodo avanzato simile

⁵⁸ Come menzionato al paragrafo 288, alcune autorità di vigilanza potranno richiedere alle banche che adottano il metodo di base di fornire proprie stime di M basate sulle definizioni contenute nei paragrafi 290-294.

⁵⁹ A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, alcune esposizioni sull'interno possono essere esentate da questa prescrizione (cfr. paragrafo 291).

sotto ogni aspetto a quello applicato alle esposizioni verso imprese, fatta eccezione per una diversa funzione di ponderazione del rischio, come illustrato al paragrafo 252.

(ii) *Esposizioni al dettaglio*

221. Per le esposizioni al dettaglio le banche devono fornire proprie stime di PD, LGD ed EAD. Non vi è distinzione fra i metodi di base e avanzato per questa classe di attività.

(iii) *Esposizioni azionarie*

222. Vi sono due metodologie di massima per calcolare le attività ponderate per il rischio a fronte delle esposizioni azionarie non comprese nel "trading book", la prima basata sui prezzi di mercato, la seconda su stime PD/LGD. Tali metodologie sono descritte in dettaglio ai paragrafi 311-330.

223. Il metodo basato su stime PD/LGD per le esposizioni azionarie continuerà a essere disponibile alle banche che adottano il metodo avanzato per altre tipologie di esposizioni.

(iv) *Crediti commerciali acquistati*

224. Il trattamento si estende potenzialmente a due classi di attività. Per i crediti commerciali verso imprese sono impiegabili sia il metodo di base che quello avanzato, subordinatamente al rispetto di determinati requisiti operativi. Per i crediti commerciali al dettaglio, analogamente alla classe di attività "retail", non vi è distinzione tra i due metodi.

3. Applicazione del sistema IRB alle varie classi di attività

225. Una banca che adotti il sistema IRB per una parte del suo portafoglio dovrebbe estenderne l'applicazione all'intero gruppo bancario. Il Comitato riconosce tuttavia che per molte banche potrebbe non essere fattibile, per varie ragioni, applicare contemporaneamente il sistema IRB a tutte le classi di attività e unità operative rilevanti. Inoltre, a causa della limitatezza di dati disponibili, è possibile che le banche soddisfino gli standard per l'impiego di proprie stime di LGD ed EAD per alcune, ma non per tutte, le classi di attività e unità operative allo stesso tempo.

226. In tali circostanze, le autorità di vigilanza potranno consentire alle banche una estensione graduale del sistema IRB a livello di gruppo bancario. Questo processo comprende a) l'adozione del sistema IRB per le varie classi di attività all'interno della stessa unità operativa (o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, per le singole sottoclassi di attività); b) l'adozione del sistema IRB per le varie unità operative all'interno dello stesso gruppo bancario; c) il passaggio dal metodo di base a quello avanzato per talune componenti di rischio. Tuttavia, se una banca adotta il sistema IRB per una classe di attività all'interno di una data unità operativa (o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, per una singola sottoclasse di attività), essa dovrà applicare tale sistema a tutte le esposizioni a fronte di quella classe (o sottoclasse) di attività nell'unità in questione.

227. Una banca deve presentare un piano di attuazione, specificando quando e in che misura prevede di estendere il sistema IRB alle varie classi (o sottoclassi, nel caso delle esposizioni "retail") di attività e unità operative rilevanti. Il piano, che dovrebbe essere a un tempo impegnativo e realistico, andrà concordato con l'autorità di vigilanza. Esso dovrebbe ispirarsi all'obiettivo di muovere verso approcci più avanzati in modo pratico e fattibile, e non al desiderio di adottare un metodo volto a minimizzare i coefficienti patrimoniali nell'ambito del primo pilastro. Durante il periodo di transizione le autorità di vigilanza assicureranno che non sia concesso alcuno sgravio di capitale alle operazioni intragruppo destinate a ridurre il requisito patrimoniale complessivo del gruppo bancario traslando il rischio di credito fra entità soggette al metodo standard o ai sistemi IRB di base e avanzato. Ciò riguarda anche, ma non solo, la cessione di attività e le garanzie incrociate.

228. Alcune esposizioni riferite a unità operative non rilevanti e a classi (o sottoclassi) di attività non significative in termini di dimensioni e di rischiosità attesa possono essere esentate dai requisiti esposti nei due paragrafi precedenti, previo consenso dell'autorità di vigilanza. Per tali esposizioni i requisiti patrimoniali saranno determinati in base al metodo standard, e l'autorità di vigilanza valuterà se prescrivere alla banca una maggiore dotazione di capitale in forza del secondo pilastro.

229. In deroga a quanto specificato in precedenza, una banca che abbia adottato il sistema IRB per la totalità o una parte delle sue classi di attività verso imprese, banche, governi o al dettaglio sarà tenuta egualmente ad applicarlo alle esposizioni azionarie, a seconda della loro entità. Le autorità di vigilanza potranno richiedere a una banca di impiegare uno dei sistemi IRB per le esposizioni

azionarie se queste rappresentano una quota significativa della sua attività, anche nel caso in cui essa non applichi il sistema IRB ad altre linee operative. Inoltre, una banca che abbia adottato il sistema IRB generale per le esposizioni verso imprese dovrà applicarlo anche alle sottoclassi di SL all'interno di questa categoria.

230. Le banche che optano per il sistema IRB dovranno continuare ad attenersi a tale metodologia. Ove lo desiderino, esse potranno tornare ad adottare i metodi standard o IRB di base solo in casi eccezionali, come la dismissione di un'ampia parte delle loro linee di fido, e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

231. Data la limitatezza dei dati relativi alle esposizioni di SL, una banca potrà continuare a basarsi sui criteri regolamentari di classificazione per una o più sottoclassi PF, OF, CF, IPRE o HVCRE, e passare ai metodi di base o avanzato per altre sottoclassi all'interno della categoria delle attività verso imprese. Tuttavia, se una banca adotta il metodo avanzato per la sottoclasse HVCRE, essa dovrà contestualmente applicare lo stesso metodo alle esposizioni IPRE rilevanti.

4. Disposizioni transitorie

(i) *Calcolo parallelo per le banche che adottano il metodo avanzato*

232. Per tutto l'anno precedente l'entrata in vigore del Nuovo Accordo a fine 2006, le banche che adottano i metodi di base e avanzato dovranno calcolare la loro adeguatezza patrimoniale applicando sia il metodo prescelto sia l'Accordo vigente.

(ii) *Esposizioni verso imprese, governi, banche e al dettaglio*

233. Il periodo di transizione inizia con l'entrata in vigore del Nuovo Accordo e durerà per tutto il triennio successivo. Durante questo periodo i requisiti minimi di seguito elencati possono, a discrezione dell'autorità nazionale di vigilanza, essere resi meno stringenti:

- per le esposizioni verso imprese, governi e banche nell'ambito del metodo di base, paragrafo 425, il requisito secondo cui – indipendentemente dalla fonte dei dati – le banche devono usare per la stima di PD serie storiche che coprono un periodo di osservazione di almeno cinque anni;
- per le esposizioni al dettaglio, paragrafo 428, il requisito secondo cui – indipendentemente dalla fonte dei dati – le banche devono usare per le stime di perdita (EAD, EL o PD ed LGD) serie storiche che coprono un periodo di osservazione di almeno cinque anni;
- per le esposizioni verso imprese, governi, banche e al dettaglio, paragrafo 407, il requisito secondo cui una banca deve dimostrare di aver usato un sistema di rating complessivamente in linea con i requisiti minimi di cui al presente documento almeno nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di riconoscimento del sistema;
- le presenti disposizioni transitorie valgono anche per le stime PD/LGD riferite alle esposizioni azionarie. Non sono previste disposizioni transitorie per il metodo basato sui prezzi di mercato.

234. Nel quadro delle presenti disposizioni transitorie le banche dovranno disporre, all'atto dell'entrata in vigore del Nuovo Accordo, di dati che coprono un periodo di almeno due anni. Questa prescrizione aumenterà di un anno per ciascuno dei tre anni del periodo di transizione.

235. In considerazione della durata potenzialmente molto lunga dei cicli dei prezzi delle abitazioni, che i dati a breve termine potrebbero non coprire adeguatamente, nel corso del periodo di transizione la LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali non può essere fissata al disotto del 10% per ciascuno dei sottosegmenti ai quali si applica la formula di cui al paragrafo 298⁶⁰. Durante il periodo di transizione il Comitato riesaminerà, ove del caso, l'esigenza di mantenere questa soglia minima.

⁶⁰ Il limite minimo del 10% per la LGD non si applicherà, tuttavia, ai sottosegmenti che fruiscono di garanzie sovrane o che a queste sono soggette. Inoltre, l'esistenza della soglia non implica la rinuncia ai requisiti delle stime LGD descritti nella parte relativa ai requisiti minimi (a partire dal paragrafo 430).

(iii) *Esposizioni azionarie*

236. Le autorità di vigilanza potranno esentare dal trattamento IRB, per un massimo di dieci anni, determinati investimenti azionari detenuti in portafoglio alla data di pubblicazione del Nuovo Accordo⁶¹. La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute a quella data ed eventuali ulteriori acquisizioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione.

237. Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società (ad esempio, in seguito a un cambiamento nell'assetto proprietario avviato dalla società dopo la pubblicazione del Nuovo Accordo), la parte eccedente non sarà ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applicherà neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

238. I portafogli azionari cui si applicano queste disposizioni transitorie saranno assoggettati ai requisiti patrimoniali previsti dal metodo standard.

C. Regole per le esposizioni verso imprese, governi e banche

239. La Parte C presenta il metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali per le esposizioni verso imprese, governi e banche. Come specificato nella sezione 1 della Parte C, è prevista una sola funzione di ponderazione del rischio per tutte e tre le classi di attività, con una unica eccezione. Sono indicati i coefficienti di ponderazione regolamentari per ciascuna sottoclasse delle SL comprese nella categoria delle esposizioni verso imprese, nonché una funzione di ponderazione distinta per gli HVCRE. La sezione 2 esamina le componenti del rischio.

1. Ponderazione delle esposizioni verso imprese, governi e banche

(i) *Formula per la determinazione delle attività ponderate per il rischio*

240. La determinazione delle attività ponderate per il rischio con riferimento a una data esposizione dipende dalle stime di PD, LGD, EAD e, in alcuni casi, M. I paragrafi 288–294 descrivono le circostanze in cui si applica l'aggiustamento in funzione della durata.

241. Se non specificato altrimenti, in questa sezione PD ed LGD sono espressi sotto forma di numero decimale, mentre EAD è misurato in termini di valuta (ad esempio, euro). La formula per il calcolo delle attività ponderate per il rischio è la seguente^{62,63}:

$$\text{Correlazione (R)} = \frac{0,12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD}))}{(1 - \text{EXP}(-50))} + \frac{0,24 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD}))]}{(1 - \text{EXP}(-50))}$$

$$\text{Aggiustamento in funzione della durata (b)} = (0,08451 - 0,05898 \times \log(\text{PD}))^2$$

$$\text{Requisito patrimoniale (K)} = \text{LGD} \times \text{N} \left[\frac{(1 - R)^{0,5} \times G(\text{PD}) + (R / (1 - R))^{0,5} \times G(0,999)}{(1 - 1,5 \times b(\text{PD}))^{-1} \times (1 + (M - 2,5) \times b(\text{PD}))} \right] \times \text{EAD}$$

$$\text{Attività ponderate per il rischio (RWA)} = \text{K} \times 12,50 \times \text{EAD}$$

⁶¹ Questa esenzione non si applica alle partecipazioni per le quali alcuni paesi continueranno a mantenere l'attuale trattamento di ponderazione del rischio, come indicato nella parte relativa all'Ambito di applicazione del Nuovo Accordo (cfr. nota 5).

⁶² Log indica il logaritmo naturale.

⁶³ N(x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia, la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x). G(z) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia, il valore di x è tale per cui N(x) = z). La funzione di distribuzione normale e la funzione inversa sono ad esempio disponibili in Excel come funzioni NORMSDIST e NORMSINV.

(ii) *Aggiustamento per le PMI*

242. Nel quadro del metodo IRB per i crediti verso imprese, le banche potranno trattare le esposizioni verso le PMI (definite come esposizioni verso società facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato dichiarato è inferiore a €50 milioni) separatamente da quelle verso le grandi imprese. Per queste esposizioni è previsto un aggiustamento specifico – ossia, $0,04 \times 1 - [(S-5)/45]$ – nella formula per il calcolo dei coefficienti di ponderazione. S rappresenta l'ammontare totale annuo delle vendite in milioni di euro, e assume valori compresi fra €5 e €50 milioni. Un ammontare inferiore a €5 milioni è trattato come equivalente a €5 milioni ai fini dell'aggiustamento per le PMI.

$$\text{Correlazione (R)} = \frac{0,12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD}))}{(1 - \text{EXP}(-50))} + \frac{0,24 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD}))]}{(1 - \text{EXP}(-50))} - 0,04 \times (1 - (S-5)/45)$$

243. Le autorità nazionali di vigilanza possono discrezionalmente consentire alle banche di utilizzare, come ripiego, il totale delle attività consolidate del gruppo in luogo del totale del fatturato nel determinare la soglia e l'aggiustamento PMI. Tuttavia, il totale delle attività dovrebbe essere impiegato solo nel caso in cui il totale del fatturato non sia un indicatore significativo della dimensione aziendale.

(iii) *Coefficienti di ponderazione per SL*

Coefficienti per PF, OF, CF e IPRE

244. Le banche che non soddisfano i requisiti per la stima della PD nel quadro del metodo IRB per le esposizioni verso imprese saranno tenute a classificare i gradi interni di merito in cinque categorie regolamentari, a ciascuna delle quali è associata una specifica ponderazione. I criteri su cui deve basarsi tale classificazione sono indicati nell'Allegato 4. I coefficienti di ponderazione associati alle varie categorie regolamentari sono:

Categorie regolamentari e coefficienti di ponderazioni per le altre esposizioni SL				
Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso	Inadempienza
75%	100%	150%	350%	625%

245. Sebbene le banche siano tenute a classificare i rating interni alle cinque categorie regolamentari secondo i criteri indicati nell'Allegato 4, tali categorie corrispondono in linea di massima alle gamme di rating esterni indicati di seguito.

Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso	Inadempienza
BBB- o migliore	BB+ o BB	BB- o B+	da B a C	non applicabile

246. Le autorità nazionali di vigilanza possono discrezionalmente consentire alle banche di assegnare una ponderazione preferenziale del 50% alle esposizioni di livello alto e del 75% alle esposizioni di livello buono, a condizione che esse abbiano una durata residua inferiore a 2,5 anni oppure che, a giudizio delle autorità stesse, le caratteristiche di rischio delle banche siano sostanzialmente migliori di quanto previsto dai criteri di classificazione per la rispettiva categoria regolamentare.

247. Le banche che soddisfano i requisiti per la stima di PD potranno impiegare il metodo di base generale per i crediti verso imprese nel determinare i coefficienti di ponderazione per le sottoclassi SL.

248. Le banche che soddisfano i requisiti per la stima di PD ed LGD e/o EAD potranno impiegare il metodo avanzato generale per i crediti verso imprese nel determinare i coefficienti di ponderazione per le sottoclassi SL.

Ponderazioni per le esposizioni HVCRE

249. Le banche che non soddisfano i requisiti per la stima di PD, o la cui autorità di vigilanza ha deciso di non applicare il metodo di base o avanzato per gli HVCRE, devono classificare i loro gradi

interni di merito in quattro categorie regolamentari, a ciascuna delle quali è associata una specifica ponderazione. I criteri su cui deve basarsi tale classificazione sono gli stessi previsti per gli IPRE, indicati nell'Allegato 4. I coefficienti di ponderazione associati alle varie categorie regolamentari sono:

Categorie regolamentari e coefficienti di ponderazioni per gli HVCRE

Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso	Inadempienza
100%	125%	175%	350%	625%

250. Come indicato nel paragrafo 245, ciascuna categoria regolamentare corrisponde in linea di massima a una gamma di rating esterni.

251. Le autorità nazionali di vigilanza possono discrezionalmente consentire alle banche di assegnare una ponderazione preferenziale del 50% alle esposizioni di livello alto e del 75% alle esposizioni di livello buono, a condizione che esse abbiano una durata residua inferiore a 2,5 anni oppure che, a giudizio delle autorità stesse, le loro caratteristiche di rischio siano sostanzialmente migliori di quanto previsto dai criteri di classificazione per la rispettiva categoria regolamentare.

252. Le banche che soddisfano i requisiti per la stima di PD e la cui autorità di vigilanza ha deciso di applicare il metodo di base o avanzato per le esposizioni HVCRE impiegano per la determinazione dei coefficienti di rischio la stessa formula utilizzata per le esposizioni SL, salvo applicare la seguente formula di correlazione:

$$\text{Correlazione (R)} = 0,12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50)) + 0,30 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50))]$$

253. Le banche che non soddisfano i requisiti per la stima di LGD ed EAD per le esposizioni HVCRE devono impiegare i parametri regolamentari di LGD ed EAD stabiliti per le esposizioni verso imprese.

2. Componenti del rischio

(i) Probabilità di inadempienza ("probability of default" – PD)

254. Per le esposizioni verso imprese e banche la PD è il valore maggiore fra 0,03% e la PD annua corrispondente al grado interno di merito del debitore cui è assegnata l'esposizione in questione. Per le esposizioni verso governi la PD è pari alla PD annua relativa al grado di merito interno cui è assegnata l'esposizione in questione. Per le esposizioni classificate nella categoria "inadempienza", coerentemente con la relativa definizione di riferimento, la PD è pari al 100%. I requisiti minimi per la determinazione delle stime della PD corrispondente a ciascun grado interno di merito del debitore sono descritti nei paragrafi 423-425.

(ii) Perdita in caso di inadempienza ("loss given default" – LGD)

255. Ogni banca deve fornire una stima della LGD per ciascuna esposizione verso imprese, governi e banche. Per determinare tale stima sono possibili due metodi: un metodo di base e un metodo avanzato.

LGD nel quadro del metodo di base

Trattamento dei crediti non garantiti e delle garanzie reali non riconosciute

256. Nel quadro del metodo di base, ai crediti di rango anteriore verso imprese, governi e banche non coperti da garanzia reale riconosciuta è attribuita una LGD del 45%.

257. A tutti i crediti subordinati verso imprese, governi e banche è attribuita una LGD del 75%. Un credito subordinato è un credito espressamente di rango posteriore rispetto a un altro credito. Le autorità nazionali hanno la facoltà di impiegare una definizione più ampia di subordinazione. Questa potrebbe comprendere la subordinazione economica, come i casi in cui il credito non è garantito e le attività del mutuatario sono in larga parte destinate alla copertura di altre esposizioni.

Garanzie reali nel quadro del metodo di base

258. In aggiunta alle garanzie finanziarie idonee riconosciute nel metodo standard, nel quadro del metodo IRB di base sono riconosciute talune altre forme di garanzia, denominate “garanzie IRB idonee”. Queste comprendono i crediti commerciali acquistati (“receivables”), determinati immobili commerciali e residenziali (“commercial real estate” – CRE – e “residential real estate” – RRE), nonché altre garanzie reali, a condizione che soddisfino i requisiti minimi stabiliti nei paragrafi 472-487⁶⁴. Per le garanzie finanziarie idonee questi sono identici agli standard operativi stabiliti nella sezione B ai paragrafi 81 e seguenti.

Metodologia per il riconoscimento delle garanzie finanziarie idonee nel metodo di base

259. La metodologia per il riconoscimento delle garanzie finanziarie idonee ricalca quella prevista nel metodo integrale per il trattamento delle garanzie secondo l’approccio standard, descritta nei paragrafi 118-152. Il metodo semplificato presentato nel metodo standard non può essere utilizzato dalle banche che applicano il metodo IRB.

260. Secondo il metodo integrale, la perdita effettiva in caso di inadempienza (LGD*) applicabile a una operazione assistita da garanzia può essere espressa come segue:

$$LGD^* = \text{Max} \{0, LGD \times [(E^* / E)]\}$$

dove:

- la LGD è quella della posizione non garantita prima del riconoscimento della garanzia (45%);
- E è il valore corrente dell’esposizione (ossia, contante prestato o titoli prestati/costituiti in garanzia);
- E* è il valore dell’esposizione al netto del fattore di mitigazione del rischio così come determinato nei paragrafi 118-121 del metodo standard. Questo concetto è impiegato unicamente per calcolare la LGD*. Le banche devono continuare a calcolare la EAD senza considerare la presenza di garanzie, se non specificato altrimenti.

261. Le banche abilitate all’impiego del metodo IRB di base possono calcolare E* in uno dei modi stabiliti nel metodo integrale per le transazioni garantite nel quadro del metodo standard.

262. Per le operazioni del tipo pronti contro termine soggette a un accordo-tipo di netting, le banche possono scegliere di non considerare l’effetto della compensazione nel calcolo del patrimonio. Le banche che intendono riconoscere tale effetto ai fini del patrimonio di vigilanza devono soddisfare i criteri stabiliti nei paragrafi 144-145 del metodo standard. Esse devono calcolare E* conformemente ai paragrafi 147-148 o 149-152, ed esprimere questa grandezza come equazione di EAD. L’effetto delle garanzie reali su queste operazioni non deve essere riflesso tramite un aggiustamento di LGD.

Deroga dal metodo integrale

263. Come nel metodo standard, per le transazioni che soddisfano le condizioni stabilite nel paragrafo 141, e la cui controparte è un operatore primario così come specificato al paragrafo 142, le autorità possono scegliere di non applicare gli scarti prudenziali stabiliti nel metodo integrale, bensì uno scarto zero.

⁶⁴ Il Comitato ammette tuttavia che in circostanze eccezionali, nel caso di mercati ben sviluppati e consolidati, le ipoteche su locali non residenziali ad uso ufficio e/o per il commercio di vario tipo e/o condivisi potrebbero ricevere un trattamento alternativo quale garanzia per i crediti verso imprese. Per una trattazione dei criteri di idoneità applicabili, si veda la nota 21 al paragrafo 47. La LGD applicata alla porzione garantita di tali esposizioni, ferme restando le limitazioni stabilite ai paragrafi 90-152 del metodo standard, è fissata al 35%. La LGD applicata alla restante porzione è fissata al 45%. Al fine di assicurare la coerenza con i requisiti patrimoniali del metodo standard (creando al tempo stesso un lieve incentivo in favore del metodo IRB), le autorità potrebbero stabilire un massimale al requisito patrimoniale connesso con tali esposizioni, al fine di realizzare un trattamento comparabile nei due metodi.

Metodologia per il riconoscimento delle garanzie IRB idonee

264. Per determinare la LGD effettiva nel quadro del metodo di base, nei casi in cui le banche abbiano acquisito garanzie IRB idonee a copertura di una esposizione verso imprese, la metodologia da adottare è la seguente:

- alle esposizioni che soddisfano i requisiti minimi di idoneità, ma in cui il rapporto fra il valore corrente della garanzia ricevuta (C) e il valore corrente dell'esposizione (E) è inferiore al livello-soglia C* (ossia, il prescritto livello minimo di copertura), si applica la LGD prevista per le esposizioni non garantite o per quelle coperte da attività non riconosciute come garanzia finanziaria idonea o garanzia IRB idonea;
- alle esposizioni in cui il rapporto fra C ed E supera un secondo, più elevato livello-soglia C** (ossia, il prescritto livello di sovracopertura per il pieno riconoscimento della LGD) si applica una LGD determinata in base alla tabella seguente.

La tabella seguente riporta la LGD applicabile e i livelli di sovracopertura prescritti per le porzioni garantite delle esposizioni di rango anteriore:

LGD minima per la porzione garantita delle esposizioni di rango anteriore

	LGD minima	Livello minimo di copertura dell'esposizione (C*)	Livello di sovracopertura per il pieno riconoscimento della LGD (C**)
Garanzia finanziaria idonea	0%	0%	n.d.
Crediti commerciali	35%	0%	125%
CRE/RRE	35%	30%	140%
Altre garanzie reali ⁶⁵	40%	30%	140%

- Le esposizioni di rango anteriore devono essere suddivise in quote interamente garantite e quote non garantite.
- Alla quota dell'esposizione considerata interamente garantita (C/C**) è applicata la LGD prevista per quel tipo di garanzia.
- La quota restante dell'esposizione è considerata come non garantita e ad essa si applica una LGD del 45%.

Metodologia per il trattamento delle garanzie composite

265. La metodologia per determinare la LGD effettiva di una operazione nel quadro del metodo di base allorché la banca ha acquisito sia garanzie finanziarie idonee sia altre garanzie IRB idonee è in linea con il trattamento previsto nel metodo standard e si basa sui criteri seguenti.

- Qualora la banca benefici di molteplici forme di CRM, essa è tenuta a frazionare il valore corretto dell'esposizione (dedotto lo scarto prudenziale per le garanzie finanziarie idonee) in porzioni coperte ciascuna da un unico tipo di CRM. La banca deve ad esempio suddividere l'esposizione in una quota coperta da garanzia finanziaria idonea, una coperta da crediti commerciali, una coperta da CRE/RRE, una coperta da altre garanzie e una non garantita.
- Nel caso in cui il valore totale della garanzia CRE/RRE e delle altre garanzie reali in rapporto all'esposizione ridotta (dopo aver computato gli effetti della garanzia finanziaria idonea e della garanzia sotto forma di crediti commerciali) sia inferiore al corrispondente livello-soglia

⁶⁵ Da questa voce sono escluse le attività materiali acquisite dalla banca in seguito a una inadempienza.

(ossia, il livello minimo di copertura), all'esposizione si applicherebbe la LGD del 45% prevista per la quota non garantita.

- Il coefficiente di ponderazione per il rischio deve essere calcolato separatamente per ciascuna quota interamente garantita dell'esposizione.

LGD nel quadro del metodo avanzato

266. A condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi addizionali specificati di seguito, le autorità possono consentire alle banche di impiegare stime interne di LGD per le esposizioni verso imprese, governi e banche. La LGD deve essere misurata come percentuale dell'esposizione al momento dell'inadempienza (EAD). Le banche abilitate al metodo IRB che non sono in grado di soddisfare questi requisiti minimi addizionali devono applicare il trattamento previsto per la LGD nel quadro del metodo di base, sopra descritto.

267. I requisiti minimi per la determinazione delle stime interne della LGD sono esposti nei paragrafi 430-435.

Trattamento di talune operazioni del tipo PcT

268. Le banche che ai fini dei requisiti patrimoniali intendono considerare gli effetti di accordi-tipo di netting su operazioni PcT per determinare E* ai fini della stima di EAD sono tenute ad applicare la metodologia indicata al paragrafo 262. Alle banche che adottano il metodo avanzato sarebbe consentito impiegare le proprie stime di LGD per gli equivalenti importi non garantiti (E*).

Trattamento delle garanzie personali e dei derivati su crediti

269. Sono previsti due metodi per considerare la mitigazione del rischio di credito sotto forma di garanzie personali e di derivati su crediti nel metodo IRB: un metodo di base per le banche che impiegano i valori regolamentari di LGD e un metodo avanzato per le banche che impiegano proprie stime interne di LGD.

270. In entrambi i metodi la mitigazione del rischio di credito sotto forma di garanzie personali e di derivati su crediti non deve rispecchiare il cosiddetto effetto di "doppia inadempienza" (cfr. paragrafo 444). Pertanto, nella misura in cui la CRM è riconosciuta dalla banca, il coefficiente di ponderazione corretto non deve essere inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante. In conformità con il metodo standard, le banche possono scegliere di non considerare la protezione del credito ove ciò comporti un più elevato requisito patrimoniale.

Riconoscimento nel quadro del metodo di base

271. Nel caso delle banche che adottano il metodo di base per la LGD, il trattamento da applicare alle garanzie personali e ai derivati su crediti ricalca quello previsto nel metodo standard, così come specificato nei paragrafi 160-171. La gamma dei garanti idonei è identica a quella del metodo standard, eccetto che possono essere considerate anche le società prive di rating valutate internamente con una PD equivalente o superiore ad A-. Ai fini del riconoscimento devono essere soddisfatti i requisiti indicati nei paragrafi 160-163.

272. Le garanzie idonee fornite da garanti idonei sono riconosciute come segue:

- per la quota garantita dell'esposizione il coefficiente di ponderazione è ottenuto assumendo:
 - la funzione di ponderazione del rischio corrispondente al tipo di garante, e
 - la PD commisurata al grado di merito del garante, o ad un qualche livello intermedio fra il grado di merito dell'obbligato principale e quello del garante, qualora la banca ritenga che non sia giustificata la piena sostituibilità;
- la banca può rimpiazzare la LGD dell'esposizione sottostante con la LGD applicabile alla garanzia personale, tenendo conto del grado di prelazione e di ogni collateralizzazione di un impegno assistito da garanzia personale.

273. Alla quota non coperta dell'esposizione è attribuito il coefficiente di ponderazione applicabile all'obbligato principale.

274. Allorché è presente una copertura parziale oppure un disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la protezione del credito, l'esposizione deve essere suddivisa in una quota coperta

e una quota non coperta. Il trattamento nel metodo base ricalca quello descritto ai paragrafi 168-170 nell'ambito del metodo standard e varia a seconda che la copertura sia proporzionale o per tranche.

Riconoscimento nel quadro del metodo avanzato

275. Le banche che impiegano il metodo avanzato per stimare la LGD possono tener conto dell'effetto di mitigazione del rischio derivante dalle garanzie personali e dai derivati su crediti aggiustando le stime di PD ovvero di LGD. In entrambi i casi, gli aggiustamenti devono essere effettuati in modo coerente con il tipo di garanzia personale o di derivato su crediti in questione, senza tuttavia considerare l'effetto "doppia inadempienza". Il coefficiente di ponderazione aggiustato non deve essere inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il datore della protezione.

276. Una banca che si basi su stime interne di LGD, nel considerare la presenza di una garanzia personale o di un derivato su crediti ha la scelta fra il predetto trattamento nel quadro del metodo IRB di base (paragrafi 271-274) e un aggiustamento della propria stima della LGD dell'esposizione. Per tale opzione non sono posti limiti alla gamma dei garanti idonei, purché siano soddisfatti i vari requisiti minimi stabiliti ai paragrafi 445-446 in ordine al tipo di garanzia personale e ai paragrafi 450-451 per i derivati creditizi.

(iii) Esposizione al momento dell'inadempienza ("exposure at default" – EAD)

277. Le sezioni seguenti si applicano alle posizioni in bilancio e fuori bilancio. Tutte le esposizioni sono misurate in base all'importo giuridicamente dovuto alla banca, cioè al lordo di commissioni specifiche o di svalutazioni parziali. Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo giuridicamente dovuto. Per tali attività la differenza fra l'esposizione e il valore netto iscritto in bilancio è denominata "sconto" se l'esposizione è maggiore, "premio" se minore.

Misurazione dell'esposizione per le posizioni in bilancio

278. La compensazione in bilancio di crediti e depositi è riconosciuta subordinatamente al rispetto delle stesse condizioni stabilite nel quadro del metodo standard (cfr. paragrafo 159). Nel caso di disallineamento di valuta o di scadenza il trattamento ricalca quello previsto per il metodo standard descritto ai paragrafi 170 e 172-174.

Misurazione dell'esposizione per le posizioni fuori bilancio (eccetto strumenti derivati su cambi, tassi d'interesse, azioni e merci)

279. Per le posizioni fuori bilancio l'esposizione è calcolata come margine utilizzabile del credito accordato moltiplicato per un fattore di conversione in "equivalenti creditizi" (FCC). Per la stima di FCC sono previsti due metodi: un metodo di base e un metodo avanzato.

EAD nel quadro del metodo di base

280. I tipi di strumenti e gli FCC ad essi applicati sono identici a quelli previsti nel metodo standard, così come descritto nei paragrafi 55-57, fatta eccezione per le aperture di credito, le "note issuance facilities" (NIF), le "revolving underwriting facilities" (RUF) e le lettere di credito a breve termine.

281. Alle aperture di credito, alle NIF e alle RUF si applica un FCC del 75%, a prescindere dalla durata del credito sottostante. Per contro, alle linee creditizie senza impegno a fermo, revocabili in qualsiasi momento e senza condizione di preavviso o provviste di clausola di revoca automatica (ad esempio, in seguito al deterioramento del merito creditizio dell'affidato), si applica un CCF dello 0%.

282. L'FCC si applica al minore fra il valore del margine utilizzabile del fido accordato e il valore che rispecchia eventuali vincoli posti alla disponibilità dei fondi (come ad esempio l'esistenza di un massimale di fido collegato al cash flow dichiarato del mutuatario). Nel caso in cui la linea creditizia sia soggetta a vincoli di questo tipo, la banca deve disporre di adeguate procedure di monitoraggio e di gestione per rendere efficaci i vincoli stessi.

283. Per poter applicare un FCC dello 0% agli scoperti e alle linee di credito incondizionatamente e immediatamente revocabili concessi alle imprese, la banca deve dimostrare che essa effettua un monitoraggio attivo della situazione finanziaria dell'affidato e che i suoi sistemi di controllo interni le permettono di revocare la linea non appena si manifesta un deterioramento della qualità creditizia dell'affidato stesso.

284. Alle lettere di credito autoliquidantesi per transazioni mercantili (ad esempio, crediti documentari nei quali la spedizione della merce ha funzione di garanzia) si applica un FCC del 20% sia alla banca ordinante che alla banca confermante.

285. Nel caso in cui sia ottenuto un impegno su un'altra esposizione fuori bilancio, le banche che adottano il metodo di base devono impiegare il minore fra gli FCC applicabili.

EAD nel quadro dell'approccio avanzato

286. Le banche che soddisfano i requisiti minimi per l'utilizzo delle proprie stime delle esposizioni (cfr. paragrafi 436-440) potranno utilizzare le stime interne degli FCC per i vari tipi di prodotti, sempreché l'esposizione non sia soggetta a un FCC del 100% nel metodo di base.

Misurazione dell'esposizione per strumenti derivati su valute, tassi d'interesse, azioni, crediti e merci

287. Le esposizioni per questi strumenti nel quadro del metodo IRB sono calcolate seguendo le regole per il calcolo degli equivalenti di credito, ossia sulla base del costo di sostituzione, più una maggiorazione ("add-on") per l'esposizione potenziale futura, per le varie tipologie di strumento e fasce di scadenza.

(iv) Durata ("Effective Maturity" – M)

288. Per le banche che impiegano il metodo di base per le esposizioni verso imprese la durata (M) effettiva sarà di 2,5 anni, salvo che per le operazioni del tipo PcT, la cui durata effettiva sarà di 6 mesi. Le autorità nazionali di vigilanza possono richiedere alle banche rientranti nella propria giurisdizione (che impiegano i metodi di base e avanzato) di misurare la M per ciascuna operazione utilizzando la definizione fornita di seguito.

289. Le banche che impiegano un qualche elemento del metodo IRB avanzato sono tenute a misurare la durata effettiva per ciascuna operazione così come definita in seguito. Tuttavia, le autorità nazionali di vigilanza possono esentare da questo aggiustamento le esposizioni verso determinate imprese di minori dimensioni qualora il fatturato dichiarato e l'attivo totale del gruppo consolidato di cui l'impresa fa parte sono inferiori a €500 milioni. Il gruppo consolidato deve essere una società residente con sede nel paese in cui si applica l'esenzione. Se le autorità optano per tale esenzione, questa deve essere concessa a tutte le banche che impiegano il metodo IRB avanzato nel paese in questione, e non su base individuale. In tal caso, si presume che tutte le esposizioni verso le imprese residenti minori ammesse a questo trattamento abbiano una durata media di 2,5 anni, come nel quadro del metodo IRB di base.

290. Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 291, M è il valore maggiore fra 1 anno e la vita residua effettiva espressa in anni, così come definita di seguito. In tutti i casi M non sarà superiore a 5 anni.

- Per gli strumenti aventi un profilo di cash flow predeterminato, la durata effettiva M è espressa da:

$$\text{Durata (effettiva, M)} = \sum_t t^* CF_t / \sum_t CF_t$$

dove CF_t indica i cash flow (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t.

- Qualora una banca non sia in grado di calcolare la durata effettiva dei pagamenti contrattuali come sopra indicato, essa può utilizzare una misura più prudente di M, come il tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali (in linea capitale, interessi e commissioni) ai termini del contratto di prestito, che di solito corrisponde alla durata nominale dello strumento.
- Per gli strumenti derivati soggetti a un accordo-tipo di netting, ai fini dell'aggiustamento esplicito in funzione della durata dovrebbe essere impiegata la durata media delle transazioni ponderata in base al rispettivo ammontare nozionale.

291. Il limite inferiore di un anno non si applica a talune esposizioni a breve termine, specificate dalle singole autorità a livello nazionale. In questi casi la durata verrebbe calcolata come il valore maggiore fra 1 giorno e la durata effettiva (M, secondo la definizione di cui sopra). Questo trattamento è mirato alle operazioni bancarie che non fanno parte del finanziamento corrente a medio-lungo

termine dell'affidato. Esse comprendono le operazioni di mercato finanziario e le esposizioni straordinarie a breve a fini transattivi. Inoltre, per essere idonee a questo trattamento derogatorio le esposizioni devono avere una durata originaria inferiore a tre mesi.

292. Le autorità di vigilanza dovrebbero definire a livello nazionale le esposizioni a breve che soddisfano i criteri indicati nel paragrafo precedente. Ne sono possibili esempi:

- operazioni di tipo PcT, nonché crediti e depositi a breve;
- esposizioni derivanti da operazioni di prestito titoli;
- operazioni a breve autoliquidanti collegate a transazioni commerciali. Per le lettere di credito all'esportazione e all'importazione potrebbe essere considerata la loro vita residua effettiva;
- esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti/vendite di titoli, fra cui scoperti di conto dovuti a mancati regolamenti, sempreché essi non si protraggano oltre un numero limitato e prefissato di giorni lavorativi;
- esposizioni derivanti da girofondi, fra cui scoperti di conto dovuti a mancati trasferimenti, sempreché essi non si protraggano oltre un numero limitato e prefissato di giorni lavorativi;
- esposizioni verso banche derivanti da regolamenti valutari.

293. Per le operazioni del tipo PcT soggette a un accordo-tipo di netting, ai fini dell'aggiustamento esplicito in funzione della scadenza dovrebbe essere impiegata la durata media delle operazioni, ponderata in base al relativo ammontare nozionale e soggetta a una soglia minima di 5 giorni.

294. Qualora non vi sia alcun aggiustamento esplicito, a tutte le esposizioni è attribuita la stessa durata effettiva (M), fissata attualmente in 2,5 anni, fatto salvo quanto specificato nel paragrafo 288.

Trattamento dei disallineamenti di scadenza

295. Il trattamento dei disallineamenti di scadenza nel quadro del metodo IRB è identico a quello previsto per il metodo standard (cfr. i paragrafi 172-174).

D. Regole per le esposizioni al dettaglio

296. La Parte D descrive nei particolari il metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali per le esposizioni al dettaglio. La sezione 1 della Parte D fornisce tre funzioni di ponderazione del rischio, la prima per i prestiti ipotecari su immobili residenziali, la seconda per i crediti rotativi al dettaglio qualificati, la terza per le altre esposizioni al dettaglio. La sezione 2 espone i fattori di rischio da usare come input delle funzioni di ponderazione.

1. Ponderazione del rischio per le esposizioni al dettaglio

297. Per le esposizioni al dettaglio sono previste tre distinte funzioni di ponderazione del rischio, descritte nei paragrafi 298-301. I coefficienti di rischio per le esposizioni al dettaglio sono basati su valutazioni separate della PD e della LGD come input delle funzioni di ponderazione. Va rilevato che tali equazioni impongono automaticamente un requisito patrimoniale massimo pari al valore della LGD. Si noti inoltre che nessuna di esse contiene un aggiustamento esplicito in funzione della durata. In tutta questa sezione la PD e la LGD sono espresse sotto forma di decimali, mentre la EAD è espressa in valuta (per esempio, euro).

(i) *Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali*

298. Per i crediti garantiti o parzialmente garantiti⁶⁶ da ipoteca su immobili residenziali, così come definiti al paragrafo 199, i coefficienti di ponderazione sono determinati in base alla formula seguente:

Correlazione (R) = 0,15

Requisito patrimoniale (K) = $LGD \times N[(1-R)^{-0,5} \times G(PD) + (R/(1-R))^{0,5} \times G(0,999)]$

Attività ponderate per il rischio = $K \times 12,50 \times EAD$

(ii) *Crediti rotativi al dettaglio qualificati*

299. Per i crediti rotativi al dettaglio qualificati, così come definiti nei paragrafi 202-203, i coefficienti di ponderazione sono determinati in base alla formula seguente, che consente al termine di correlazione di variare con la PD:

Correlazione (R) = $0,02 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times PD)) / (1 - \text{EXP}(-50)) +$
 $0,11 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times PD)) / (1 - \text{EXP}(-50))]$

Requisito patrimoniale (K) = $LGD \times N[(1-R)^{-0,5} \times G(PD) + (R / (1-R))^{0,5} \times G(0,999)]$
 $- 0,75 \text{ PD} \times LGD$

Attività ponderate per il rischio = $K \times 12,50 \times EAD$

300. La funzione consente di fatto che il 75% delle perdite attese sia coperto dai proventi netti futuri (PNF, "future margin income"). Come precisato nei paragrafi 202-203, i criteri di idoneità dei crediti rotativi al dettaglio qualificati sono generalmente intesi ad assicurare che i PNF siano maggiori delle perdite attese più due deviazioni standard del tasso di perdita annualizzato. Le autorità possono applicare questo criterio disconoscendo parzialmente i PNF (ossia, aumentando la componente EL del requisito patrimoniale) in ragione del mancato rispetto di detta condizione⁶⁷.

(iii) *Altre esposizioni al dettaglio*

301. Per tutte le altre esposizioni al dettaglio le ponderazioni sono determinate in base alla seguente funzione, che consente parimenti alla correlazione di variare con la PD:

Correlazione (R) = $0,02 \times (1 - \text{EXP}(-35 \times PD)) / (1 - \text{EXP}(-35)) +$
 $0,17 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-35 \times PD)) / (1 - \text{EXP}(-35))]$

Requisito patrimoniale (K) = $LGD \times N[(1-R)^{-0,5} \times G(PD) + (R / (1-R))^{0,5} \times G(0,999)]$

Attività ponderate per il rischio = $K \times 12,50 \times EAD$

2. **Componenti del rischio**

(i) *Probabilità di inadempienza (PD) e perdita in caso di inadempienza (LGD)*

302. Per ciascun pool individuato di esposizioni al dettaglio le banche sono tenute a fornire stime della PD e della LGD associate al pool stesso, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi stabiliti nella sezione H. Inoltre, la PD per le esposizioni al dettaglio è il valore maggiore fra 0,03% e la PD a un anno corrispondente al grado interno di merito assegnato al pool.

(ii) *Riconoscimento delle garanzie personali e dei derivati su crediti*

303. Le banche che impiegano il sistema IRB avanzato possono tenere conto degli effetti di mitigazione del rischio delle garanzie personali e dei derivati su crediti, in relazione sia a un credito

⁶⁶ Ciò significa che i coefficienti di ponderazione per le ipoteche residenziali si applicano anche alla quota non garantita delle medesime.

⁶⁷ In questi casi la seconda riga della formula per il requisito patrimoniale diventa ... - min (0,75 x PD x LGD, PNF - 2 x sigma), dove sigma è la deviazione standard del tasso di perdita in ragione annua sul sub-portafoglio e PNF rappresenta i proventi netti futuri sul sub-portafoglio, secondo la definizione dei paragrafi 202-203.

singolo sia a un pool di esposizioni, aggiustando la stima della PD ovvero della LGD, sempreché siano soddisfatti i requisiti minimi stabiliti ai paragrafi 442-451. In entrambi i casi, gli aggiustamenti devono essere effettuati in modo coerente con il tipo di garanzia personale o di derivato su crediti in questione.

304. In linea con i requisiti stabiliti per le esposizioni verso imprese, governi e banche, in tali aggiustamenti le banche non devono includere l'effetto di "doppia inadempienza". La ponderazione aggiustata non deve essere inferiore a quella di una esposizione diretta comparabile nei confronti del datore della protezione. Conformemente al metodo standard, le banche possono decidere di non riconoscere la protezione creditizia se ciò potrebbe tradursi in un maggiore requisito patrimoniale.

(iii) Esposizione in caso di inadempienza (EAD)

305. Le esposizioni in bilancio e fuori bilancio sono misurate in termini di importo giuridicamente dovuto alla banca, al lordo delle commissioni specifiche e delle svalutazioni parziali. Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo giuridicamente dovuto. Per le attività acquistate la differenza fra l'esposizione e il valore netto iscritto nel bilancio della banca è denominata "sconto" se l'esposizione è maggiore, "premio" se minore.

306. Al pari delle esposizioni verso imprese, le esposizioni al dettaglio sono misurate in termini di importo nominale in essere per le posizioni iscritte in bilancio. La compensazione in bilancio di crediti e depositi facenti capo a un cliente al dettaglio è consentita alle stesse condizioni previste nel metodo standard. Per le posizioni al dettaglio fuori bilancio le banche devono impiegare le proprie stime dei fattori di conversione in "equivalenti creditizi" (FCC), a condizione che vengano soddisfatti i requisiti minimi previsti ai paragrafi 436-439 e 441.

307. Nel caso delle esposizioni al dettaglio con un profilo di utilizzo futuro incerto, come le carte di credito, nella calibrazione complessiva delle stime di perdita le banche devono tenere conto degli antecedenti storici e/o della previsione di utilizzi aggiuntivi prima dell'inadempienza. In particolare, qualora nelle stime della EAD non vengano inseriti fattori di conversione per il margine non utilizzato, le stime della LGD devono considerare la probabilità di utilizzi aggiuntivi prima dell'inadempienza. Per converso, se questa probabilità non è incorporata nelle stime della LGD, allora deve esserlo nelle stime della EAD.

308. Allorché siano stati cartolarizzati solo gli utilizzi su crediti al dettaglio, le banche devono assicurarsi di mantenere la dotazione patrimoniale richiesta a fronte del margine non utilizzato delle linee accordate. Ciò significa che in questi casi le banche devono tener conto dell'impatto degli FCC nelle loro stime di EAD.

309. Nella misura in cui nel portafoglio al dettaglio ai fini IRB sono presenti impegni di cambio e di tasso d'interesse, alla banca non è consentito impiegare le proprie valutazioni interne degli ammontari di "equivalenti creditizi". In tal caso continuano invece ad applicarsi le regole previste per il metodo standard.

E. Regole per le esposizioni azionarie

310. La Parte E presenta la metodologia per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni azionarie. La sezione 1 della Parte E descrive a) il metodo basato sul mercato (ulteriormente suddiviso in metodo della ponderazione semplice e metodo dei modelli interni) e b) il metodo PD/LGD. Le componenti del rischio sono descritte nella sezione 2.

1. Ponderazione del rischio per le esposizioni azionarie

311. La ponderazione delle esposizioni azionarie comprese nel "trading book" è assoggettata alle prescrizioni prudenziali per il rischio di mercato.

312. Per calcolare i coefficienti di ponderazione delle esposizioni azionarie non comprese nel "trading book" sono possibili due metodi: un metodo basato sul mercato e un metodo PD/LGD. Le autorità nazionali decidono quale metodo o metodi debbano essere impiegati dalle banche e in quali circostanze. Talune posizioni azionarie (definite nei paragrafi 326-328) sono escluse e sottostanno ai requisiti patrimoniali previsti nel metodo standard.

313. Qualora le autorità ammettano entrambi i metodi, la scelta delle banche deve essere coerente e, in particolare, non dettata da considerazioni di "arbitraggio regolamentare".

(i) *Metodo basato sul mercato*

314. Nel quadro del metodo basato sul mercato le banche possono calcolare i requisiti patrimoniali minimi per le esposizioni azionarie del "banking book" utilizzando uno o entrambi i metodi separati e distinti: il metodo della ponderazione semplice e il metodo dei modelli interni. Il metodo prescelto deve essere consono al volume e alla complessità del portafoglio azionario e commisurato alla dimensione complessiva e al grado di sofisticatezza della banca. Le autorità possono prescrivere l'impiego in base alla situazione particolare dell'istituzione.

Metodo della ponderazione semplice

315. Nel metodo della ponderazione semplice è applicato un coefficiente di rischio del 300% agli investimenti in azioni quotate e un coefficiente del 400% a tutti gli altri investimenti azionari. Per azione quotata si intende un titolo azionario trattato in un mercato ufficiale.

316. Le posizioni corte a pronti e in strumenti derivati detenute nel "banking book" possono essere portate a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinate alla copertura di specifici investimenti azionari e abbiano una vita residua di almeno 1 anno. Le altre posizioni corte devono essere trattate alla stregua di posizioni lunghe, applicando il corrispondente coefficiente di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di scadenza si applica la metodologia prevista per le esposizioni verso imprese.

Metodo dei modelli interni

317. Per il computo del requisito patrimoniale sulle esposizioni azionarie le banche IRB possono impiegare, per scelta propria o su richiesta della rispettiva autorità di vigilanza, i propri modelli interni di misurazione. In questo caso esse devono detenere un patrimonio pari alla perdita potenziale sugli investimenti azionari ottenuta impiegando modelli interni VaR soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso d'interesse privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata. Il requisito patrimoniale verrebbe incorporato nel coefficiente patrimoniale complessivo di una istituzione attraverso il calcolo di attività ponderate equivalenti.

318. Il peso utilizzato per convertire le posizioni azionarie in attività ponderate equivalenti sarebbe calcolato moltiplicando il coefficiente di capitale ottenuto per 12,5 (ossia, il reciproco dell'attuale requisito patrimoniale minimo dell'8%). I coefficienti calcolati secondo il metodo dei modelli interni non possono essere inferiori a quelli che sarebbero ottenuti con il metodo della ponderazione semplice impiegando un peso del 200% per le azioni quotate e del 300% per tutte le altre azioni. Questi coefficienti patrimoniali minimi sarebbero calcolati separatamente impiegando il metodo della ponderazione semplice. Essi dovrebbero inoltre applicarsi a livello delle singole esposizioni anziché dell'intero portafoglio.

319. Una banca può essere autorizzata dalla propria autorità di vigilanza ad applicare differenti metodi basati sul mercato a differenti portafogli se ciò è giustificato da validi motivi e se internamente la banca stessa fa uso di approcci diversi.

320. Alle banche è consentito riconoscere le garanzie personali, ma non le garanzie reali acquisite su una posizione azionaria per la quale il requisito patrimoniale è determinato mediante il metodo basato sul mercato.

(ii) *Metodo PD/LGD*

321. I requisiti minimi e il procedimento di calcolo secondo il metodo PD/LGD per le esposizioni azionarie (incluse le azioni di società ricomprese nella classe delle attività al dettaglio) sono gli stessi del metodo IRB di base per le esposizioni verso imprese, fatte salve le seguenti prescrizioni⁶⁸:

⁶⁸ Non è previsto un metodo avanzato per le esposizioni azionarie, stante l'assunto di una LGD del 90%.

- la stima interna della PD di una società verso la quale la banca detiene una posizione azionaria deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per la stima interna della PD di una società nei cui confronti la banca stessa vanta un credito⁶⁹. Se una banca non ha crediti verso la società partecipata e non dispone di sufficienti informazioni sulla situazione di quest'ultima per poter impiegare nella pratica la pertinente definizione di inadempienza, ma soddisfa gli altri criteri, viene applicato un fattore di graduazione di 1,5 ai pesi derivati dalla funzione di ponderazione per le imprese, stante la PD determinata dalla banca. Se però le posizioni azionarie della banca sono sostanziali ed è consentito ai fini di vigilanza l'impiego di un metodo PD/LGD, ma la banca stessa non ha ancora soddisfatto i corrispondenti requisiti, viene applicato il metodo della ponderazione semplice nel quadro del metodo basato sul mercato;
- nel determinare le ponderazioni per le esposizioni azionarie verrebbe presunta una LGD del 90%;
- ai fini suddetti la ponderazione è soggetta a un aggiustamento in funzione della durata corrispondente a cinque anni, a prescindere dal fatto che la banca utilizzi o meno l'aggiustamento esplicito in altre parti del portafoglio IRB.

322. Una ponderazione minima del 100% si applica ai seguenti tipi di esposizioni azionarie fintantoché il portafoglio è gestito nel modo descritto di seguito:

- azioni quotate, se l'investimento si iscrive in una relazione di lungo periodo con il cliente, se non è previsto di realizzare a breve termine eventuali plusvalenze di capitale e se non sono attese plusvalenze a lungo termine (superiori al trend di mercato). In quasi tutti i casi si può presumere che l'istituzione intrattenga relazioni creditizie e/o rapporti bancari di altro tipo con la società partecipata, e che sia quindi prontamente disponibile la stima della sua probabilità di inadempienza. Dato l'orizzonte di lungo periodo di questi investimenti, merita attenta considerazione la specificazione di un appropriato periodo di detenzione. In generale, è da prevedere che la banca conservi le azioni per lungo tempo (almeno cinque anni);
- azioni non quotate, se il reddito sull'investimento si basa su flussi monetari regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale e se non è previsto di conseguire plusvalenze future (superiori al trend di mercato), né di realizzare plusvalenze esistenti.

323. Per tutte le altre posizioni azionarie, comprese le posizioni corte nette (così come definite nel paragrafo 316) i requisiti patrimoniali calcolati secondo il metodo PD/LGD non possono essere inferiori ai requisiti patrimoniali che risulterebbero dall'impiego del metodo della ponderazione semplice applicando un coefficiente di rischio del 200% per le azioni quotate e del 300% per tutte le altre azioni.

324. Il coefficiente di ponderazione massimo per le esposizioni azionarie secondo il metodo PD/LGD è del 1250%.

325. La copertura di esposizioni azionarie PD/LGD è soggetta, al pari delle esposizioni creditizie verso imprese, a una LGD del 90% sull'esposizione verso il datore della copertura. A questo fine si presume che le posizioni azionarie abbiano una durata di cinque anni.

(iii) Esclusioni dal metodo basato sul mercato e dal metodo PD/LGD

326. Gli investimenti in azioni di società le cui obbligazioni debitorie sono idonee a ricevere un coefficiente di ponderazione zero nel quadro del metodo standard per il rischio di credito (compresi gli enti di emanazione statale cui è applicabile un coefficiente zero) possono essere esclusi dai metodi IRB per le esposizioni azionarie a discrezione delle autorità nazionali di vigilanza. Qualora un'autorità opti per l'esclusione, questa si applica alla totalità delle banche.

327. Al fine di promuovere determinati settori economici, le autorità possono escludere dai requisiti patrimoniali IRB gli investimenti azionari effettuati nel quadro di programmi regolamentati dalla legge che prevedono significative sovvenzioni a favore della banca in ordine a tali investimenti e

⁶⁹ In pratica, se sono presenti sia una esposizione azionaria che una esposizione creditizia IRB verso la stessa controparte, ai fini prudenziali una inadempienza sull'esposizione creditizia innescherebbe una simultanea inadempienza su quella azionaria.

comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sui medesimi. Sono esempi di restrizioni i limiti posti alla dimensione e alla tipologia di impresa in cui la banca investe, l'ammontare massimo della partecipazione, l'ubicazione geografica e altri fattori pertinenti che riducono il rischio potenziale dell'investimento per la banca. Gli investimenti azionari effettuati nell'ambito dei suddetti programmi possono essere esclusi dai metodi IRB fino a un massimo del 10% della somma del patrimonio di classe 1 e di classe 2.

328. Le autorità possono anche escludere esposizioni azionarie dal trattamento IRB sulla base della rilevanza. Le esposizioni azionarie di una banca sono considerate rilevanti se il loro valore aggregato, ivi compresi gli investimenti soggetti a esclusioni o a disposizioni transitorie, supera nella media dell'anno precedente il 10% del patrimonio di classe 1 e di classe 2 della banca stessa. Tale soglia è abbassata al 5% del patrimonio di classe 1 e di classe 2 se il portafoglio azionario consta di un numero di partecipazioni singole inferiore a 10. Le autorità nazionali di vigilanza possono adottare soglie di rilevanza inferiori.

2. Componenti del rischio

329. In generale, la misura dell'esposizione azionaria su cui è basato il requisito patrimoniale è il valore iscritto negli schemi di bilancio che, a seconda della prassi contabile e regolamentare nazionale, può comprendere o meno le plusvalenze non realizzate. Così, ad esempio:

- per gli investimenti contabilizzati al valore equo ("fair value"), se le variazioni di valore incidono direttamente sul risultato economico e sul patrimonio di vigilanza, l'esposizione è pari al valore equo iscritto a bilancio;
- per gli investimenti contabilizzati al valore equo, se le variazioni di valore non incidono direttamente sul risultato economico bensì su una componente distinta del patrimonio corretta per l'imposta, l'esposizione è pari al valore equo iscritto a bilancio;
- per gli investimenti contabilizzati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato, l'esposizione è pari al costo o al valore di mercato iscritto in bilancio⁷⁰.

330. Gli investimenti in fondi contenenti azioni e strumenti di altro tipo possono essere trattati – in maniera uniforme – sia come investimenti singoli sulla base della componente prevalente sia, nella misura del possibile, come investimenti distinti e separati nelle varie componenti disaggregate del fondo ("look-through approach").

F. Regole per i crediti commerciali acquistati ("purchased receivables")

331. La Parte F presenta il metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali per i crediti commerciali acquistati. Per questa classe di attività sono previsti coefficienti patrimoniali IRB per il rischio di inadempienza e per il rischio di "annacquamento". La sezione 1 e la sezione 2 considerano le modalità di calcolo delle attività ponderate per le rispettive tipologie di rischio.

1. Ponderazione per il rischio di inadempienza

(i) Crediti commerciali al dettaglio

332. Per i crediti commerciali al dettaglio acquistati le banche devono soddisfare i criteri di quantificazione del rischio previsti per le esposizioni al dettaglio. Le stime di PD ed LGD (ovvero EL) devono essere calcolate sull'esposizione in sé, ossia prescindendo da eventuali diritti di rivalsa o garanzie personali del cedente o di terzi. Per i crediti appartenenti inequivocabilmente a una data classe di attività, la ponderazione IRB per il rischio di inadempienza è basata sulla funzione di ponderazione applicabile a tale tipo di esposizione, purché siano pienamente soddisfatti i criteri prescritti per quella particolare funzione. Ad esempio, qualora la banca non sia in grado di rispettare i

⁷⁰ Ciò non influenza il riconoscimento in misura del 45% delle plusvalenze non realizzate nel patrimonio di classe 2, previsto nell'Accordo attualmente in vigore.

criteri stabiliti per i crediti rotativi al dettaglio qualificati (cfr. paragrafo 202), essa dovrebbe impiegare la funzione di ponderazione prevista per altre esposizioni al dettaglio.

333. Per i portafogli ibridi contenenti diversi tipi di esposizioni, se la banca acquirente non è in grado di disaggregare le esposizioni per tipologia, si applica la funzione di ponderazione che genera il requisito patrimoniale più elevato.

(ii) *Crediti commerciali verso imprese*

334. Per i crediti commerciali verso imprese è previsto che la banca acquirente applichi gli attuali criteri IRB di quantificazione del rischio secondo il procedimento "bottom-up". Tuttavia, nel caso in cui i crediti di questo tipo soddisfino i requisiti di idoneità, e subordinatamente al consenso dell'autorità di vigilanza, nel calcolare le ponderazioni IRB per il rischio di inadempienza una banca può impiegare il seguente procedimento "top-down":

- la banca acquirente stima la EL annua per rischio di inadempienza del pool, espressa in percentuale dell'ammontare nominale dei crediti (ossia, l'ammontare complessivo giuridicamente dovuto alla banca da parte di tutti gli obbligati compresi nel pool di crediti)⁷¹. La stima della EL deve essere calcolata sull'esposizione in sé, ossia prescindendo da eventuali diritti di rivalsa o garanzie personali del cedente o di terzi. Il trattamento dei diritti di rivalsa e delle garanzie personali a copertura del rischio di inadempienza (e/o del rischio di "annacquamento") sarà trattato a parte;
- data la suddetta stima di EL, la ponderazione per il rischio di inadempienza è determinata mediante la funzione di ponderazione per le esposizioni verso imprese⁷². Come descritto di seguito, il calcolo esatto dei coefficienti di ponderazione per il rischio di inadempienza dipende dalla capacità della banca di scomporre EL in modo affidabile nelle sue componenti PD e LGD. Tuttavia, il metodo avanzato non sarà consentito alle banche che utilizzano il metodo di base per le esposizioni verso imprese.

Trattamento IRB di base

335. Se la banca acquirente non è in grado di disaggregare in modo affidabile EL nelle sue componenti PD e LGD, il coefficiente di rischio è determinato mediante la funzione di ponderazione per le imprese, con le seguenti specificazioni: PD è la stima di EL calcolata dalla banca, LGD è pari al 100% ed EAD all'ammontare nominale in essere. L'EAD per un contratto di cessione di crediti su base rotativa è pari alla somma dell'ammontare nominale corrente dei crediti acquistati più il 75% del margine non utilizzato.

Trattamento IRB avanzato

336. Se la banca acquirente è in grado di stimare in modo affidabile la media ponderata di LGD o PD, il coefficiente di rischio per i crediti commerciali acquistati è determinato impiegando le suddette medie come parametri nella funzione di ponderazione per le esposizioni verso imprese. Analogamente al metodo IRB di base, l'EAD coincide con l'ammontare nominale in essere. L'EAD per un contratto di cessione continuativa è pari alla somma dell'ammontare nominale corrente dei crediti acquistati più il 75% del margine non utilizzato (pertanto, alle banche che impiegano il metodo IRB avanzato non è permesso impiegare le proprie stime interne di EAD per i margini non utilizzati).

337. Per gli importi utilizzati la durata M è pari alla vita residua media ponderata delle esposizioni (così come definita nei paragrafi 290-293). Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine

⁷¹ Ad esempio, se l'ammontare nominale dei crediti è €100 e la perdita attesa €5, la EL sarà del 5% a prescindere dal prezzo di acquisto. Secondo questo trattamento, l'eventuale sconto trova riflesso nella riduzione del requisito patrimoniale su EL, anziché nella stima di EL. Si noti che tale trattamento si applica agli sconti *non* rimborsabili al cedente. Nel caso in cui l'acquirente si impegni a retrocedere al cedente ogni maggiore importo ottenuto dall'obbligato rispetto al prezzo di acquisto, tale importo può essere considerato come garanzia in contante fornita dal cedente per proteggere l'acquirente dal rischio di "annacquamento". Uno sconto rimborsabile comporterebbe pertanto una LGD pari a zero, e quindi all'esposizione coperta da detta garanzia si applicherebbe un requisito patrimoniale zero (essendo le ponderazioni IRB proporzionali alla LGD).

⁷² L'aggiustamento per le PMI, così come definito nel paragrafo 242, è dato dalla media del pool di crediti commerciali acquistati, ponderata per l'esposizione individuale. Se la banca non dispone dei dati necessari per calcolare la dimensione media del pool, l'aggiustamento in questione non si applica.

non utilizzato su una linea non revocabile, a condizione che questa preveda efficaci clausole accessorie (“covenants”), dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelano la banca acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che essa è tenuta ad acquistare nel periodo di validità della linea. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come somma a) della durata del credito con scadenza più distante acquisibile nel quadro dell'accordo di cessione e b) della durata residua della linea.

2. Ponderazione per il rischio di “annacquamento”

338. Il rischio di annacquamento è la possibilità che l'ammontare incassabile si riduca a causa di crediti pecuniari e di altro tipo concessi al debitore ceduto⁷³. Per i crediti commerciali verso imprese e al dettaglio, a meno che la banca non possa dimostrare alla rispettiva autorità di vigilanza che il rischio di annacquamento è irrilevante, il trattamento per tale fattispecie di rischio deve essere il seguente: a livello sia dell'intero pool (procedimento “top-down”) sia dei singoli crediti che lo compongono (procedimento “bottom-up”), la banca acquirente stima la EL annua per il rischio di annacquamento, parimenti espressa in percentuale dell'ammontare nominale dei crediti. Come nel caso del rischio di inadempienza, la stima deve essere calcolata in sé, ossia presumendo che non vi sia alcun diritto di rivalsa o altre forme di garanzia personale del cedente o di terzi. Al fine del calcolo dei coefficienti per il rischio di annacquamento è impiegata la funzione di ponderazione per le esposizioni verso imprese, con i seguenti parametri: la PD è fissata al livello della EL stimata e la LGD è posta al 100%. Nel determinare il requisito patrimoniale per il rischio di annacquamento va inoltre applicato l'appropriato trattamento per la durata.

339. Questo procedimento viene applicato indipendentemente dal tipo di esposizione (verso imprese o al dettaglio) e dal metodo impiegato per calcolare le ponderazioni del rischio di inadempienza (IRB standard oppure, per i crediti commerciali verso imprese, il procedimento “top-down” dianzi descritto).

(i) Trattamento degli sconti sul nominale (“purchased discounts”)

340. Gli sconti sul nominale sono trattati alla stessa stregua dei prestiti acquistati. Pertanto, essi sono riconosciuti attraverso un aggiustamento del requisito patrimoniale per i rischi di inadempienza e di annacquamento sulla porzione EL complessiva.

(ii) Riconoscimento delle garanzie personali

341. Le forme di mitigazione del rischio di credito sono riconosciute utilizzando lo stesso schema generale descritto nei paragrafi 269-276⁷⁴. In particolare una garanzia personale prestata dal cedente o da terzi è trattata secondo le attuali regole IRB per le garanzie personali, prescindendo dal fatto che la garanzia stessa copra il rischio di inadempienza, il rischio di annacquamento o entrambi.

- Se la garanzia copre sia il rischio di inadempienza sia il rischio di annacquamento, in luogo della ponderazione totale per i rischi di inadempienza e di annacquamento la banca applica la ponderazione per l'esposizione verso il garante.
- Se la garanzia copre il rischio di inadempienza o il rischio di annacquamento, ma non entrambi, in luogo della ponderazione per la corrispondente componente di rischio (inadempienza o annacquamento) la banca applica la ponderazione per l'esposizione verso il garante. A questa si aggiunge quindi il requisito patrimoniale per l'altra componente di rischio.
- Se la garanzia copre soltanto una porzione del rischio di inadempienza e/o di annacquamento, la parte non coperta è trattata secondo le regole esistenti sulla mitigazione

⁷³ Ad esempio, compensazioni o abbuoni derivanti da restituzioni di merci vendute, controversie sulla qualità del prodotto, eventuali debiti del cedente nei confronti di un debitore ceduto e ogni premio o sconto promozionale offerto dal cedente (ad esempio, per regolamento in contante entro 30 giorni).

⁷⁴ A discrezione delle autorità nazionali le banche possono riconoscere i garanti con rating interno cui è attribuita una PD equivalente a meno di A- nel quadro del metodo IRB di base ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di annacquamento.

del rischio di credito per le coperture proporzionali o per tranches (ossia, le ponderazioni delle componenti di rischio non coperte dalla garanzia vengono sommate alle ponderazioni delle parti coperte).

G. Riconoscimento degli accantonamenti

342. La sezione G esamina il modo in cui una banca può riconoscere gli accantonamenti (ad esempio, accantonamenti specifici, generali a livello di portafoglio – come quelli per il rischio paese – e generali) per compensare la perdita attesa (EL) su attività ponderate per il rischio. Fatta eccezione per i crediti rotativi al dettaglio qualificati, le esposizioni azionarie e le esposizioni SL soggette alle categorie regolamentari, la porzione EL delle attività ponderate per rischio è data da $12,5 \times PD \times LGD \times EAD$.

343. Per i crediti rotativi al dettaglio qualificati la porzione EL delle attività ponderate per il rischio è data da (a) $12,5 \times PD \times LGD \times EAD$ – (b) $12,5 \times PNF$ ammessi in detrazione del requisito patrimoniale EL, di cui ai paragrafi 299 e 300. Per le esposizioni azionarie, la porzione EL delle attività ponderate per il rischio è uguale a zero. Per le esposizioni SL soggette alle categorie regolamentari esclusa l'inadempienza, tale porzione EL è pari al 15,625%⁷⁵ delle attività ponderate per il rischio. Per le esposizioni SL soggette alle categorie regolamentari e assegnate alla categoria inadempienza, la porzione EL delle attività ponderate è pari al 100%.

344. L'ammontare pari a 12,5 volte la somma degli accantonamenti specifici e delle svalutazioni parziali per ciascuna classe di attività può essere portato in detrazione o in compensazione della porzione EL delle attività ponderate riferite alle inadempienze comprese in quella classe di attività. Gli eventuali sconti su crediti acquistati possono essere parimenti trattati come svalutazioni parziali. Gli eventuali premi su crediti acquistati devono essere moltiplicati per 12,5 e sommati alla porzione EL delle attività ponderate per il rischio.

345. Per ciò che concerne le inadempienze, l'ammontare degli accantonamenti specifici e delle svalutazioni parziali eccedente il requisito patrimoniale EL per le esposizioni sottostanti può essere portato in detrazione del requisito patrimoniale EL per altre inadempienze nella stessa classe di attività. Ciò avviene mediante una riduzione delle attività ponderate totali nella misura di 12,5 volte l'ammontare eccedente. Quest'ultimo non può essere impiegato per ridurre altri requisiti patrimoniali. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, tale regola si applica a ciascuna sottoclasse.

346. Per i crediti non in stato di inadempienza, l'ammontare degli accantonamenti specifici e delle svalutazioni parziali eccedente il requisito patrimoniale EL per le esposizioni sottostanti non può essere impiegato a copertura di altri requisiti patrimoniali⁷⁶.

347. L'ammontare pari a 12,5 volte gli accantonamenti generali a livello di portafoglio (come quelli costituiti per il rischio paese o per il rischio di credito in relazione a specifici settori economici) può essere portato in detrazione della porzione EL delle attività ponderate del pool di esposizioni a fronte delle quali detti accantonamenti sono stati effettuati. L'eventuale ammontare eccedente il requisito EL per il pool di cui si tratta non può essere utilizzato per ridurre altre porzioni delle attività ponderate.

348. Gli accantonamenti generali per perdite su crediti eccedenti l'ammontare compreso nel patrimonio di classe 2 (cfr. i paragrafi 14 e 18-21 dell'Accordo del 1988, aggiornato all'aprile 1998) possono essere portati in detrazione del requisito patrimoniale EL nella misura in cui quest'ultimo, dedotti gli accantonamenti specifici e a livello di portafoglio, supera l'ammontare massimo degli accantonamenti generali per perdite su crediti ammesso a far parte del patrimonio di classe 2. Gli accantonamenti generali che soddisfano queste condizioni vanno moltiplicati per 12,5 e portati in detrazione dalle attività ponderate per il rischio.

⁷⁵ Cifra equivalente alla misura in cui possono essere riconosciuti gli accantonamenti generali nel patrimonio di classe 2 (1,25% delle attività ponderate per il rischio) divisa per il requisito patrimoniale complessivo (8%).

⁷⁶ Stante la definizione di inadempienza, nella maggioranza dei casi gli accantonamenti specifici e le svalutazioni parziali implicano l'iscrizione del credito nella categoria delle inadempienze. Tali accantonamenti e svalutazioni possono essere portati in deduzione del requisito EL per i crediti regolari soltanto se non determinano la condizione di inadempienza, ad esempio se si riferiscono a perdite collegate a crediti non rilevanti, come nel caso degli accantonamenti specifici per il rischio paese generale, o in casi analoghi.

H. Requisiti minimi per il metodo IRB

349. La Parte H presenta i requisiti minimi per l'adozione e l'impiego continuativo del metodo IRB. I requisiti sono esposti in 11 sezioni distinte concernenti: a) la composizione dei requisiti minimi, b) la conformità con i requisiti minimi, c) la concezione del sistema di rating, d) il funzionamento del sistema di rating, e) il governo societario e la supervisione, f) l'utilizzo dei rating interni, g) la quantificazione del rischio, h) la validazione delle stime interne, i) le stime regolamentari di LGD ed EAD, j) il calcolo dei coefficienti patrimoniali per le esposizioni azionarie e k) i requisiti di informativa. È opportuno notare che i requisiti minimi prescindono dalle singole classi di attività. Di conseguenza, più di una classe può essere trattata nel contesto di un dato requisito minimo.

1. Composizione dei requisiti minimi

350. Per essere abilitata all'impiego del metodo IRB una banca deve dimostrare alla propria autorità di vigilanza di soddisfare preliminarmente e su base continuativa determinati requisiti minimi. Molti dei requisiti sono espressi sotto forma di obiettivi che un sistema qualificato di rating deve poter conseguire. L'enfasi è posta sulla capacità della banca di classificare e quantificare il rischio in modo coerente, affidabile e valido.

351. Il principio generale alla base dei requisiti è che i sistemi e procedimenti di rating e di stima del rischio forniscano una valutazione corretta delle caratteristiche delle controparti e delle operazioni, un'appropriata differenziazione del rischio e stime quantitative ragionevolmente accurate ed omogenee del medesimo. Inoltre, sistemi e procedimenti devono essere coerenti con l'impiego interno delle stime. Il Comitato riconosce che le disparità in termini di mercati, metodologie di rating, prodotti bancari e prassi richiedono alle banche e alle autorità di vigilanza di adeguare al contesto le proprie procedure operative. Non è intenzione del Comitato prescrivere la forma o i particolari operativi dei sistemi di gestione del rischio delle banche. Ciascuna autorità di vigilanza elaborerà dettagliate procedure di verifica per assicurare che i sistemi e i controlli interni delle banche siano idonei a fungere da base per il metodo IRB.

352. Se non precisato altrimenti, i requisiti minimi esposti nel presente documento si applicano a tutte le classi di attività. I criteri stabiliti per la classificazione delle esposizioni nei vari *gradi* di merito (e connessa supervisione, validazione, ecc.) si applicano parimenti alla classificazione dei crediti al dettaglio in pool di esposizioni omogenee, salvo quanto diversamente stabilito.

353. Se non precisato altrimenti, i requisiti minimi enunciati nel presente documento si applicano sia al metodo di base che al metodo avanzato. In generale, tutte le banche IRB devono produrre proprie stime della PD⁷⁷ e conformarsi ai requisiti generali fissati per la concezione e il funzionamento del sistema di rating, i controlli interni e il governo societario, nonché ai requisiti prescritti per la stima e la validazione delle misure della PD. Le banche che intendono impiegare le proprie stime di LGD ed EAD devono inoltre soddisfare i requisiti minimi addizionali per questi fattori di rischio, descritti nei paragrafi 430-451.

2. Conformità con i requisiti minimi

354. Per essere abilitata all'impiego del metodo IRB una banca deve dimostrare alla propria autorità di vigilanza di soddisfare preliminarmente e su base continuativa i requisiti IRB stabiliti nel presente documento. La prassi seguita dalla banca nella gestione complessiva del rischio di credito deve inoltre essere conforme alle più recenti raccomandazioni in materia emanate dal Comitato e dalle autorità nazionali di vigilanza.

355. Vi possono essere circostanze in cui una banca non ottempera a tutti i requisiti minimi. In questi casi, essa deve presentare un piano per il tempestivo ripristino della conformità e chiederne l'approvazione alla propria autorità di vigilanza, oppure dimostrare che tale mancata conformità è irrilevante in ordine ai rischi cui essa è esposta. Qualora la banca non presenti un piano accettabile, non attui il piano stesso in modo soddisfacente o non dimostri l'irrelevanza degli inadempimenti, l'autorità di vigilanza dovrà riconsiderare l'idoneità dell'istituzione a impiegare il metodo IRB. Inoltre,

⁷⁷ Le banche non sono tenute a produrre proprie stime della PD per determinate esposizioni azionarie e per taluni crediti rientranti nella sottoclasse SL.

per la durata della mancata ottemperanza l'autorità dovrà valutare l'opportunità di imporre alla banca una dotazione patrimoniale aggiuntiva ai termini del secondo pilastro, ovvero di adottare altre misure prudenziali appropriate.

3. Concezione del sistema di rating

356. Con "sistema di rating" si intende l'insieme di metodi, procedimenti, controlli, dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione dei gradi interni di merito e alla stima quantitativa delle inadempienze e delle perdite.

357. Nell'ambito di ciascuna classe di attività le banche possono utilizzare diversi metodi o sistemi di rating. Ad esempio, una banca può impiegare sistemi ad hoc per specifici settori economici o segmenti di mercato, come ad esempio PMI ("middle market") o grandi imprese. Nel caso in cui la banca decida di impiegare sistemi molteplici, i criteri per l'applicazione di un sistema a un dato mutuatario devono essere documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio del mutuatario stesso. Le banche non devono scegliere i sistemi di rating da applicare ai vari mutuatari con l'intento di minimizzare i requisiti patrimoniali (in altri termini, non devono effettuare scelte inappropriate dettate da ragioni opportunistiche). Esse devono dimostrare che ciascun sistema impiegato ai fini del metodo IRB è conforme preliminarmente e su base continuativa ai requisiti minimi.

(i) Dimensioni del sistema di rating

Criteri per le esposizioni verso imprese, governi e banche

358. Un sistema di rating IRB qualificato deve avere due dimensioni separate e distinte: a) il rischio di inadempienza del debitore e b) le caratteristiche specifiche dell'operazione.

359. La prima dimensione deve essere riferita alla solvibilità dello specifico debitore. Le varie esposizioni verso lo stesso affidato devono essere assegnate al medesimo grado di merito del debitore ("borrower grade"), a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Vi sono due eccezioni a questo principio. La prima si ha nel caso del rischio di trasferimento valutario, dove la banca può assegnare le esposizioni a differenti gradi di merito a seconda che siano denominate in moneta nazionale o in valuta estera. La seconda interviene quando il trattamento delle garanzie personali associate a un credito può tradursi in un grado di merito aggiustato. In entrambi i casi, distinte esposizioni verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diversi gradi di merito. La banca deve descrivere nella propria politica di fido la relazione che intercorre fra i diversi gradi di merito in ordine al livello di rischio insito in ciascun grado. Il rischio presunto e misurato deve crescere al diminuire della qualità creditizia passando da un grado all'altro. La politica di fido deve definire il livello di rischio di ciascun grado sotto forma di una descrizione sia della probabilità di inadempienza propria dei debitori ad esso assegnati, sia dei criteri adottati per individuare quel livello di rischio di credito.

360. La seconda dimensione deve tener conto delle caratteristiche specifiche dell'operazione, come le garanzie, il grado di prelazione, la tipologia di prodotto, ecc. Per le banche che impiegano il metodo IRB di base questo requisito può essere soddisfatto con una dimensione complessiva dei rating che rifletta sia il merito creditizio del debitore sia le specificità dell'operazione. Ad esempio, un rating che rispecchi la perdita attesa (EL) incorporando la solidità del debitore (PD) e l'entità della perdita (LGD) sarebbe ritenuto idoneo. Parimenti idoneo sarebbe un sistema di rating che rispecchi esclusivamente la LGD. Nel caso in cui i rating considerino la perdita attesa senza quantificare separatamente la LGD, dovrebbero essere impiegate le stime regolamentari di quest'ultima.

361. Nelle banche che impiegano il metodo avanzato, i rating assegnati alle operazioni devono rispecchiare unicamente la LGD. Tali rating possono considerare ogni fattore atto a influenzare la LGD come, ad esempio, la tipologia della garanzia o del prodotto, il settore economico, la finalità, ecc. Le caratteristiche del debitore possono essere ricomprese fra i criteri di valutazione della LGD nella misura in cui sono in grado di prevederla. Le banche hanno la facoltà di modificare i fattori che influenzano il grado di merito dell'operazione ("facility grade") nei vari segmenti del portafoglio, purché possano dimostrare alla propria autorità di vigilanza che ciò migliora la significatività e la precisione delle loro stime interne.

362. Le banche che impiegano i criteri regolamentari di classificazione per la sottoclasse SL sono esentate dal requisito bidimensionale sopra descritto. Data l'interdipendenza presente in questa sottoclasse fra le caratteristiche del debitore e quelle dell'operazione, le banche possono soddisfare i relativi requisiti mediante una singola dimensione di rating che rispecchi la perdita attesa (EL)

incorporando sia il merito creditizio del debitore (PD) sia l'entità della perdita (LGD). Questa esenzione non si applica alle banche che impiegano il metodo di base generale per le imprese o il metodo avanzato per la sottoclasse SL.

Criteri per le esposizioni al dettaglio

363. I sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio devono essere orientati al rischio specifico del debitore e dell'operazione, cogliendo le caratteristiche rilevanti di entrambi. Le banche devono assegnare a un particolare pool ogni esposizione che rientri nella definizione "al dettaglio" ai fini del metodo IRB. Esse sono tenute a dimostrare che questo processo consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di rischio a livello di pool.

364. Per ciascun pool di esposizioni le banche devono stimare la PD, la LGD e l'EAD. È possibile che più di un pool presenti identiche stime di tali parametri. Come minimo, nell'attribuire le esposizioni a un dato pool le banche dovrebbero considerare i seguenti fattori di rischio:

- le caratteristiche di rischio del debitore (ad esempio, la tipologia o informazioni quali l'età, la professione, ecc.);
- le caratteristiche di rischio dell'operazione, come la tipologia del prodotto e/o delle garanzie (ad esempio, indice di copertura delle garanzie reali ("loan-to-value ratio"), durata del credito, garanzie personali, livello di prelazione (primo o secondo grado), ecc.). Le banche devono considerare espressamente le eventuali clausole di garanzia incrociata ("cross-collateral");
- morosità dell'esposizione. Le banche sono tenute a distinguere i crediti insoluti da quelli non ancora scaduti.

(ii) Struttura dei rating

Standard per le esposizioni verso imprese, governi e banche

365. Una banca deve mostrare una congrua distribuzione delle esposizioni fra i vari gradi di merito, senza eccessive concentrazioni a livello sia di debitori sia di operazioni.

366. Per soddisfare questo requisito la banca deve prevedere come minimo sette gradi di merito per i debitori non inadempienti e uno per quelli inadempienti. Le banche con un'attività di credito incentrata su particolari segmenti di mercato possono soddisfare il requisito con il numero minimo di gradi di merito; le autorità di vigilanza possono richiedere alle banche che prestano a mutuatari con diverso merito di credito di prevedere un numero maggiore di gradi.

367. Per "grado di merito del debitore" si intende una valutazione del rischio di controparte del mutuatario effettuata in base a un insieme ben definito di criteri, dai quali è derivata la stima della PD. La definizione del grado deve comprendere sia una descrizione del profilo di rischio di inadempienza tipico dei debitori assegnati al grado stesso, sia i criteri assunti per individuare quel profilo di rischio. Inoltre, i modificatori "+" o "-" di gradi designati con codici alfanumerici sono riconosciuti come gradi distinti soltanto se la banca ha elaborato una specificazione esauriente dei metodi e dei criteri applicati per la loro attribuzione e se quantifica separatamente la PD per tali gradi modificati.

368. Le banche con portafogli crediti concentrati in un particolare segmento di mercato o "range" di rischio di inadempienza devono prevedere un numero sufficiente di gradi di merito all'interno della gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di mutuatari in un determinato grado. Una rilevante concentrazione a livello di singolo grado o di più gradi deve essere giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il livello prescelto copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di inadempienza di tutti i debitori assegnati a quel grado rientra in tale fascia.

369. Non è fissato un numero specifico di gradi di merito dell'operazione per le banche che impiegano il metodo avanzato per stimare la LGD. Una banca deve tuttavia prevedere un numero sufficiente a evitare che rientrino in un unico grado esposizioni con LGD molto diverse. I criteri adottati per definire i gradi devono essere motivati da evidenze empiriche.

370. Le banche che impiegano i criteri di assegnazione regolamentari per le classi di attività SL devono prevedere almeno quattro gradi di merito per i debitori non inadempienti e uno per quelli inadempienti. I requisiti per le esposizioni SL verso imprese qualificate per i metodi di base e avanzato sono gli stessi previsti per le esposizioni generali verso imprese.

Standard per le esposizioni al dettaglio

371. Per ciascun pool individuato la banca deve essere in grado di fornire misure quantitative dei parametri di rischio (PD, LGD ed EAD). Il livello di differenziazione ai fini IRB deve assicurare che il numero di esposizioni presente in un dato pool sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione dei suddetti parametri. Deve essere prevista un'appropriata distribuzione dei debitori e delle esposizioni fra i vari pool, in modo da evitare una indebita concentrazione delle esposizioni complessive al dettaglio a livello di singolo pool.

(iii) Criteri di rating

372. Una banca deve prevedere specifiche definizioni dei rating, nonché procedimenti e criteri per l'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito nell'ambito del sistema di rating. Le definizioni e i criteri di rating devono essere plausibili e intuitivi, nonché tradursi in una significativa differenziazione del rischio.

- Le descrizioni dei gradi di merito e dei criteri di classificazione devono essere sufficientemente dettagliate da permettere al personale addetto di assegnare in modo coerente al medesimo grado debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza dovrebbe essere assicurata fra le varie linee di attività, strutture organizzative e ubicazioni geografiche. Se sono previsti criteri e procedure di rating difforni per diversi tipi di debitori od operazioni, la banca dovrà vigilare affinché siano evitate incongruenze, modificando se del caso i criteri stessi al fine di migliorare la coerenza del sistema.
- Le definizioni scritte dei rating devono essere sufficientemente chiare e dettagliate da permettere a terzi – come revisori interni, una funzione parimenti indipendente di auditing o l'autorità di vigilanza – di comprendere agevolmente l'assegnazione dei rating stessi, di replicarne il procedimento e di valutare l'appropriatezza dei criteri di classificazione.
- I criteri devono inoltre essere coerenti con gli standard interni di fido della banca e con la sua politica per il trattamento dei crediti/mutuatari problematici.

373. Nell'assegnare i rating ai debitori e alle operazioni le banche devono tener conto di tutte le informazioni rilevanti disponibili. Queste ultime devono essere aggiornate. Quanto più limitate sono le informazioni di cui la banca dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni a un certo grado di merito o a un determinato pool. Un rating esterno può essere assunto come parametro primario per la valutazione interna, ma la banca deve accertare che esso sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso.

Linee di prodotto SL all'interno della classe delle esposizioni verso imprese

374. Le banche che impiegano i criteri di classificazione regolamentari per le esposizioni SL devono assegnare queste ultime ai gradi di merito interni basandosi su criteri, sistemi e procedimenti propri, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi prescritti. Le banche devono quindi classificare tali gradi interni nelle cinque categorie regolamentari di rating. Le tabelle 1-4 dell'Allegato 4 forniscono, per ciascuna sottoclasse di esposizioni SL, gli elementi generali di valutazione e le caratteristiche delle esposizioni corrispondenti a ciascuna classe regolamentare. Per ciascun tipo di operazione creditizia è prevista una tabella specifica che descrive gli elementi di valutazione e le caratteristiche.

375. Il Comitato ammette che i criteri adottati dalle banche per assegnare le esposizioni ai gradi interni di merito possano non coincidere perfettamente con quelli che definiscono le categorie regolamentari. Tuttavia, le banche devono dimostrare che il loro processo di "mapping" si traduce in una distribuzione fra le varie classi in linea con le caratteristiche sostanziali delle rispettive categorie regolamentari. Le banche dovrebbero assicurarsi in particolare che eventuali scostamenti dai propri criteri interni non rendano inefficace il processo di classificazione.

(iv) Orizzonte temporale della valutazione

376. Sebbene l'orizzonte temporale impiegato nella stima della PD sia di un anno (come indicato nel paragrafo 409), nell'assegnare i rating le banche devono adottare un orizzonte più esteso. Il grado di merito assegnato al debitore deve rappresentare la valutazione da parte della banca della sua capacità e volontà di onorare le obbligazioni contrattuali nonostante l'insorgere di condizioni economiche avverse o di eventi inattesi.

377. Una banca può soddisfare tale requisito basando l'assegnazione dei gradi su appropriati scenari di stress o, in alternativa, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del debitore che rispecchiano la sua vulnerabilità a condizioni economiche avverse o a eventi inattesi, senza specificare esplicitamente uno scenario di stress. Le potenziali condizioni economiche considerate nell'effettuare la valutazione devono essere compatibili con la situazione corrente e con la sua presumibile evoluzione nell'arco di un ciclo congiunturale nella rispettiva branca produttiva e/o area geografica.

378. Data la difficoltà di prevedere gli eventi futuri e il loro impatto sulla situazione finanziaria di un debitore, le banche devono valutare con cautela le informazioni prospettive. Inoltre, ove siano disponibili dati limitati, esse devono adottare un atteggiamento prudente riguardo alle proprie analisi.

(v) *Impiego dei modelli*

379. I requisiti esposti nella presente sezione si applicano ai modelli statistici e ad altri metodi meccanici per l'assegnazione dei rating o per la stima di PD, LGD ed EAD. I modelli di "credit scoring" e altri procedimenti meccanici di rating utilizzano generalmente un solo sottoinsieme di informazioni disponibili. Benché essi possano talvolta evitare alcuni degli errori tipici dei sistemi in cui svolge un ruolo importante il giudizio soggettivo, l'impiego meccanico di informazioni limitate è parimenti fonte di errori. I modelli e procedimenti suddetti sono ammissibili come base primaria o parziale per l'assegnazione dei rating e possono concorrere alla stima delle caratteristiche di rischio. Tuttavia, è necessaria un'adeguata valutazione e supervisione da parte degli addetti per far sì che vengano prese in considerazione tutte le informazioni rilevanti, comprese quelle che esulano dall'ambito del modello, e che questo sia utilizzato in modo corretto.

- Spetta alla banca dimostrare all'autorità di vigilanza che un modello o un procedimento ha buone capacità previsionali e che attraverso il suo impiego non verranno distorti i requisiti patrimoniali. Le variabili immesse nel modello devono formare un insieme ragionevole di indicatori predittivi. Il modello deve fornire risultati mediamente accurati per l'intera gamma dei prestiti concessi o dei debitori verso cui la banca è esposta, ed essere esente da distorsioni rilevanti a conoscenza della banca stessa.
- La banca deve disporre di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione delle inadempienze e delle perdite che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati utilizzati ai fini dell'attribuzione di un rating approvato.
- La banca deve dimostrare che i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi della popolazione di affidati e di operazioni effettivamente presente nel suo portafoglio.
- Nel combinare i risultati del modello con la valutazione umana, quest'ultima deve tenere conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. La banca deve disporre di direttive scritte che illustrino il modo in cui devono essere combinati i risultati del modello con la valutazione umana.
- La banca deve disporre di procedure per la revisione umana dei rating assegnati in base al modello. Tali procedure dovrebbero mirare in particolare a scoprire e limitare gli errori derivanti da carenze note del modello e contemplare altresì credibili iniziative su base continuativa per migliorarne la qualità.
- La banca deve prevedere un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda il monitoraggio della sua performance e stabilità, la verifica delle correlazioni e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi.

(vi) *Documentazione sulla struttura del sistema di rating*

380. Le banche devono documentare per iscritto l'assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione deve comprovare l'osservanza dei requisiti minimi e affrontare aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione degli affidati e delle operazioni, la definizione di ciò che costituisce una eccezione, i soggetti aventi la potestà di approvare le deroghe, la frequenza delle verifiche e la supervisione del processo da parte del management. Ogni banca deve documentare la logica che sottende alla scelta dei propri criteri interni di rating ed essere in grado di produrre analisi che dimostrano come i criteri stessi e le procedure si traducano in valutazioni che differenziano in modo appropriato il rischio. I criteri e le procedure devono essere riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere pienamente

applicabili al portafoglio corrente e alle condizioni esterne. Inoltre, le banche devono documentare la cronologia delle principali modifiche apportate al processo di rating, e tale documentazione deve permettere di individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità di vigilanza. Deve parimenti essere documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.

381. La banca deve documentare le definizioni specifiche di inadempienza e di perdita impiegate internamente e dimostrare la loro coerenza con le definizioni di riferimento di cui ai paragrafi 414-422.

382. Le banche che impiegano modelli statistici nel processo di rating sono tenute a documentarne la metodologia. Tale documentazione deve:

- fornire una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e/o delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a gradi di merito, singoli obbligati, esposizioni o pool di crediti, nonché la/e fonte/i dei dati utilizzata/e per costruire il modello;
- stabilire un rigoroso procedimento statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di performance) per la validazione del modello;
- indicare le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.

383. L'impiego di un modello acquisito da un fornitore esterno che vantì una tecnologia brevettata non esime la banca dagli obblighi di documentazione e da ogni altro requisito prescritto per i sistemi interni di rating. Spetta al fornitore e alla banca dimostrare alle autorità di vigilanza l'idoneità del modello.

4. Funzionamento dei sistemi di rating

(i) Ambito di copertura dei rating

384. Per le esposizioni verso imprese, governi e banche, va attribuito un rating a ogni affidato e a ogni garante riconosciuto, e a ciascuna esposizione va associato un apposito rating nel quadro del processo di autorizzazione del credito. Analogamente, ciascuna esposizione al dettaglio deve essere assegnata a un dato pool nell'ambito di siffatto processo.

385. Ciascuna entità distinta cui la banca è esposta deve essere valutata separatamente. La banca deve stabilire direttive che siano accettabili da parte della rispettiva autorità e specifichino il trattamento delle singole entità facenti parte di un gruppo, indicando fra l'altro le circostanze in cui il medesimo rating può (o meno) essere assegnato ad alcune o a tutte le entità collegate.

(ii) Integrità del procedimento di rating

Standard per le esposizioni verso imprese, governi e banche

386. L'attribuzione dei rating e la loro revisione periodica devono essere compiute o approvate da soggetti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito. L'indipendenza del processo di rating può essere realizzata mediante varie procedure che saranno vagliate attentamente dalle autorità di vigilanza. Tali aspetti operativi devono essere documentati nelle procedure della banca e integrati nelle sue direttive. Le politiche e le procedure di fido devono promuovere e rafforzare l'autonomia del processo di rating.

387. I rating attribuiti ai debitori e alle operazioni devono essere aggiornati almeno una volta l'anno. Talune esposizioni, in particolare quelle a fronte dei debitori a più alto rischio e i crediti problematici, devono sottostare a verifiche più frequenti. Inoltre, la banca deve rielaborare il rating ogniqualvolta emergano nuove informazioni sostanziali sul debitore o sull'operazione.

388. La banca deve disporre di procedimenti efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulla situazione finanziaria del debitore e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano la LGD e l'EAD (come lo stato delle garanzie reali), nonché per riconsiderare tempestivamente il rating dell'affidato in funzione delle nuove informazioni.

Standard per le esposizioni al dettaglio

389. Una banca deve rivedere almeno una volta l'anno i parametri di perdita e di inadempienza per ogni pool di rischi individuato. Essa deve inoltre riesaminare lo status di singoli debitori all'interno di ciascun pool al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate al pool

appropriato. Questo requisito può essere soddisfatto attraverso l'analisi di un campione rappresentativo di esposizioni contenute nel pool in questione.

(iii) Scostamenti

390. Per le attribuzioni di rating basate su giudizi soggettivi, le banche devono definire chiaramente le situazioni in cui propri funzionari possono discostarsi dalle risultanze del processo di rating indicando in che modo, in quale misura e da chi possono essere decise tali deroghe. Per i rating basati su modelli, la banca deve disporre di direttive e procedure operanti per monitorare i casi in cui il giudizio umano si è discostato dal rating elaborato dal modello, sono state escluse variabili o sono stati modificati gli input. Le direttive devono anche designare le persone responsabili per l'approvazione degli scostamenti. Le banche devono evidenziare gli scostamenti e seguirne i singoli andamenti.

(iv) Conservazione dei dati

391. Una banca deve rilevare e custodire i dati sulle principali caratteristiche dei debitori e delle operazioni allo scopo di fornire un efficace supporto al processo interno di misurazione e gestione del rischio, di poter soddisfare gli altri requisiti contenuti nel presente documento e di predisporre la base per le segnalazioni di vigilanza. Tali dati dovrebbero essere abbastanza dettagliati da permettere una riclassificazione a posteriori di affidati e operazioni, ad esempio qualora i perfezionamenti apportati al sistema interno di rating rendano possibile una differenziazione più accurata dei portafogli. Inoltre, le banche devono rilevare e conservare i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto nel quadro del terzo pilastro del Nuovo Accordo.

Standard per le esposizioni verso imprese, governi e banche

392. Le banche devono conservare evidenza del processo di valutazione degli affidati e dei garanti riconosciuti, che evidenzia fra l'altro il rating a partire dal momento in cui è stato loro attribuito un grado interno di merito, la data di assegnazione dei rating, la metodologia e i parametri chiave impiegati nella valutazione e la persona o il modello responsabile. Deve essere conservata traccia delle generalità dei debitori e delle operazioni che hanno dato luogo a inadempienze, nonché dei tempi e delle circostanze delle inadempienze stesse. Le banche devono inoltre conservare i dati sulle PD, sui tassi effettivi di inadempienza associati ai vari gradi di rating e sulle migrazioni fra le varie graduazioni al fine di verificare retrospettivamente la capacità previsiva del sistema.

393. Le banche che impiegano il metodo IRB avanzato devono altresì acquisire e conservare una serie completa di dati sulle stime di LGD ed EAD associate a ciascuna operazione, i parametri utilizzati per produrre le stime e la persona o il modello responsabile. Le banche devono inoltre rilevare i dati sulle LGD ed EAD stimate ed effettive connesse con ciascuna operazione in stato di inadempienza. Le banche che considerano gli effetti di mitigazione del rischio delle garanzie personali e dei derivati su crediti attraverso la LGD sono tenute a conservare i dati sulla LGD dell'operazione prima e dopo la valutazione di tali effetti. Devono essere disponibili informazioni sulle perdite e i rientri per ciascuna esposizione insoluta, come le somme recuperate, la loro provenienza (garanzie reali, ricavato di liquidazioni, garanzie personali, ecc.), il tempo richiesto e i costi amministrativi sostenuti.

394. Le banche che nel quadro del metodo di base utilizzano le stime regolamentari sono invitate a conservare i dati rilevanti (ossia, quelli sulle perdite e i rientri per le esposizioni verso imprese e sulle perdite effettive nel caso delle banche che utilizzano i criteri regolamentari di classificazione per SL).

Standard per le esposizioni al dettaglio

395. Le banche devono conservare i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni ai vari pool, come i parametri di rischio debitore/operazione impiegati direttamente o con il ricorso a un modello, nonché i dati sulle inadempienze. Le banche sono inoltre tenute a conservare le informazioni sulle stime di PD, LGD ed EAD associate ai vari pool di esposizioni. Per le esposizioni insolte vanno conservati i dati concernenti i pool cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente l'inadempienza e i risultati effettivi in termini di LGD ed EAD.

(v) Prove di stress per valutare l'adeguatezza patrimoniale

396. Una banca IRB deve avere in funzione efficaci processi per le prove di stress impiegate per valutare l'adeguatezza patrimoniale. Tali prove devono individuare gli eventi potenziali o i cambiamenti nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni creditizie di una banca e valutare la capacità della stessa di far fronte a tali circostanze. Fra gli esempi di scenari che

potrebbero utilmente essere esaminati figurano: (i) le fasi recessive a livello di economia o di settore; (ii) gli eventi legati al rischio di mercato; (iii) l'andamento delle condizioni di liquidità.

397. Oltre ai test di carattere generale sopra descritti, la banca deve eseguire una prova di stress mirata al rischio di credito, per valutare l'impatto di talune condizioni specifiche sui requisiti patrimoniali prudenziali IRB. Il test, scelto dalla banca ma soggetto alla revisione dell'autorità di vigilanza, dovrebbe essere significativo e ragionevolmente prudente. Le singole banche possono elaborare metodi diversi per soddisfare questo requisito, a seconda delle circostanze in cui si trovano a operare. A questo riguardo, sebbene l'intendimento non sia quello di richiedere alle banche di adottare scenari "worst-case", il test dovrebbe tuttavia considerare almeno l'effetto di una moderata recessione. Ad esempio, potrebbero essere ipotizzati due trimestri consecutivi di crescita zero per stimare gli effetti sui valori interni di PD, LGD ed EAD, tenendo conto – su una base prudente – della diversificazione internazionale della banca.

398. Quale che sia il metodo impiegato, la banca deve considerare i seguenti tipi di informazione. Primo, i dati propri dovrebbero consentire la stima della migrazione di rating per almeno una parte delle esposizioni. Secondo, le banche dovrebbero valutare l'effetto risultante da un lieve deterioramento delle condizioni esterne sui rating, e fornire alcune informazioni sulle presumibili conseguenze di eventi critici di maggiore portata. Terzo, le banche dovrebbero esaminare l'effetto di migrazioni nei rating esterni. Ciò comporterebbe che la banca determini una corrispondenza di massima fra le proprie classificazioni e le categorie di rating.

399. Le autorità nazionali di vigilanza potranno impartire raccomandazioni alle banche di loro pertinenza sul modo in cui i test devono essere condotti, tenendo conto delle condizioni presenti nella propria giurisdizione. I risultati delle prove di stress possono non evidenziare alcuna differenza nel patrimonio calcolato in base alle regole IRB descritte in questa sezione del Nuovo Accordo qualora la banca impieghi già tale metodo ai fini dei rating interni. Le banche operanti in diversi comparti non sono tenute a testare le suddette condizioni per tutti i mercati, ma dovrebbero sottoporre a prove di stress i portafogli contenenti la stragrande maggioranza delle proprie esposizioni complessive.

5. Governo societario e supervisione

(i) Governo societario

400. Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima devono essere approvati dal consiglio di amministrazione – o un suo comitato esecutivo – e dall'alta direzione della banca⁷⁸. Questi organi devono avere una nozione generale del sistema di rating e una conoscenza particolareggiata dei connessi rapporti destinati alla direzione. L'alta direzione deve informare il consiglio di amministrazione, o il comitato esecutivo, sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle direttive impartite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento del sistema di rating.

401. L'alta direzione deve altresì avere una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento del sistema, e approvare eventuali difformità fra la procedura stabilita e la prassi effettiva. Essa deve inoltre assicurarsi, su base continuativa, che il sistema operi in modo appropriato. La direzione e gli addetti alla funzione di controllo dei fidi devono incontrarsi regolarmente per discutere la performance del processo di valutazione, le aree suscettibili di miglioramenti e lo stato di avanzamento delle azioni decise per rimediare alle carenze individuate.

402. I rating interni devono essere parte integrante dei rapporti ai suddetti organi. Tali rapporti devono contemplare i profili di rischio per gradi di merito, la migrazione fra i vari gradi, la stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto fra i tassi di inadempienza effettivi (nonché le LGD e le EAD per le banche che applicano i metodi avanzati) e le previsioni. La frequenza delle

⁷⁸ Questo requisito si riferisce a una struttura direzionale costituita dal consiglio di amministrazione e dall'alta direzione. Il Comitato è consapevole del fatto che sussistono importanti differenze normative e regolamentari fra i vari paesi quanto alle funzioni del consiglio di amministrazione e del senior management. In alcuni paesi il consiglio ha la funzione principale, se non esclusiva, di sovrintendere all'operato dell'organo esecutivo (alta direzione, direzione generale) al fine di assicurare che questo assolva i suoi compiti. Per tale ragione il consiglio è talvolta denominato "supervisory board" e, in tale veste, non svolge funzioni esecutive. In altri paesi, per contro, esso ha competenze più ampie, in quanto stabilisce le linee generali della gestione della banca. A causa di tali differenze, le nozioni di consiglio di amministrazione e di alta direzione sono impiegate in questo documento non tanto per definire concetti giuridici, quanto per designare due funzioni decisionali all'interno di una istituzione.

segnalazioni può variare a seconda della rilevanza e della tipologia delle informazioni, nonché del livello del destinatario.

(ii) Controllo del rischio di credito

403. Le banche devono disporre di unità indipendenti di controllo del rischio di credito, cui spetta la responsabilità per la concezione o la scelta, l'attuazione e la performance dei sistemi di rating interni. Tali unità devono essere funzionalmente autonome dal personale a vario titolo responsabile della concessione dei fidi. Le loro competenze devono comprendere:

- la verifica e il monitoraggio dei gradi interni di merito;
- la produzione e la disamina dei rapporti sintetici generati dal sistema di rating, comprendenti dati storici sulle perdite classificati in base al rating attribuito all'epoca dell'inadempienza e per tutto l'anno precedente; l'analisi della migrazione fra i vari gradi; il monitoraggio delle tendenze concernenti i criteri fondamentali di valutazione;
- l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni dei rating siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e area geografiche;
- l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;
- la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengono la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri deve essere documentata in modo da poter essere esaminata dall'autorità di vigilanza.

404. L'unità di controllo del rischio di credito deve partecipare attivamente alla elaborazione, scelta, messa in opera e validazione dei modelli di rating. Ad essa spetteranno le funzioni di monitoraggio e supervisione su tutti i modelli impiegati nel processo di valutazione, nonché la responsabilità ultima in ordine alla revisione su base continuativa e alla modifica dei modelli.

(iii) Audit interno ed esterno

405. L'audit interno o una funzione ugualmente indipendente deve rivedere almeno una volta l'anno il sistema di rating della banca e il suo funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio fidi e le stime di PD, LGD ed EAD. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti minimi applicabili. L'audit interno deve documentare le risultanze dei propri accertamenti. Talune autorità nazionali potranno altresì richiedere una revisione esterna del processo di rating e delle stime dei parametri di perdita.

6. Impiego dei rating interni

406. Nelle banche che adottano il metodo IRB i rating interni e le stime interne di inadempienza e di perdita devono avere un ruolo essenziale nell'autorizzazione dei fidi, nella gestione del rischio, nell'allocazione interna di capitale e nelle funzioni di governo societario. Non sono accettabili i sistemi di rating e di stima concepiti e attuati unicamente allo scopo di abilitare la banca al metodo IRB e utilizzati soltanto per fornire input IRB. Si ammette che una banca non utilizzi necessariamente le stesse stime per il metodo IRB e per tutte le finalità interne. Ad esempio, è probabile che i modelli di pricing impieghino le PD e le LGD inerenti alla vita dell'"asset". Laddove sussistono tali differenze, la banca è tenuta a documentarle e a giustificarne la fondatezza all'autorità di vigilanza.

407. Una banca è tenuta a mantenere evidenze storiche affidabili sull'uso dei rating interni, poiché deve dimostrare di aver utilizzato un sistema di rating sostanzialmente in linea con i requisiti minimi descritti in questo documento per almeno i tre anni precedenti la sua abilitazione. Una banca che impieghi il metodo IRB avanzato deve altresì dimostrare di avere stimato e utilizzato la LGD e la EAD in modo sostanzialmente conforme ai requisiti minimi stabiliti per queste grandezze quantomeno nel triennio precedente la sua abilitazione. I miglioramenti del sistema di rating non incidono in alcun modo sul rispetto del requisito dei tre anni.

7. Quantificazione del rischio

(i) Requisiti generali per il processo di stima

Struttura e finalità

408. Questa sezione descrive i requisiti generali per le stime interne di PD, LGD ed EAD. Come regola generale, tutte le banche che impiegano il metodo IRB devono stimare una PD⁷⁹ per ciascun grado interno di merito (esposizioni verso imprese, governi e banche) o ciascun pool di esposizioni (nel caso dei crediti al dettaglio).

409. Le stime della PD devono basarsi sulla media di lungo periodo dei tassi effettivi annualizzati di inadempienza per i mutuatari ricompresi nel rispettivo grado di merito, eccezion fatta per le esposizioni al dettaglio (si veda oltre). I requisiti specifici per la stima della PD sono descritti nei paragrafi 423-429. Le banche che impiegano il metodo avanzato devono stimare una LGD media appropriata di lungo periodo ponderata in base alle inadempienze (come definita al paragrafo 430) per ciascuna operazione (o pool di esposizioni) al dettaglio. I requisiti specifici per la stima della LGD sono descritti ai paragrafi 430-435. Le banche che impiegano il metodo avanzato devono inoltre stimare una EAD media appropriata di lungo periodo ponderata in base alle inadempienze (come definita ai paragrafi 436-437) per ciascuna operazione. I requisiti specifici per la stima della EAD sono descritti nei paragrafi 436-441. Le banche che non soddisfano i requisiti suddetti per le proprie stime di EAD o LGD relativamente alle esposizioni verso imprese, governi e banche devono impiegare le stime prudenziali di questi parametri. I criteri per l'impiego di tali stime sono descritti nei paragrafi 469-487.

410. Le stime interne di PD, LGD ed EAD devono integrare tutti i dati, le informazioni e i metodi pertinenti disponibili. Una banca può utilizzare sia dati interni che dati di fonte esterna (compresi quelli in condivisione), ma in ogni caso deve dimostrare che le proprie stime sono rappresentative dell'esperienza oggettiva di lungo periodo.

411. Le stime devono basarsi sull'esperienza storica e su evidenze empiriche, e non semplicemente su valutazioni soggettive o discrezionali. Va inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante il periodo di osservazione. Le stime della banca devono prontamente integrare le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che si rendono disponibili. Le banche devono rivedere le proprie stime quantomeno con cadenza annuale.

412. La popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento in vigore nel momento in cui i dati sono stati prodotti e gli altri aspetti caratteristici dovrebbero coincidere, o perlomeno essere comparabili, con quelli delle esposizioni effettive. La banca deve inoltre dimostrare che le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Nel caso di stime di LGD ed EAD che presentano una sensibile variabilità, le banche dovranno fare riferimento, rispettivamente, a quanto riportato ai paragrafi 430 e 437. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo impiegato per la quantificazione devono essere sufficienti ad assicurare alla banca l'accuratezza e la robustezza delle stime. La tecnica di stima deve confermare la propria validità in test extra-campionari.

413. In generale, le stime delle PD, LGD ed EAD comportano inevitabilmente errori. Al fine di evitare valutazioni troppo ottimistiche, le banche devono integrare nelle proprie misurazioni un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Allorché le metodologie e i dati sono meno soddisfacenti e il presumibile margine di errore più ampio, il fattore di cautela deve essere maggiore. Le autorità possono consentire una certa flessibilità nell'applicazione degli standard prescritti per i dati acquisiti prima della data di entrata in vigore del Nuovo Accordo. Tuttavia, in questi casi le banche devono dimostrare alla rispettiva autorità che sono stati effettuati i necessari aggiustamenti per realizzare una sostanziale equivalenza con i risultati ottenibili senza tale flessibilità. Se non specificato altrimenti, i dati acquisiti dopo la data di entrata in vigore del Nuovo Accordo devono essere conformi ai requisiti minimi.

⁷⁹ Le banche non sono tenute a produrre proprie stime della PD per determinate esposizioni azionarie e per talune esposizioni rientranti nella sottoclasse SL.

(ii) *Definizione di inadempienza*

414. Si ritiene che sia intervenuta una inadempienza in relazione a un particolare obbligato allorché si verifica almeno uno degli eventi sotto indicati:

- la banca giudica improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie (se ne è in possesso), che l'obbligato adempia in toto alle sue obbligazioni creditizie verso il gruppo bancario;
- l'obbligato è in mora da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso il gruppo bancario⁸⁰. Gli scoperti di conto sono considerati in mora dal momento in cui l'obbligato ha superato il limite concesso o ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo corrente in essere.

415. Fra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

- la banca include il credito tra le sofferenze o tra gli incagli;
- la banca effettua una svalutazione o un accantonamento specifico ritenendo che sia intervenuto un significativo scadimento della qualità del credito successivamente all'assunzione dell'esposizione⁸¹;
- la banca cede il credito subendo una perdita economica sostanziale dovuta al deterioramento della qualità creditizia;
- la banca acconsente a una ristrutturazione "per realizzo" del credito, ove ciò implichi verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria per il mutuatario dovuta a remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti in linea capitale, interessi o (se del caso) commissioni⁸²;
- la banca ha presentato istanza di fallimento per il mutuatario o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione creditizia del debitore verso il gruppo bancario;
- l'obbligato ha dichiarato fallimento o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il pagamento dell'obbligazione creditizia verso il gruppo bancario.

416. Le autorità nazionali emaneranno le opportune linee guida sul modo in cui questi criteri debbano essere applicati e monitorati.

417. Per le esposizioni al dettaglio la definizione di inadempienza può essere applicata a livello di una particolare operazione, anziché a livello di obbligato. In tal caso, l'inadempienza di un debitore a fronte di una obbligazione non implica che la banca debba considerare in stato di inadempienza tutte le altre obbligazioni verso il gruppo bancario.

418. Le banche devono registrare le inadempienze effettive per le classi di esposizione IRB basandosi sulla definizione di riferimento. Quest'ultima deve servire da base anche per la stima di PD e (se pertinente) LGD ed EAD. Nel produrre queste stime le banche possono fare uso di dati esterni di per sé non coerenti con la definizione di riferimento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel paragrafo 424. Tuttavia, in questi casi le banche devono dimostrare alla rispettiva autorità di vigilanza che i dati stessi sono stati opportunamente aggiustati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di riferimento. La stessa condizione si applicherebbe ai dati interni impiegati anteriormente all'entrata in vigore del Nuovo Accordo. I dati interni (compresi quelli in

⁸⁰ Nel caso dei crediti al dettaglio e verso ESP, l'autorità nazionale può sostituire il termine di 90 giorni con uno diverso, ma non superiore a 180 giorni, per determinati prodotti qualora lo ritenga più consono alla realtà locale. In un paese membro le condizioni locali rendono appropriata l'adozione di un termine fino a 180 giorni anche per i crediti bancari verso le imprese; tale deroga si applica per un periodo di transizione di cinque anni.

⁸¹ Alcuni ordinamenti prevedono specifici accantonamenti sulle esposizioni azionarie a fronte del rischio di prezzo; tali accantonamenti non sono pertanto indicativi di una situazione di inadempienza.

⁸² Compresa, nel caso delle partecipazioni azionarie valutate secondo un metodo PD/LGD, le ristrutturazioni "per realizzo" delle partecipazioni stesse.

condivisione con altre istituzioni) impiegati nelle stime suddette dopo l'entrata in vigore del Nuovo Accordo devono essere conformi alla definizione di riferimento.

419. Se una banca giudica che lo status di una esposizione precedentemente classificata come inadempienza è tale per cui ad essa non si applica più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di riferimento, essa deve classificare il debitore e stimare la LGD come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito dovesse verificarsi una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuta una seconda inadempienza.

(iii) Riscadenzamento

420. La banca deve stabilire direttive chiaramente definite e documentate per il conteggio dei giorni di mora, segnatamente in relazione al riscadenzamento delle operazioni e alla concessione di proroghe, dilazioni, rinnovi e riporti a nuovo su conti esistenti. Tali direttive devono quantomeno prevedere: a) gli organi competenti per l'approvazione e gli obblighi di segnalazione; b) il periodo minimo di mora di una operazione affinché sia ammessa al riscadenzamento; c) i tassi di inadempienza delle operazioni soggette a riscadenzamento; d) il numero massimo di riscadenzamenti per ciascuna operazione; e) il riesame della solvibilità del debitore. Tali direttive devono essere attuate in modo uniforme nel tempo e superare la 'verifica d'uso' ("use test", ossia se una banca tratta una esposizione riscadenzata in modo analogo ad altre esposizioni anomale al di là del tempo limite di mora, tale esposizione deve essere classificata come inadempienza ai fini del metodo IRB). Alcune autorità di vigilanza potranno stabilire requisiti più specifici in merito al riscadenzamento per le banche di propria pertinenza.

(iv) Trattamento degli scoperti

421. Gli scoperti autorizzati devono essere soggetti a limiti di fido stabiliti dalla banca e notificati al cliente. Ogni eventuale debordo deve essere monitorato; se il saldo non venisse riportato entro il limite di fido nel termine di 90-180 giorni (a seconda della soglia di mora applicabile), l'esposizione verrebbe considerata come inadempienza. Agli scoperti non autorizzati sarà applicata una soglia pari a zero ai fini del metodo IRB. Pertanto, per questi scoperti il conteggio del periodo di mora inizia nel momento in cui si determina l'esposizione creditoria non autorizzata. In caso di mancato rientro nel termine di 90-180 giorni l'esposizione è considerata come inadempienza. Le banche devono avere in funzione rigorose procedure interne per valutare l'affidabilità creditizia dei clienti cui sono consentiti scoperti di conto.

(v) Definizione di perdita – tutte le classi di attività

422. La definizione di perdita da applicarsi alla stima della LGD è quella di perdita economica, per misurare la quale devono essere tenuti presenti tutti i fattori di rilievo. Questi comprendono sconti sostanziali sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito. Le banche non devono limitarsi a misurare la perdita risultante dai documenti contabili, anche se devono essere in grado di raffrontare la perdita contabile con la perdita economica. Sebbene l'esperienza e la perizia sviluppate dalla banca nel recuperare i crediti problematici incidano notevolmente sui tassi di recupero, e debbano quindi rispecchiarsi nelle stime della LGD, gli aggiustamenti delle stime basati su questa "expertise" devono essere prudenti fintantoché la banca non dispone di un'adeguata evidenza empirica del suo impatto effettivo.

(vi) Requisiti specifici per la stima della PD

Esposizioni verso imprese, governi e banche

423. Le banche possono impiegare una o più tecniche specifiche fra le tre descritte di seguito (esperienza interna di inadempienza, "mapping" di dati esterni, modelli statistici), nonché altre informazioni e tecniche appropriate per stimare la PD media per ciascuna classe di rating.

424. Le banche possono impiegare in via primaria una tecnica e utilizzare le altre a fini di raffronto ed eventuale aggiustamento. Le autorità di vigilanza non accetteranno l'applicazione meccanica di una tecnica in assenza di analisi che ne giustifichino l'utilizzo. Le banche devono evidenziare l'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare aggiustamenti in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni.

- Per la stima della PD una banca può impiegare i dati sulle inadempienze desunti dalla propria esperienza. Essa deve dimostrare nella sua analisi che le stime rispecchiano i criteri

di affidamento ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se sono disponibili solo dati limitati, oppure se i criteri di affidamento o i sistemi di rating sono cambiati, la banca deve applicare un più ampio margine di cautela. Può essere riconosciuto anche l'utilizzo di dati condivisi con altre istituzioni. La banca deve dimostrare che i sistemi e i criteri impiegati da altre banche del pool sono comparabili con i propri.

- Le banche possono classificare le proprie esposizioni in base alla scala di rating impiegata da agenzie esterne per la valutazione dell'affidabilità creditizia o istituti analoghi e assegnare ai propri gradi di merito i tassi di inadempienza osservati per i rating esterni. Il "mapping" deve basarsi su una comparazione dei criteri interni con quelli impiegati dall'istituzione esterna nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali affidati comuni. Devono essere evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di classificazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'agenzia esterna in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione del rischio devono essere orientati al merito di credito del debitore e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi della banca deve contemplare un raffronto delle definizioni di inadempienza, fatti salvi i criteri indicati ai paragrafi 414-419. La banca deve documentare la base logica della mappatura.
- Le banche possono impiegare una media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a un certo grado di merito, se tali stime sono derivate da modelli statistici di previsione delle inadempienze. L'impiego di tali modelli è subordinato al rispetto dei criteri specificati nel paragrafo 379.

425. A prescindere dal fatto che la banca impieghi fonti di dati interne, esterne, condivise o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte deve avere una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una data fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

Esposizioni al dettaglio

426. Data la specificità dei criteri adottati da ciascuna istituzione per assegnare le esposizioni ai vari pool, le banche devono considerare i dati interni come fonte primaria di informazione per la stima delle probabilità di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni o di modelli statistici a condizione che possa essere dimostrato uno stretto nesso fra a) il procedimento seguito dalla banca per assegnare le esposizioni a un dato pool e quello seguito dalla fonte esterna e fra b) il profilo di rischio della banca e la composizione dei dati esterni. La banca deve in ogni caso utilizzare tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.

427. Un metodo per derivare stime di lungo periodo di PD ed LGD per le esposizioni al dettaglio sarebbe basato su una stima delle perdite totali e una stima appropriata della PD o della LGD. La banca può usare la stima della PD per dedurre la LGD appropriata, o viceversa. Il procedimento per stimare le perdite totali deve soddisfare i requisiti fissati in questa sezione per la stima della PD e della LGD, e il risultato deve essere conforme al concetto di LGD ponderata di cui al paragrafo 430.

428. A prescindere dal fatto che la banca impieghi fonti di dati interne, esterne, condivise o una loro combinazione, ai fini della stima dei parametri di perdita il periodo storico di osservazione deve avere una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Una banca non è tenuta ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare alla rispettiva autorità che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.

429. Il Comitato riconosce che il periodo di attesa ("seasoning") può essere cospicuo nel caso di talune esposizioni al dettaglio a lungo termine, caratterizzate da un picco degli utilizzi vari anni dopo l'accensione della linea. Le banche dovrebbero prevedere le conseguenze di una rapida crescita delle esposizioni e adottare misure idonee ad assicurare che le proprie tecniche di stima siano accurate e la corrente dotazione patrimoniale sommata agli utili e ai finanziamenti prospettici risulti sufficiente a coprire il futuro fabbisogno di patrimonio. Al fine di evitare forti oscillazioni del requisito patrimoniale derivanti dall'impiego di orizzonti temporali brevi per le stime della PD, le banche sono inoltre incoraggiate a correggere tali stime in funzione dei prevedibili effetti di attesa, sempreché tali aggiustamenti siano applicati in modo uniforme nel tempo. In talune giurisdizioni gli aggiustamenti in questione potrebbero essere resi obbligatori, a discrezione dell'autorità di vigilanza.

(vii) Requisiti specifici per le stime proprie della LGD

Standard per tutte le classi di attività

430. Le banche devono stimare la LGD media di lungo periodo per ciascuna operazione. Tale stima deve basarsi sulla perdita economica media di tutte le inadempienze osservate nell'ambito della fonte di dati (denominata in altre parti di questa sezione come "media ponderata in base alle inadempienze") e non dovrebbe, ad esempio, rappresentare la media dei tassi annui medi di perdita. Poiché è probabile che le inadempienze si addensino nei periodi di crisi economica e la LGD sia correlata ai tassi di inadempienza, una media ponderata in base al tempo potrebbe sottostimare considerevolmente l'entità della perdita per evento. È quindi importante che, nel calcolare le stime della LGD, le banche utilizzino medie ponderate in base all'inadempienza così come dianzi definite. Inoltre, nel caso delle esposizioni le cui stime della LGD presentano una sensibile variabilità nell'arco del ciclo economico, la banca deve impiegare stime appositamente concepite per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Nelle banche che hanno elaborato propri modelli LGD, ciò potrebbe avvenire considerando l'eventuale natura ciclica delle determinanti dei modelli stessi. Altre banche potrebbero disporre di dati interni sufficienti per analizzare l'impatto di passate recessioni. Per altre ancora, tuttavia, l'unica opzione disponibile potrebbe essere quella di un utilizzo prudente dei dati esterni.

431. Nelle proprie analisi le banche devono considerare la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia o del garante. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza devono essere trattati in modo prudente. Nella valutazione della LGD deve inoltre essere considerato e trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e l'attività costituita in garanzia.

432. Le stime della LGD devono trovare fondamento nei tassi storici di recupero e, ove applicabile, non essere unicamente basate sul presunto valore di mercato della garanzia. Questo requisito tiene conto del rischio che la banca non possa disporre prontamente della garanzia ed escuterla. Nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, le banche devono stabilire requisiti interni per la gestione delle garanzie stesse, le procedure operative, la certezza giuridica e i processi di gestione del rischio che siano generalmente conformi a quelli prescritti per il metodo standard.

433. Per il caso specifico delle esposizioni già in stato di inadempienza, la banca deve usare le sue migliori stime della perdita attesa per ciascuna operazione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'operazione stessa. Le commissioni incassate da debitori inadempienti, comprese le penalità di mora, possono essere trattate come recuperi ai fini della stima della LGD. Le penalità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico della banca, vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita.

Standard addizionali per le esposizioni verso imprese, governi e banche

434. Le stime della LGD devono basarsi su un periodo di osservazione minimo che copra idealmente almeno un ciclo economico completo, e in ogni caso non inferiore a sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

Standard addizionali per le esposizioni al dettaglio

435. Il periodo minimo di osservazione per le stime della LGD sulle esposizioni al dettaglio è di cinque anni. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone una banca, tanto più prudente deve essere la sua stima. Una banca non è tenuta ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare alla rispettiva autorità che i dati più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.

(viii) Requisiti specifici per le stime proprie della EAD

Standard per tutte le classi di attività

436. La EAD per una posizione in bilancio o fuori bilancio è definita come l'esposizione lorda attesa a fronte dell'operazione in caso di inadempienza dell'obbligato. Per le posizioni in bilancio, le banche devono stimare la EAD in misura non inferiore all'utilizzo corrente, fatto salvo il riconoscimento degli effetti della compensazione a bilancio come specificato nel metodo di base. I requisiti minimi per il riconoscimento della compensazione sono identici a quelli stabiliti per il metodo di base. I requisiti minimi addizionali per la stima interna della EAD nel quadro del metodo avanzato si incentrano

pertanto sulla stima della EAD per le posizioni fuori bilancio (esclusi gli strumenti derivati). Le banche che impiegano il metodo avanzato devono avere in funzione procedure consolidate per stimare la EAD delle posizioni fuori bilancio. Tali procedure devono specificare le stime da impiegare per ogni tipo di operazione. Le stime interne della EAD dovrebbero rispecchiare la possibilità di ulteriori utilizzi da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come inadempienza. Laddove le stime della EAD differiscono a seconda del tipo di operazione, la definizione delle diverse operazioni deve essere chiara e inequivocabile.

437. Le banche che impiegano il metodo avanzato devono assegnare una stima della EAD a ogni operazione. Tale stima deve essere quella media di lungo periodo ponderata in base alle inadempienze per operazioni e debitori simili su un arco di tempo sufficientemente lungo, ma con un fattore di cautela appropriato al probabile margine di errore. Se è ragionevolmente prevedibile una correlazione positiva fra la frequenza delle inadempienze e l'entità della EAD, la stima di quest'ultima deve incorporare un maggior fattore di cautela. Inoltre, nel caso delle esposizioni le cui stime della EAD presentano una sensibile variabilità nell'arco del ciclo economico, la banca deve impiegare stime appositamente concepite per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Nelle banche che hanno elaborato propri modelli EAD, ciò potrebbe avvenire considerando l'eventuale natura ciclica delle determinanti dei modelli stessi. Altre banche potrebbero disporre di dati interni sufficienti per analizzare l'impatto di passate recessioni. Per altre ancora, tuttavia, l'unica opzione disponibile potrebbe essere quella di un utilizzo prudente di dati esterni.

438. I criteri in base ai quali sono ricavate le stime della EAD devono essere plausibili e intuitivi, e rappresentare quelle che la banca ritiene le determinanti sostanziali della EAD. La scelta deve essere giustificata da una credibile analisi interna. La banca deve essere in grado di fornire una disaggregazione dei propri dati storici in base ai fattori che essa considera le determinanti della EAD. Nell'elaborare le proprie stime della EAD la banca deve fare uso di tutte le informazioni rilevanti, e rivedere tali stime per i vari tipi di operazione allorché emergono nuove informazioni, e in ogni caso almeno una volta l'anno.

439. La banca deve tenere nel dovuto conto le particolari strategie e procedure da essa seguite in relazione al monitoraggio dei conti e al trattamento dei pagamenti, nonché considerare la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi in circostanze diverse dall'inadempienza, come la violazione di clausole accessorie o altri inadempimenti tecnici. La banca deve inoltre avere in funzione adeguati sistemi e procedure per monitorare la movimentazione dei fidi, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e grado di merito. Tale monitoraggio deve poter essere effettuato su base giornaliera.

Criteri addizionali per le esposizioni verso imprese, governi e banche

440. Le stime della EAD devono basarsi su un periodo di osservazione minimo che copra idealmente almeno un ciclo economico completo e sia comunque non inferiore a sette anni. Se il periodo di osservazione di una delle fonti informative ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Così come nel caso della LGD, le stime della EAD devono essere calcolate impiegando una media ponderata in base alle inadempienze e non in base al tempo.

Standard addizionali per le esposizioni al dettaglio

441. Il periodo minimo di osservazione per le stime della EAD sulle esposizioni al dettaglio è di cinque anni. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone una banca, tanto più prudente deve essere la stima. Una banca non è tenuta ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare alla rispettiva autorità che i dati più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi.

(ix) Requisiti minimi per valutazione delle garanzie personali e dei derivati su crediti

Standard per le esposizioni verso imprese, governi e banche nel caso di impiego di stime proprie della LGD; standard per le esposizioni al dettaglio.

Garanzie personali

442. Allorché una banca impiega stime proprie della LGD, essa può considerare l'effetto di mitigazione del rischio attraverso un aggiustamento delle stime PD o LGD. La seconda opzione è consentita solo alle banche che sono state autorizzate a impiegare stime interne della LGD. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, allorché esiste una garanzia personale a favore sia di una singola obbligazione sia di un pool di esposizioni, la banca può considerarne l'effetto di mitigazione del rischio

attraverso la propria stima della PD o della LGD, purché ciò sia fatto in modo coerente. Nello scegliere una delle due opzioni la banca deve adottare un approccio uniforme nel tempo e per i vari tipi di garanzia.

443. In ogni caso, deve essere attribuito un rating preliminarmente e su base continuativa sia all'obbligato che al garante riconosciuto. A questo riguardo la banca deve soddisfare tutti i requisiti minimi stabiliti in questo documento, fra cui il regolare monitoraggio della situazione del garante e della sua capacità e volontà di onorare le obbligazioni assunte. In linea con i requisiti enunciati nel paragrafo 393, la banca deve conservare tutte le informazioni rilevanti sul debitore prescindendo dalla garanzia personale e dal garante. Nel caso delle garanzie su crediti al dettaglio, questi requisiti si applicano anche all'assegnazione di una esposizione a un dato pool, nonché alla stima della PD.

444. In nessun caso la banca può attribuire all'esposizione garantita una PD o una LGD corretta in modo tale per cui il coefficiente di ponderazione risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante. Ai fini dei requisiti patrimoniali minimi non sono consentiti né criteri né procedimenti di valutazione per tener conto degli eventuali effetti favorevoli di una imperfetta correlazione presunta fra l'inadempienza del debitore e quella del garante. Pertanto, la ponderazione corretta non deve riflettere l'attenuazione del rischio risultante dall'effetto di "doppia inadempienza".

Garanti e garanzie personali ammissibili

445. Non sono poste restrizioni al tipo di garanti idonei. La banca deve tuttavia applicare criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essa riconosce ai fini del patrimonio di vigilanza.

446. La garanzia deve essere documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in una giurisdizione in cui questi possiede averi sui quali esercitare le ragioni di diritto. Tuttavia, a differenza di quanto prescritto nel metodo di base per le esposizioni verso imprese, governi e banche, possono essere riconosciute a certe condizioni le garanzie che prevedono clausole a termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere (garanzie condizionali). Specificamente, incombe alla banca l'onere di dimostrare che i criteri di valutazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di mitigazione del rischio.

Criteri di aggiustamento

447. Le banche devono disporre di criteri chiaramente definiti per correggere i gradi di merito del debitore o le stime della LGD (oppure, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammessi, per assegnare le esposizioni ai vari pool) in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del patrimonio regolamentare. Tali criteri devono essere particolareggiati quanto quelli previsti per la classificazione delle esposizioni secondo i paragrafi 372-373, nonché rispondere ai requisiti minimi per l'attribuzione dei gradi di merito del debitore o dell'operazione enunciati in questo documento.

448. I criteri devono essere plausibili e intuitivi, nonché considerare la capacità e volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia. Essi devono contemplare anche il presumibile profilo temporale dei pagamenti e il grado di correlazione fra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del mutuatario di rimborsare il suo debito. I criteri devono inoltre considerare la misura in cui permane un rischio residuale verso il debitore, come quello risultante da un disallineamento di valuta fra la garanzia e l'obbligazione sottostante.

449. Nel correggere i gradi di merito del debitore o le stime della LGD (oppure, nel caso dei crediti commerciali al dettaglio acquistati riconosciuti, nell'assegnare le esposizioni ai vari pool), le banche devono tenere conto di tutte le informazioni rilevanti disponibili.

Derivati su crediti

450. I requisiti minimi stabiliti per le garanzie personali si applicano anche ai derivati su crediti "single-name" (riferiti a una unica esposizione). Un ulteriore aspetto da considerare è l'eventuale disallineamento fra le attività. I criteri adottati per attribuire i gradi di merito o le stime della LGD aggiustati per gli impieghi (o pool di esposizioni) protetti con derivati creditizi devono prescrivere che l'attività su cui si basa la protezione ("reference asset") non possa differire dall'attività sottostante ("underlying asset"), a meno che non siano soddisfatte le condizioni stabilite nel metodo di base.

451. Inoltre, i criteri devono considerare la struttura dei flussi di pagamento dello strumento derivato e valutare prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. La banca deve altresì tener conto della misura in cui permangono altre forme di rischio residuale.

Criteri per le banche che impiegano le stime LGD di base

452. Valgono gli stessi requisiti minimi di cui ai paragrafi 442-451, con le seguenti eccezioni:

- (i) la banca non può adottare l'opzione "aggiustamento della LGD";
- (ii) la gamma delle garanzie e dei garanti ammissibili è soggetta alla limitazione indicata al paragrafo 271.

(x) Requisiti specifici per la stima di PD ed LGD (o EL) per i crediti commerciali idonei

453. Oltre ai requisiti generali, per la quantificazione del rischio dei crediti commerciali acquistati ammessi si applicano i requisiti minimi di seguito riportati.

Requisiti minimi per la stima di PD ed LGD (o EL)

454. Devono essere rispettati i seguenti requisiti minimi ai fini della quantificazione del rischio per tutti i crediti commerciali acquistati (verso imprese o al dettaglio) facendo uso del trattamento "top-down" del rischio di inadempienza e/o dei trattamenti IRB "top-down" o "bottom-up" del rischio di "annacquamento".

455. La banca acquirente è tenuta a raggruppare i crediti in pool abbastanza omogenei da consentire stime accurate e coerenti della PD e della LGD (o EL) per le perdite da rischio di inadempienza e della EL per le perdite da rischio di "annacquamento". In linea generale, il processo di classificazione rispecchierà le pratiche creditizie del cedente e l'eterogeneità della sua clientela. Inoltre, i metodi e i dati impiegati per stimare PD, LGD ed EL devono essere conformi agli standard correnti per la quantificazione del rischio delle esposizioni al dettaglio. In particolare, la quantificazione dovrebbe tener conto di tutte le informazioni disponibili alla banca acquirente in merito alla qualità dei crediti commerciali sottostanti, comprese quelle relative a pool analoghi fornite dal cedente, dalla banca stessa o da fonti esterne. La banca acquirente deve verificare i dati forniti dal cedente sui quali essa basa le proprie stime.

Requisiti operativi minimi

456. La banca acquirente di crediti commerciali deve giustificare la presunzione che le esposizioni correnti e future possano essere rimborsate mediante la liquidazione (o l'incasso) del pool dei crediti acquistati. Per l'abilitazione al trattamento "top-down" del rischio di inadempienza è necessario che il pool di crediti e la relazione creditizia complessiva siano strettamente monitorati e controllati. Specificamente, la banca è tenuta a dimostrare quanto segue.

Certezza giuridica

457. La struttura della facilitazione creditizia deve assicurare che in tutte le prevedibili circostanze, compresi i casi di crisi finanziaria o fallimento del cedente o del gestore del servizio, la banca mantenga la proprietà e il controllo effettivi sugli introiti rivenienti dai crediti commerciali. Qualora l'obbligato effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, la banca deve regolarmente assicurarsi che questi le siano retrocessi per intero ed entro il termine contrattuale. Inoltre, il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari dovrebbe essere protetto contro moratorie fallimentari o azioni legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità della banca di liquidare/cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.

Efficacia dei sistemi di monitoraggio

458. La banca deve essere in grado di monitorare sia la qualità dei crediti commerciali, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. In particolare, essa deve:

- a) valutare la correlazione fra la qualità dei crediti e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e b) avere in funzione politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro tali evenienze, fra cui l'attribuzione di un rating interno a ciascun cedente e gestore;

- disporre di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'idoneità del cedente e del gestore. La banca o un suo rappresentante devono effettuare periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore;
- essere in grado di valutare le caratteristiche dei pool di crediti commerciali, fra cui: a) le interdipendenze tra la performance delle singole esposizioni all'interno del pool; b) i debordi; c) le evidenze storiche concernenti arretrati, dubbie esazioni e svalutazione crediti del cedente; d) i termini di pagamento; e) gli eventuali conti di contropartita;
- avere in funzione efficaci politiche e procedure per monitorare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli obbligati all'interno di ogni pool di crediti e a livello trasversale fra un pool e l'altro, ivi compresa una prescrizione che imponga l'obbligo di esaminare individualmente i grandi fidi;
- ricevere segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla durata e sul grado di "annacquamento" dei crediti, al fine di a) accertare la conformità con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e b) disporre di un efficace mezzo per monitorare e verificare i termini di vendita del cedente (ad esempio, tempo decorso dalla data di fattura) e il grado di "annacquamento".

Efficacia dei sistemi per la risoluzione delle situazioni problematiche

459. Un programma efficace deve prevedere meccanismi e procedure che consentano non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare, la banca dovrebbe:

- disporre di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per monitorare la conformità con a) i termini contrattuali dell'operazione (clausole accessorie, formule di finanziamento, limiti di concentrazione, clausole di ammortamento anticipato, ecc.) e b) le politiche interne che regolano la misura delle anticipazioni e l'idoneità dei crediti commerciali acquistati. I sistemi della banca dovrebbero rilevare le violazioni e le modifiche delle clausole contrattuali, nonché gli scostamenti dalle politiche e dalle procedure stabilite;
- prevedere efficaci politiche e procedure per rilevare, autorizzare, monitorare e correggere gli sconfinamenti, al fine di limitare gli utilizzi indebiti;
- avere in funzione efficaci politiche e procedure per affrontare un deterioramento della situazione finanziaria del cedente o del gestore del servizio e/o della qualità dei pool di crediti commerciali acquistati. Esse dovrebbero quantomeno contemplare automatismi per la revoca anticipata dei crediti rotativi e altre clausole di salvaguardia, un approccio strutturato e regolamentato per gestire le violazioni delle clausole, nonché procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti anomali.

Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la concessione dei fidi e gli incassi

460. La banca deve disporre di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare:

- le direttive interne scritte devono specificare tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti commerciali, fra cui la misura delle anticipazioni, le garanzie reali stanziabili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi devono tenere adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente/gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti commerciali e della clientela del cedente;
- i sistemi interni devono assicurare che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte (attestati del gestore, fatture, documenti di spedizione, ecc.).

Conformità con le politiche e le procedure interne della banca

461. Considerato il ricorso ai sistemi di monitoraggio e controllo per limitare il rischio di credito, la banca dovrebbe avere in funzione un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure di importanza critica, che preveda fra l'altro:

- regolari revisioni interne e/o esterne di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti commerciali;
- verifiche della separatezza funzionale fra 1) la valutazione del cedente/gestore e quella dell'obbligato, e 2) la valutazione del cedente/gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte.

462. Il processo interno per valutare la conformità con tutte le politiche e procedure di importanza critica dovrebbe inoltre prevedere la valutazione dell'attività di "back-office", con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, livelli gerarchici e sistemi di supporto.

8. Validazione delle stime interne

463. Presso ogni banca devono essere presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio. Ogni banca deve poter dimostrare alla propria autorità di vigilanza che i meccanismi interni di validazione le permettono di stimare la performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile.

464. Le banche devono comparare regolarmente l'incidenza effettiva delle inadempienze con le stime della PD per ciascun grado di merito, e poter dimostrare che essa rientra nell'intervallo atteso di valori per il grado in questione. Le banche che adottano il metodo IRB avanzato devono effettuare tale analisi anche per le stime di LGD ed EAD. È necessario che le comparazioni utilizzino serie storiche quanto più possibile estese nel tempo, i metodi e i dati siano chiaramente documentati, l'analisi e la documentazione siano aggiornate almeno una volta all'anno.

465. Le banche sono inoltre tenute a impiegare altri strumenti di validazione quantitativa e raffronti con fonti informative esterne pertinenti. Le analisi devono fondarsi su dati consoni al portafoglio in esame, essere regolarmente aggiornate e coprire un congruo periodo di osservazione. Le valutazioni interne delle banche sulla performance dei propri sistemi di rating devono essere basate su serie storiche di lungo periodo, che abbraccino una vasta gamma di condizioni economiche e, idealmente, uno o più cicli economici completi.

466. Le banche devono dimostrare che i test quantitativi e gli altri metodi di validazione non variano sistematicamente in funzione del ciclo economico. I cambiamenti nei metodi e nei dati impiegati (fonti e periodi di osservazione) devono essere documentati in modo chiaro ed esauriente.

467. Le banche devono prevedere standard interni ben articolati in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti dei valori effettivi di PD, LGD ed EAD rispetto alle stime diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali standard devono tener conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità delle inadempienze. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, le banche devono correggere le stime verso l'alto affinché rispecchino le inadempienze e le perdite effettive.

468. Le banche che si basano su stime regolamentari, anziché interne, dei parametri di rischio sono invitate a comparare le LGD ed EAD effettive con i valori fissati dalle autorità di vigilanza. I dati sulle LGD ed EAD effettive dovrebbero entrare a far parte della valutazione del capitale economico condotta dalla banca.

9. Stime prudenziali della LGD e della EAD

469. Le banche facenti uso del metodo IRB di base che non soddisfano i suddetti criteri per le stime proprie della LGD e della EAD devono osservare i requisiti minimi previsti nel metodo standard per essere abilitate a riconoscere le garanzie reali finanziarie idonee (così come stabilito nella sezione II.B: Il metodo standard – Attenuazione del rischio di credito). Per essere abilitate a riconoscere altri tipi di garanzie reali esse devono soddisfare i requisiti minimi di seguito enunciati.

(i) *Definizione delle garanzie reali CRE ed RRE idonee*

470. Le garanzie reali CRE ed RRE per le esposizioni verso imprese, governi e banche sono ritenute idonee se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- il rischio creditizio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il credito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del credito non dipende in misura rilevante dai flussi finanziari generati dalla CRE/RRE sottostante che funge da garanzia⁸³;
- il valore dell'immobile costituito in garanzia non dipende in misura rilevante dalla performance del debitore. Questo requisito non intende escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzano sia il valore della garanzia che la performance del debitore.

471. Alla luce della precedente descrizione generica e della definizione di esposizioni verso imprese, i beni immobili da investimento che rientrano nella classe di attività SL sono specificamente esclusi dal riconoscimento come garanzia per tali esposizioni⁸⁴.

(ii) *Requisiti operativi per l'idoneità delle CRE/RRE*

472. A condizione che sia rispettata la conformità con la definizione di cui sopra, CRE ed RRE sono idonee per il riconoscimento come garanzie reali a fronte dei crediti verso imprese soltanto se risultano soddisfatti i requisiti operativi di seguito elencati.

- *Efficacia giuridica*: la garanzia reale acquisita deve essere validamente opponibile a termini di tutte le leggi e norme applicabili, e i diritti sul bene costituito in garanzia devono essere prontamente registrati nella forma prescritta. La garanzia deve essere validamente costituita (ossia, devono essere stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare il diritto). Inoltre, l'atto di garanzia e il procedimento giuridico sottostante devono essere tali da permettere alla banca di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.
- *Valore oggettivo di mercato del bene costituito in garanzia*: il bene costituito in garanzia deve essere valutato a un ammontare pari o inferiore al valore equo ("fair value") corrente al quale esso potrebbe essere ceduto con pattuizione privata fra un venditore e un compratore consenzienti e indipendenti alla data di valutazione.
- *Rivalutazione frequente*: la banca è tenuta a rivedere periodicamente, e con frequenza almeno annuale, il valore della garanzia. Una verifica più frequente è raccomandata nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. È possibile usare metodi di valutazione statistici (ad esempio, con riferimento a indici dei prezzi delle abitazioni, indagini campionarie) per aggiornare le stime o individuare le garanzie che possono aver subito un deprezzamento e richiederne la rivalutazione. I beni devono essere stimati da un esperto se i dati indicano che il valore della garanzia può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali di mercato o se si verifica un evento creditizio, come ad esempio una inadempienza.
- *Garanzie subordinate*: in alcuni paesi membri la garanzia sarà ritenuta idonea soltanto quando il creditore vanta una ipoteca di primo grado sul bene⁸⁵. Le garanzie subordinate

⁸³ Il Comitato dà atto che in alcuni paesi nei quali l'edilizia multifamiliare costituisce una porzione importante del mercato delle abitazioni e lo Stato promuove questo settore anche attraverso enti pubblici specializzati con un ruolo primario come costruttori, le caratteristiche di rischio dei crediti garantiti da ipoteca su questo tipo di immobili residenziali sono assimilabili a quelle delle esposizioni tradizionali verso imprese. In tali circostanze l'autorità nazionale di vigilanza potrà riconoscere le ipoteche su residenze multifamiliari come garanzia idonea per le esposizioni verso imprese.

⁸⁴ Come rilevato nella nota 64, in circostanze eccezionali, nel caso di mercati ben sviluppati e consolidati, le ipoteche su locali non residenziali ad uso ufficio e/o per il commercio di vario tipo e/o condivisi potrebbero essere riconosciute come garanzie idonee per le esposizioni verso imprese. Per una trattazione dei criteri di idoneità applicabili si rimanda alla nota 21 del paragrafo 47.

⁸⁵ In alcune di queste giurisdizioni le ipoteche di primo grado sono subordinate ai diritti di taluni creditori privilegiati, come lo Stato per i crediti d'imposta inevasi e i lavoratori dipendenti per le retribuzioni non corrisposte.

possono essere considerate solo se non sussistono dubbi che il diritto sul bene è giuridicamente opponibile e costituisce un efficace strumento di mitigazione del rischio. Se riconosciute, le garanzie subordinate devono essere trattate utilizzando la soglia C^*/C^{**} , impiegata per le garanzie di primo grado. In questi casi, il calcolo di C^* e C^{**} viene effettuato tenendo conto della somma della garanzia subordinata e di tutte le garanzie di grado anteriore.

473. Per la gestione delle garanzie reali valgono i seguenti requisiti aggiuntivi:

- devono essere chiaramente documentate la natura delle garanzie CRE ed RRE accettate dalla banca e la connessa politica creditizia (rapporto prestito/garanzia);
- la banca deve adottare le misure necessarie per accertare che il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni o di deterioramento;
- la banca deve verificare su base continuativa l'esistenza di eventuali diritti di prelazione (ad esempio, per crediti d'imposta) sull'immobile;
- la banca deve tenere adeguatamente conto del rischio di essere chiamata a rispondere di danni ambientali causati dal bene costituito in garanzia (ad esempio, presenza di materiali tossici nell'immobile).

(iii) *Requisiti per il riconoscimento dei crediti commerciali*

Definizione dei crediti commerciali idonei

474. Sono considerati idonei i crediti commerciali con durata originaria non superiore a un anno il cui rimborso avviene attraverso i proventi commerciali o finanziari generati dagli "underlying asset" del debitore. Sono compresi sia i crediti autoliquidanti derivanti dalla vendita di beni o servizi in connessione con una transazione commerciale, sia gli importi generali – dovuti da acquirenti, fornitori, locatari, enti pubblici nazionali e locali o altri soggetti non affiliati – non derivanti dalla vendita di beni o servizi in connessione con una transazione commerciale. Sono esclusi i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti.

Requisiti operativi

Certezza giuridica

475. Il meccanismo giuridico attraverso il quale vengono costituite le garanzie deve essere solido e assicurare che il prestatore possa vantare chiari diritti sul ricavato fornito dalle garanzie stesse.

476. Le banche devono adottare tutte le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni locali in materia di opponibilità del diritto di garanzia, come ad esempio l'iscrizione presso la conservatoria dei pubblici registri. Il quadro giuridico deve essere tale da consentire al potenziale prestatore di vantare un diritto di prelazione assoluta sul bene costituito in garanzia.

477. Le banche devono richiedere pareri giuridici che confermino l'efficacia giuridica dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti.

478. L'atto costitutivo della garanzia deve essere documentato nelle forme dovute e prevedere una chiara e solida procedura per il pronto incasso del ricavato della garanzia. Le procedure interne della banca dovrebbero assicurare che vengano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare l'inadempienza del cliente e ottenere la pronta escussione della garanzia. In caso di crisi finanziaria o di inadempimento dell'affidato, la banca dovrebbe avere la potestà legale di vendere o trasferire i crediti commerciali ad altre parti senza il previo consenso dei relativi obbligati.

Gestione del rischio

479. La banca deve avere in funzione adeguate procedure per valutare il rischio creditizio insito nei crediti commerciali. Queste dovrebbero prevedere, fra l'altro, analisi concernenti l'attività dell'affidato e il settore economico in cui esso opera (valutando, ad esempio, gli effetti del ciclo congiunturale), nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui la banca si basi sull'affidato per valutare il rischio di credito dei clienti, essa deve vagliare la politica creditizia dell'affidato stesso per accertarne la solidità e l'affidabilità.

480. Il margine fra l'ammontare dell'esposizione e il valore dei crediti commerciali deve riflettere tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nei pool di crediti ceduti

da un singolo affidato e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive della banca.

481. La banca deve disporre di un processo di monitoraggio continuo appropriato alle specifiche esposizioni (sia correnti che potenziali) attribuibili alle garanzie considerate come fattore di riduzione del rischio. Tale processo può comprendere, in quanto pertinenti e rilevanti, segnalazioni sull'età dei crediti, controllo dei documenti relativi alle transazioni, documentazione di base, frequenti valutazioni delle garanzie, conferma dei saldi, controllo degli incassi sui saldi regolati, individuazione di eventuali "annacquamenti" (crediti concessi dall'affidato agli emittenti) e regolari analisi finanziarie dell'affidato e degli emittenti, specie nel caso in cui venga acquisito in garanzia un ristretto numero di crediti di grande ammontare. Dovrebbe essere monitorata la conformità con i limiti complessivi di concentrazione stabiliti dalla banca, nonché riveduto su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e delle altre prescrizioni legali.

482. I crediti commerciali ceduti in garanzia dovrebbero essere diversificati e non indebitamente correlati con la situazione dell'affidato. Nei casi in cui la correlazione sia elevata, come quando la solidità di uno o più emittenti dipende da quella dell'affidato o entrambe le parti operano nello stesso settore economico, si dovrebbe tener conto dei rischi connessi nel fissare i margini per il pool di garanzie nel suo insieme. I crediti commerciali emananti da soggetti collegati al debitore (incluso fra questi le affiliate e i dipendenti) non saranno riconosciuti come fattori di mitigazione del rischio.

483. La banca dovrebbe avere in funzione una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in situazioni critiche. I necessari strumenti per l'incasso dovrebbero essere operativi anche quando la banca si basa normalmente sul debitore per gli incassi.

Requisiti per il riconoscimento di altre garanzie reali

484. Le autorità di vigilanza possono permettere che sia riconosciuto l'effetto di mitigazione del rischio di determinate altre garanzie materiali. Ciascuna autorità stabilirà quali eventuali tipi di garanzie soddisfano nella propria giurisdizione i seguenti due requisiti:

- presenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia in modo rapido ed economicamente efficiente;
- presenza di prezzi di mercato della garanzia ben affermati e accessibili al pubblico. Le autorità mireranno ad assicurare che l'ammontare realizzato dalla banca con lo smobilizzo della garanzia non si discosti in misura significativa da tali prezzi di mercato.

485. Per ottenere il riconoscimento di altre garanzie materiali una banca deve soddisfare tutti i requisiti enunciati ai paragrafi 472-473, fatte salve le seguenti specificazioni:

- prelazione di primo grado: con la sola eccezione dei privilegi legali menzionati nella nota 83, sono ammissibili solo garanzie con prelazione di primo grado. Pertanto, la banca deve vantare sul ricavato della garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri creditori;
- il contratto di prestito deve contemplare una descrizione particolareggiata della garanzia e specificare in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;
- i tipi di garanzie materiali accettate dalla banca e i criteri da essa applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'ammontare dell'esposizione devono essere chiaramente documentati nelle politiche e procedure interne di fido e visionabili per esami e/o controlli di audit;
- le politiche di credito della banca a riguardo della struttura dell'operazione devono prevedere congrui requisiti concernenti l'ammontare dell'esposizione, la capacità di liquidare prontamente la garanzia, la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o valore di mercato, la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità del valore della garanzia. Il processo di rivalutazione periodica deve prestare particolare attenzione ai beni "fashion-sensitive" per assicurare che le valutazioni siano adeguatamente ridotte in funzione dei cambiamenti nel gusto corrente, dell'obsolescenza economica e fisica e del deterioramento;
- nel caso di merci (ad esempio, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, giacenze di autoveicoli presso concessionari) e di attrezzature, il processo di rivalutazione periodica deve prevedere la ricognizione materiale dei beni.

10. Requisiti per il riconoscimento dei contratti di leasing

486. Ai contratti di leasing diversi da quelli che espongono la banca al rischio di valore residuale (si veda il paragrafo 487) è concesso lo stesso trattamento delle esposizioni coperte dal corrispondente tipo di garanzia. Oltre ai requisiti minimi per il tipo di garanzia in questione (CRE/RRE o altro), la banca deve soddisfare i seguenti criteri:

- una sana gestione del rischio da parte del locatore (il concedente del "lease") riguardo alla locazione del bene, alla sua destinazione d'uso e al piano di ammortamento;
- una solida base giuridica che assicuri il diritto di proprietà del locatore sul bene e la possibilità di far valere tempestivamente tale diritto;
- il divario fra il tasso di ammortamento del bene materiale e il piano di ammortamento dei canoni dovuti non deve essere tale da pregiudicare l'effetto di mitigazione del rischio attribuito al bene concesso in leasing.

487. I contratti di leasing che espongono la banca a un rischio di valore residuo saranno trattati nel modo sotto indicato. Con "rischio di valore residuale" si intende l'esposizione a potenziali perdite causate da una diminuzione del valore equo del bene al disotto del valore residuale stimato al momento della stipula del contratto di leasing.

- Il flusso scontato dei canoni di leasing riceverà una ponderazione commisurata alla solidità finanziaria del locatario (il titolare del "lease") (PD) e alla stima regolamentare o interna della LGD (se applicabile).
- Il valore residuale riceverà una ponderazione del 100%.

11. Calcolo dei coefficienti patrimoniali per le esposizioni azionarie

(i) Impiego dei modelli interni nel quadro del metodo basato sul mercato

488. Per essere abilitata all'impiego di modelli interni nel quadro del metodo basato sul mercato una banca deve dimostrare alla propria autorità di vigilanza di soddisfare preliminarmente e in modo continuativo determinati requisiti minimi quantitativi e qualitativi. Una banca che non sia in grado di dimostrare il rispetto continuato di tali requisiti deve elaborare un piano per il rapido ritorno alla conformità, ottenere l'approvazione del piano da parte dell'autorità e metterlo in atto in tempi brevi. Nel frattempo, la banca sarebbe tenuta a computare i coefficienti patrimoniali impiegando il metodo della ponderazione semplice.

489. Il Comitato riconosce che, alla luce delle diversità in termini di mercati, metodologie di misurazione, investimenti azionari e pratiche di gestione, banche e autorità hanno l'esigenza di adattare le procedure operative alle circostanze particolari. Non è intenzione del Comitato prescrivere la forma o i dettagli operativi dei metodi di misurazione e gestione del rischio adottati dalle banche per le esposizioni azionarie. Tuttavia, alcuni dei requisiti minimi sono di natura specifica. Ciascuna autorità di vigilanza elaborerà procedure di controllo particolareggiate per accertare che i sistemi di misurazione del rischio e i controlli del management siano idonei a servire da base per il metodo basato sui modelli interni.

(ii) Coefficiente patrimoniale e quantificazione del rischio

490. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali secondo il metodo dei modelli interni si applicano i seguenti requisiti minimi quantitativi.

- a) Il coefficiente patrimoniale è pari alla perdita potenziale sul portafoglio azionario della banca riveniente da un presunto shock istantaneo equivalente all'intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della differenza tra i rendimenti trimestrali e un appropriato tasso di interesse privo di rischio, calcolato su un periodo campione di lunga durata.
- b) Le perdite stimate dovrebbero essere tali da fronteggiare sfavorevoli movimenti di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine degli investimenti specifici dell'istituzione. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti dovrebbero essere desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati, nonché rispecchiare il profilo di rischio del portafoglio azionario della banca. Essi dovrebbero inoltre essere in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Le istituzioni devono dimostrare

alle autorità di vigilanza che lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. È presumibile che i modelli di stima parametrati con dati che non rispecchiano realistiche esperienze storiche di lunga durata, ivi compreso un periodo di calo ragionevolmente marcato delle quotazioni azionarie rilevanti per il portafoglio della banca, diano luogo a risultati eccessivamente ottimistici, a meno che non sia evidente l'inserimento nei modelli stessi di congrui aggiustamenti. In difetto di questi ultimi, la banca deve combinare l'analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di ottenere stime adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali, le banche possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica. Gli aggiustamenti devono basarsi su metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. In linea generale, l'applicazione degli aggiustamenti deve essere effettuata in modo prudente e uniforme nel tempo. Inoltre, allorché sono disponibili solo dati limitati, o i vincoli tecnici sono tali da rendere incerta la qualità delle stime ottenute da un singolo metodo, le banche dovranno prevedere ulteriori margini di cautela per evitare il rischio di valutazioni troppo ottimistiche.

- c) Non è prescritto un particolare tipo di modello VaR (come varianza/covarianza, simulazione storica, Monte Carlo, ecc.). Nondimeno, il modello impiegato deve essere in grado di rilevare adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con le esposizioni azionarie della banca, come il rischio generico di mercato e il rischio specifico. I modelli interni devono spiegare adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, cogliere la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantenere la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime deve coincidere o essere almeno comparabile con le esposizioni effettive del portafoglio azionario della banca.
- d) Per determinare i requisiti patrimoniali minimi a fronte delle esposizioni azionarie del "banking book" possono essere altresì utilizzate tecniche di modellizzazione quali le analisi di scenari storici. Condizione per l'impiego di tali modelli è che l'istituzione possa dimostrare alla rispettiva autorità di vigilanza che la metodologia e i risultati possono essere quantificati nella forma del percentile di perdita indicato al punto a).
- e) Le banche devono utilizzare modelli interni appropriati al profilo di rischio e alla complessità del proprio portafoglio azionario. Le istituzioni che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare (ad esempio, derivati su azioni, titoli convertibili) devono impiegare modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti.
- f) Subordinatamente all'approvazione dell'autorità di vigilanza, una banca può integrare nelle proprie misure interne del rischio eventuali correlazioni presenti nel portafoglio azionario. L'uso di correlazioni esplicite (ad esempio, mediante un modello VaR varianza/covarianza) deve essere pienamente documentato e convalidato da analisi empiriche. L'appropriatezza delle ipotesi di correlazione implicita viene vagliata dall'autorità di vigilanza nel quadro dell'esame della documentazione e delle tecniche di stima del modello.
- g) Il "mapping" di singole posizioni in relazione a proxy, indici di mercato e fattori di rischio dovrebbe essere plausibile e concettualmente solido. È opportuno che le tecniche di mappatura siano pienamente documentate, e la loro congruità rispetto agli investimenti della banca dovrebbe essere dimostrata con evidenze teoriche ed empiriche. Se nella stima della volatilità dei valori azionari le tecniche quantitative si combinano con valutazioni soggettive, si dovrà tener conto di tutte le informazioni rilevanti altrimenti non considerate.
- h) Allorché sono impiegati modelli basati su fattori, sono ammissibili modelli unifattoriali o multifattoriali a seconda della natura del portafoglio dell'istituzione. Le banche sono tenute ad assicurarsi che i fattori considerati siano sufficienti a cogliere il rischio presente nel portafoglio azionario. I fattori di rischio dovrebbero corrispondere alle caratteristiche proprie del mercato (ad esempio, titoli quotati o non quotati, capitalizzazione di borsa del settore o subsettore economico, modalità operative) in cui la banca detiene posizioni significative. Pur potendo scegliere discrezionalmente i vari fattori, le banche devono dimostrarne con analisi empiriche l'appropriatezza, ivi compresa la capacità di rilevare sia il rischio generico che quello specifico.

- i) La stima della volatilità dei rendimenti azionari deve incorporare tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Una banca può utilizzare dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche in condivisione). Il numero delle esposizioni comprese nel campione e il periodo di osservazione impiegati per la quantificazione devono essere tali da permettere alla banca di confidare nell'accuratezza e nella solidità delle proprie stime. Al riguardo, le istituzioni dovrebbero adottare appropriate misure per limitare la possibilità di distorsioni nel campionamento, comprese quelle derivanti dall'inclusione nel campione di società nel frattempo scomparse ("survivorship bias").
- j) Dovrebbe essere operante un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress. Le banche saranno tenute a sottoporre i modelli e i processi di stima interni, ivi compresi i calcoli di volatilità, a scenari ipotetici o storici "worst-case" da cui risultino le perdite maggiori connesse con un dato portafoglio di azioni quotate e non quotate. Come minimo, dovrebbero essere effettuate prove di stress per acquisire informazioni sull'effetto di eventi infrequenti ("tail events") intervenuti oltre il livello di confidenza assunto per il metodo dei modelli interni.

(iii) *Processo di gestione del rischio e controlli*

491. I sistemi per la gestione complessiva del rischio impiegati dalle banche per controllare gli investimenti azionari del "banking book" dovrebbero essere coerenti con le linee guida per prassi corrette emanate dal Comitato e dalle autorità nazionali. Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti patrimoniali, le istituzioni devono applicare politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione impiegati per determinare i requisiti patrimoniali regolamentari. Tali politiche, procedure e controlli dovrebbero prevedere quanto segue:

- a) piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la direzione e nella gestione delle esposizioni azionarie del "banking book". I modelli interni dovrebbero essere pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio, compreso l'impiego per 1) stabilire soglie minime di rendimento e valutare investimenti alternativi, 2) misurare e valutare la performance del portafoglio azionario (inclusa quella corretta per il rischio), nonché 3) allocare capitale economico agli investimenti azionari e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva a termini del secondo pilastro. L'istituzione dovrebbe essere in grado di dimostrare, mediante ad esempio i verbali della commissione per gli investimenti, che i dati generati dal modello interno hanno un ruolo essenziale nel processo di gestione delle esposizioni azionarie;
- b) sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno – come l'approvazione di eventuali modifiche e l'esame degli input – e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle tecniche di parametrizzazione ("proxy") e di mappatura, nonché ad altre componenti cruciali del modello. Tali revisioni dovrebbero vagliare l'accuratezza, completezza e congruità degli input e dei risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate nel quadro di programmi interni ed esterni di revisione, da unità indipendenti di controllo del rischio o da terzi esterni;
- c) adeguati sistemi e procedure per monitorare i limiti di investimento e le esposizioni a rischio del portafoglio azionario;
- d) indipendenza funzionale delle unità responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;
- e) adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La direzione deve assegnare a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.

(iv) *Validazione e documentazione*

492. Le istituzioni che impiegano modelli interni ai fini del patrimonio regolamentare dovrebbero avere in funzione un solido sistema per validare l'accuratezza e la coerenza del modello e dei relativi input. Esse devono inoltre documentare in modo completo tutti gli elementi sostanziali dei propri modelli interni e del processo di modellizzazione. Lo stesso processo di modellizzazione e i sistemi

impiegati per validare i modelli interni – compresa tutta la documentazione di supporto, i risultati della validazione e i riscontri delle revisioni interne ed esterne – sono soggetti a monitoraggio e controllo da parte della rispettiva autorità di vigilanza.

Validazione

493. Le banche devono avere in funzione solidi sistemi per validare l'accuratezza e coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione. Una banca deve dimostrare alla rispettiva autorità di vigilanza che il sistema interno di validazione le permette di valutare la performance dei modelli interni e dei processi in modo coerente e attendibile.

494. Le banche devono comparare regolarmente la performance effettiva del portafoglio azionario (considerando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli e devono poter dimostrare che essa rientra nell'intervallo di valori atteso per il portafoglio e per le singole posizioni. Tali comparazioni devono fare uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. I metodi e i dati impiegati devono essere chiaramente documentati dalla banca. L'analisi e la documentazione dovrebbero essere aggiornate almeno una volta l'anno.

495. Le banche dovrebbero fare uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuare raffronti con fonti informative esterne. L'analisi deve basarsi su dati che siano appropriati al portafoglio in esame, che vengano aggiornati regolarmente e che abbraccino un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne delle banche sulla performance dei propri modelli devono essere basate su serie storiche di lungo periodo che coprano una vasta gamma di condizioni economiche e, idealmente, uno o più cicli congiunturali completi.

496. Le banche devono dimostrare che i metodi e i dati impiegati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti (riguardanti sia le fonti di dati sia i periodi di osservazione) devono essere documentati in modo chiaro ed esauriente.

497. Poiché il regolare raffronto tra la performance effettiva e quella attesa costituisce la base per affinare e correggere i modelli interni su base continuativa, le banche dovrebbero prevedere criteri di revisione ben definiti e strutturati. Tali standard sono particolarmente importanti nelle situazioni in cui i risultati effettivi si discostano in misura significativa dalle previsioni, e la validità del modello appare quindi dubbia. Gli standard devono tener conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti azionari. Tutti gli aggiustamenti apportati a seguito di una revisione dei modelli interni devono essere ben documentati e risultare conformi agli standard di cui sopra.

498. Al fine di facilitare la validazione dei modelli mediante test retrospettivi su base continuativa, le banche che impiegano il metodo dei modelli interni devono creare e mantenere aggiornate appropriate banche dati sulla performance effettiva trimestrale dei propri investimenti azionari e sulle stime tratte dai modelli interni. Le banche dovrebbero altresì verificare retrospettivamente le stime della volatilità integrate nei modelli e la congruità delle proxy utilizzate. Le autorità di vigilanza potranno richiedere alle banche di organizzare le previsioni trimestrali con riferimento a un orizzonte temporale diverso (in particolare, più breve), di rilevare i dati di performance per questo orizzonte e di effettuare test retrospettivi su tale base.

Documentazione

499. Compete alla banca l'onere di dimostrare alla rispettiva autorità di vigilanza che un modello possiede una buona capacità previsionale e che il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti patrimoniali regolamentari. Di conseguenza, tutti gli aspetti critici di un modello interno e del processo di modellizzazione dovrebbero essere documentati in modo adeguato ed esauriente. Le banche sono tenute a documentare per iscritto l'assetto e i particolari operativi dei propri modelli interni. La documentazione deve dimostrare l'ottemperanza ai requisiti minimi quantitativi e qualitativi, e considerare aspetti quali le modalità di applicazione del modello ai vari segmenti del portafoglio, le metodologie di stima, le responsabilità delle funzioni coinvolte nella modellizzazione e i processi di approvazione e revisione dei modelli stessi. In particolare, andrebbero applicati i criteri seguenti.

a) La banca deve documentare le ragioni della scelta del metodo di modellizzazione ed essere in grado di produrre analisi comprovanti che il modello e le procedure di modellizzazione generano stime che rispecchiano in modo congruo il rischio insito nel suo portafoglio azionario. I modelli e le procedure devono essere sottoposti a revisione periodica per determinare se continuano ad essere pienamente applicabili al portafoglio corrente e alle condizioni esterne. La banca deve inoltre documentare le principali modifiche apportate al

modello nel corso del tempo, e in particolare quelle introdotte a seguito dell'ultima revisione dell'autorità di vigilanza. Se le modifiche sono il risultato di analisi interne, la banca deve documentare che esse sono conformi ai propri standard di revisione dei modelli.

- b) Nel documentare i propri modelli interni le banche dovrebbero:
- fornire una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e/o della base matematica ed empirica su cui si fondano parametrizzazioni, variabili e fonti di dati usate per stimare il modello;
 - stabilire rigorose procedure statistiche (con verifiche di performance extra-temporali ed extra-campionarie) per validare la scelta delle variabili esplicative;
 - indicare le circostanze in cui il modello non opera efficacemente.
- c) Qualora siano impiegate proxy o mappature, le banche devono documentare di aver condotto rigorose analisi comprovanti che tutte le proxy e le mappature prescelte sono sufficientemente rappresentative del rischio insito nelle corrispondenti posizioni azionarie. La documentazione dovrebbe precisare, ad esempio, i fattori rilevanti (linee di attività, caratteristiche di bilancio, ubicazione geografica, età dell'azienda, settore o sottosectore economico di appartenenza, aspetti operativi, ecc.) considerati ai fini dell'attribuzione delle proxy ai singoli investimenti. In sintesi, le istituzioni devono dimostrare che le proxy e le mappature utilizzate:
- siano adeguatamente comparabili con la posizione o il portafoglio sottostante;
 - siano ottenute impiegando serie storiche di condizioni economiche e di mercato pertinenti per le posizioni sottostanti o, in caso contrario, siano stati operati adeguati aggiustamenti;
 - rappresentino solide stime del rischio potenziale delle posizioni sottostanti.

12. Requisiti di informativa

500. Per essere abilitate al metodo IRB le banche devono soddisfare i requisiti di informativa al pubblico stabiliti nell'ambito del terzo pilastro. Si tratta, nella fattispecie, dei requisiti minimi per l'utilizzo dei modelli IRB; la mancata osservanza di tali requisiti renderà le banche non idonee all'impiego del relativo metodo IRB.

IV. Rischio di credito – Schema delle operazioni di cartolarizzazione

A. Ambito di applicazione e definizioni delle operazioni rientranti nello schema per la cartolarizzazione

501. Le banche devono osservare le prescrizioni sulla cartolarizzazione per determinare i requisiti patrimoniali sulle esposizioni derivanti da cartolarizzazioni ordinarie e sintetiche o da operazioni analoghe che presentino caratteristiche comuni a entrambe le tipologie. Poiché la cartolarizzazione può essere strutturata in molti modi diversi, il trattamento a fini prudenziali della relativa esposizione deve essere determinato in base non tanto alla forma giuridica quanto al contenuto economico della transazione. Analogamente, è a tale contenuto economico che le autorità di vigilanza dovranno fare riferimento per stabilire se l'operazione rientri o meno nel presente schema per il calcolo dei coefficienti patrimoniali. Le banche sono invitate a prendere contatto con i rispettivi organi di vigilanza in caso di incertezze circa l'inserimento di una transazione nello schema per le attività cartolarizzate. Ad esempio, le operazioni che comportano flussi finanziari correlati a beni immobili (come le locazioni) potrebbero essere considerate alla stregua di esposizioni SL, ove ciò sia giustificato.

502. Una *cartolarizzazione ordinaria* è una struttura in cui il "cash flow" di un sottostante portafoglio di esposizioni è utilizzato per coprire almeno due diverse posizioni o tranches stratificate di rischio che riflettono differenti livelli di rischiosità. I pagamenti agli investitori dipendono dalla performance delle specifiche esposizioni sottostanti, e non da una obbligazione del soggetto che ha dato origine a quelle esposizioni. Le strutture stratificate o per tranches che caratterizzano la cartolarizzazione differiscono dagli ordinari strumenti di debito "senior"/subordinati, in quanto le tranches cartolarizzate

“junior” possono assorbire le perdite senza interrompere i pagamenti contrattuali relativi alle tranches dotate di maggior grado di prelazione, mentre la subordinazione in una struttura “senior”/subordinata attiene essenzialmente alla priorità dei diritti patrimoniali vantati sul ricavato di una liquidazione.

503. Una *cartolarizzazione sintetica* è una struttura con almeno due differenti posizioni o tranches stratificate di rischio che riflettono differenti livelli di rischiosità, in cui il rischio di credito di un sottostante portafoglio di esposizioni è trasferito, in tutto o in parte, con l’impiego di derivati su crediti o garanzie personali finanziati (ad esempio, le “credit-linked notes”) o non finanziati (ad esempio, i “credit default swap”) che servono a coprire il rischio di credito del pool di attività. Di conseguenza, il rischio potenziale in capo all’investitore dipende dalla performance del portafoglio sottostante.

504. Le esposizioni creditizie connesse con operazioni di cartolarizzazione – di seguito definite “esposizioni derivanti da cartolarizzazione” – possono includere, fra l’altro: “asset-backed securities”, “mortgage-backed securities”, forme di supporto del credito (“credit enhancement”), linee di liquidità, swap di tasso di interesse o di valuta, derivati su crediti e la copertura per tranches così come definita al paragrafo 169. I “reserve account”, come i “cash collateral”, contabilizzati nell’attivo della banca emittente devono anch’essi essere trattati alla stregua di esposizioni derivanti da cartolarizzazione.

505. Gli strumenti sottostanti nel portafoglio oggetto di cartolarizzazione possono includere, fra l’altro: prestiti, impegni, “asset-backed securities”, “mortgage-backed securities”, obbligazioni societarie, titoli azionari e strumenti di investimento di “private equity”. Il portafoglio sottostante può essere composto di una o più esposizioni.

B. Definizioni

1. Diversi ruoli svolti dalle banche

(i) Banca investitrice (“investing bank”)

506. La banca investitrice è una istituzione – diversa dalla società cedente i crediti oggetto di cartolarizzazione (“originator”), dal promotore (“sponsor”) o dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (“servicer”), cfr. paragrafo 507 – che si assume il rischio economico di una esposizione derivante da cartolarizzazione.

(ii) Banca cedente (“originating bank”)

507. Ai fini dei requisiti patrimoniali, una banca è considerata “originator” riguardo a una determinata operazione di cartolarizzazione se soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) la banca origina direttamente o indirettamente le esposizioni oggetto della cartolarizzazione;
- b) la banca funge da promotore di una struttura ABCP (“asset-backed commercial paper”), o di un programma analogo, che acquisisce esposizioni da parti terze. Nell’ambito di tali programmi, una banca viene in genere considerata “sponsor” e, alternativamente, “originator” se – nei fatti o nella sostanza – gestisce o presta consulenza al programma, colloca i titoli sul mercato o fornisce liquidità e/o “credit enhancement”.

2. Terminologia generale

(i) Clausole di “clean-up call”

508. Una “clean-up call” è una opzione che consente a un “originator” o a un “servicer” di chiudere le esposizioni derivanti da cartolarizzazione (ad esempio, “asset-backed securities”) prima che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate. In caso di cartolarizzazione ordinaria, ciò si effettua generalmente riacquistando le relative esposizioni residue una volta che il saldo del portafoglio o i titoli in essere siano scesi al disotto di un determinato livello. In caso di cartolarizzazioni sintetiche, la “clean-up call” può assumere la forma di una clausola di estinzione della protezione creditizia.

(ii) “Credit enhancement”

509. Il “credit enhancement” è un accordo contrattuale a termini del quale la banca mantiene o assume una esposizione derivante da cartolarizzazione e, in sostanza, offre una certa protezione aggiuntiva alle altre parti coinvolte nella transazione. Gli strumenti di supporto del credito possono

assumere varie forme, alcune delle quali sono elencate come esempi nelle linee guida di vigilanza in materia di cartolarizzazione.

(iii) Rimborso anticipato

510. Il rimborso anticipato è un meccanismo che, una volta attivato, consente all'investitore di ottenere il pagamento del debito prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi. Ai fini dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio, una clausola di rimborso anticipato del debito potrà essere considerata come controllata o non controllata. Una clausola controllata deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la banca deve disporre di un'adeguata dotazione che le assicuri di avere capitale e liquidità sufficienti in caso di rimborso anticipato;
- b) per tutta la durata della transazione, incluso il periodo di ammortamento, vi è una condivisione pro-quota di interessi, capitale, spese, perdite e recuperi basata sui saldi di inizio mese degli incassi in essere;
- c) la banca deve stabilire un periodo di rimborso sufficiente a far sì che il 90% del debito totale in essere all'inizio del periodo di rimborso anticipato sia stato rimborsato o riconosciuto impagato;
- d) la frequenza dei rimborsi non dovrebbe essere più rapida di quella che sarebbe consentita dal piano di ammortamento ordinario nel periodo di cui al punto c).

511. Una clausola di rimborso anticipato che non risponda alle condizioni di cui ai precedenti punti a)-d) sarà considerata come clausola non controllata.

(iv) "Excess spread"

512. L'"excess spread" rappresenta il ricavo lordo a fronte di addebiti per dilazione o di altri proventi percepito dal gestore fiduciario ("trust") o dalla "special purpose entity" (SPE, cfr. paragrafo 514) al netto di cedole, commissioni, svalutazioni e altre spese primarie sostenute dal "trust" o dalla SPE.

(v) Supporto implicito

513. Si ha supporto implicito quando una istituzione fornisce a una operazione di cartolarizzazione un sostegno che eccede quanto preliminarmente stabilito nella sua obbligazione contrattuale.

(vi) "Special purpose entity" (SPE)

514. Una SPE è una società, "trust" o altra entità creata a uno scopo specifico, le cui attività sono limitate a quelle proprie al conseguimento delle finalità per cui è stata istituita e la cui struttura è volta a isolarla dal rischio di credito dell'"originator" o del venditore di una esposizione. Le SPE sono di solito utilizzate come veicolo di finanziamento cui vengono cedute esposizioni in cambio di contanti o di altre attività finanziate dai titoli di debito emessi dalle stesse SPE.

C. Requisiti operativi per il riconoscimento della traslazione del rischio

515. I seguenti requisiti operativi sono applicabili sia al metodo standard che al metodo IRB dello schema di cartolarizzazione.

1. Requisiti operativi per le cartolarizzazioni ordinarie

516. Un "originator" può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo delle attività ponderate per il rischio purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le banche che soddisfano tali condizioni devono continuare a detenere mezzi propri a fronte di tutte le esposizioni derivanti da cartolarizzazione mantenute in portafoglio):

- a) un significativo rischio di credito associato con le esposizioni derivanti da cartolarizzazione sia stato trasferito a parti terze;
- b) il cedente non mantenga un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite. Le attività siano giuridicamente isolate dal cedente (ad esempio, attraverso la vendita di attività

o una sub-partecipazione) in modo che le esposizioni siano poste al di fuori del suo potere di intervento o di quello dei suoi creditori, anche in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali. Queste condizioni devono essere suffragate da un parere fornito da consulenti legali qualificati;

- c) i titoli emessi non siano obbligazioni del cedente. Acquistando i titoli, gli investitori possono perciò vantare pretese unicamente sul sottostante portafoglio di esposizioni;
- d) il cessionario sia una SPE e i detentori di 'diritti del beneficiario' in detta entità abbiano la facoltà di impegnarli o scambiarli senza restrizioni;
- e) si riterrà che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle esposizioni creditizie trasferite nel caso in cui: (i) sia in grado di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti; o (ii) continui ad essere vincolato ad accollarsi il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte del cedente dei diritti inerenti al "servicing" non costituirà necessariamente una forma di controllo indiretto sulle esposizioni;
- f) le clausole di "clean-up call" devono soddisfare le condizioni stabilite nel paragrafo 518;
- g) la cartolarizzazione non contenga clausole che: (i) richiedano all'"originator" di modificare sistematicamente le esposizioni sottostanti in modo da migliorare la qualità media ponderata dei crediti in portafoglio, a meno che ciò non sia fatto alienando attività a parti terze indipendenti e non affiliate a prezzi di mercato; (ii) consentano incrementi in una posizione "first-loss" trattenuta o nei "credit enhancement" forniti dall'"originator" dopo l'avvio dell'operazione; (iii) aumentino il rendimento pagabile a parti diverse dall'"originator", quali investitori e terzi fornitori di garanzie aggiuntive, in risposta a un deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante.

2. *Requisiti operativi per le cartolarizzazioni sintetiche*

517. Per le cartolarizzazioni sintetiche l'uso di tecniche CRM (ossia, garanzie reali e personali e derivati su crediti) a fini di copertura dell'esposizione sottostante può essere riconosciuto a fini patrimoniali solo se vengono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) gli strumenti di mitigazione del rischio di credito siano conformi alle prescrizioni contenute nella sezione II.B.;
- b) le garanzie reali ammesse siano circoscritte a quelle specificate nei paragrafi 116-117;
- c) i garanti ammessi siano limitati agli operatori principali di cui alla definizione del paragrafo 142. Le banche non possono riconoscere le SPE come garanti ammessi nello schema di cartolarizzazione;
- d) la banca trasferisca a terzi significativi rischi creditizi associati con le esposizioni sottostanti;
- e) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedano termini o condizioni che limitino l'ammontare del rischio trasferito, come ad esempio:
 - clausole che limitino in modo rilevante la protezione del credito o la trasferibilità del rischio creditizio (ad esempio, soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivabile anche al verificarsi di un "credit event" o clausole che consentano l'interruzione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti);
 - clausole che richiedano all'"originator" di modificare le esposizioni sottostanti in modo tale da produrre un miglioramento della qualità media ponderata del credito in portafoglio;
 - clausole che innalzino il costo della protezione del credito a carico della banca in risposta al deterioramento della qualità del portafoglio;
 - clausole che accrescano il rendimento da corrispondere a parti diverse dall'"originator", quali investitori e terzi fornitori di garanzie aggiuntive, in risposta a un deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;

- clausole che prevedano incrementi in una posizione “first loss” trattenuta o nei “credit enhancement” offerti dall’“originator” dopo l’avvio dell’operazione;
- f) deve essere ottenuto un parere legale da fonte qualificata, che confermi l’efficacia giuridica dei contratti in tutte le giurisdizioni pertinenti;
- g) le clausole di “clean-up call” devono soddisfare le condizioni descritte al paragrafo 518.

3. Requisiti operativi e trattamento delle clausole di “clean-up call”

518. L’esistenza di una clausola di “clean-up call” che non soddisfi tutte le condizioni seguenti darà luogo al trattamento a fini prudenziali di cui al paragrafo 520. Non sarà necessaria l’applicazione di requisiti patrimoniali nel caso in cui: 1) l’esercizio della clausola non sia obbligatorio, né formalmente né di fatto, ma a discrezione dell’“originator”; 2) la clausola non sia strutturata in maniera da evitare di allocare le perdite destinate ad essere assorbite da garanzie addizionali o da posizioni detenute dagli investitori, o in altro modo concepita allo scopo di aumentare le forme di sostegno al credito; 3) sia attivabile solo quando il valore del portafoglio originario sottostante o quello di riferimento siano scesi al 10% o a un livello inferiore.

519. Ove venga accertato che l’esercizio di una clausola di “clean-up call” sia servito da sostegno al credito, esso sarà considerato una forma di supporto implicito fornito dalla banca e, come tale, assoggettato alle prescrizioni regolamentari in materia di cartolarizzazione.

520. L’esistenza di una clausola di “clean-up call” che non soddisfi tutte le condizioni di cui al paragrafo 518 darà luogo all’applicazione di un coefficiente patrimoniale. Per le cartolarizzazioni ordinarie, le esposizioni sottostanti saranno trattate come se non fossero state cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni sintetiche, la banca dovrà detenere mezzi propri a fronte dell’intero ammontare delle esposizioni cartolarizzate come se non avessero beneficiato di alcuna forma di protezione del credito.

D. Trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione

1. Coefficiente patrimoniale minimo

521. Le banche devono detenere un capitale obbligatorio a fronte di tutte le loro esposizioni connesse con cartolarizzazioni, incluse quelle originate dalla fornitura di strumenti di mitigazione del rischio di credito in una operazione di cartolarizzazione, investimenti in “asset-backed securities”, mantenimento di tranche subordinate, concessione di linee di liquidità o forme di sostegno al credito, come stabilito nelle sezioni che seguono. In caso di riacquisto di esposizioni derivanti da cartolarizzazioni, queste saranno trattate come esposizioni mantenute in portafoglio.

(i) Deduzione

522. Quando una banca deve portare una esposizione derivante da cartolarizzazione in detrazione dal capitale obbligatorio, la deduzione sarà imputata per il 50% al patrimonio di base e per il 50% al patrimonio supplementare, con una eccezione.

523. Le banche saranno tenute a dedurre dal patrimonio di base ogni provento netto futuro (PNF) atteso (ad esempio, “interest-only strip receivable”) che sia stato capitalizzato, contabilizzato fra le poste patrimoniali dell’attivo e riconosciuto nel capitale obbligatorio. Ai fini dello schema di cartolarizzazione, le esposizioni di questo tipo vengono definite “attività capitalizzate”.

(ii) Supporto implicito

524. Una organizzazione bancaria che fornisce supporto implicito a una operazione di cartolarizzazione sarà quantomeno tenuta ad assicurare un’apposita dotazione patrimoniale a fronte di tutte le esposizioni associate a tale operazione come se non fossero state cartolarizzate. Inoltre, la banca dovrà rendere pubblicamente noti a) il carattere extra-contrattuale del supporto da essa fornito, e b) l’impatto di tale supporto sul capitale.

2. Requisiti operativi per l’utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito

525. Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, ai metodi standard e IRB si applicano i seguenti criteri operativi riguardanti l’utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito:

- a) per essere riconosciuta ai fini della ponderazione del rischio, una valutazione esterna del merito di credito deve prendere in considerazione e riflettere l'intero ammontare dell'esposizione al rischio creditizio in capo alla banca con riferimento a tutti i pagamenti ad essa dovuti. Ad esempio, se la banca è creditrice in linea capitale e interessi, la valutazione deve considerare pienamente e riflettere il rischio di credito associato con il puntuale pagamento tanto del capitale quanto degli interessi;
- b) la valutazione esterna del merito di credito deve essere effettuata da una ECAI riconosciuta dall'autorità nazionale di vigilanza in conformità con quanto stabilito nei paragrafi 60-78, fatta salva la seguente eccezione. A parziale rettifica di quanto riportato al paragrafo 61, terzo punto (Accesso internazionale/Trasparenza), le valutazioni esterne idonee devono essere disponibili pubblicamente, con ciò intendendo che il rating deve poter essere reso pubblico in una forma accessibile e incluso nella matrice di migrazione della ECAI. Di conseguenza, le valutazioni ammissibili per le cartolarizzazioni non ricomprendono quelle rese note unicamente alle istituzioni nazionali ed estere titolari di un legittimo interesse e a parità di condizioni. Inoltre, i rating "privati" non saranno considerati rispondenti a questa condizione, anche se disponibili a tutte le controparti dell'operazione;
- c) le ECAI riconosciute devono possedere una comprovata esperienza nel campo delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità loro attribuita dal mercato;
- d) una banca dovrebbe applicare le valutazioni esterne del merito di credito effettuate da una ECAI riconosciuta in modo coerente all'interno di una data categoria di esposizioni derivanti da cartolarizzazione. Inoltre, essa non potrà usare la valutazione di un'agenzia per una o più tranche e il rating di una seconda agenzia per altre posizioni (mantenute in portafoglio ovvero acquistate) nell'ambito della stessa struttura di cartolarizzazione soggetta o meno a valutazione della prima agenzia;
- e) nei casi in cui possano essere utilizzate due o più ECAI, e queste forniscano della medesima esposizione derivante da cartolarizzazione due rating diversi del rischio creditizio, si applicheranno i paragrafi 66-68;
- f) qualora forme di CRM siano fornite direttamente alla società veicolo di una struttura da un fornitore con rating A- o superiore, e queste si riflettano sulla valutazione esterna attribuita alla/e esposizione/i derivante/i da cartolarizzazione, dovrà essere utilizzata la ponderazione di rischio appropriata a quella valutazione. Al fine di evitare duplicazioni, non si darà luogo a ulteriori riconoscimenti delle forme di CRM a fini patrimoniali. Se il fornitore di CRM rientra in una classe di rating inferiore ad A-, l'esposizione coperta dovrà essere trattata come priva di rating;
- g) nel caso in cui uno strumento di mitigazione del rischio non sia ottenuto da una SPE, ma sia piuttosto applicato a una specifica esposizione derivante da cartolarizzazione all'interno di una data struttura (ad esempio, una tranche ABS), la banca dovrebbe trattare l'esposizione come se fosse priva di rating e quindi usare il trattamento CRM delineato nelle sezioni II.B o III. per il riconoscimento della copertura.

3. Metodo standard per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione

(i) Ambito di applicazione

526. Le banche che applicano il metodo standard al rischio di credito per il tipo di esposizione sottostante cartolarizzata devono utilizzare il metodo standard previsto per le cartolarizzazioni.

(ii) Ponderazioni di rischio

527. L'ammontare ponderato per il rischio di una esposizione derivante da cartolarizzazione è calcolato moltiplicando l'ammontare della posizione per l'appropriata ponderazione di rischio determinata in base alle tabelle seguenti. Alle esposizioni fuori bilancio le banche devono applicare un fattore di conversione in "equivalente creditizio" (FCC) e quindi ponderare per il rischio l'ammontare di "equivalente creditizio" risultante. Per posizioni con rating a lungo termine pari o inferiori a B+ e per quelle prive di rating sarà richiesta la deduzione dal capitale ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 522. La deduzione sarà anche richiesta per le posizioni con rating a breve termine diversi da A-1/P-1, A-2/P-2, A-3/P-3 e per quelle prive di rating.

528. Il trattamento patrimoniale delle posizioni mantenute dagli “originator”, le linee di liquidità, il riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio e le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative è individuato separatamente. Il trattamento delle clausole di “clean-up call” è descritto nei paragrafi 518-520.

Categoria di rating a lungo termine⁸⁶					
Rating esterno	Da AAA ad AA-	Da A+ ad A-	Da BBB+ a BBB-	Da BB+ a BB-	B+ e inferiore oppure senza rating
Ponderazione di rischio	20%	50%	100%	350%	Deduzione

Categoria di rating a breve termine				
Rating esterno	A-1/P-1	A-2/P-2	A-3/P-3	Altri rating oppure senza rating
Ponderazione di rischio	20%	50%	100%	Deduzione

Gli investitori possono riconoscere i rating su esposizioni al disotto dell’“investment grade” (qualità adeguata)

529. Solo gli investitori terzi, a differenza delle banche che fungono nella sostanza da “originator”, possono riconoscere le valutazioni esterni del merito di credito comprese tra BB+ e BB- a fini di ponderazione del rischio delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione.

Gli “originator” devono dedurre le esposizioni al disotto dell’“investment grade”

530. Gli “originator” definiti nel paragrafo 507 devono dedurre tutte le esposizioni derivanti da cartolarizzazione conservate in portafoglio e con una quotazione inferiore all’“investment grade” (ossia, BBB-).

(iii) Eccezioni al trattamento generale delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating

531. Come notato nella tabella precedente, di norma le esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating devono essere dedotte. Le eccezioni a questa regola riguardano a) le esposizioni della specie con più alto grado di prelazione e b) le esposizioni risultanti in “seconda perdita” (“second loss”) o in posizione migliore nei programmi ABCP e che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 534.

a) Trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating con più alto grado di prelazione

532. Se l’esposizione con più alto grado di prelazione facente parte di una cartolarizzazione ordinaria o sintetica è priva di rating, la banca che la detiene o la garantisce può applicare l’approccio “look-through” (cfr. paragrafo 330), a condizione che la composizione del portafoglio sottostante sia nota in ogni momento. Nel determinare se una posizione sia più “senior” ai fini dell’adozione di tale approccio, le banche non sono tenute a considerare gli swap di tasso di interesse o di valuta.

⁸⁶ Le designazioni dei rating utilizzate in queste tabelle sono a puro titolo esemplificativo, e non indicano pertanto alcuna preferenza o adesione per un particolare sistema di valutazione esterna.

533. Nel trattamento "look-through" la posizione priva di rating con più elevata prelazione riceverà la ponderazione regolamentare media delle esposizioni sottostanti. Qualora la banca non sia in grado di determinare tale ponderazione, la posizione priva di rating dovrà essere dedotta.

b) *Trattamento delle esposizioni in "second loss" o in posizione migliore nei programmi ABCP*

534. Non sono richieste deduzioni per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating provenienti da "sponsor" di programmi ABCP che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) l'esposizione risulti in "second loss" o in posizione migliore e la posizione "first loss" fornisca a quella "second loss" una significativa protezione creditizia;
- b) il rischio di credito associato deve essere almeno equivalente a "investment grade";
- c) l'istituzione che detiene l'esposizione priva di rating non deve mantenere o fornire la posizione "first loss".

535. In presenza di queste condizioni le banche applicheranno una ponderazione di rischio che sarà superiore (i) al 100% o (ii) alla ponderazione più elevata assegnata a ciascuna delle singole esposizioni sottostanti coperte dalla facilitazione.

c) *Ponderazioni di rischio per le linee di liquidità ammesse*

536. Per le linee di liquidità ammesse di cui al paragrafo 538, la ponderazione di rischio applicata all'ammontare di "equivalente creditizio" dell'esposizione coincide con quella più elevata assegnata a ciascuna delle singole esposizioni sottostanti coperte dalla linea di liquidità.

(iv) *Fattori di conversione di credito per le esposizioni fuori bilancio*

537. Ai fini dei requisiti patrimoniali le banche devono determinare se, sulla base dei criteri di seguito delineati, una esposizione fuori bilancio connessa con una cartolarizzazione abbia o meno le caratteristiche di "linea di liquidità ammessa" o di "advance facility" per cassa da parte del "servicer". Tutte le altre esposizioni fuori bilancio della specie riceveranno un FCC del 100%.

a) *Linee di liquidità ammesse*

538. Le banche sono autorizzate a trattare come linee di liquidità le esposizioni fuori bilancio derivanti da cartolarizzazione che rispettano i seguenti requisiti minimi:

- a) la documentazione contrattuale deve individuare con chiarezza e delimitare le circostanze in presenza delle quali la linea può essere attivata. In particolare, quest'ultima non deve essere impiegata per fornire supporto al credito nel periodo di possibile utilizzo mediante la copertura di perdite già verificatesi (ad esempio, acquisire attività a un valore superiore a quello equo) né essere strutturata come impegno di finanziamento ad utilizzo certo (come indicherebbero traenze regolari o continue);
- b) la facilitazione deve essere soggetta a un test di qualità che ne impedisca l'utilizzo a fini di copertura di esposizioni al rischio creditizio risultanti impagate ai sensi della definizione contenuta nei paragrafi 414-419;
- c) la facilitazione non può essere utilizzata dopo che le forme applicabili di sostegno al credito di cui essa potrebbe beneficiare (specifiche della transazione o a livello di intero programma) sono state esperite nella loro totalità;
- d) gli utilizzi della linea (ossia, attività acquisite con patti di riacquisto o crediti concessi nel quadro di accordi di prestito) non devono essere subordinati o soggetti a differimento o rinuncia;
- e) la facilitazione deve condurre a un minore ammontare del margine utilizzabile o a una estinzione anticipata della stessa se, al verificarsi di una inadempienza (secondo la definizione del metodo IRB), il pool sottostante o la qualità del portafoglio scendono al di sotto del livello "investment grade".

539. In presenza di queste condizioni le banche possono applicare all'ammontare delle linee di liquidità idonee un FCC del 20% se la durata originaria è inferiore o pari a un anno e del 50% se è superiore.

b) *Linee di liquidità ammesse disponibili solo in caso di turbative di mercato*

540. Le banche possono applicare un FCC dello 0% alle linee di liquidità ammesse disponibili solo in caso di una generale turbativa dei mercati (cioè quando uno strumento di investimento non può essere emesso a nessun prezzo). Per ottenere questo trattamento devono essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 538. Inoltre, i fondi anticipati dalla banca per pagare i detentori di strumenti del mercato dei capitali (ad esempio, "commercial paper") in caso di generale turbativa dei mercati devono essere garantiti dalle attività sottostanti e avere rango almeno pari a quello degli strumenti rimborsati.

c) *"Advance facility" per cassa del "servicer"*

541. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, e ove contrattualmente previsto, i "servicer" possono effettuare anticipazioni di cassa per assicurare un ininterrotto flusso di pagamenti a favore dell'investitore purché essi abbiano titolo al pieno rimborso e tale diritto goda di una prelazione maggiore di altri sul cash flow derivante dal sottostante portafoglio di esposizioni. Sempre a discrezione dell'organo di vigilanza le anticipazioni revocabili senza condizione di preavviso possono essere ammesse a un FCC dello 0%.

(v) *Riconoscimento dei "credit risk mitigant" (CRM)*

542. Il trattamento descritto di seguito si applica a una banca che ha ottenuto un CRM su una esposizione derivante da cartolarizzazione. Tra i CRM figurano le garanzie personali, i derivati su crediti, le garanzie reali e il "netting" delle poste in bilancio. In questo contesto, con "garanzie reali" si intendono quelle usate per la copertura del rischio creditizio di una esposizione derivante da cartolarizzazione piuttosto che delle esposizioni sottostanti all'operazione di cartolarizzazione stessa.

543. Quando una banca diversa dall'"originator" offre una protezione creditizia a una esposizione derivante da cartolarizzazione, essa deve calcolare il requisito patrimoniale sull'esposizione coperta come se fosse un investitore. Se una banca fornisce protezione a un "credit enhancement" sprovvisto di rating, essa deve trattare la protezione creditizia come se detenesse direttamente il "credit enhancement" sprovvisto di rating.

a) *Garanzie reali*

544. Le garanzie reali ammesse sono limitate a quelle riconosciute nel metodo standard per i CRM (paragrafi 116-117). Possono essere riconosciute le garanzie prestate dalle SPE.

b) *Garanzie personali e derivati su crediti*

545. La protezione di credito offerta dai soggetti elencati nel paragrafo 165 può essere riconosciuta. Le SPE non possono essere riconosciute come garanti ammessi.

546. Qualora le garanzie personali o i derivati su crediti soddisfino le condizioni operative minime specificate nei paragrafi 160-164, le banche possono tener conto di tale protezione creditizia nel calcolo dei requisiti patrimoniali sulle esposizioni derivanti da cartolarizzazione.

547. I requisiti di capitale per la quota garantita/protetta saranno calcolati secondo il CRM del metodo standard come specificato nei paragrafi 166-171.

c) *Disallineamenti di scadenza ("maturity mismatch")*

548. Al fine di determinare il capitale di vigilanza a fronte di "maturity mismatch", il requisito patrimoniale sarà calcolato secondo quanto previsto ai paragrafi 172-174. Quando le esposizioni nel portafoglio sottostante hanno durate diverse, la durata più lunga deve essere considerata come la durata dell'intero portafoglio.

549. Nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica, disallineamenti di scadenza possono derivare allorché, ad esempio, una banca usa derivati su crediti per trasferire a terzi il rischio creditizio di uno specifico portafoglio di attività. Alla liquidazione dei derivati si estingue la transazione. Perciò, la durata effettiva delle tranche di cartolarizzazione sintetica differisce da quella delle esposizioni sottostanti. Gli "originator" di una cartolarizzazione sintetica devono trattare tali disallineamenti di scadenze nel modo seguente. La banca deve dedurre tutte le posizioni mantenute che siano prive di rating o abbiano un rating inferiore a "investment grade". Per tutte le altre posizioni da cartolarizzazione, la banca deve applicare il trattamento del "maturity mismatch" stabilito ai paragrafi 172-174.

(vi) *Requisiti patrimoniali per le clausole di rimborso anticipato*

Ambito di applicazione

550. Come di seguito descritto, una banca “originator” deve detenere una dotazione di capitale a fronte delle ragioni di credito totali o parziali dell’investitore quando:

- a) essa cede le esposizioni in una struttura che prevede clausole di rimborso anticipato;
- b) le esposizioni cedute hanno natura rotativa, vale a dire quelle in cui il debitore ha la facoltà di variare l’ammontare utilizzato e i rimborsi all’interno di un limite concordato nell’ambito di una linea creditizia (ad esempio, esposizioni a fronte di carte di credito e impegni di prestito aziendali).

551. Il requisito di capitale dovrebbe riflettere il tipo di meccanismo attraverso cui viene attivato il rimborso anticipato.

552. Per le operazioni di cartolarizzazione in cui il portafoglio sottostante comprende esposizioni rotative e a termine, una banca deve applicare l’appropriato trattamento per il rimborso anticipato (delineato nei paragrafi 556-566) a quella porzione del portafoglio sottostante che contiene le esposizioni rotative.

553. Le banche non sono tenute a calcolare il requisito patrimoniale per rimborso anticipato nelle seguenti situazioni:

- a) i meccanismi di ricostituzione in cui le esposizioni sottostanti non siano soggette a rotazione e il rimborso anticipato metta fine alla capacità della banca di aggiungere nuove esposizioni non sono trattati in questa sezione e non richiederanno coefficienti aggiuntivi di capitale ai sensi della disciplina sui rimborsi anticipati;
- b) le operazioni in attività rotative contenenti meccanismi di rimborso anticipato che riproducono strutture a termine (ossia, nelle quali il rischio delle facilitazioni sottostanti non ritorna in capo all’“originator”) sono anch’esse escluse dalla disciplina sui rimborsi anticipati. Ne sono inoltre esentate le strutture in cui una banca cartolarizza una o più linee di credito per le quali l’investitore resta pienamente esposto a futuri utilizzi da parte dei debitori anche dopo che sia intervenuto un rimborso anticipato.

Requisito patrimoniale massimo

554. Per una banca soggetta al trattamento di rimborso anticipato, l’onere patrimoniale totale per il complesso delle sue posizioni sarà soggetto a un massimale (c.d. “cap”) pari al maggiore tra (i) quello richiesto per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione mantenute e (ii) il requisito di capitale che si applicherebbe se l’esposizione non fosse stata cartolarizzata. La deduzione di attività capitalizzate (ad esempio, PNF), ove applicabile, sarà considerata al di fuori di questo limite massimo.

Meccanismi

555. Il coefficiente patrimoniale dell’“originator” per le ragioni di credito dell’investitore è determinato dal prodotto fra a) l’ammontare nozionale di tali ragioni di credito, b) l’appropriato FCC (come si dirà nel prosieguo) e c) la ponderazione di rischio appropriata al tipo di esposizione sottostante come se le esposizioni non fossero state cartolarizzate. Come indicato in seguito, gli FCC differiscono a seconda che (i) il rimborso anticipato venga attivato attraverso modalità controllate o non controllate e (ii) le esposizioni cartolarizzate siano linee di credito al dettaglio revocabili (ad esempio, esposizioni a fronte di carte di credito) di altro tipo (ad esempio, linee aziendali rotative). Le linee di credito revocabili devono prevedere la revoca senza condizione di preavviso.

(vii) *Determinazione dell’FCC per il rimborso anticipato controllato*

556. Il rimborso anticipato è controllato quando risponde alla definizione data nel paragrafo 510.

Esposizioni al dettaglio revocabili

557. Per le linee di credito al dettaglio revocabili (ad esempio, carte di credito) in operazioni di cartolarizzazione contenenti clausole di rimborso anticipato controllato, le banche devono comparare l’“excess spread” medio trimestrale di cui al paragrafo 512 con i due livelli di riferimento seguenti:

- a) il livello a cui la banca è tenuta a “bloccare” l’“excess spread” in quanto ciò è economicamente richiesto dalla struttura (“trapping point”);
- b) il livello di “excess spread” che innesca il rimborso anticipato.

558. Nei casi in cui la transazione non richieda il “blocco” dell’“excess spread”, il primo “trapping point” è ritenuto situarsi 4,5 punti percentuali al di sopra del livello che innesca il rimborso anticipato.

559. La banca deve suddividere la distanza tra i due livelli sopra indicati in quattro segmenti uguali. Ad esempio, se lo spread al “trapping point” è del 4,5% e il livello di attivazione del rimborso anticipato è pari allo 0%, il 4,5% viene suddiviso in quattro segmenti uguali di 112,5 punti base ciascuno. Si applicano, a titolo esemplificativo, i seguenti fattori di conversione.

Rimborso anticipato controllato		
	Revocabile	Non revocabile
Linee di credito “retail”	“Excess spread” medio trimestrale FCC 450 punti base (p.b.) o più FCC 0% da 337,5 p.b. a < 450 p.b. FCC 1% da 225 p.b. a < 337,5 p.b. FCC 2% da 112,5 p.b. a < 225 p.b. FCC 20% meno di 112,5 p.b. FCC 40%	FCC 90%
Linee di credito “non-retail”	FCC 90%	FCC 90%

560. Le banche devono applicare i fattori di conversione sopra delineati per i meccanismi controllati alle ragioni di credito degli investitori (ad esempio, carte di credito) di cui al paragrafo 555.

Altre esposizioni

561. Tutte le altre esposizioni rotative cartolarizzate (ossia, quelle non revocabili e tutte le “non-retail”) con meccanismi di rimborso anticipato controllato saranno soggette a un fattore di conversione del credito del 90% a fronte delle esposizioni fuori bilancio.

(viii) Determinazione dell’FCC per il rimborso anticipato non controllato

562. I meccanismi di rimborso anticipato che non rientrano nella definizione di rimborso controllato di cui al paragrafo 510 saranno considerati non controllati e trattati come segue.

Esposizioni al dettaglio revocabili

563. Per le linee di credito al dettaglio revocabili (ad esempio, carte di credito) in operazioni di cartolarizzazione contenenti clausole di rimborso anticipato non controllato, le banche devono comparare l’“excess spread” medio trimestrale con i due livelli di riferimento seguenti:

- il livello a cui la banca è tenuta a “bloccare” l’“excess spread” in quanto ciò è economicamente richiesto dalla struttura (“trapping point”);
- il livello di “excess spread” che innesca il rimborso anticipato.

564. Nei casi in cui la transazione non richieda il “blocco” dell’“excess spread”, il primo “trapping point” è ritenuto situarsi 4,5 punti percentuali al di sopra del livello che innesca il rimborso anticipato.

565. La banca deve suddividere la distanza tra i due livelli sopra indicati in quattro segmenti uguali. Ad esempio, se lo spread al “trapping point” è del 4,5% e il livello di attivazione del rimborso anticipato è pari allo 0%, il 4,5% viene suddiviso in quattro segmenti uguali di 112,5 punti base ciascuno. Si applicano, a titolo esemplificativo, i seguenti fattori di conversione.

Rimborso anticipato non controllato		
	Revocabile	Non revocabile
Linee di credito “retail”	<p style="text-align: center;">“Excess spread” medio trimestrale FCC</p> <p style="text-align: center;">450 punti base (p.b.) o più FCC 0%</p> <p style="text-align: center;">da 337,5 p.b. a < 450 p.b. FCC 5%</p> <p style="text-align: center;">da 225 p.b. a < 337,5 p.b. FCC 10%</p> <p style="text-align: center;">da 112,5 p.b. a < 225 p.b. FCC 50%</p> <p style="text-align: center;">meno di 112,5 p.b. FCC 100%</p>	FCC 100%
Linee di credito “non-retail”	FCC 100%	FCC100%

Altre esposizioni

566. Tutte le altre esposizioni rotative cartolarizzate (ossia, quelle non revocabili e tutte le “non-retail”) con meccanismi di rimborso anticipato non controllato saranno soggette a un fattore di conversione del credito del 100% a fronte delle esposizioni fuori bilancio.

4. Sistema IRB per le esposizioni derivanti da cartolarizzazioni

(i) Ambito di applicazione

567. Le banche autorizzate all'utilizzo del metodo IRB per la tipologia di esposizione sottostante cartolarizzata (portafoglio “corporate”, “retail” o SL) devono impiegare tale metodo per le operazioni di cartolarizzazione. Esso prevede per le banche “originator” e quelle investitrici due metodologie separate di calcolo dei requisiti patrimoniali. Le banche investitrici, ad eccezione di quelle autorizzate dal rispettivo organo di vigilanza a impiegare la formula regolamentare (“supervisory formula” – SF) per talune esposizioni, applicheranno l'approccio basato sui rating (“rating-based approach” – RBA). Le banche “originator” possono ricorrere alternativamente all'SF o all'RBA, come si dirà più avanti. Per converso, le banche non possono usare detti approcci a meno che non siano espressamente autorizzate a impiegare il metodo IRB per le esposizioni sottostanti. Le esposizioni derivanti da cartolarizzazione devono essere trattate utilizzando l'SF ovvero l'RBA, conformemente a quanto stabilito in materia di priorità delle metodologie ai paragrafi 575-578 o al paragrafo 580.

568. Nel caso in cui non sia previsto uno specifico trattamento IRB per la tipologia di “underlying asset”, le banche “originator” che sono state autorizzate all'impiego di tale trattamento devono calcolare i coefficienti patrimoniali sulle loro esposizioni derivanti da cartolarizzazione con il metodo standard adottato per lo schema di cartolarizzazione, mentre le banche investitrici facoltizzate all'uso del metodo IRB dovranno applicare l'RBA.

569. Ad eccezione delle circostanze specifiche di cui al paragrafo 603 e delle “servicer cash advances” descritte al paragrafo 604, le esposizioni derivanti da cartolarizzazione devono essere trattate utilizzando l'SF o l'RBA, a seconda dei casi.

(ii) *Definizione di K_{IRB}*

570. Il K_{IRB} è definito come rapporto tra a) il requisito patrimoniale IRB previsto per le esposizioni sottostanti in portafoglio e b) l'ammontare nozionale o "equivalente creditizio" delle esposizioni in portafoglio (ad esempio, la somma degli ammontari utilizzati più i margini disponibili). Il fattore a) deve essere calcolato conformemente agli standard minimi IRB applicabili (descritti nella sezione III. di questo documento) come se le esposizioni nel portafoglio fossero detenute direttamente dalla banca. Questo calcolo dovrebbe rispecchiare gli effetti di tutte le forme di CRM applicate alle esposizioni sottostanti (individualmente o a livello di intero portafoglio), e perciò agevolare tutte le esposizioni derivanti da cartolarizzazione. Il K_{IRB} è espresso in forma decimale (ad esempio, per un coefficiente patrimoniale del 15% del portafoglio esso sarà pari a 0,15).

571. Il K_{IRB} dovrebbe riflettere solo le esposizioni che sono state cartolarizzate. Per una esposizione a fronte di carte di credito, ad esempio, il K_{IRB} non dovrebbe riflettere i requisiti IRB per le connesse porzioni non utilizzate di questa esposizione che non sono state cartolarizzate. Le perdite potenziali associate con la porzione di linee di credito non utilizzate devono trovare riscontro nei requisiti patrimoniali IRB della banca "originator", come discusso al paragrafo 308, senza tener conto del saldo utilizzato cartolarizzato. Nelle sue stime di EAD, l'"originator" deve considerare la probabilità di ulteriori utilizzi.

572. Per strutture che implicano l'intervento di una SPE, tutte le attività di quest'ultima relative all'operazione di cartolarizzazione devono essere trattate come esposizioni in portafoglio, comprese le attività in cui la SPE può avere investito un "reserve account", come ad esempio il "cash collateral".

573. Nei casi in cui una banca abbia accantonato riserve specifiche o goda di uno sconto sull'acquisto dell'attività, i fattori a) e b) dianzi definiti devono essere calcolati usando l'ammontare lordo dell'esposizione al netto della riserva specifica e/o dello sconto. In questo caso, ammontare o sconto possono essere trattati alla stregua di un "credit enhancement".

574. Per una cartolarizzazione di crediti commerciali acquistati ("receivables") che soddisfano tutte le altre condizioni di cui al paragrafo 211 – ad eccezione di quella secondo cui la loro durata residua non deve essere superiore a un anno, a meno che essi non siano totalmente garantiti – le autorità di vigilanza possono, in via del tutto eccezionale, consentire alle banche di calcolare il K_{IRB} utilizzando la metodologia "top-down" descritta nella sezione III.F. allorché esse agiscono in veste di fornitore di liquidità. L'approccio "top-down" per il calcolo del K_{IRB} può essere utilizzato qualora l'autorità di vigilanza abbia accertato che, nella fattispecie, lo standard corrente di quantificazione IRB per l'approccio "bottom-up" sia indebitamente oneroso. L'eccezione prevista per la durata residua deve essere limitata unicamente alle esposizioni derivanti da cartolarizzazione. Gli organi di vigilanza dovranno mostrare particolare cautela nell'autorizzare questa eccezione ove la banca abbia originato e sottoscritto le sottostanti esposizioni cartolarizzate; in tale ultimo caso, essa sarà in genere tenuta ad adottare l'approccio "bottom-up".

(iii) *Priorità delle metodologie*

Banca cedente

575. Fatte salve le specifiche circostanze illustrate nei paragrafi 603-604, le banche "originator" sono tenute a calcolare il K_{IRB} . Le posizioni mantenute o riacquisite dall'"originator" con forme di "credit enhancement" e livelli di spessore ("thickness level" – ossia, la somma dei valori di L e T di cui ai paragrafi 593-595) inferiori o uguali al K_{IRB} devono essere dedotte dal requisito patrimoniale. Nel caso in cui non sia possibile procedere al calcolo del K_{IRB} , dovrà essere portata in detrazione l'intera posizione mantenuta.

576. Se la banca "originator" detiene una tranche che si situa a cavallo della linea K_{IRB} (ad esempio, $L < K_{IRB}$ e $K_{IRB} < L + T$), essa deve considerare l'esposizione come due posizioni separate. La parte della tranche inferiore o uguale al K_{IRB} deve essere dedotta dal requisito patrimoniale. La banca applicherà l'approccio RBA alla parte che si situa al disopra del K_{IRB} in presenza di un rating esterno o di un rating che possa essere desunto. In caso contrario, si applicherà l'SF.

577. Per le posizioni al di là del K_{IRB} , ove sia disponibile un rating esterno o si possa comunque desumere una valutazione, nella determinazione del requisito patrimoniale di una esposizione la banca "originator" deve applicare l'approccio RBA. Quando detti rating non sono disponibili, dovrà essere utilizzato l'SF.

578. La disciplina prevista per le banche “originator” si applica anche alle banche diverse da queste ultime che ottengano dall’organo di vigilanza l’autorizzazione a usare l’SF per qualunque porzione della cartolarizzazione in oggetto.

Banca investitrice

579. Le banche che non rientrano fra le cedenti e sono esentate dall’applicazione del paragrafo 507 devono utilizzare l’RBA per determinare i requisiti patrimoniali sulle esposizioni derivanti da cartolarizzazione per le quali sia disponibile un rating esterno o sia possibile inferire un rating. In caso contrario, la posizione deve essere dedotta oppure la banca, previa autorizzazione dell’organo di vigilanza, può calcolare il K_{IRB} e, alternativamente, usare l’SF per determinare i requisiti patrimoniali.

(iv) Requisito di capitale massimo

580. Una banca che usa il metodo IRB per le operazioni di cartolarizzazione può applicare il corrispondente requisito patrimoniale alle esposizioni sottostanti se il valore di tale coefficiente ottenuto impiegando gli approcci SF e/o RBA è maggiore di quanto sarebbe risultato se le esposizioni sottostanti non fossero state cartolarizzate. In aggiunta, le banche devono detrarre tutte le attività capitalizzate, così come indicato nel paragrafo 523.

(v) Rating-based approach (RBA)

581. Con questo metodo, le attività ponderate sono determinate moltiplicando l’ammontare dell’esposizione per le appropriate ponderazioni di rischio ABS, riportate nelle tabelle seguenti.

582. Le ponderazioni di rischio ABS dipendono (i) dal livello del rating esterno o di quello desumibile, (ii) dal fatto che detti rating siano a lungo o a breve termine, (iii) dal frazionamento del portafoglio sottostante e (iv) dall’elevato livello di prelazione della posizione relativamente alle dimensioni del portafoglio (definite come Q).

583. Q è la dimensione totale di tutte le posizioni valutate almeno AA- che non abbiano un grado di prelazione maggiore di quello della corrispondente tranche; essa è misurata in termini di incidenza sulla dimensione del portafoglio ed espressa sotto forma decimale.

584. Le ponderazioni di rischio ABS fornite nella prima tabella di seguito riportata si applicano quando la valutazione esterna rappresenta un rating a lungo termine ovvero sia disponibile un rating desunto a lungo termine.

585. Le banche possono applicare la ponderazione di rischio per le “thick tranche” ad alto rating garantite da un portafoglio altamente frazionato (colonna 2 della prima tabella) se il numero effettivo delle esposizioni sottostanti (N, definito nel paragrafo 596) è uguale o superiore a 100 e la prelazione della posizione riferita alla dimensione del portafoglio (Q) è uguale o superiore a $0,1+25/N$ (vale a dire, $Q \geq 0,1+25/N$). Quando il numero effettivo di esposizioni sottostanti è inferiore a 6, deve essere applicata la ponderazione di cui alla colonna 4 della prima tabella. In tutti gli altri casi si applica la ponderazione della colonna 3.

Ponderazioni di rischio ABS
quando la valutazione esterna rappresenta un rating a lungo termine
e/o un rating desunto da una valutazione a lungo termine

Rating esterno (esemplificativo)	Ponderazioni per "thick tranche" garantite da un portafoglio ad alto frazionamento	Ponderazioni di base	Ponderazioni per tranche garantite da un portafoglio non frazionato
AAA	7 %	12 %	20 %
AA	10 %	15 %	25 %
A	20 %	20 %	35 %
BBB+	50 %	50 %	50 %
BBB	75 %	75 %	75 %
BBB-	100 %	100 %	100 %
BB+	250 %	250 %	250 %
BB	425 %	425 %	425 %
BB-	650 %	650 %	650 %
Inferiore a BB- e senza rating	Deduzione	Deduzione	Deduzione

586. Le ponderazioni ABS della tavola seguente si applicano quando la valutazione esterna rappresenta un rating a breve termine ovvero sia disponibile una valutazione desunta da un rating a breve termine. Anche in questo caso si applicano le regole descritte al paragrafo 585.

Ponderazioni di rischio ABS
quando la valutazione esterna rappresenta un rating a breve termine
e/o un rating desunto da una valutazione a breve termine

Rating esterno (esemplificativo)	Ponderazioni per "thick tranche" garantite da un portafoglio ad alto frazionamento	Ponderazioni base	Ponderazioni per tranche garantite da un portafoglio non frazionato
A-1/P-1	7 %	12 %	20 %
A-2/P-2	20 %	20 %	35 %
A-3/P-3	75 %	75 %	75 %
Tutti gli altri rating e senza rating	Deduzione	Deduzione	Deduzione

Uso di rating desunti

587. Quando sono soddisfatti i seguenti requisiti operativi minimi, una banca deve attribuire un rating desunto a una posizione priva di rating. Questi requisiti sono destinati ad assicurare che una posizione priva di rating goda *sotto ogni aspetto* di una prelazione maggiore di quella di una esposizione derivante da cartolarizzazione cui sia stato attribuito un rating esterno ("esposizione di riferimento").

Requisiti operativi per i rating desunti

588. Per il riconoscimento dei rating desunti devono essere rispettati i seguenti requisiti operativi:

- a) l'esposizione di riferimento (ad esempio, ABS) deve essere subordinata *sotto ogni aspetto* all'esposizione derivante da cartolarizzazione priva di rating. Le eventuali forme di "credit enhancement" devono essere prese in considerazione nel valutare la subordinazione

relativa dell'esposizione priva di rating e dell'esposizione di riferimento. Per esempio, se quest'ultima beneficia della garanzia di un terzo o di altri "credit enhancement" di cui l'altra non dispone, all'esposizione priva di rating non potrà essere assegnato un rating desunto dall'esposizione di riferimento;

- b) la durata dell'esposizione di riferimento deve essere pari o superiore a quella dell'esposizione priva di rating;
- c) tutti i rating desunti devono essere aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione del rating esterno dell'esposizione di riferimento;
- d) il rating esterno dell'esposizione di riferimento deve soddisfare i requisiti generali di riconoscimento dei rating esterni delineati nel paragrafo 525.

(vi) *Supervisory formula (SF)*

589. Analogamente al metodo IRB, le attività ponderate per il rischio generate dall'impiego dell'SF sono calcolate moltiplicando il coefficiente patrimoniale per 12,5. Utilizzando l'approccio SF, il requisito patrimoniale per una tranche di cartolarizzazione dipende da cinque fattori di derivazione bancaria: il requisito IRB come se le esposizioni sottostanti non fossero state cartolarizzate (K_{IRB}); il livello (L) dei "credit enhancement" e lo spessore ("thickness" – T) della tranche; il numero effettivo delle esposizioni del portafoglio (N); il tasso medio di perdita in caso di inadempienza del portafoglio, ponderato in base all'esposizione (LGD – loss-given-default). Gli input K_{IRB} , L , T ed N sono definiti più oltre. Il coefficiente patrimoniale è calcolato nel modo seguente:

- 1) *Requisito IRB della tranche* = ammontare nozionale delle esposizioni cartolarizzate *moltiplicato* per il maggiore tra (a) $0,0056 \cdot T$ e (b) $(S[L+T] - S[L])$,

dove la funzione $S[.]$ ("supervisory formula") è definita nel paragrafo seguente. Quando la banca detiene solo una partecipazione proporzionale nella tranche, il coefficiente per quella posizione si calcola pro quota in base al requisito patrimoniale dell'intera tranche.

590. La "supervisory formula" è data dalla seguente espressione:

2)

$$S[L] = \begin{cases} L & \text{quando } L \leq Kirb \\ Kirb + K[L] - K[Kirb] + (d \cdot Kirb / \omega)(1 - e^{\omega(Kirb - L) / Kirb}) & \text{quando } Kirb < L \end{cases}$$

in cui *

$$h = (1 - Kirb / LGD)^N$$

$$c = Kirb / (1 - h)$$

$$v = \frac{(LGD - Kirb)Kirb + 0,25(1 - LGD)Kirb}{N}$$

$$f = \left(\frac{v + Kirb^2}{1 - h} - c^2 \right) + \frac{(1 - Kirb)Kirb - v}{(1 - h)\tau}$$

$$g = \frac{(1 - c)c}{f} - 1$$

$$a = g \cdot c$$

$$b = g \cdot (1 - c)$$

$$d = 1 - (1 - h) \cdot (1 - Beta[Kirb; a, b])$$

$$K[L] = (1 - h) \cdot ((1 - Beta[L; a, b])L + Beta[L; a + 1, b]c).$$

591. In queste espressioni, Beta-[L; a, b] si riferisce alla distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati ad L⁸⁷.

592. I parametri a fini prudenziali determinati nella espressione di cui sopra sono i seguenti:

$$\tau = 1000, \text{ e } \omega = 20$$

Livello di rafforzamento del credito (L)

593. L è definito (in forma decimale) come il rapporto tra a) l'ammontare nozionale di tutte le esposizioni derivanti da cartolarizzazione subordinate alla tranche in questione e b) l'ammontare nozionale delle esposizioni in portafoglio. Le banche devono calcolare L prima di considerare gli effetti di forme di sostegno al credito su specifiche tranche, quali garanzie di terzi che favoriscono solo una singola tranche "mezzanine". Le attività capitalizzate non devono essere incluse nel calcolo di L. Le dimensioni degli swap di tasso di interesse o di valuta più "junior" (con maggior grado di subordinazione) rispetto alla tranche in questione possono essere misurate al loro valore corrente (senza le esposizioni potenziali future) nel calcolo dei livelli di rafforzamento del credito. Se il valore corrente dello strumento non può essere misurato, lo strumento stesso dovrebbe essere ignorato nel calcolo di L. Nei casi in cui la banca abbia accantonato riserve specifiche o goda di uno sconto sull'acquisto dell'esposizione nel pool, l'ammontare dell'accantonamento specifico o dello sconto può essere trattato come forma di sostegno al credito e incluso nel calcolo di L.

594. Se il "credit enhancement" è rappresentato da un "reserve account" finanziato dai flussi di cassa accumulati derivanti dalle esposizioni sottostanti e che sia in posizione più "junior" rispetto alla tranche in questione, esso può essere incluso nel calcolo di L. I "reserve account" non finanziati non possono essere inclusi nel caso in cui siano destinati ad essere finanziati dai proventi futuri delle esposizioni sottostanti.

Spessore ("thickness") dell'esposizione (T)

595. T è definito come il rapporto tra a) l'ammontare nominale della tranche in questione e b) l'ammontare nozionale delle esposizioni in portafoglio. Nel caso di una esposizione derivante da swap di tasso di interesse o di valuta, la banca deve includere nel calcolo l'esposizione potenziale futura. Se il valore corrente dello strumento è non negativo, la dimensione dell'esposizione dovrebbe essere misurata dal valore corrente più la maggiorazione ("add-on") prevista dal vigente Accordo. Se il valore corrente è negativo, l'esposizione dovrebbe essere misurata usando la sola parte relativa all'esposizione potenziale futura.

Numero effettivo delle esposizioni (N)

596. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come:

$$3) \quad N = \frac{(\sum_i EAD_i)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove EAD_i rappresenta l'esposizione al momento dell'inadempienza, associata con l'^{esimo} strumento del portafoglio. Le esposizioni multiple nei confronti dello stesso obbligato devono essere consolidate (ossia, trattate come un unico strumento). In caso di ricartolarizzazione (cartolarizzazione di esposizioni cartolarizzate), la formula si applica al numero di esposizioni in portafoglio associate a operazioni di cartolarizzazione, e non al numero delle esposizioni sottostanti nel portafoglio originario.

LGD medio ponderato in base all'esposizione

597. La media di LGD ponderata per l'esposizione è calcolata come segue:

$$4) \quad LGD = \frac{\sum_i LGD_i \cdot EAD_i}{\sum_i EAD_i}$$

⁸⁷ La funzione di distribuzione cumulativa beta è disponibile, per esempio, in Excel come funzione BETADIST.

dove LGD_i rappresenta il tasso medio LGD associato con tutte le esposizioni verso l' i^{esimo} obbligato. In caso di ricartolarizzazione, dovrà essere ipotizzato un tasso LGD del 100% per le esposizioni cartolarizzate sottostanti.

Metodo semplificato per il calcolo di N ed LGD

598. Per le cartolarizzazioni che riguardino crediti al dettaglio, sotto il controllo dell'autorità di vigilanza potrà essere applicato l'SF utilizzando le semplificazioni: $h = 0$ e $v = 0$.

599. Alle condizioni indicate più avanti, le banche possono usare un metodo semplificato per calcolare il numero effettivo di esposizioni e il tasso medio LGD ponderato in base all'esposizione. Nel calcolo semplificato C_m rappresenta la quota, in cifra decimale, del portafoglio corrispondente alla maggiore esposizione 'm' (ad esempio, una quota del 15% corrisponde a un valore di 0,15). Il livello di 'm' deve essere stabilito da ciascuna banca.

- Se la quota del portafoglio associata alla maggiore esposizione, C_1 , non supera il valore di 0,03 (ovvero, il 3% del portafoglio sottostante), ai fini dell'SF la banca può porre $LGD=0,50$ ed N uguale al seguente ammontare:

$$5) \quad N = \left(C_1 C_m + \left(\frac{C_m - C_1}{m - 1} \right) \max\{1 - m C_1, 0\} \right)^{-1} .$$

- In alternativa, se è disponibile solo C_1 e questo ammontare non supera il valore di 0,03, la banca può porre $LGD=0,50$ ed $N=1/ C_1$.

(vii) Linee di liquidità

600. Le linee di liquidità che rispondono ai requisiti di cui al paragrafo 538 vanno trattate come una qualunque altra esposizione derivante da cartolarizzazione con un FCC del 100%. Se la linea dispone di un rating esterno, la banca può basarsi su tale valutazione nell'ambito dell'approccio RBA. Se la linea è priva di rating, la banca deve applicare l'approccio SF.

601. A una linea di liquidità che può essere utilizzata solo in caso di generale turbativa di mercato (cfr. paragrafo 540) viene assegnato un FCC del 20% nel quadro dell'approccio SF. In altri termini, una banca che usa il metodo IRB deve riconoscere il 20% dell'onere di capitale generato nell'ambito dell'SF per quella linea creditizia. Se la facilitazione dispone di un rating esterno, la banca può utilizzare quest'ultimo nell'ambito dell'approccio RBA, a condizione che essa attribuisca alla facilitazione stessa un FCC del 100%, anziché del 20%.

602. Una banca può fornire vari tipi di linee di credito utilizzabili in diverse eventualità. La medesima banca può offrire due o più di queste facilitazioni. In considerazione delle svariate clausole che possono attivare il ricorso a tali linee, può accadere che la banca offra alle esposizioni sottostanti una copertura creditizia duplicata. In altre parole, le linee di credito possono sovrapporsi poiché l'utilizzo di una di esse può precludere (in parte) l'utilizzo di una linea alternativa. Nel caso di facilitazioni sovrapposte offerte dalla medesima banca, quest'ultima non è obbligata a detenere una dotazione di capitale doppia a fronte della sovrapposizione. L'onere di capitale è richiesto soltanto per la posizione coperta dalle linee di credito sovrapposte (siano esse di liquidità o "credit enhancement"). Quando le linee di credito sovrapposte sono soggette a diversi fattori di conversione in "equivalenti creditizi", la banca deve attribuire la parte sovrapposta alla linea con il fattore di conversione più elevato. Tuttavia, se le facilitazioni sovrapposte fanno capo a banche diverse, ciascuna di queste dovrà detenere mezzi propri a fonte dell'ammontare massimo della facilitazione stessa.

603. Qualora una banca non ritenga pratico ricorrere all'approccio "bottom-up" o a quello "top-down" per il calcolo del K_{IRB} , essa può – in casi eccezionali e previo consenso dell'organo di vigilanza – essere temporaneamente autorizzata ad applicare il metodo seguente. Se la linea di liquidità è conforme alla definizione di cui ai paragrafi 538 o 540, essa può applicare la più elevata ponderazione di rischio prevista dall'approccio standard a ognuna delle singole esposizioni sottostanti coperte dalla facilitazione stessa. Se la linea di liquidità risponde alla definizione contenuta nel paragrafo 538, l'FCC deve essere del 50% se il credito ha durata originaria pari o inferiore a un anno e del 100% se superiore. Ove la linea di credito rientri nella definizione di cui al paragrafo 540, l'FCC deve essere del 20%. In tutti gli altri casi, l'ammontare nozionale della linea di liquidità deve essere dedotto.

(viii) *“Servicer cash advances” ammesse*

604. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, e ove previsto a termini del contratto, il “servicer” può anticipare fondi in contante al fine di assicurare agli investitori un ininterrotto flusso di pagamenti, purché egli abbia titolo al rimborso integrale e tale diritto abbia una prelazione maggiore rispetto alle altre ragioni di credito sui “cash flow” derivanti dal portafoglio di esposizioni sottostanti. Sempre a discrezione dell’organo di vigilanza, le “cash advances” che siano revocabili senza condizione di preavviso possono essere ammesse a beneficiare di un FCC dello 0%.

(ix) *Riconoscimento dei CRM*

605. Nell’uso dell’approccio RBA alle banche è richiesto di adottare le tecniche CRM come specificato nella Parte 2, sezione II.B. Una metodologia simile si applica nell’ambito dell’Sf. La banca può ridurre proporzionalmente l’onere di capitale quando lo strumento di mitigazione del rischio copre le “prime perdite” o le perdite su base proporzionale. In tutti gli altri casi, essa deve ipotizzare che lo strumento di riduzione del rischio copra il segmento dell’esposizione derivante da cartolarizzazione con prelazione più alta (in altri termini, essa deve assumere che la porzione più “junior” dell’esposizione sia priva di copertura). L’Allegato 5 contiene esempi per il riconoscimento delle garanzie reali e personali nell’ambito dell’approccio Sf.

(x) *Requisiti di capitale per rimborso anticipato*

606. Per determinare se sia necessaria una dotazione di capitale a fronte delle ragioni di credito degli investitori, una banca “originator” deve usare la metodologia e il trattamento descritti ai paragrafi 555-566. Ai fini del metodo IRB il corrispondente coefficiente patrimoniale attribuito a tali ragioni di credito è dato dal prodotto fra (a) l’ammontare nozionale delle ragioni di credito degli investitori, (b) l’appropriato FCC e (c) il K_{IRB} . Le banche devono detenere mezzi propri anche a fronte di ogni esposizione mantenuta derivante da cartolarizzazione che includa le attività ricomprendenti le ragioni di credito dell’investitore.

V. Rischio operativo

A. Definizione di rischio operativo

607. Il rischio operativo è definibile come il rischio di perdite derivanti da disfunzioni a livello di procedure, personale e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio giuridico, ma non quelli strategico e di reputazione.

B. Metodologie di misurazione

608. Lo schema di seguito delineato presenta tre metodi di calcolo dei coefficienti patrimoniali a fronte del rischio operativo, con grado di sofisticatezza e sensibilità al rischio crescenti: (i) il metodo dell’indicatore semplice (“basic indicator approach”); (ii) il metodo standard (“standardised approach”); (iii) i metodi avanzati di misurazione (“advanced measurement approaches” – AMA).

609. Le banche sono incoraggiate a procedere lungo lo spettro delle metodologie disponibili man mano che elaborano più sofisticati sistemi e prassi di misurazione del rischio operativo. I requisiti per l’ammissione ai metodi standard e avanzati vengono esposti nel prosieguo della trattazione.

610. Le banche attive a livello internazionale e quelle con significative esposizioni al rischio operativo (ad esempio, le banche ad operatività specifica) dovrebbero utilizzare il metodo più appropriato al loro profilo di rischio e grado di sofisticatezza⁸⁸. A una banca sarà consentito utilizzare il

⁸⁸ Le autorità di vigilanza esamineranno i coefficienti patrimoniali rivenienti dall’approccio utilizzato da una banca per il rischio operativo (sia esso il “basic indicator”, lo standard o i metodi AMA), per valutarne la credibilità complessiva, specialmente in relazione ad aziende consimili. In caso di scarsa credibilità, le autorità valuteranno le opportune iniziative da intraprendere nel quadro del secondo pilastro.

“basic indicator approach” o il metodo standard per taluni settori della sua operatività e un AMA per altri settori, a condizione che siano rispettati determinati criteri minimi (cfr. paragrafi 640-641).

611. Senza autorizzazione dell'organo di vigilanza, le banche non potranno decidere di tornare ad adottare un metodo più semplice allorché sono state abilitate all'impiego di una metodologia più avanzata. Inoltre, ove un'autorità di vigilanza accerti che una banca operante con un metodo avanzato non soddisfa più i corrispondenti criteri di idoneità, essa può richiedere che venga nuovamente applicato il metodo più semplice ad alcune o a tutte le operazioni della banca fintantoché questa non ripristina le condizioni regolamentari per il ritorno a un approccio più avanzato.

1. Il “basic indicator approach”

612. Le banche che usano questa metodologia devono detenere, a fronte del rischio operativo, una dotazione di capitale pari a una percentuale fissa (definita 'α') del reddito lordo medio annuo riferito ai tre esercizi precedenti. L'onere può essere espresso come segue:

$$K_{BIA} = GI \cdot \alpha$$

dove:

K_{BIA} = requisito patrimoniale definito nel “basic indicator approach”;

GI = reddito lordo medio annuo riferito ai tre esercizi precedenti;

α = 15% (stabilito dal Comitato), che rapporta il livello di capitale richiesto per il settore nel suo complesso a quello dell'indicatore per il settore nel suo complesso.

613. Il reddito lordo è definito come reddito netto da interessi più reddito netto non da interessi⁸⁹. Si intende che questa misura: (i) dovrebbe essere al lordo di ogni accantonamento (ad esempio, per interessi di mora); (ii) esclude i profitti o le perdite realizzate sulla vendita di titoli del “banking book”⁹⁰; (iii) esclude le partite straordinarie, gli errori od omissioni, nonché i proventi derivanti da assicurazioni.

614. Per ciò che concerne il calcolo del patrimonio di vigilanza, il Nuovo Accordo non stabilisce criteri specifici per l'impiego del “basic indicator approach”. Nondimeno, le banche che vi fanno ricorso sono incoraggiate a conformarsi alle linee guida del Comitato contenute nel documento *Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk* del febbraio 2003.

⁸⁹ Come definito dalle autorità nazionali di vigilanza e/o dagli standard contabili nazionali.

⁹⁰ I profitti/perdite realizzati su titoli classificati “detenuti fino a scadenza” e “per negoziazione”, che costituiscono voci tipiche del “banking book” (ad esempio, secondo gli standard contabili statunitensi o dello IASB), sono anch'essi esclusi dalla definizione di reddito lordo.

2. Il metodo standard⁹¹

615. Nel metodo standard l'attività della banca è suddivisa in otto linee operative: "corporate finance", "negoziazioni e vendite", "retail banking", "commercial banking", pagamenti e regolamenti, gestioni fiduciarie, "asset management", intermediazione al dettaglio. Esse sono definite più dettagliatamente nell'Allegato 6.

616. All'interno di ciascuna linea operativa il reddito lordo costituisce un indicatore di massima che funge da proxy della scala dimensionale dell'attività e, dunque, anche della probabile scala dimensionale dell'esposizione al rischio operativo all'interno di ciascuna linea. Il requisito patrimoniale per ciascuna linea operativa è calcolato moltiplicando il reddito lordo per il fattore (definito β) attribuito a quella linea. Il β funge da proxy per le relazioni, a livello di intero settore, tra le perdite per rischi operativi storicamente riscontrate in una determinata linea e il livello aggregato di reddito lordo per quella stessa linea. È da notare che nel metodo standard il reddito lordo è misurato per singola linea operativa, e non per l'intera azienda; ad esempio, l'indicatore per il "corporate finance" è rappresentato dal reddito lordo di questa particolare branca di attività.

617. Il coefficiente patrimoniale totale è calcolato come semplice sommatoria dei coefficienti di ciascuna linea. Esso può essere così espresso:

$$K_{TSA} = \sum (GI_{1-8} \times \beta_{1-8})$$

dove:

K_{TSA} = coefficiente patrimoniale nel quadro del metodo standard

GI_{1-8} = livello medio annuo del reddito lordo dei tre esercizi precedenti, come sopra definito dal "basic indicator approach", per ciascuna delle otto linee operative

β_{1-8} = una percentuale fissa, stabilita dal Comitato, che rapporta il livello di capitale richiesto a quello del reddito lordo per ciascuna delle otto linee operative. I valori di β sono riportati di seguito.

⁹¹ Metodo standard alternativo

Le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà discrezionale di consentire a una banca l'impiego del metodo standard alternativo ("alternative standard approach" – ASA), a condizione che questa sia in grado di assicurare che tale metodo offra una base migliore, ad esempio, per evitare duplicazioni nel calcolo dei rischi.

Il requisito patrimoniale e la metodologia per il rischio operativo dell'approccio ASA sono gli stessi previsti dal metodo standard, salvo per due linee operative: "retail banking" e "commercial banking". Per queste linee, prestiti e anticipazioni – moltiplicati per un fattore fisso 'm' – sostituiscono il reddito lordo come indicatore dell'esposizione. I valori di β per il "retail banking" e il "commercial banking" restano immutati. L'onere di capitale per il rischio operativo nell'approccio ASA per il "retail banking" (con la stessa formula base per il "commercial banking") può essere espresso come segue:

$$K_{RB} = \beta_{RB} \times m \times LA_{RB}$$

dove:

K_{RB} è l'onere di capitale per il "retail banking"

β_{RB} è il β per il "retail banking"

LA_{RB} è la media sugli ultimi tre esercizi del totale dei prestiti e delle anticipazioni "retail" in essere (non ponderate per il rischio e al lordo degli accantonamenti)

'm' è pari a 0,035.

Ai fini ASA, il totale di prestiti e anticipazioni della linea "retail banking" è composto dagli ammontari complessivamente utilizzati nei seguenti portafogli creditizi: "retail", PMI considerate come "retail", crediti commerciali al dettaglio acquistati. Per il "commercial banking", il totale di prestiti e anticipazioni è composto dagli ammontari complessivamente utilizzati nei seguenti portafogli creditizi: "corporate", "sovereign", bancario, SL, PMI considerate come "corporate" e crediti commerciali "corporate" acquistati. Dovrebbe esservi altresì incluso il valore dei titoli detenuti nel "banking book".

Nell'approccio ASA le banche hanno la facoltà, ove lo desiderino, di aggregare le linee "retail" e "commercial" usando un β del 15%. Analogamente, le banche che non sono in grado di disaggregare il proprio reddito lordo nelle altre sei linee operative possono aggregare il reddito lordo totale per queste sei linee utilizzando un β del 18%.

Come per il metodo standard, il requisito patrimoniale totale per l'ASA è calcolato come semplice sommatoria dei coefficienti di ciascuna delle otto linee operative.

Linea operativa	Fattori β
Corporate finance (β_1)	18%
Negoziazioni e vendite (β_2)	18%
Retail banking (β_3)	12%
Commercial banking (β_4)	15%
Pagamenti e regolamenti (β_5)	18%
Gestioni fiduciarie (β_6)	15%
Asset management (β_7)	12%
Intermediazione al dettaglio (β_8)	12%

3. **Metodi avanzati di misurazione (“Advanced Measurement Approaches” – AMA)**

618. Nel quadro degli AMA il requisito patrimoniale sarà pari alla misura generata dal sistema interno della banca per la misurazione del rischio operativo in base ai corrispondenti criteri quantitativi e qualitativi discussi più avanti. L'uso degli AMA è soggetto all'approvazione dell'organo di vigilanza.

619. Le banche che adottano gli AMA dovranno calcolare il loro requisito patrimoniale utilizzando congiuntamente questi metodi e l'Accordo vigente per tutto l'anno precedente l'applicazione del Nuovo Accordo, prevista per la fine del 2006.

C. **Criteri di ammissione**

1. **Criteri generali**

620. Per essere ammessa all'uso dei metodi standard o avanzati, una banca deve quantomeno assicurare l'autorità di vigilanza:

- che il consiglio di amministrazione e l'alta direzione, a seconda dei casi, siano attivamente coinvolti nella supervisione del sistema di gestione del rischio operativo;
- di disporre di un sistema di gestione del rischio che sia concettualmente solido e applicato nella sua interezza;
- di dedicare sufficienti risorse all'applicazione del metodo prescelto nelle principali linee operative, nonché alle aree di controllo interno e di audit.

621. Le autorità di vigilanza avranno il diritto di richiedere un periodo di iniziale monitoraggio del metodo standard da parte della banca prima che questo sia utilizzato ai fini dei requisiti prudenziali.

622. L'uso di un AMA da parte della banca sarà anch'esso soggetto a un periodo di iniziale monitoraggio dell'autorità di vigilanza prima che possa essere impiegato a fini prudenziali. Questo periodo consentirà alle autorità di determinare se il metodo è credibile e appropriato. Come specificato più avanti per i criteri di abilitazione all'AMA, il sistema interno di misurazione di una banca deve stimare in misura ragionevole le perdite imprevedute sulla base di un uso combinato dei dati interni e dei dati esterni rilevanti sulle perdite, delle analisi di scenario nonché dei fattori relativi al contesto operativo e ai sistemi di controllo interno specifici della banca. Tale sistema di misurazione deve inoltre essere in grado di fungere da strumento di supporto decisionale per l'allocazione del capitale economico a tutte le linee operative in maniera da creare incentivi per migliorare la gestione del rischio operativo a livello di singola linea.

623. Oltre che a questi criteri generali, le banche che impiegano un metodo standard o avanzato a fini di calcolo del patrimonio di vigilanza saranno soggette agli standard qualitativi e quantitativi dettagliati nella sezione seguente.

2. *Il metodo standard*

624. Poiché alcune banche attive a livello internazionale desidereranno fare uso del metodo standard, è importante che esse dispongano di adeguati sistemi di gestione del rischio operativo. Di conseguenza, una banca attiva su scala internazionale che utilizza tale metodo dovrà⁹²:

- a) avere un sistema di gestione del rischio operativo con responsabilità chiaramente assegnate a una funzione creata appositamente. Alla funzione di gestione del rischio operativo competono: l'elaborazione di strategie volte a individuare, stimare, monitorare e controllare/mitigare il rischio operativo; la codificazione di politiche e procedure a livello di intera azienda concernenti la gestione e il controllo del rischio operativo; la progettazione e l'attuazione delle metodologie aziendali di valutazione del rischio operativo e dei connessi sistemi di segnalazione;
- b) rilevare sistematicamente i dati più importanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative, per ciascuna linea operativa nel quadro del sistema interno di valutazione del rischio operativo. Tale sistema deve essere strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo della banca. I suoi risultati devono costituire parte integrante del processo di monitoraggio e controllo del profilo di rischio operativo della banca; ad esempio, essi devono svolgere un ruolo preminente nell'ambito delle segnalazioni sul rischio, del "reporting" alla direzione e delle analisi della rischiosità. La banca deve dotarsi di tecniche per creare incentivi a migliorare la gestione del rischio operativo in tutta l'azienda;
- c) disporre di regolari processi di segnalazione delle esposizioni al rischio operativo, incluse le perdite operative rilevanti, ai responsabili delle unità operative, all'alta direzione e al consiglio di amministrazione. La banca deve dotarsi di procedure con cui intraprendere appropriate azioni correttive sulla base delle informazioni ricevute al riguardo;
- d) avere un sistema di gestione del rischio operativo ben documentato e articolato per fasi, che assicuri l'osservanza di una correlata serie di politiche, verifiche e procedure interne attendibili, comprese le direttive per il trattamento dei casi di mancata conformità;
- e) assoggettare a validazione e a revisioni periodiche indipendenti i processi di gestione del rischio operativo e i relativi sistemi di valutazione. Tali revisioni devono includere sia l'operatività delle unità di base sia la funzione di gestione del rischio operativo;
- f) sottoporre periodicamente il proprio sistema di valutazione del rischio operativo (ivi compresi i processi interni di convalida) alle verifiche di revisori esterni e/o delle autorità di vigilanza.

625. Una banca deve elaborare politiche specifiche e criteri documentati per la mappatura del reddito lordo concernente le linee operative e le attività correnti nell'ambito del metodo standard. I criteri devono essere rivisti e adattati in funzione di nuove o mutevoli attività operative ed esposizioni al rischio. I principi per la classificazione delle linee operative sono descritti nell'Allegato 6.

3. *"Advanced measurement approaches" (AMA)*

(i) *Standard qualitativi*

626. Per essere autorizzata a impiegare un AMA, una banca deve soddisfare i seguenti standard qualitativi:

- a) essa deve disporre di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo che sia responsabile della progettazione e dell'attuazione dello schema generale al riguardo. A tale funzione competono: la codificazione di politiche e procedure a livello di intera azienda concernenti la gestione e il controllo del rischio operativo; la progettazione e l'attuazione delle metodologie aziendali di valutazione del rischio operativo e dei connessi sistemi di segnalazione; l'elaborazione di strategie volte a individuare, stimare, monitorare e controllare/mitigare il rischio operativo;

⁹² Tali criteri sono raccomandati anche alle altre banche; spetta delle autorità nazionali di vigilanza la decisione di imporli come requisiti obbligatori.

- b) il sistema interno di misurazione del rischio operativo deve essere strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio complessivo. I suoi risultati devono costituire parte integrante del processo di monitoraggio e controllo del profilo di rischio operativo della banca; ad esempio, essi devono svolgere un ruolo preminente nell'ambito delle segnalazioni sul rischio, del "reporting" alla direzione, dell'allocazione interna del capitale e dell'analisi della rischiosità. La banca deve dotarsi di tecniche per allocare il capitale a fronte del rischio operativo alle principali linee operative e per creare incentivi a migliorare la gestione di tale tipologia di rischio in tutta l'azienda;
- c) devono essere in atto regolari processi di segnalazione delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite subite ai responsabili delle unità operative, all'alta direzione e al consiglio di amministrazione. La banca deve dotarsi di procedure con cui intraprendere appropriate azioni correttive sulla base delle informazioni ricevute al riguardo;
- d) il sistema di gestione del rischio della banca deve essere ben documentato e articolato per fasi, e assicurare l'osservanza di una correlata serie di politiche, verifiche e procedure interne attendibili, comprese le direttive per il trattamento dei casi di mancata conformità;
- e) revisori interni e/o esterni devono effettuare periodiche revisioni dei processi di gestione del rischio operativo e dei relativi sistemi di misurazione. Tali revisioni devono includere sia l'operatività delle unità di base sia la funzione indipendente di gestione del rischio operativo;
- f) la validazione del sistema di misurazione del rischio operativo da parte di revisori esterni e/o dell'autorità di vigilanza deve prevedere:
 - la verifica che i processi interni di validazione operino in modo soddisfacente;
 - la rassicurazione che i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio siano trasparenti e accessibili. In particolare, è necessario che i revisori e le autorità di vigilanza siano in grado di accedere facilmente, in tutti i casi in cui lo ritengano necessario e sulla base di appropriate procedure, alle specifiche e ai parametri del sistema.

(ii) *Standard quantitativi*

a) *Standard di validità dell'AMA*

627. Alla luce della continua evoluzione degli approcci analitici al rischio operativo, il Comitato non fornisce specificazioni riguardo al metodo delle ipotesi distributive impiegato per generare le misure del rischio operativo a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali. Tuttavia, una banca deve essere in grado di dimostrare che l'approccio da essa seguito sia in grado di cogliere potenziali gravi eventi di perdita nella coda della distribuzione ("tail loss events"). Quale che sia il metodo utilizzato, essa deve provare che la sua misura del rischio soddisfa uno standard di validità comparabile a quello offerto dal metodo IRB per il rischio di credito (vale a dire, periodo di detenzione di un anno e intervallo di confidenza al 99,9° percentile).

628. Il Comitato riconosce che lo standard di validità dell'AMA offre alle banche una significativa flessibilità nell'elaborazione di un sistema di gestione e di misurazione del rischio operativo. Tuttavia, nello sviluppo di questi sistemi le banche devono disporre e provvedere all'aggiornamento di procedure rigorose per la messa a punto dei modelli e la validazione indipendente degli stessi. Il Comitato riesaminerà i progressi compiuti negli approcci al rischio operativo entro la fine del 2006, tenuta presente l'evoluzione delle prassi bancarie in grado di produrre stime coerenti e credibili delle perdite potenziali. Esso esaminerà anche i dati storici e il livello dei requisiti patrimoniali stimati dall'AMA e potrà, ove del caso, affinare le sue proposte al riguardo.

b) *Criteri specifici*

629. Questa sezione descrive una serie di standard quantitativi che si applicheranno alle misure interne del rischio operativo a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi.

- a) Un sistema interno di misurazione del rischio operativo deve essere coerente con quanto riportato al paragrafo 607, nonché con le tipologie di eventi di perdita precisate nell'Allegato 7.
- b) Le autorità di vigilanza richiederanno alle banche di calcolare il proprio requisito di capitale come somma delle perdite attese ("expected loss" – EL) e di quelle impreviste ("unexpected

loss” – UL), a meno che la banca non possa dimostrare che essa è adeguatamente in grado di ricavare le EL dalle sue prassi operative interne. Ciò vuol dire che, per basare il requisito patrimoniale minimo sul solo fattore UL, la banca deve poter dimostrare all'autorità di vigilanza di aver calcolato e tenuto in debito conto la sua esposizione a EL.

- c) Il sistema di misurazione del rischio di una banca deve essere abbastanza capillare da cogliere le maggiori determinanti del rischio operativo che influiscono sul profilo della coda di distribuzione relativa alle stime di perdita.
- d) Nel calcolo dei requisiti patrimoniali minimi regolamentari devono essere integrate misure della rischiosità per le diverse stime del rischio operativo. Tuttavia, alla banca può essere consentito di usare meccanismi da essa stessa definiti per correlare tra loro le perdite effettive con le singole stime di perdita da rischio operativo, a condizione che possa dimostrare all'autorità di vigilanza – con un elevato grado di certezza – che i propri sistemi di correlazione sono solidi e attuati con integrità, e che tengono conto dell'incertezza associata a stime di questo tipo (specie in periodi di stress). La banca deve validare le ipotesi alla base dei meccanismi di correlazione.
- e) I sistemi di misurazione del rischio devono possedere talune caratteristiche basilari per poter soddisfare lo standard regolamentare di validità cui si è accennato poc'anzi. Tali elementi devono comprendere l'impiego di dati interni e dei dati esterni rilevanti, le analisi di scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e i sistemi di controllo interni. È necessario che una banca disponga di credibili, trasparenti, ben documentati e verificabili processi per la determinazione dell'importanza relativa annessa a ciascuno di questi elementi fondamentali nel suo sistema generale di misurazione del rischio operativo. L'approccio dovrebbe essere coerente con gli indirizzi interni ed evitare duplicazioni nel computo delle valutazioni qualitative o dei fattori di mitigazione del rischio riconosciuti in altre componenti dello schema.

c) *Dati interni*

630. Le banche devono tenere evidenza dei dati interni sulle perdite tenendo presenti i criteri stabiliti in questa sezione. La corretta tenuta di questi dati costituisce un prerequisito essenziale allo sviluppo e al funzionamento di un credibile sistema di misurazione del rischio operativo. I dati interni sulle perdite sono di importanza cruciale per collegare le stime di rischio di una banca alle perdite effettivamente subite. Questo risultato può essere conseguito in vari modi, ad esempio utilizzando i dati interni sulle perdite come base per le stime empiriche della rischiosità, come mezzo di validazione degli input e degli output del sistema di misurazione del rischio della banca o come nesso tra le esperienze di perdita e le decisioni assunte in materia di gestione e di controllo del rischio.

631. I dati interni sulle perdite assumono la rilevanza maggiore quando sono chiaramente correlati ad attività, processi tecnologici e procedure di gestione del rischio correnti di una banca. Pertanto, questa deve disporre di procedure documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici sulle perdite, compresi i casi in cui possa ricorrere a elusioni, correzioni o altri aggiustamenti di giudizio e in quale misura, nonché i responsabili di siffatte decisioni.

632. Le misure del rischio operativo di provenienza interna usate a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere basate su un periodo di osservazione dei dati interni di perdita di almeno cinque anni, sia che questi dati siano usati direttamente per costruire le misure di perdita sia che essi servano per validarle. Qualora la banca adotti un AMA per la prima volta, tale periodo di osservazione può essere ridotto a tre anni (compreso l'anno di applicazione parallela dell'Accordo vigente e del Nuovo Accordo, previsto per il 2006).

633. Per essere riconosciuto a fini prudenziali, il processo di acquisizione dei dati interni di perdita di una banca deve conformarsi ai seguenti criteri:

- per facilitare la validazione da parte dell'autorità di vigilanza, una banca deve essere in grado di classificare i propri dati storici di perdita nelle categorie regolamentari definite negli Allegati 6 e 7, nonché di notificare questi dati dietro richiesta dell'organo di vigilanza. Essa deve disporre di criteri documentati e oggettivi per allocare le perdite a specifiche linee operative e tipologie di eventi. Rientra comunque nella discrezionalità della banca decidere la misura in cui applicare queste classificazioni nel suo sistema interno di misurazione del rischio operativo;

- i dati interni sulle perdite devono essere esaurienti, nel senso che devono cogliere tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e insediamenti territoriali. La banca deve essere in grado di dimostrare che l'eventuale esclusione di attività o esposizioni, su base individuale o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. In fase di acquisizione dei relativi dati interni, essa deve stabilire un'adeguata soglia minima di perdita lorda (ad esempio, €10 000);
- oltre ai dati sull'ammontare della perdita lorda, la banca deve raccogliere informazioni sulla data dell'evento, su eventuali recuperi degli ammontari lordi, nonché ogni altra informazione descrittiva sulle determinanti dell'evento di perdita. Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive dovrebbe essere commisurato all'ammontare della perdita lorda;
- la banca deve elaborare criteri specifici per attribuire i dati sulle perdite derivanti da un determinato evento a una funzione accentrata (ad esempio, sistemi informativi) o a un'attività che raggruppi più linee operative, ovvero derivanti da eventi collegati tra loro nel tempo;
- le perdite originate da rischi operativi connesse con un rischio di credito e storicamente incluse nella banca dati relativa a quest'ultima tipologia di rischio (ad esempio, carenze nella gestione delle garanzie reali) continueranno a essere trattate come rischi di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi ai sensi del Nuovo Accordo. Pertanto, tali perdite non saranno soggette all'applicazione dei coefficienti previsti per il rischio operativo⁹³. Nondimeno, a fini di completezza delle proprie evidenze interne di rischio operativo, le banche devono registrare tutte le perdite da rischi operativi che rientrano nella relativa definizione di cui al paragrafo 607 e nella tipologia di eventi di perdita delineata nell'Allegato 7. Pertanto, le perdite rivenienti da rischi di credito devono parimenti essere rilevate come tali in maniera separata (ad esempio, con apposita indicazione) nella banca dati interna dei rischi operativi.

d) *Dati esterni*

634. Il sistema di misurazione del rischio operativo di una banca deve utilizzare dati esterni significativi (di provenienza pubblica o in condivisione con il settore bancario), specialmente quando vi è motivo di ritenere che la banca sia esposta a perdite potenzialmente gravi, ancorché infrequenti. Questo tipo di dati dovrebbe includere informazioni sull'ammontare delle perdite effettive, sul livello di unità operativa in cui l'evento ha avuto origine, sulle cause e le circostanze sottostanti, ovvero altre informazioni utili a valutare la rilevanza dell'evento stesso per altre istituzioni. Una banca deve disporre di un processo sistematico atto a individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate per incorporare tali dati (ad esempio, correzioni, aggiustamenti qualitativi, elaborazione di più accurate analisi di scenario). Le condizioni e le prassi per l'utilizzo di dati esterni devono essere regolarmente riviste, documentate e assoggettate a periodica revisione indipendente.

e) *Analisi di scenario*

635. Al fine di valutare la propria esposizione a eventi di particolare gravità, una banca deve utilizzare – unitamente ai dati esterni – analisi di scenario condotte a livello professionale. Questo approccio si basa sulle esperienze di qualificati responsabili di unità operative ed esperti di gestione del rischio, ed è volto a produrre fondate valutazioni di plausibili perdite di elevata entità. Ad esempio, le valutazioni degli esperti potrebbero essere espresse come parametri di una distribuzione statistica presunta di perdita. Inoltre, le analisi di scenario potrebbero essere usate per valutare l'impatto di scostamenti dalle ipotesi di correlazione incorporate nel sistema di misurazione del rischio operativo della banca, in particolare per stimare perdite potenziali dovute a molteplici eventi simultanei. Al fine di garantirne la fondatezza, queste valutazioni devono essere convalidate e aggiornate attraverso raffronti con le perdite effettive.

⁹³ Questo principio si applica a tutte le banche, comprese quelle che stiano provvedendo solo ora alla creazione di banche dati per i rischi di credito e operativi.

f) *I fattori “contesto operativo” e “controlli interni”*

636. Al di là dell'utilizzo dei dati di perdita – effettivi o basati su analisi di scenario –, una metodologia di valutazione del rischio a livello di intera azienda deve essere in grado di cogliere il contesto operativo e il sistema di controllo interno, due fattori chiave che possono modificare il profilo di rischio operativo. Con l'impiego di questi fattori, la valutazione del rischio dovrebbe risultare più lungimirante e rispecchiare in maniera più diretta la qualità stessa di tali variabili. Essi contribuiranno inoltre ad allineare la valutazione del fabbisogno di mezzi propri agli obiettivi di gestione del rischio e a riconoscere con maggiore immediatezza miglioramenti o peggioramenti nei profili del rischio operativo. Per essere ammesso ai fini della determinazione dei requisiti di capitale, l'uso di questi fattori nello schema aziendale di misurazione del rischio deve rispondere ai seguenti criteri:

- la scelta di ciascun fattore deve essere giustificata in quanto determinante significativa del rischio, in base all'esperienza e a un giudizio autorevole delle unità operative interessate. Ove possibile, i fattori devono poter essere convertiti in misure quantitative verificabili;
- la sensibilità delle stime di rischio di una banca ai mutamenti dei fattori e la ponderazione dei fattori stessi devono essere ben fondate. Oltre a cogliere le modifiche del profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, lo schema deve inoltre poter individuare potenziali aumenti del rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti volumi operativi;
- lo schema e i vari livelli applicativi, ivi comprese le motivazioni a sostegno degli aggiustamenti a stime empiriche, devono essere documentati e sottoposti a revisione indipendente all'interno della banca e da parte dell'autorità di vigilanza;
- con l'andar del tempo il processo e i risultati devono essere validati mediante raffronto con le evidenze interne di perdite effettive, i dati esterni rilevanti e gli appropriati aggiustamenti effettuati.

(iii) *Mitigazione del rischio*

637. Nel quadro degli AMA, una banca sarà autorizzata a riconoscere nelle misurazioni del rischio operativo a fini prudenziali l'effetto di mitigazione delle assicurazioni. Il riconoscimento sarà limitato al 20% dell'onere complessivo di capitale a fronte del rischio operativo.

638. La capacità di una banca di trarre profitto da tali forme di mitigazione del rischio dipenderà dal rispetto dei seguenti criteri:

- l'assicuratore disponga di un rating sulla sua capacità di pagamento pari almeno ad A (o equivalente);
- la polizza assicurativa abbia una durata iniziale non inferiore a un anno. Alle polizze con durata residua inferiore a un anno la banca dovrà applicare scarti crescenti che riflettano man mano l'assottigliarsi della vita residua, fino allo scarto massimo del 100% per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni;
- la polizza preveda un periodo minimo di preavviso per la disdetta o il mancato rinnovo⁹⁴;
- la polizza non preveda esclusioni o limitazioni basate su procedimenti regolamentari ovvero a carico del commissario straordinario (“receiver”) o del liquidatore di una banca fallita;
- la copertura assicurativa sia stata esplicitamente incorporata nell'esposizione effettiva della banca a perdite derivanti da rischi operativi;
- l'assicurazione sia fornita da una parte terza. Nel caso di compagnie di assicurazione vincolate (“captive”) o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita a una parte terza indipendente, ad esempio mediante un contratto di riassicurazione, che rispetti i criteri di idoneità;

⁹⁴ Il Comitato riconosce come la lunghezza di tale periodo minimo di preavviso possa porre problemi in sede di riconoscimento delle polizze di assicurazione nel capitale di vigilanza. Durante il periodo di consultazione il Comitato continuerà a collaborare con il settore allo scopo di definire soglie minime al riguardo. Una particolare cura verrà prestata all'elaborazione di un trattamento uniforme della durata residua delle polizze assicurative e del periodo di preavviso per disdette e mancati rinnovi.

- lo schema per il riconoscimento della polizza assicurativa sia ben fondato e documentato;
- la banca renda nota la riduzione dell'onere di capitale a fronte del rischio operativo riconducibile alla polizza assicurativa.

639. Inoltre, la metodologia per il riconoscimento di un contratto di assicurazione nel quadro dell'AMA deve cogliere – attraverso l'applicazione di sconti o scarti prudenziali sull'ammontare della polizza in questione – i seguenti elementi:

- durata residua della polizza, se inferiore a un anno, come sopra menzionato;
- termini di disdetta o mancato rinnovo della polizza;
- grado di incertezza associato ai rimborsi e disallineamenti di copertura delle polizze assicurative.

D. Impiego parziale

640. Le banche potranno utilizzare un AMA per alcuni segmenti della loro operatività e il “basic indicator approach” o il metodo standard per i segmenti restanti (“impiego parziale”), purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- siano colti tutti i rischi operativi connessi con la totalità delle attività condotte dalla banca su base consolidata;
- tutte le operazioni della banca rientranti nell'applicazione di un dato approccio o metodo soddisfino i criteri qualitativi o di ammissione previsti per quel dato approccio o metodo;
- alla data di applicazione dell'AMA, questo approccio sia in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi della banca;
- la banca presenti all'autorità di vigilanza un piano che specifichi la scansione temporale in base alla quale essa intende applicare gradualmente l'AMA a tutte le varie entità giuridiche o linee operative rilevanti. Il piano non dovrebbe essere ispirato ad altre motivazioni al di fuori di quelle di praticità e di fattibilità di una graduale adozione dell'AMA.

641. Previa autorizzazione del rispettivo organo di vigilanza, una banca che abbia optato per l'“impiego parziale” potrà scegliere – in base a linee operative, struttura giuridica, ubicazione o altri criteri individuati internamente – quali segmenti dell'attività da essa condotta ricadranno nell'ambito di applicazione dell'AMA.

VI. Questioni attinenti al “trading book”

A. Definizione di “trading book”

642. Le definizioni di “trading book” di cui al paragrafo seguente sostituisce quella vigente contenuta nell'*Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato* del 1996 (cfr. Introduzione – sezione I, Schema di misurazione del rischio, paragrafo 2)⁹⁵.

643. Un “trading book” (portafoglio di negoziazione) consiste in un insieme di posizioni in strumenti finanziari e su merci, detenute per la negoziazione o la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio. Ai fini dell'ammissione al trattamento prudenziale del “trading book”, gli strumenti finanziari devono essere esenti da ogni clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, poter essere coperti integralmente. Inoltre, le posizioni dovrebbero essere valutate con frequenza e accuratezza, e il portafoglio dovrebbe essere gestito attivamente.

⁹⁵ Restano immutati le norme e i principi relativi al “trading book” delineati nei paragrafi 3-5 della *Presentazione dell'Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato*.

644. Uno strumento finanziario è un contratto che origina a un tempo un'attività finanziaria per una parte e una passività finanziaria o uno strumento di capitale per la relativa controparte. Si distinguono gli strumenti primari (strumenti a pronti) dagli strumenti derivati. Un'attività finanziaria è qualunque attività in contanti, un'attività che incorpori il diritto a ricevere contanti o un'altra attività finanziaria, ovvero il diritto contrattuale a scambiare l'attività stessa a condizioni potenzialmente favorevoli, o uno strumento di capitale. Una passività finanziaria consiste nell'obbligazione contrattuale a consegnare contanti o altre attività finanziarie, ovvero a scambiare passività finanziarie a condizioni potenzialmente sfavorevoli.

645. Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva vendita a breve termine e/o assunte allo scopo di lucrare a breve termine differenze effettive o attese di prezzo, oppure di assicurarsi profitti di arbitraggio; esse possono includere, fra le altre, posizioni in proprio ("proprietary positions") o posizioni derivanti da servizi alla clientela, come ad esempio operazioni pareggiate compiute a proprio nome in qualità di broker, o di market-maker.

646. Di seguito sono illustrati i requisiti di base per l'ammissione al trattamento prudenziale a fronte del "trading book".

- Una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta direzione (che dovrebbe includere l'orizzonte temporale atteso di detenzione).
- Politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni, che prevedano le seguenti condizioni:
 - la gestione delle posizioni deve essere affidata a un apposito "trading desk";
 - limiti di posizione vengono fissati e monitorati ai fini della loro adeguatezza;
 - i dealer dispongono dell'autonomia di aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie stabilite;
 - le posizioni sono valutate in base ai prezzi di mercato ("marked-to-market") almeno una volta al giorno, e quando sono valutate prendendo a riferimento un apposito modello ("marked-to-model") i parametri devono essere stimati su base giornaliera;
 - le posizioni formano oggetto di segnalazione all'alta direzione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;
 - le posizioni sono attivamente monitorate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato (dovrebbero essere effettuate valutazioni della liquidità di mercato o della capacità di coprire le posizioni o i profili di rischio del portafoglio). Ciò dovrebbe includere una stima della qualità e della disponibilità degli input di mercato nel processo di valutazione, del livello di "turnover" del mercato stesso, della dimensione delle posizioni negoziate presso sedi regolamentate, ecc.
- Politiche e procedure chiaramente definite per monitorare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione della banca, incluso il monitoraggio del "turnover" e delle posizioni in prescrizione del "trading book".

647. Una copertura è una posizione che compensa in misura sostanziale o integrale le componenti di rischio di un'altra posizione del "trading book" o di un altro portafoglio.

B. Linee guida per una prudente valutazione

648. Questa sezione contiene linee guida per una prudente valutazione delle posizioni del "trading book". Esse assumono una particolare importanza per le posizioni meno liquide che, sebbene non destinate ad essere escluse dal portafoglio solo in ragione della loro minore liquidità, suscitano perplessità di ordine prudenziale a riguardo della loro cauta valutazione.

649. Lo schema per una prudente valutazione dovrebbe includere almeno i seguenti elementi.

1. Sistemi e controlli

650. Le banche devono istituire e mantenere adeguati sistemi e controlli, che siano in grado di fornire alla direzione e all'autorità di vigilanza la certezza che le loro stime di valutazione sono prudenti e affidabili. Questi sistemi devono essere integrati con altri meccanismi di gestione del rischio all'interno dell'organizzazione (quali l'analisi del credito). Essi devono prevedere:

- politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Ciò comprende responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato, revisione in termini di correttezza, frequenza delle valutazioni indipendenti, "timing" dei prezzi di chiusura, processi per l'aggiustamento delle valutazioni, procedure per le verifiche di fine mese e per quelle ad hoc;
- linee di "reporting" chiare e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal "front office") per l'unità responsabile del processo di valutazione. La linea di "reporting" dovrebbe risalire fino a uno dei principali direttori esecutivi del consiglio di amministrazione.

2. Metodologie di valutazione

(i) Valutazioni a prezzi correnti di mercato ("marking-to-market")

651. Il "marking-to-market" implica quanto meno una valutazione giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti. Esempi di "prezzi di chiusura prontamente disponibili" sono i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da taluni broker indipendenti di indiscussa reputazione.

652. Le banche devono effettuare valutazioni a prezzi correnti di mercato nella misura massima possibile. Deve essere utilizzato il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che la banca non sia essa stessa un importante "market maker" per un particolare tipo di posizione e possa quotare un prezzo medio.

(ii) Valutazioni basate su modelli ("marking-to-model")

653. Ove non sia percorribile il "marking-to-market", le banche possono riferirsi a un modello ("marking-to-model"), quando ciò si dimostri prudente. Si definisce "marking-to-model" ogni valutazione che faccia riferimento a un benchmark, che sia estrapolata o altrimenti calcolata a partire da un input di mercato. Quando si effettua una valutazione del genere è consigliabile un ulteriore margine di prudenza. Nel ponderare se un "marking-to-model" sia prudente o meno, le autorità di vigilanza terranno conto dei seguenti elementi:

- l'alta direzione deve essere a conoscenza degli elementi del "trading book" assoggettabili a questo tipo di valutazione, e consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sulla performance e sul rischio dell'attività;
- gli input di mercato dovrebbero risalire a una fonte che sia, nella misura massima possibile, in linea con i prezzi di mercato (come sopra accennato). Dovrebbe essere riesaminata periodicamente la correttezza degli input di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione;
- per particolari prodotti dovrebbero essere usate, ove disponibili e nei limiti del possibile, metodologie di valutazione generalmente accettate;
- qualora il modello sia elaborato internamente all'istituzione, esso dovrebbe fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e messe alla prova da interlocutori adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione. È opportuno che quest'ultima venga effettuata in autonomia dal "front office". Il modello dovrebbe essere testato in maniera indipendente, sottoponendone a verifica la formulazione matematica, le ipotesi di base e il software applicativo;
- dovrebbero essere operanti formali procedure di controllo sulle modifiche apportate; andrebbe conservata una copia protetta del modello, da usare per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;
- la funzione di gestione del rischio dovrebbe essere a conoscenza di eventuali carenze del modello utilizzato e del modo in cui incorporarle nei risultati della valutazione;

- il modello dovrebbe essere soggetto a periodica revisione per determinare l'accuratezza della sua performance (ad esempio, valutando su base continuativa la validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello);
- le valutazioni dovrebbero essere soggette agli aggiustamenti del caso, ad esempio per coprire l'incertezza dei risultati del modello (cfr. anche il paragrafo 656 e seguenti).

(iii) *Verifica indipendente del prezzo*

654. La verifica indipendente del prezzo va distinta dal "marking-to-market" giornaliero: essa è il processo attraverso il quale viene periodicamente verificata l'accuratezza dei prezzi di mercato o degli input del modello. Mentre il "marking-to-market" giornaliero può essere effettuato dai dealer, la verifica dei prezzi di mercato o degli input del modello dovrebbe essere condotta da una unità indipendente dalla "dealing room" e almeno con cadenza mensile (o più frequente, a seconda della natura dell'attività di mercato o di negoziazione svolta). Essa non deve necessariamente avere una frequenza giornaliera come il "marking-to-market", poiché la quotazione oggettiva – ovvero, indipendente – delle posizioni rivelerà ogni errore o distorsione di prezzo, il che si tradurrà nell'eliminazione di quotazioni giornalieri imprecise.

655. La verifica indipendente dei prezzi comporta un maggiore standard di accuratezza, in quanto i prezzi di mercato o gli input del modello vengono usati per quantificare i profitti e le perdite, mentre le quotazioni giornaliere sono utilizzate principalmente per il "reporting" alla direzione tra una segnalazione ufficiale e l'altra. Per una verifica indipendente dei prezzi, laddove le fonti informative sui prezzi sono più soggettive (ad esempio, quando vi sia un solo broker disponibile a quotare), possono risultare appropriate prudenti misure quali gli aggiustamenti delle valutazioni.

3. Aggiustamenti o riserve di valutazione

656. Le banche devono istituire e mantenere procedure che prevedano aggiustamenti o riserve di valutazione. Negli auspici delle autorità di vigilanza, le banche che ricorrono a valutazioni di terzi dovrebbero esplorare la necessità o meno di eventuali aggiustamenti. Le stesse considerazioni valgono anche per il "marking-to-model".

657. Le autorità di vigilanza si attendono che le banche prendano formalmente in considerazione quantomeno i seguenti aggiustamenti o riserve di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, ove del caso, rischi del modello.

658. Oltre a ciò, le autorità di vigilanza richiederanno alle banche di considerare la necessità di stabilire riserve a fronte delle posizioni meno liquide (e monitorare su base continuativa la loro adeguatezza). Il grado di liquidità potrebbe abbassarsi in dipendenza di eventi di mercato. Inoltre, i prezzi di chiusura di posizioni a rischio di concentrazione e/o di prescrizione hanno maggiore probabilità di essere sfavorevoli. Le banche devono tener conto di diversi fattori quando decidono sull'opportunità di istituire riserve di valutazione a fronte di attività a basso grado di liquidità. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire in tutto o in parte la posizione o il rischio all'interno della posizione, la volatilità media dello scarto denaro/lettera, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei "market maker"), media e volatilità dei volumi trattati.

659. Gli aggiustamenti di valutazione devono riflettersi sui patrimoni di vigilanza.

C. Trattamento del rischio di controparte nel "trading book"

660. Le banche dovranno calcolare il requisito di capitale a fronte del rischio di controparte per strumenti derivati OTC, transazioni di tipo Pct e altre operazioni del "trading book" separatamente da quelli previsti per il rischio generico e per il rischio specifico. Le ponderazioni da applicare in questo computo devono essere coerenti con quelle usate per calcolare il coefficiente patrimoniale del "banking book". Pertanto, le banche che usano il metodo standard per il "banking book" utilizzeranno le ponderazioni del metodo standard per il "trading book", e quelle che usano il metodo IRB per il "banking book" utilizzeranno le ponderazioni IRB per il "trading book" in modo coerente con lo stadio di estensione graduale del metodo IRB al "banking book" descritto nei paragrafi 225-231. Alle controparti incluse nei portafogli per i quali vengono utilizzate ponderazioni di rischio IRB dovranno essere

applicare ponderazioni IRB. Il “cap” del 50% sulle ponderazioni di rischio per le transazioni in strumenti derivati OTC viene abolito (cfr. paragrafo 55).

661. Sono stanziabili a garanzia delle transazioni di tipo PcT tutti gli strumenti inclusi nel “trading book”. Agli strumenti che non rientrano nella definizione di garanzie stanziabili del “banking book” si dovrà applicare uno scarto nella misura applicabile ai titoli azionari non primari quotati su mercati regolamentati (come detto nel paragrafo 122). Tuttavia, se per il calcolo dello scarto le banche usano stime proprie, esse possono applicare queste ultime al “trading book” secondo quanto previsto ai paragrafi 125-126. Di conseguenza, per gli strumenti stanziabili a garanzia nel “trading book” ma non nel “banking book” gli scarti devono essere calcolati per ogni singolo titolo.

662. Il calcolo del requisito di capitale per il rischio di controparte a fronte di transazioni in strumenti derivati OTC garantite è identico a quello prescritto per tali transazioni nel “banking book”.

663. Il calcolo del requisito di capitale per il rischio di controparte a fronte di transazioni di tipo PcT sarà effettuato secondo le regole di cui ai paragrafi 118-122, dettagliate per transazioni della specie contabilizzate nel “banking book”. L’aggiustamento in funzione della dimensione aziendale nel caso di PMI, delineato nel paragrafo 242, è applicabile anche al “trading book”.

Derivati su crediti

664. Quando una banca effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su crediti (ossia, copre il rischio di credito di una esposizione del “banking book” con un derivato creditizio contabilizzato “trading book”) al fine di ottenere uno sgravio prudenziale sull’esposizione del “banking book”, il rischio di credito del “trading book” deve essere trasferito a una parte terza esterna (ad esempio, un idoneo fornitore della protezione). Per calcolare il requisito di capitale connesso con la posizione coperta del “banking book” si userà il trattamento previsto per i derivati su crediti del “banking book”. Agli strumenti derivati contabilizzati nel “trading book” si applicheranno i requisiti patrimoniali previsti per il rischio generico e per il rischio specifico nell’*Emendamento dell’Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato*. Le regole per la compensazione dei rischi specifici relativi ai derivati creditizi del “trading book” sono riportate nei paragrafi 669-674. Il requisito per il rischio di controparte sarà calcolato utilizzando i fattori di maggiorazione di cui al paragrafo 675.

D. Trattamento prudenziale del “trading book” a fronte di rischi specifici nell’ambito del metodo standard

665. Le sezioni seguenti descrivono le modifiche al trattamento prudenziale per il rischio specifico nell’ambito del metodo standard applicato al “trading book”⁹⁶. Tali modifiche sono coerenti con quelle relative ai requisiti patrimoniali per il “banking book”, sempre nell’ambito del metodo standard.

1. Requisiti patrimoniali per i titoli governativi

666. I nuovi requisiti saranno i seguenti:

Valutazione esterna del merito di credito	Coefficiente per il rischio specifico
Da AAA ad AA-	0%
Da A+ a BBB-	0,25% (durata residua pari o inferiore a 6 mesi) 1,00% (durata residua superiore a 6 mesi e fino a 24 mesi) 1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)
Tutti gli altri rating	8,00%

⁹⁶ Restano invariati i requisiti di capitale relativi al rischio specifico per titoli di debito, azionari e di altro tipo qualificati, definiti nell’*Emendamento dell’Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato* del 1996.

667. Quando i titoli governativi sono denominati in valuta nazionale e finanziati dalla banca nella stessa valuta può essere applicato, a discrezione dell'autorità nazionale di vigilanza, un requisito più basso.

2. Regole per i titoli di debito privi di rating

668. Ai sensi del vigente *Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato*, i titoli privi di rating possono essere inclusi nelle categorie 'ammesse' – previa approvazione dell'autorità di vigilanza – quando sono ritenuti dalla banca segnalante equiparabili a titoli valutati "investment grade" e il loro emittente abbia collocato titoli quotati su un mercato regolamentato. Questo principio vale anche per le banche che usano il metodo standard; per quelle che utilizzano il metodo IRB per un portafoglio, i titoli privi di rating possono essere inclusi nelle categorie 'ammesse' se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- i titoli sono valutati con un rating equivalente⁹⁷ a "investment grade" secondo il sistema interno di rating della banca segnalante, sistema che l'autorità nazionale di vigilanza ritiene conforme ai requisiti per l'applicazione di uno dei metodi IRB;
- l'emittente abbia propri titoli quotati su un mercato regolamentato.

3. Requisiti patrimoniali per le posizioni coperte da derivati su crediti

669. Sarà riconosciuta una deduzione integrale quando i valori delle due contropartite ("legs") della transazione (ossia, la posizione lunga e la posizione corta) si muovono sempre in direzioni opposte e pressoché nella stessa misura. Sarebbe questo il caso delle situazioni seguenti:

- a) le due contropartite sono formate da strumenti del tutto identici;
- b) una posizione lunga per cassa è coperta da un "total rate of return swap" (o viceversa) e vi è una esatta corrispondenza tra la "reference obligation" e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa)⁹⁸.

In questi casi, entrambe le contropartite della posizione sono esentate dall'applicazione di requisiti patrimoniali per il rischio specifico.

670. Sarà consentita una detrazione dell'80% quando i valori delle due contropartite (lunga e corta) si muovono sempre in direzioni opposte, ma non all'incirca nella stessa misura. Sarebbe questo il caso in cui una posizione lunga per cassa è coperta da un "credit default swap" o da una "credit-linked note" (o viceversa), e non vi è alcun disallineamento fra durata della "reference obligation" e durata del derivato creditizio, né fra la valuta della "reference obligation" e quella dell'esposizione sottostante. Inoltre, le caratteristiche chiave del derivato su crediti (ad esempio, definizioni di "credit event", meccanismi di regolamento) non dovrebbero far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui la transazione trasferisce i rischi (tenendo conto cioè di prescrizioni di pagamento restrittive, quali soglie di rilevanza e rate di rimborso prefissate), a fronte del rischio specifico si applicherà un abbuono dell'80% al lato della transazione con il coefficiente patrimoniale più elevato, mentre il requisito per l'altro lato sarà pari a zero.

671. Un abbuono parziale sarà riconosciuto quando i valori delle due contropartite (lunga e corta) si muovono solitamente in direzioni opposte. Sarebbe questo il caso delle situazioni seguenti:

- a) la posizione rientra nelle previsioni del paragrafo 669, sub b), ma vi è disallineamento tra la "reference obligation" e l'esposizione sottostante. Nondimeno, la posizione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 162, sub g);
- b) la posizione rientra nelle previsioni dei paragrafi 669, sub a) o 670, ma vi è disallineamento di valuta o di scadenza⁹⁹ tra protezione creditizia e "underlying asset";

⁹⁷ Equivalente significa che il titolo di debito ha una PD a un anno uguale o inferiore a quella implicita nella PD a un anno media di lungo periodo di un titolo valutato almeno "investment grade" da parte di un'agenzia di rating riconosciuta.

⁹⁸ La stessa scadenza dello swap può differire da quella dell'esposizione sottostante.

c) la posizione rientra nelle previsioni del paragrafo 670, ma vi è disallineamento di attività tra la posizione per cassa e il derivato creditizio. Tuttavia, l'“underlying asset” figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato.

672. Per ognuno dei casi descritti ai paragrafi 669-671 si applica la regola seguente: anziché calcolare i coefficienti patrimoniali a fronte del rischio specifico su ognuno dei due lati della transazione (ossia, protezione creditizia e “underlying asset”), si applicherà unicamente il maggiore dei due.

673. Nei casi che non rientrano in quanto stabilito ai paragrafi 669-671, si calcolerà un requisito di capitale per il rischio specifico su entrambi i lati della posizione.

674. Ai prodotti “first-to-default” e “second-to-default” contabilizzati nel “trading book” si applicheranno parimenti i concetti base stabiliti per il “banking book”. Le banche con una posizione lunga su questi prodotti (ad esempio, acquirenti di “credit linked notes” riferite a un “basket”) sarebbero considerate alla stregua di venditrici della protezione, e dovrebbero pertanto calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico o utilizzare il rating esterno, ove disponibile. Specularmente, gli emittenti di questi titoli sarebbero considerati acquirenti della protezione, e potrebbero perciò compensare il rischio specifico per una delle attività sottostanti, cioè quella con il requisito più basso.

4. **Maggiorazione (“add-on”) per i derivati su crediti**

675. Le maggiorazioni per coprire una potenziale esposizione futura per transazioni in derivati creditizi “single name” nel “trading book” sono le seguenti:

	Acquirente della protezione	Venditore della protezione
Total return swap		
Reference obligation ‘ammessa’	5%	5%
Reference obligation ‘non ammessa’	10%	10%
Credit default swap		
Reference obligation ‘ammessa’	5%	5%**
Reference obligation ‘non ammessa’	10%	10%**

Non vi sono differenze in base alla durata residua.

La definizione di ‘ammessa’ è identica a quella della corrispondente categoria per il trattamento del rischio specifico nell’ambito del metodo standard nell’*Emendamento dell’Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato*.

** La maggiorazione concerne il venditore della protezione di un “credit default swap” unicamente quando questo è soggetto a liquidazione per inadempienza dell’acquirente della protezione mentre il titolare del sottostante è ancora solvibile.

676. Quando un derivato su crediti è costituito da transazione “first-to-default”, la maggiorazione sarà determinata dall’attività sottostante con più bassa qualità creditizia presente nel “basket”; in altri termini, se nel “basket” sono presenti elementi ‘non ammessi’, andrà utilizzata la maggiorazione prevista per la “reference obligation” ‘non ammessa’. Per transazioni di tipo “second-to-default” o successive, le attività sottostanti dovranno continuare a essere allocate in base al merito di credito; ciò implica che il secondo rating più basso determinerà la maggiorazione per le transazioni “second-to-default”, e così via.

⁹⁹ I disallineamenti di scadenza dovrebbero essere integrati nelle normali segnalazioni del rischio valutario.

Parte 3: Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale

677. Questa sezione presenta i principi fondamentali del controllo prudenziale, delle linee guida per la gestione del rischio, nonché della trasparenza e responsabilità di vigilanza, enunciati dal Comitato con riferimento ai rischi bancari, e ricomprende gli indirizzi sul trattamento del rischio di tasso di interesse nel “banking book”, del rischio operativo e di alcuni aspetti del rischio di credito (prove di stress, definizione di inadempienza, rischio residuale, rischio di concentrazione del credito e cartolarizzazione).

A. Importanza del controllo prudenziale

678. Il processo di controllo prudenziale del Nuovo Accordo è inteso non solo a garantire che le banche dispongano di un capitale adeguato a sostenere tutti i rischi connessi con la loro attività, ma anche a incoraggiarle nell'elaborazione e nell'uso di tecniche migliori per monitorare e gestire tali rischi.

679. Il processo di controllo prudenziale riconosce la responsabilità della direzione bancaria nello sviluppare processi interni di valutazione del capitale e nel fissare obiettivi patrimoniali commisurati al profilo di rischio della banca e al suo sistema di controlli. Nel Nuovo Accordo le direzioni continuano ad avere la responsabilità di assicurare che la banca disponga di un capitale adeguato a fronteggiare i propri rischi anche al di là dei livelli minimi richiesti.

680. Ci si attende che le autorità di vigilanza valutino la capacità delle banche nel determinare il proprio fabbisogno di capitale in relazione ai rischi incorsi e di intervenire ove necessario. Questa interazione è intesa a promuovere un attivo dialogo tra banche e autorità di vigilanza, affinché al manifestarsi di carenze possano essere presi provvedimenti rapidi ed efficaci per ridurre il rischio o ripristinare i livelli patrimoniali. Di conseguenza, le autorità di vigilanza potranno adottare un approccio maggiormente focalizzato sulle istituzioni il cui profilo di rischio o la cui esperienza operativa giustifichino tale particolare attenzione.

681. Il Comitato riconosce la relazione esistente tra l'ammontare del capitale detenuto da una banca a fronte dei rischi assunti e la forza/efficacia della gestione del rischio e dei processi interni di controllo dell'azienda. Tuttavia, l'aumento del patrimonio non dovrebbe essere considerato come l'unica opzione con cui far fronte ai maggiori rischi in cui incorre la banca. Devono essere presi in considerazione anche altri mezzi, quali il rafforzamento della gestione del rischio, l'applicazione di limiti interni, l'innalzamento del livello di accantonamenti e riserve, il miglioramento dei controlli interni. Inoltre, il patrimonio non dovrebbe essere concepito come uno strumento per compensare processi di controllo o di gestione del rischio fondamentalmente inadeguati.

682. Vi sono tre ambiti principali che potrebbero essere particolarmente consoni al trattamento previsto nel secondo pilastro: i rischi rientranti nel primo pilastro che non siano interamente colti dai processi attinenti ai requisiti patrimoniali minimi (ad esempio, rischio di concentrazione del credito); i fattori non considerati nell'ambito del primo pilastro (ad esempio, rischio di tasso di interesse nel “banking book”, rischio settoriale (“business risk”) e rischio strategico); i fattori esterni alla banca (ad esempio, effetti del ciclo economico). Un altro aspetto importante del secondo pilastro è la valutazione della conformità ai requisiti minimi e a quelli di informazione previsti dai metodi più avanzati del primo pilastro, in particolare lo schema IRB per il rischio di credito e i modelli avanzati di misurazione (“Advanced Measurement Approaches” – AMA) per il rischio operativo. Le autorità di vigilanza devono assicurarsi che questi requisiti siano rispettati come criteri di idoneità, ma anche su base continuativa.

B. Quattro principi chiave del controllo prudenziale

683. Il Comitato ha individuato quattro principi chiave del controllo prudenziale che integrano quelli delineati nelle molteplici linee guida prudenziali elaborate dal Comitato, la cui pietra angolare è costituita dai *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* e dalla relativa *Metodologia dei*

*principi fondamentali*¹⁰⁰. Una lista delle specifiche linee guida relative alla gestione dei rischi bancari è fornita alla fine di questa Parte del documento.

Principio 1 – Le banche dovrebbero disporre di un procedimento per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al loro profilo di rischio e di una strategia per il mantenimento dei livelli patrimoniali.

684. Le banche devono essere in grado di dimostrare che i loro obiettivi patrimoniali interni sono ben fondati e compatibili con il loro profilo di rischio complessivo e il contesto operativo del momento. Nel valutare l'adeguatezza del capitale, la direzione della banca deve tener conto della particolare fase congiunturale in cui l'istituzione si trova ad operare. Dovrebbero essere effettuate rigorose prove di stress prospettiche atte a individuare possibili eventi o modifiche delle condizioni di mercato che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla banca. Spetta chiaramente alla direzione la responsabilità primaria di garantire che la banca disponga di risorse patrimoniali adeguate per fronteggiare tali rischi.

685. Le cinque caratteristiche principali di un processo rigoroso sono le seguenti:

- supervisione da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione;
- corretta valutazione del capitale;
- esauriente valutazione dei rischi;
- monitoraggio e sistema di "reporting";
- verifica dei controlli interni.

Supervisione da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione¹⁰¹

686. Un sano processo di gestione del rischio costituisce il fondamento di una efficace valutazione dell'adeguatezza delle posizioni patrimoniali delle banche. Alla direzione compete la responsabilità di comprendere la natura e il livello dei rischi assunti dalla banca, nonché la relazione che lega questi ultimi all'adeguatezza dei mezzi propri. Essa deve anche garantire che il grado di formalizzazione e di affinamento tecnico dei processi di gestione del rischio siano appropriati, tenuto conto del profilo di rischio e dell'assetto operativo.

687. L'analisi dei requisiti patrimoniali correnti e futuri delle banche in relazione ai loro obiettivi strategici rappresenta un elemento fondamentale della pianificazione strategica. Il piano strategico dovrebbe definire con chiarezza il fabbisogno di capitale della banca, la fuoriuscita anticipata di risorse patrimoniali, il livello auspicabile dei mezzi propri e loro fonti esterne di reperimento. L'alta direzione e il consiglio di amministrazione dovrebbero considerare la pianificazione in questo ambito come un elemento cruciale per il conseguimento degli obiettivi strategici prefissati.

688. Il consiglio di amministrazione ha il compito di stabilire i livelli di tolleranza del rischio in capo alla banca. Esso deve altresì garantire che la direzione definisca un quadro di riferimento per la valutazione delle varie tipologie di rischio, elabori un sistema per rapportare la rischiosità all'adeguatezza patrimoniale e istituisca metodologie per monitorare il rispetto delle politiche interne. È del pari importante che il consiglio adotti e promuova un robusto sistema di controlli interni, politiche e

¹⁰⁰ *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1997) e *Metodologia dei Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (ottobre 1999).

¹⁰¹ Questa sezione del documento fa riferimento a una struttura manageriale costituita dal consiglio di amministrazione e dall'alta direzione. Come già accennato, il Comitato è consapevole del fatto che sussistono importanti differenze normative e regolamentari fra i vari paesi quanto alle funzioni del consiglio di amministrazione e del senior management. In alcuni paesi il consiglio ha la funzione principale, se non esclusiva, di sovrintendere all'operato dell'organo esecutivo (alta direzione, direzione generale) al fine di assicurare che questo assolva i propri compiti. Per tale ragione il consiglio è talvolta denominato "supervisory board" e, in tale veste, non svolge funzioni esecutive. In altri paesi, per contro, esso ha competenze più ampie, in quanto stabilisce le linee generali della gestione della banca. A causa di tali differenze, le nozioni di consiglio di amministrazione e di alta direzione sono impiegate in questo documento non tanto per definire concetti giuridici, quanto per designare due funzioni decisionali all'interno di una istituzione.

procedure scritte, e si assicuri che la direzione lo notifichi in modo efficace a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale.

Corretta valutazione del capitale

689. Tra gli elementi fondamentali di una corretta valutazione del capitale figurano:

- politiche e procedure miranti ad assicurare che la banca individui, misuri e segnali tutti i rischi sostanziali;
- un processo capace di correlare il capitale ai livelli di rischio;
- un processo che stabilisca gli obiettivi di adeguatezza patrimoniale in relazione al rischio, tenendo presente l'orientamento strategico e l'assetto operativo della banca;
- un processo interno di controlli, verifiche e revisioni atto a garantire l'integrità dell'intero sistema di gestione.

Esauriente valutazione dei rischi

690. Il processo di valutazione del capitale deve ricomprendere tutti i rischi sostanziali cui è esposta la banca. Pur nella consapevolezza che non tutti i rischi possono essere misurati con precisione, occorrerebbe nondimeno elaborare un processo per la loro stima. Dovrebbero pertanto essere prese in considerazione le esposizioni di seguito riportate, che sono peraltro ben lungi dal costituire un elenco esaustivo della *totalità* delle tipologie di rischio.

691. **Rischio di credito** – Le banche dovrebbero disporre di metodologie in grado di valutare il rischio di credito delle esposizioni a livello sia di singoli prenditori o controparti sia di portafoglio. Per le banche con maggior grado di sofisticatezza, la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale a fronte del rischio di credito dovrebbe quantomeno coprire quattro aree: (i) sistemi di rating del rischio; (ii) analisi e aggregazioni di portafoglio; (iii) cartolarizzazioni e strumenti derivati complessi; (iv) grandi rischi e rischio di concentrazione.

692. I rating interni sono un importante strumento di monitoraggio del rischio di credito. Essi dovrebbero essere finalizzati a sostegno dell'individuazione e della misurazione del rischio derivante da qualsiasi esposizione, e integrati nell'analisi complessiva del rischio di credito e dell'adeguatezza patrimoniale dell'azienda. Il sistema di rating dovrebbe fornire valutazioni dettagliate per ciascuna posta dell'attivo, non solo per quelle critiche o problematiche. Le riserve a fronte di perdite su crediti dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio di credito a fini di adeguatezza patrimoniale.

693. L'analisi del rischio di credito dovrebbe individuare adeguatamente ogni carenza a livello di portafoglio, ivi comprese potenziali concentrazioni del rischio. Essa dovrebbe altresì tenere in debito conto i rischi impliciti nella gestione delle concentrazioni di fido e in altri problemi di portafoglio attraverso meccanismi quali programmi di cartolarizzazione e strumenti derivati complessi. Inoltre, l'analisi del rischio di controparte dovrebbe includere considerazioni in merito alla valutazione pubblica della conformità ai *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* da parte dell'autorità di vigilanza.

694. **Rischio operativo** – Il Comitato ritiene che, analogamente a quanto avviene per altri rischi bancari rilevanti, la gestione del rischio operativo debba parimenti essere improntata a principi rigorosi. La mancanza di una appropriata gestione del rischio operativo può ingenerare una erronea valutazione del profilo aziendale di rischio/rendimento ed esporre la banca a perdite significative.

695. Le banche dovrebbero elaborare uno schema di riferimento per la gestione del rischio operativo e valutare a fronte di tale schema l'adeguatezza del capitale. Esso dovrebbe ricomprendere la propensione e la tolleranza della banca a tale tipologia di rischio, così come specificato nei corrispondenti indirizzi gestionali, considerando altresì il modo e la misura in cui esso viene trasferito al di fuori della banca. Lo schema dovrebbe inoltre prevedere politiche che definiscano l'approccio aziendale per individuare, valutare, monitorare e controllare/mitigare il rischio.

696. **Rischio di mercato** – Questa valutazione si basa ampiamente sulla misura interna del "value-at-risk" o sul metodo standard previsto per il rischio di mercato (cfr. l'*Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato* del 1996). Una particolare

cura andrebbe inoltre prestata all'effettuazione di prove di stress da parte della banca nel valutare l'adeguatezza patrimoniale a fronte dell'attività di negoziazione.

697. **Rischio di tasso di interesse nel "banking book"** – Il processo di misurazione dovrebbe ricomprendere tutte le posizioni rilevanti di tasso di interesse, considerando tutti i pertinenti dati di ridefinizione e di scadenza. Tra queste informazioni figurano in genere: tassi correnti di equilibrio e contrattuali associati a strumenti e portafogli; pagamenti in linea capitale; date di liquidazione degli interessi; scadenze; indici di tasso usati per la ridefinizione; tassi massimi o minimi contrattuali applicabili nel caso di strumenti a tasso variabile. Il sistema dovrebbe basarsi su ipotesi e tecniche ben documentate.

698. Indipendentemente dal tipo e dal livello di complessità delle tecniche di misurazione impiegate, la direzione dovrebbe assicurare l'adeguatezza e la completezza dell'intero sistema. Poiché la qualità e l'affidabilità del sistema di misurazione sono ampiamente in funzione della qualità dei dati e delle varie ipotesi utilizzate dal modello, la direzione dovrebbe annettere una particolare attenzione a questi aspetti.

699. **Rischio di liquidità** – La liquidità è condizione essenziale per la continuità operativa di ogni organizzazione bancaria. La situazione patrimoniale delle banche può avere ripercussioni sulla loro capacità di ottenere liquidità, specialmente in caso di crisi. Ogni banca deve avere in funzione adeguati sistemi per misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità. Le banche dovrebbero valutare l'adeguatezza del capitale alla luce del loro profilo di liquidità e della liquidità dei mercati nei quali esse operano.

700. **Altri rischi** – Pur riconoscendo che 'altri' rischi, come quelli di reputazione e strategico, non sono agevolmente misurabili, il Comitato auspica che il settore bancario continui a elaborare tecniche per gestire tali rischi in tutti i loro aspetti.

Monitoraggio e sistema di "reporting"

701. La banca dovrebbe istituire un adeguato sistema di monitoraggio e segnalazione delle esposizioni a rischio, che consideri altresì il modo in cui il mutevole profilo di rischio dell'istituzione possa influire sul suo fabbisogno di capitale. L'alta direzione o il consiglio di amministrazione dovrebbero periodicamente ricevere rapporti sul profilo di rischio e sul fabbisogno patrimoniale della banca. Tali rapporti dovrebbero permettere all'alta direzione di:

- valutare il grado e la tendenza dei rischi significativi e il loro effetto sui livelli patrimoniali;
- valutare la sensibilità e la fondatezza delle ipotesi di base utilizzate dal sistema di valutazione dell'adeguatezza dei mezzi propri;
- accertare che la banca detenga capitale sufficiente a fronteggiare i vari rischi e che sia osservata la conformità con gli obiettivi di adeguatezza patrimoniale stabiliti al riguardo;
- valutare il fabbisogno futuro di capitale sulla base del profilo di rischio segnalato e provvedere alle conseguenti correzioni del piano strategico aziendale, ove del caso.

Verifica dei controlli interni

702. La struttura di controllo interno della banca è essenziale per il processo di valutazione del capitale. Una efficace verifica di questo processo necessita di una funzione indipendente di revisione e, ove necessario, del coinvolgimento di "auditor" interni o esterni. Il consiglio di amministrazione ha la responsabilità di assicurare che la direzione istituisca un sistema di valutazione delle varie tipologie di rischio, elabori un metodo per correlare il rischio al livello di capitale e definisca una metodologia per monitorare la conformità con le politiche interne. Il consiglio dovrebbe verificare periodicamente se il sistema dei controlli interni sia adatto ad assicurare una ordinata e prudente gestione dell'attività.

703. La banca dovrebbe effettuare periodiche verifiche dei processi di gestione del rischio per garantirne l'integrità, l'accuratezza e la fondatezza. Gli ambiti di tali verifiche comprendono:

- l'adeguatezza del processo di valutazione del capitale alla luce della natura, portata e complessità dell'attività della banca;
- l'individuazione dei grandi rischi e dei rischi di concentrazione;

- l'accuratezza e la completezza dei dati utilizzati nel processo di valutazione;
- la fondatezza e la validità degli scenari impiegati nel processo stesso;
- le prove di stress e l'analisi di ipotesi e input.

Principio 2 – Le autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare e valutare il procedimento interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche e le connesse strategie, nonché la loro capacità di monitorarne e assicurarne la conformità con i requisiti patrimoniali obbligatori. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare appropriate misure prudenziali qualora non siano soddisfatte dei risultati di tale processo.

704. Le autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare periodicamente il processo attraverso il quale la banca valuta la propria adeguatezza patrimoniale, la sua posizione di rischio, i livelli patrimoniali che ne risultano e la qualità del capitale detenuto. Esse dovrebbero inoltre valutare il grado di validità delle procedure interne della banca per il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale. A tale riguardo, occorrerà porre l'enfasi sulla qualità della gestione e del controllo dei rischi da parte della banca, e non far sì che le autorità di vigilanza si sostituiscano alle direzioni bancarie. La revisione periodica può prevedere una combinazione dei seguenti elementi:

- esami o ispezioni in loco;
- controlli cartolari;
- incontri con la direzione;
- esame del lavoro condotto da revisori esterni (sempreché questo sia stato adeguatamente incentrato sulle pertinenti problematiche patrimoniali);
- segnalazioni periodiche.

705. Il sostanziale impatto che eventuali errori nella metodologia o negli assunti di base dell'analisi formale possono avere sulla determinazione dei requisiti di capitale richiede, da parte delle autorità di vigilanza, un esame dettagliato delle analisi interne di ciascuna banca.

Verifica dell'adeguatezza delle valutazioni del rischio

706. Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare il grado in cui gli obiettivi e i processi interni incorporano l'intera gamma dei rischi rilevanti cui è esposta la banca. Esse dovrebbero altresì esaminare la validità delle misure interne del rischio utilizzate nel valutare l'adeguatezza patrimoniale, nonché il grado in cui tali misure sono impiegate anche sul piano operativo nella fissazione di limiti, nella stima della performance di una linea operativa e nella valutazione e nel controllo dei rischi più in generale. Le autorità di vigilanza dovrebbero considerare le risultanze delle analisi di sensibilità e delle prove di stress condotte dall'azienda e come queste risultino correlate alle strategie patrimoniali.

Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

707. Le autorità di vigilanza dovrebbero rivedere i processi della banca al fine di determinare se:

- i livelli di capitale prescelti come target siano onnicomprensivi e coerenti con il contesto operativo corrente;
- tali livelli siano adeguatamente monitorati e verificati dall'alta direzione;
- la composizione del capitale sia appropriata alla natura e alla portata dell'attività aziendale.

708. Le autorità di vigilanza dovrebbero inoltre analizzare la misura in cui la banca ha tenuto conto di eventi inattesi nel fissare i suoi livelli patrimoniali. Tale analisi dovrebbe comprendere un ampio ventaglio di condizioni e scenari esterni, impiegando tecniche e simulazioni di stress il cui grado di sofisticatezza sia commisurato alle attività della banca.

Valutazione della struttura di controllo

709. Le autorità di vigilanza dovrebbero considerare la qualità del sistema di “reporting” alla direzione e dei connessi sistemi informativi, il modo in cui rischi e settori operativi sono aggregati, nonché la passata esperienza del management nel fronteggiare rischi nuovi o mutevoli.

710. I livelli di capitale di ciascuna banca dovrebbero in ogni caso essere determinati in armonia con il profilo di rischio dell'azienda e con l'adeguatezza dei suoi processi di gestione del rischio e di controllo interno. Dovrebbero essere tenuti in considerazione anche fattori esterni, quali gli effetti congiunturali e il contesto macroeconomico.

Controllo prudenziale di conformità con i requisiti minimi

711. Affinché determinate metodologie interne, tecniche CRM e cartolarizzazioni di attività siano riconosciute ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, le banche dovranno soddisfare alcuni requisiti, fra cui gli standard per la gestione del rischio e la trasparenza delle informazioni. In particolare, le banche saranno tenute a rendere pubbliche le caratteristiche delle metodologie interne da esse impiegate per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Nel quadro del processo di controllo prudenziale le autorità di vigilanza devono assicurarsi che queste condizioni siano rispettate su base continuativa.

712. Il Comitato considera questa verifica di conformità con i requisiti minimi e i criteri di idoneità come parte integrante del processo di controllo prudenziale di cui al Principio 2. Nello stabilire i criteri minimi il Comitato ha tenuto in considerazione le prassi correnti del settore, e confida pertanto che essi forniscano alle autorità di vigilanza un utile insieme di parametri che sia in linea con le aspettative delle direzioni bancarie a riguardo di una gestione del rischio e di un'allocazione del capitale efficaci.

713. Il controllo prudenziale svolgerà un ruolo importante anche nell'accertare il rispetto di talune condizioni e requisiti stabiliti per i metodi standard. In questo ambito, sarà in particolare necessario assicurare che l'uso dei vari strumenti idonei a ridurre i coefficienti patrimoniali previsti dal primo pilastro siano utilizzati e assimilati nel quadro di un solido, comprovato e adeguatamente documentato sistema di gestione dei rischi.

Risposta prudenziale

714. A conclusione del processo di controllo prudenziale sopra descritto, le autorità di vigilanza dovrebbero assumere iniziative appropriate qualora non siano soddisfatte dei risultati ottenuti dalla banca in materia di valutazione del rischio e allocazione di capitale. Esse dovrebbero considerare varie linee di azione, quali quelle descritte più avanti nei Principi 3 e 4.

Principio 3 – Le autorità di vigilanza auspicano che le banche operino con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori, e dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore a quello minimo regolamentare.

715. I requisiti del primo pilastro includeranno un margine patrimoniale aggiuntivo a fronte delle incertezze che, nel regime previsto dal pilastro stesso, colpiscono il settore bancario nel suo complesso. Le incertezze specifiche alle singole banche saranno trattate nell'ambito del secondo pilastro. I margini per il primo pilastro saranno presumibilmente fissati in modo da offrire una ragionevole certezza che le banche operanti con sistemi e controlli interni appropriati, un profilo di rischio ben diversificato e un assetto operativo adeguatamente garantito dal regime del primo pilastro, e con un capitale pari ai requisiti patrimoniali obbligatori, soddisferanno gli obiettivi minimi di solidità incorporati nel primo pilastro. Tuttavia, le autorità di vigilanza dovranno considerare se siano adeguatamente coperte le particolari caratteristiche dei mercati rientranti nella loro competenza istituzionale. In linea generale, esse richiederanno (o proporranno) alle banche di operare con una dotazione patrimoniale superiore allo standard minimo obbligatorio. Le banche dovrebbero mantenere tale margine aggiuntivo per le seguenti ragioni, variamente combinate fra loro:

- a) i livelli minimi del primo pilastro saranno verosimilmente fissati con l'intento di pervenire a un grado di affidabilità creditizia sui mercati inferiore a quello ricercato da molte banche per ragioni soggettive. Ad esempio, le banche internazionali desiderano in genere ottenere rating elevati da parte di agenzie riconosciute su scala mondiale. Non è pertanto improbabile che, per motivi di competitività, le banche scelgano di operare al di sopra dei requisiti minimi previsti dal primo pilastro;

- b) nel normale ciclo operativo cambieranno tipologia e volume delle attività, e con essi i diversi requisiti a fronte dei rischi, provocando variazioni nel coefficiente patrimoniale complessivo;
- c) la raccolta di capitale aggiuntivo da parte delle banche potrebbe rivelarsi onerosa, specie se da effettuarsi rapidamente o in condizioni di mercato avverse;
- d) scendere al di sotto del patrimonio minimo richiesto non è cosa di poco momento per una banca. Essa potrebbe trovarsi in situazione irregolare per ciò che attiene all'osservanza delle leggi collegate e/o subire un'azione correttiva non discrezionale da parte dell'autorità di vigilanza;
- e) potrebbero esservi rischi – specifici a livello di singola banca o, più in generale, attinenti all'economia nel suo complesso – non contemplati dal primo pilastro.

716. Gli organi di vigilanza dispongono di vari mezzi per assicurare che le singole banche operino con un'adeguata dotazione di capitale. Essi potrebbero, fra l'altro, fissare soglie di intervento (“trigger”) e di obiettivo in termini di coefficienti patrimoniali, ovvero individuare categorie al di sopra dei requisiti minimi per stabilire il grado di capitalizzazione di una banca (ad esempio, ben capitalizzata e adeguatamente capitalizzata).

Principio 4 – Le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di intervenire in una fase precoce per evitare che il patrimonio di una determinata banca scenda al di sotto dei livelli compatibili con il suo profilo di rischio e dovrebbero esigere l'adozione di pronte misure correttive se la dotazione di patrimonio non è mantenuta o non viene ripristinata.

717. Allorché le autorità preposte temono che una banca non adempia ai requisiti incorporati nei principi prudenziali sopra descritti, esse dovrebbero considerare varie linee di azione nei suoi confronti. Queste potrebbero consistere nell'intensificare la vigilanza sull'istituto in questione, porre restrizioni al pagamento di dividendi, richiedere l'approntamento e l'attuazione di un soddisfacente piano di reintegro del patrimonio, esigere l'immediato apporto di nuovo capitale. Le autorità di vigilanza dovrebbero poter impiegare discrezionalmente gli strumenti ritenuti più adatti alla situazione della banca e al suo contesto operativo.

718. L'aumento del patrimonio non sempre rappresenta la soluzione definitiva alle difficoltà di una banca. Nondimeno, l'attuazione di alcune delle misure proposte (come il miglioramento di sistemi e controlli) può richiedere del tempo. Un incremento del capitale potrebbe pertanto essere impiegato come provvedimento temporaneo, in attesa che si rendano operanti le misure volte a migliorare in modo permanente la posizione della banca. Una volta che queste ultime siano state messe in atto, e che le autorità ne abbiano accertato l'efficacia, la provvisoria imposizione di una dotazione patrimoniale aggiuntiva potrà essere rimossa.

C. Questioni specifiche da affrontare nel processo di controllo prudenziale

719. Il Comitato ha individuato un certo numero di temi importanti sui quali banche e autorità di vigilanza dovrebbero rivolgere in particolare la loro attenzione nell'attuare il processo di controllo prudenziale. Tra questi figurano alcuni rischi chiave non direttamente affrontati nell'ambito del primo pilastro e valutazioni di rilievo che le autorità di vigilanza dovrebbero effettuare per garantire il corretto funzionamento di taluni meccanismi del primo pilastro.

Rischio di tasso di interesse nel “banking book”

720. Il Comitato resta dell'opinione che il rischio di tasso di interesse nel “banking book” sia un rischio potenzialmente significativo che richiede un'adeguata copertura patrimoniale. Tuttavia, i commenti pervenuti dal settore e le ulteriori analisi effettuate dal Comitato hanno messo in luce una considerevole eterogeneità tra le banche attive a livello internazionale quanto alla natura del rischio sottostante e ai relativi procedimenti di gestione e monitoraggio. Alla luce di ciò, il Comitato è pervenuto alla conclusione che, al momento attuale, sia più appropriato trattare il rischio di tasso di interesse nel “banking book” nel quadro del secondo pilastro del nuovo schema. Nondimeno, le autorità di vigilanza che riscontrino una sufficiente omogeneità fra le banche della propria giurisdizione

riguardo alla natura e ai metodi di monitoraggio e misurazione di tale rischio potrebbero stabilire un apposito requisito patrimoniale minimo obbligatorio.

721. In sede di revisione delle linee guida in materia, i sistemi interni delle banche sono stati ritenuti il principale strumento sia per misurare il rischio di tasso di interesse presente nel “banking book” sia per graduare la risposta di vigilanza. Allo scopo di facilitare il monitoraggio prudenziale delle esposizioni al rischio in questione, le banche dovrebbero notificare le misure generate dai propri sistemi interni, espresse in termini di valore economico in rapporto al patrimonio, ipotizzando uno shock standardizzato di tasso di interesse.

722. Qualora le autorità di vigilanza accertino che una banca non detiene un patrimonio commisurato al suo livello di rischio di tasso di interesse, esse devono richiedere alla medesima di ridurre l’esposizione, detenere una specifica dotazione patrimoniale aggiuntiva ovvero attuare una combinazione delle due misure. Le autorità di vigilanza dovrebbero prestare particolare attenzione all’adeguatezza patrimoniale delle banche “anomale”, ossia quelle il cui valore economico si riduce di oltre il 20% della somma del patrimonio di base e di quello supplementare per effetto di uno shock standardizzato di tasso (200 punti base) o un suo equivalente, come descritto nel documento di accompagnamento *Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk*.

Rischio operativo

723. Il reddito lordo, utilizzato nel “basic indicator approach” e nel metodo standard per il rischio operativo, è solo una proxy dell’entità dell’esposizione al rischio operativo di una banca e può in alcuni casi, ad esempio per le istituzioni con bassi margini di redditività, sottostimare il fabbisogno di capitale a fronte di tale rischio. Con riferimento al documento di accompagnamento *Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk*, l’autorità di vigilanza dovrebbe considerare se il requisito patrimoniale derivante dal primo pilastro dia luogo a una rappresentazione coerente dell’esposizione al rischio operativo della singola azienda, ad esempio in confronto ad altre banche di dimensioni e attività comparabili.

Rischio di credito

Prove di stress in ambito IRB

724. Una banca dovrebbe assicurarsi di detenere capitale sufficiente a soddisfare tanto gli obblighi previsti dal primo pilastro quanto, nel caso in cui sia stata rilevata una carenza, i risultati delle prove di stress sul rischio di credito effettuate nell’ambito dei requisiti minimi IRB del medesimo pilastro (paragrafi 396-399). Le autorità di vigilanza potrebbero ritenere opportuna una revisione delle modalità di effettuazione delle prove di stress. I risultati di tali prove concorreranno così in maniera diretta all’aspettativa che una banca operi con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori previsti dal primo pilastro. Le autorità di vigilanza stimeranno se una banca detenga o meno capitale sufficiente a questi fini. Nella misura in cui emerga una carenza, esse risponderanno nel modo appropriato. Ciò comporterà di norma una richiesta di ridurre il rischio e/o di detenere patrimonio/accantonamenti addizionali, di modo che le risorse di capitale esistenti possano coprire i requisiti del primo pilastro nonché il risultato della prova di stress sottoposta a revisione.

Definizione di inadempienza

725. Nelle loro stime interne di PD e/o LGD ed EAD le banche devono adottare la definizione di riferimento per il concetto di inadempienza. Tuttavia, come precisato più in dettaglio nel paragrafo 416, le autorità nazionali di vigilanza dirameranno linee guida circa l’interpretazione di questa definizione nella loro giurisdizione. Esse valuteranno l’applicazione da parte delle singole banche della definizione di riferimento e il suo impatto sui requisiti patrimoniali, focalizzando in particolare la propria attenzione sugli effetti degli scostamenti da tale definizione (cfr. paragrafo 418, uso di dati esterni o di dati storici interni non pienamente coerenti con la definizione di riferimento di inadempienza).

Rischio residuale

726. Il Nuovo Accordo consente alle banche di compensare il rischio di credito o di controparte tramite garanzie reali, personali o derivati su crediti, riducendo così i requisiti patrimoniali. Sebbene le

banche facciano ricorso a tecniche CRM per abbassare il proprio rischio di credito, tali tecniche originano a loro volta rischi che possono rendere meno efficace il ridimensionamento complessivo della rischiosità. Di conseguenza, questi rischi – come il rischio legale, il rischio di documentazione o il rischio di liquidità – rientrano nel campo di osservazione delle autorità di vigilanza. In questi casi, e indipendentemente dall'osservanza dei requisiti minimi di cui al primo pilastro, la banca si potrebbe trovare rispetto alla controparte sottostante con una esposizione maggiore di quella attesa. Esempi di questi rischi possono includere:

- l'impossibilità a porre tempestivamente in atto il sequestro o l'escussione delle garanzie ricevute (all'atto dell'inadempimento della controparte);
- il rifiuto da parte del garante di onorare i suoi obblighi, o ritardi nei relativi pagamenti;
- l'inefficacia giuridica della documentazione non convalidata.

727. Pertanto, le autorità di vigilanza richiederanno alle banche di disporre di appropriate politiche e procedure scritte in tema di CRM al fine di controllare anche questi rischi residui. Una banca potrebbe essere invitata a sottoporre all'attenzione dell'organo di vigilanza tali politiche e procedure, nonché a verificarne periodicamente la correttezza, l'efficacia e il funzionamento.

728. Nelle sue politiche e procedure CRM la banca deve considerare se nel calcolo dei requisiti patrimoniali sia appropriato attribuire pieno riconoscimento al valore dello strumento impiegato per la mitigazione del rischio, così come consentito dal primo pilastro; essa deve anche dimostrare che le politiche e le procedure per la gestione degli strumenti CRM siano adeguate al livello di beneficio patrimoniale di cui sta usufruendo. Qualora le autorità di vigilanza non si ritengano soddisfatte della robustezza, appropriatezza o applicazione di tali politiche e procedure, esse possono imporre alla banca di adottare un'azione correttiva immediata o detenere un margine aggiuntivo di capitale a fronte del rischio residuo fino a quando le carenze nelle procedure CRM non siano state colmate secondo i desiderata delle autorità stesse. Ad esempio, queste ultime potrebbero ingiungere alla banca di:

- apportare modifiche alle ipotesi circa i periodi di detenzione, gli scarti prudenziali o la volatilità (metodo degli scarti stimati);
- attribuire un riconoscimento solo parziale agli strumenti di mitigazione del rischio (sull'intero portafoglio o per specifiche linee di prodotto);
- detenere una specifica dotazione patrimoniale aggiuntiva.

Rischio di concentrazione del credito

729. Per concentrazione di rischio si intende una qualunque singola esposizione o un gruppo di esposizioni potenzialmente in grado di produrre perdite sufficientemente ampie (in relazione al capitale, alle attività totali o al complessivo livello di rischio) da minacciare la solidità di una banca o la sua capacità di proseguire nello svolgimento delle attività principali. Le concentrazioni di rischio rappresentano forse la principale causa singola dei problemi più gravi in cui una banca possa incorrere.

730. Le concentrazioni di rischio possono emergere nell'attivo, nel passivo o nelle voci fuori bilancio di una banca, attraverso l'esecuzione o il trattamento di transazioni (prodotti o servizi), ovvero una combinazione di esposizioni all'interno di queste categorie di massima. Dal momento che i prestiti costituiscono l'attività primaria della maggior parte delle banche, le concentrazioni di rischio di credito costituiscono spesso la fonte più importante di concentrazione del rischio per una istituzione bancaria.

731. Per loro stessa natura, le concentrazioni di rischio di credito si basano su fattori di rischio comuni o correlati che, in periodi di tensione, producono ricadute negative sul merito di credito di ciascuna delle singole controparti costituenti la concentrazione. Tali concentrazioni non sono trattate nell'ambito dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito previsti nel primo pilastro.

732. Le banche dovrebbero disporre al loro interno di efficaci politiche, sistemi e controlli per individuare, misurare, monitorare e controllare le loro concentrazioni di rischio creditizio. Esse dovrebbero considerare esplicitamente l'entità di tali concentrazioni nella loro valutazione dell'adeguatezza patrimoniale nel quadro del secondo pilastro. Queste politiche dovrebbero contemplare le diverse forme di concentrazione del rischio creditizio cui una banca può trovarsi esposta, fra cui:

- esposizioni significative verso singoli clienti o verso un gruppo di clienti connessi. In molti paesi le autorità di vigilanza stabiliscono limiti alle esposizioni di questa natura (definiti solitamente “limiti sui grandi rischi”). Le banche potrebbero inoltre stabilire un limite aggregato per la gestione e il controllo dell’intera categoria dei grandi rischi;
- esposizioni verso clienti appartenenti allo stesso settore economico o alla stessa area geografica;
- esposizioni verso clienti la cui performance finanziaria dipende dalla stessa attività o dallo stesso prodotto;
- esposizioni creditizie indirette derivanti dalle tecniche CRM adottate dalla banca (ad esempio, esposizione verso una singola tipologia di garanzia reale o verso la protezione creditizia offerta da un singolo cliente).

733. Il quadro di riferimento adottato da una banca per gestire le concentrazioni del rischio creditizio dovrebbe essere chiaramente documentato e includere una definizione delle concentrazioni di rischio creditizio relative alla banca e le modalità di calcolo dei relativi limiti. Questi ultimi dovrebbero essere definiti in relazione al capitale, al totale dell’attivo o, in presenza di parametri adeguati, al livello complessivo di rischio di una banca.

734. La direzione bancaria dovrebbe condurre periodiche prove di stress sulle principali concentrazioni di rischio creditizio dell’azienda ed esaminarne i risultati per individuare e rispondere ai potenziali cambiamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero esercitare un impatto negativo sulla performance della banca.

735. Una banca dovrebbe dare assicurazione che, con riferimento alle concentrazioni di rischio creditizio, essa si conforma ai *Principles for the management of credit risk* pubblicati dal Comitato nel settembre 2000 e alle più specifiche raccomandazioni contenute nell’appendice di tale documento.

736. Nel corso delle loro attività le autorità di vigilanza dovrebbero verificare l’entità delle concentrazioni del rischio creditizio di una banca, le modalità della loro gestione e la misura in cui la banca ne tiene conto ai fini della valutazione interna dell’adeguatezza patrimoniale nel quadro del secondo pilastro. Tali verifiche dovrebbero includere l’esame dei risultati delle prove di stress condotte dalla banca. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare appropriate misure nel caso in cui la banca non affronti adeguatamente i rischi di credito derivanti da tali concentrazioni.

Cartolarizzazione

737. Oltre a controllare che, conformemente ai principi del primo pilastro, le banche tengano conto della sostanza economica delle transazioni nella determinazione della propria adeguatezza patrimoniale, le autorità di vigilanza verificheranno, ove del caso, se ciò sia stato effettuato in maniera acconcia. Pertanto, i coefficienti patrimoniali di vigilanza applicati a specifiche esposizioni derivanti da cartolarizzazione potrebbero superare quelli descritti nel primo pilastro del Nuovo Accordo, specie nei casi in cui il requisito patrimoniale complessivo non rifletta in modo adeguato e sufficiente i rischi ai quali è esposta una singola organizzazione bancaria.

738. Fra le altre iniziative, le autorità di vigilanza potrebbero voler riesaminare – ove necessario – la valutazione del fabbisogno di capitale condotta dalla banca e il modo in cui questa è stata integrata nel computo del patrimonio, nonché la documentazione di talune transazioni, al fine di determinare se i requisiti patrimoniali siano coerenti con il profilo di rischio (ad esempio, clausole di sostituzione). Le autorità di vigilanza esamineranno altresì il modo in cui la banca ha affrontato, nei calcoli del capitale economico, il problema dei disallineamenti di scadenza in relazione alle posizioni mantenute. In particolare, esse presteranno attenzione al monitoraggio di eventuali configurazioni dei disallineamenti di scadenza delle transazioni finalizzate a ridurre artificialmente i requisiti patrimoniali. Oltre a ciò, le autorità di vigilanza potranno esaminare le valutazioni della banca circa la correlazione effettiva tra le attività in portafoglio e il modo in cui tali valutazioni sono state integrate nel computo. Laddove le autorità di vigilanza reputino inadeguato l’approccio adottato da una banca, esse prenderanno le misure del caso quali, ad esempio, la revoca o il ridimensionamento degli sgravi patrimoniali per ciò che concerne le attività originate dalla cartolarizzazione (“originated assets”), o l’aumento del coefficiente di capitale per le esposizioni acquisite a fronte di cartolarizzazione.

Significatività del trasferimento di rischio

739. Le operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate con finalità diverse da quelle del trasferimento del rischio di credito (come, ad esempio, per reperire fondi). Peraltro, anche in questo caso si potrebbe trasferire il rischio creditizio, ancorché in misura limitata. Tuttavia, affinché una banca cedente (“originator”) possa beneficiare di un alleviamento dei requisiti patrimoniali, l'autorità nazionale di vigilanza deve ritenere significativa la traslazione del rischio derivante da una operazione di cartolarizzazione. Se il trasferimento del rischio è reputato insufficiente o inesistente, l'autorità può richiedere l'applicazione di un requisito patrimoniale più elevato di quello prescritto dal primo pilastro o, in alternativa, negare alla banca qualsivoglia sgravio patrimoniale collegato alla cartolarizzazione. Di conseguenza, le autorità di vigilanza partono dal presupposto che, per ottenere un abbassamento dei requisiti di capitale, l'“originator” debba aver trasferito a terzi una parte del rischio; l'alleggerimento patrimoniale ottenibile corrisponderà pertanto all'ammontare del rischio di credito effettivamente traslato. Di seguito è illustrata una serie di casi esemplificativi in cui le autorità di vigilanza potrebbero nutrire dubbi circa l'entità del rischio trasferito, come il mantenimento o il riacquisto di ammontari significativi di rischio, ovvero una scelta delle esposizioni da trasferire tramite cartolarizzazione dettata da ragioni squisitamente opportunistiche.

740. Il mantenimento o il riacquisto di esposizioni significative connesse con cartolarizzazioni può – a seconda della quota di rischio detenuta dalla banca “originator” – compromettere l'obiettivo di trasferimento del rischio creditizio, insito nelle operazioni di cartolarizzazione. Più precisamente, le autorità di vigilanza potrebbero auspicare che una porzione significativa del rischio di credito e del valore nominale del portafoglio sottostante sia trasferita ad almeno una parte terza indipendente all'inizio della transazione e su base continuativa. Qualora le banche riacquistino il rischio a fini di “market making”, le autorità di vigilanza potrebbero ritenere appropriato che esse acquisiscano parte di una operazione ma non che, ad esempio, riacquistino una intera tranche. Le autorità di vigilanza si augurano che, nel caso in cui siano state acquistate posizioni a fini di “market making”, queste siano rivendute entro un ragionevole lasso di tempo, rispettando così lo scopo iniziale dell'operazione, ovvero il trasferimento del rischio.

741. Limitarsi a conseguire un trasferimento trascurabile del rischio, specie se riferito a esposizioni di buona qualità prive di rating, implica inoltre che l'“originator” dovrà probabilmente trattenere sia le attività più scadenti sprovviste di rating, sia la maggior parte del rischio creditizio implicito nelle esposizioni cartolarizzate. Di conseguenza, e a seconda dei risultati del processo di controllo prudenziale, le autorità di vigilanza potranno innalzare il requisito patrimoniale a fronte di determinate esposizioni, se non la stessa dotazione complessiva di capitale che la banca è tenuta a mantenere.

Innovazioni di mercato

742. Poiché i coefficienti minimi obbligatori previsti per le operazioni di cartolarizzazione potrebbero non contemplare tutte le possibili eventualità, gli organi di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione le nuove caratteristiche di tali transazioni man mano che si presentano. Nelle loro valutazioni, esse vorranno altresì ponderare l'impatto che tali caratteristiche potrebbero produrre sul trasferimento del rischio di credito, ed è auspicabile che, laddove opportuno, esse prendano le necessarie iniziative in conformità di quanto stabilito nel secondo pilastro. Per tener conto delle innovazioni di mercato si potrebbe eventualmente ricorrere a una serie di requisiti operativi e/o a uno specifico trattamento patrimoniale nell'ambito del primo pilastro.

Supporto implicito

743. Il supporto a una transazione, sia esso contrattuale (ad esempio, il “credit enhancement” definito a priori in una operazione cartolarizzata) o non contrattuale (supporto implicito), può assumere diverse forme. Esempi di supporto contrattuale sono la “overcollateralisation”, i derivati su crediti, le tecniche di “spread account”, obbligazioni contrattuali in forza di clausole di rivalsa, titoli subordinati, strumenti di mitigazione del rischio forniti per una specifica tranche, subordinazione dei redditi da commissioni o interessi ovvero differimento dei proventi da margini, e “clean-up call” che eccedono il 10% dell'emissione iniziale. Esempi di supporto implicito sono l'acquisto di esposizioni al rischio di credito in via di deterioramento dal portafoglio sottostante, la vendita a sconto di esposizioni creditizie al pool di attività cartolarizzate, l'acquisto di cartolarizzazioni al di sopra del prezzo di mercato e la sostituzione o la ricostituzione di attività che migliorino sistematicamente la qualità del portafoglio cartolarizzato.

744. La fornitura di supporto implicito (o non contrattuale), in contrapposizione alle forme contrattuali di supporto al credito (ad esempio, "credit enhancement") solleva notevoli perplessità di ordine prudenziale. Nelle cartolarizzazioni ordinarie la fornitura di un supporto implicito pregiudica i criteri di separazione patrimoniale che, ove soddisfatti, consentono alle banche di escludere le attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti di capitale. Nelle cartolarizzazioni sintetiche il supporto implicito vanifica la significatività del trasferimento di rischio. Con l'offerta di un sostegno implicito le banche segnalano al mercato che il rischio è ancora nel bilancio della banca cedente e che non è stato in pratica trasferito. Il computo del patrimonio dell'azienda sottostima pertanto il rischio effettivo. Di conseguenza, è auspicabile che le autorità nazionali di vigilanza adottino le iniziative appropriate qualora una organizzazione bancaria fornisca un supporto implicito.

745. Ove venga accertata l'offerta di forme di supporto implicito a una cartolarizzazione, la banca offerente sarà tenuta a mantenere una dotazione di capitale a fronte di tutte le esposizioni sottostanti associate all'operazione come se queste non fossero state cartolarizzate. Essa dovrà inoltre ammettere pubblicamente il fatto di esser stata colta a fornire supporto non contrattuale, nonché le relative conseguenze (come sopra accennato). Scopo di tale prescrizione è quello di indurre le banche a detenere patrimonio a fronte delle esposizioni sulle quali esse assumono rischi creditizi e di scoraggiarle a fornire supporti non contrattuali.

746. Tuttavia, nel caso in cui si accerti che una banca ha fornito supporto implicito in più di una occasione, essa sarà invitata a rendere pubblicamente nota la trasgressione e sarà passibile di azioni prudenziali. L'autorità di vigilanza potrà assumere nei suoi confronti i provvedimenti ritenuti più opportuni, come ad esempio i seguenti, forniti a titolo puramente indicativo:

- escludere la banca da trattamenti di favore in materia di requisiti patrimoniali su attività cartolarizzate per un determinato periodo di tempo;
- richiedere alla banca di detenere capitale a fronte di tutte le attività cartolarizzate come se essa avesse assunto formali impegni al riguardo, applicando un fattore di conversione alla ponderazione di rischio delle attività sottostanti;
- imporre alla banca di trattare a fini di computo del patrimonio tutte le attività cartolarizzate come se fossero ancora detenute in bilancio;
- indurre la banca a rendere pubblicamente nota la fornitura di supporto implicito e/o a mantenere una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi commisurati al rischio.

747. Le autorità di vigilanza presteranno attenzione nell'individuare le fattispecie di supporto implicito e adotteranno le iniziative necessarie per mitigarne gli effetti. In attesa delle risultanze di una indagine in corso, la banca potrà vedersi negato ogni alleggerimento in materia di requisiti patrimoniali per le operazioni programmate di cartolarizzazione (moratoria). L'azione dell'autorità di vigilanza avrà lo scopo di correggere sia il comportamento della banca riguardo alla fornitura di supporti impliciti, sia la percezione del mercato circa la sua volontà di fornire in futuro forme di sostegno diverse da quelle contrattuali.

Rischi residuali

748. Come avviene più in generale per le tecniche CRM, le autorità di vigilanza esamineranno l'adeguatezza degli approcci adottati dalle banche per il riconoscimento delle forme di protezione del credito. In particolare, con riferimento alle cartolarizzazioni, esse vaglieranno l'adeguatezza della protezione riconosciuta agli strumenti di "credit enhancement" offerti a fronte di "prime perdite". Su queste posizioni la perdita attesa ha minori probabilità di costituire un elemento significativo del rischio, mentre è invece presumibile che sia mantenuta dall'acquirente della protezione attraverso il "pricing". Perciò, le autorità di vigilanza dovranno attendersi che le politiche della banca tengano conto di questa circostanza nella determinazione del capitale economico. Qualora le autorità di vigilanza considerino inadeguato l'approccio della banca riguardo alle protezioni ammesse, esse prenderanno le necessarie iniziative quali, ad esempio, un innalzamento dei requisiti patrimoniali a fronte di specifiche operazioni o classi di operazioni.

Clausole "call"

749. Le autorità di vigilanza si attendono che la banca non faccia uso di clausole che le diano titolo a chiudere ("call") precocemente l'operazione di cartolarizzazione o la copertura a protezione del

credito ove tale facoltà possa condurre la banca stessa a dover far fronte a perdite o a deterioramenti nella qualità creditizia delle esposizioni sottostanti.

750. Oltre al principio generale sopra richiamato, le autorità di vigilanza auspicano che le banche ricorrano a clausole di “clean-up call” unicamente per finalità economiche, come quando i costi del “servicing” per le esposizioni creditizie in essere superano i proventi del “servicing” relativo a quelle sottostanti.

751. Le clausole che consentono di chiudere a scadenze prestabilite l’operazione di cartolarizzazione (“time call”) non costituiranno “maturity mismatch” se non sono associate a incentivi espliciti a chiudere anticipatamente la transazione. Una banca dovrebbe notificare preventivamente alla competente autorità di vigilanza la propria intenzione di attivare una clausola “time call” in una operazione di cartolarizzazione. L’autorità potrà discrezionalmente decidere di effettuare controlli prima che la banca eserciti tale facoltà, verificando ad esempio i seguenti elementi:

- il fatto che, in base a tutti gli elementi di informazione in possesso della banca, l’esercizio di tale clausola non implichi per la banca in questione l’incorrere in perdite sulle esposizioni cartolarizzate;
- la spiegazione delle ragioni che inducono la banca a decidere l’attivazione di tale clausola;
- una dichiarazione circa l’impatto dell’esercizio della clausola sul coefficiente di adeguatezza patrimoniale della banca.

752. Le autorità di vigilanza potranno anche richiedere alla banca, se necessario, di effettuare transazioni supplementari a seconda della rischiosità complessiva dell’azienda, delle correnti condizioni di mercato o dell’impatto dell’attivazione della clausola “call” sul profilo di rischio della banca.

753. Le date di esercizio fissate per l’attivazione delle clausole “call” non dovrebbero essere antecedenti alla durata media finanziaria o a quella ponderata delle esposizioni sottostanti connesse con la cartolarizzazione. Di conseguenza, le autorità di vigilanza potranno imporre un periodo minimo entro il quale non possono essere fissate date di “call” in considerazione, ad esempio, dell’esistenza di costi non recuperabili (“sunk cost”) per l’allestimento di una operazione di cartolarizzazione sul mercato dei capitali.

Rimborso anticipato

754. Negli auspici delle autorità di vigilanza, le banche dovrebbero approntare strategie patrimoniali e di liquidità adeguate per far fronte alle implicazioni dei rimborsi sia programmati sia anticipati. Qualora dovessero considerare inadeguate tali strategie, le autorità di vigilanza adotteranno le iniziative più opportune, tra cui potrebbero figurare, a titolo meramente esemplificativo, quelle volte a imporre alla banca di procurarsi una linea di liquidità “dedicata” o a innalzare il fattore di conversione per il rimborso anticipato.

755. Per ciò che concerne in particolare i rimborsi con metodologia controllata, le autorità di vigilanza potranno altresì riesaminare il processo adottato dalla banca per determinare il periodo minimo previsto per il regolamento del 90% del saldo in essere al momento del rimborso anticipato. Ove tale processo non venga ritenuto adeguato dalle autorità di vigilanza, queste potranno adottare le azioni più opportune, quali un innalzamento del fattore di conversione associato con una particolare operazione o classe di operazioni.

D. Altri aspetti del processo di controllo prudenziale

Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza

756. La vigilanza bancaria non è una scienza esatta; di conseguenza, elementi di discrezionalità all’interno del processo di controllo prudenziale appaiono inevitabili. Le autorità di vigilanza devono aver cura di svolgere il loro compito con trasparenza e responsabilità al massimo grado. Esse dovrebbero rendere pubblicamente noti i criteri utilizzati nelle analisi delle valutazioni patrimoniali effettuate dalle banche al loro interno. Nel caso in cui un’autorità di vigilanza decida di fissare soglie di intervento o di obiettivo in termini di coefficienti patrimoniali, ovvero di stabilire categorie a fronte delle

quali mantenere un margine prudenziale aggiuntivo rispetto alla dotazione minima regolamentare, dovrebbero essere pubblicizzati i fattori che potrebbero essere presi in considerazione nell'operare tali scelte. Laddove una singola istituzione si veda imporre requisiti patrimoniali superiori a quelli minimi richiesti, sarà opportuno che le autorità di vigilanza spieghino alla banca le peculiari caratteristiche di rischio che le hanno indotte ad assumere quel provvedimento, le ragioni per cui quei rischi non sono adeguatamente colti nelle prescrizioni del primo pilastro, la misura in cui ciascuna delle caratteristiche di rischio individuate ha concorso all'imposizione del margine aggiuntivo e le motivazioni alla base di ogni altra misura correttiva eventualmente resasi necessaria.

**Linee guida relative al processo di controllo prudenziale
(pubblicate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria)**

1.	<i>Parte B dell'Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato</i>	Gennaio 1996, <i>definitivo</i>
2.	<i>Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria</i>	Settembre 1997, <i>definitivo</i>
3.	<i>Metodologia dei Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria</i>	Ottobre 1999, <i>definitivo</i>
4.	<i>Linee direttrici per la gestione dei rischi connessi agli strumenti derivati</i>	Luglio 1994, <i>definitivo</i>
5.	<i>Principi per la gestione del rischio di tasso d'interesse</i>	Settembre 1997, <i>definitivo</i>
6.	<i>Gestione dei rischi connessi con i servizi bancari elettronici e la moneta elettronica</i>	Marzo 1998, <i>definitivo</i>
7.	<i>Schema per i sistemi di controllo interno nelle organizzazioni bancarie</i>	Settembre 1998, <i>definitivo</i>
8.	<i>Sound Practices for Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions</i>	Gennaio 1999, <i>definitivo</i>
9.	<i>Rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni bancarie</i>	Agosto 1999, <i>definitivo</i>
10.	<i>Sound Practices for Managing Liquidity</i>	Febbraio 2000, <i>definitivo</i>
11.	<i>Principles for the Management of Credit Risk</i>	Settembre 2000, <i>definitivo</i>
12.	<i>Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions</i>	Settembre 2000, <i>definitivo</i>
13.	<i>Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk</i>	Gennaio 2001, <i>per commenti</i>
14.	<i>Risk Management Principles for Electronic Banking</i>	Maggio 2001, <i>per commenti</i>
15.	<i>Internal Audit in Banks and the Supervisor's Relationship with Auditors</i>	Agosto 2001, <i>definitivo</i>
16.	<i>Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela</i>	Ottobre 2001, <i>definitivo</i>
17.	<i>The Relationship Between Banking Supervisors and Banks' External Auditors</i>	Gennaio 2002, <i>definitivo</i>
18.	<i>Supervisory Guidance for Dealing with Weak Banks</i>	Marzo 2002, <i>definitivo</i>
19.	<i>Management and Supervision of Cross-border Electronic Banking Activities</i>	Ottobre 2002, <i>per commenti</i>
20.	<i>Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk</i>	Febbraio 2003, <i>definitivo</i>

Nota: i documenti sono disponibili sul sito www.bis.org/org/publ/index.htm.

Parte 4: Terzo Pilastro – Disciplina di mercato

A. Considerazioni generali

1. Requisiti di informativa al pubblico

757. Il Comitato ritiene che le motivazioni su cui si fonda il terzo pilastro siano sufficientemente solide da giustificare l'introduzione di requisiti di informativa al pubblico per le banche che utilizzano il Nuovo Accordo. Le autorità di vigilanza dispongono di una serie di misure per richiedere alle banche il rispetto di tali requisiti. Alcuni di essi fungeranno da criteri di idoneità per l'impiego di talune metodologie o il riconoscimento di particolari strumenti e operazioni.

2. Principi di base

758. Scopo del terzo pilastro – la disciplina di mercato – è quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro) e il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro). Il Comitato mira a incoraggiare la disciplina di mercato mettendo a punto una serie di requisiti informativi che consentiranno agli operatori di valutare informazioni fondamentali sull'ambito di operatività, il patrimonio, le esposizioni al rischio, i processi di valutazione del rischio e, di conseguenza, l'adeguatezza patrimoniale delle istituzioni. Nelle opinioni del Comitato, tali requisiti assumono una particolare rilevanza nel contesto del Nuovo Accordo il quale, dando ampio risalto alle metodologie interne, conferisce alle banche una maggiore discrezionalità in sede di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

759. Nell'ambito del primo pilastro le banche utilizzano specifici approcci o metodologie per la misurazione dei vari rischi in cui esse incorrono e per il calcolo dei relativi requisiti patrimoniali. Il Comitato ritiene che l'offerta di informazioni basate su questo quadro comune costituisca un mezzo efficace per informare il mercato circa l'esposizione al rischio di una banca, fornendo al tempo stesso uno schema di riferimento coerente e comprensibile, atto a promuovere la comparabilità tra le istituzioni.

3. Conseguimento di una informativa adeguata

760. Il Comitato è consapevole che le autorità di vigilanza dispongono di diversi poteri per imporre requisiti di trasparenza in capo alle banche. La disciplina di mercato può concorrere alla sicurezza e alla solidità del contesto bancario, e non a caso gli organi di vigilanza richiedono alle banche di operare in modo sicuro e prudente. Proprio in base a queste ragioni, essi potrebbero prescrivere alle banche di pubblicizzare le informazioni che le riguardano. In alternativa, le autorità prudenziali hanno la potestà di richiedere alle banche di fornire informazioni nell'ambito delle periodiche segnalazioni di vigilanza; alcune autorità potrebbero decidere di rendere disponibili, in tutto o in parte, le informazioni contenute in queste segnalazioni. Esistono inoltre vari meccanismi con cui gli organi di vigilanza potrebbero assicurare il rispetto dei requisiti di trasparenza; essi variano da paese a paese, e vanno dalla "moral suasion" operante attraverso il dialogo con le direzioni bancarie (e volta a modificare i comportamenti di queste ultime) fino ai richiami e alle sanzioni pecuniarie. La natura delle misure specifiche che saranno adottate dipenderà dalle prerogative legali assegnate all'autorità di vigilanza e dalla gravità delle carenze riscontrate nella pubblicità delle informazioni. Con ciò, tuttavia, non si vuole affermare che l'imposizione diretta di requisiti patrimoniali aggiuntivi debba costituire la risposta a carenze di tipo informativo, fatti salvi i casi indicati più avanti.

761. Oltre alle generali misure di intervento sopra richiamate, il Nuovo Accordo prevede anche la possibilità di ricorrere a provvedimenti specifici. Nei casi in cui l'informativa al pubblico rientra nei criteri di idoneità del primo pilastro alla cui osservanza è subordinato l'ottenimento di ponderazioni di rischio più basse e/o l'impiego di specifiche metodologie, sono previste sanzioni dirette (nella fattispecie, divieto di applicare la ponderazione o la metodologia richieste).

4. Interazione con le informazioni di natura contabile

762. Il Comitato riconosce la necessità che lo schema informativo previsto nel terzo pilastro non debba confliggere con gli obblighi previsti dai criteri contabili, che si muovono in ambito più vasto. Il Comitato si è impegnato attivamente per far sì che il più ristretto campo di applicazione del terzo pilastro, finalizzato alla trasparenza in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche, non sia in contrasto con i più ampi requisiti contabili. Il Comitato intende continuare a mantenere relazioni costanti e fattive con le autorità contabili e a monitorare gli sviluppi in quest'area al fine di promuovere la coerenza trasversale fra i rispettivi assetti regolamentari.

763. La direzione bancaria dovrebbe esercitare la propria discrezionalità per determinare i mezzi e gli ambiti più appropriati per la diffusione delle informazioni. Qualora queste ultime siano notificate per esigenze contabili o per soddisfare i criteri di ammissione al listino stabiliti dagli organi di regolamentazione mobiliare, le banche possono avvalersi di tali informazioni per rispondere alle attese del terzo pilastro al riguardo. In queste situazioni le banche dovrebbero spiegare le differenze rilevanti che intercorrono tra l'informativa fornita a fini contabili o ad altri scopi e quella prevista a fini prudenziali, senza peraltro scendere fino al raccordo puntuale delle singole poste oggetto di segnalazione.

764. In assenza di obblighi contabili o di altra natura, la direzione può decidere di fornire le informazioni di cui al terzo pilastro con altri mezzi (ad esempio, pubblicandole su siti web non riservati o attraverso la diffusione delle segnalazioni trasmesse a fini prudenziali all'autorità preposta), nel rispetto dei requisiti stabiliti dagli organi nazionali di vigilanza. Nei limiti del possibile, tuttavia, le istituzioni sono incoraggiate a fornire in una unica sede tutte le informazioni pertinenti. Inoltre, qualora esse non vengano diramate nell'ambito delle segnalazioni contabili, le banche dovrebbero indicare la sede in cui possono essere reperite le informazioni aggiuntive.

765. Il fatto di riconoscere in tal modo le informazioni contabili o comunque obbligatorie dovrebbe altresì concorrere a chiarire i requisiti per la validazione delle informazioni stesse. Ad esempio, le informazioni contenute nelle situazioni contabili annuali vengono di norma sottoposte a certificazione, e la documentazione aggiuntiva pubblicata in allegato al bilancio deve essere conforme alle dichiarazioni certificate. Inoltre, l'informativa supplementare (come la relazione sulla gestione degli amministratori) pubblicata per adempiere ad altre prescrizioni in materia di trasparenza (quali i requisiti per l'ammissione alla quotazione di borsa previsti dagli organi di regolamentazione mobiliare) è generalmente oggetto di verifiche (ad esempio, valutazioni del sistema di controlli interni, ecc.) sufficienti a soddisfare le esigenze di certificazione. Se le informazioni non vengono pubblicate nell'ambito di un sistema preordinato di validazione, come nei casi di segnalazioni isolate o di pagine web, la direzione dovrebbe assicurarsi che esse siano sottoposte ad appropriata verifica, in linea con i principi generali descritti più avanti. Di conseguenza, le informazioni diramate ai sensi del terzo pilastro non richiederanno certificazioni da parte di revisori esterni, salvo diversa indicazione delle autorità di regolamentazione contabile, mobiliare o di altri organi.

5. Rilevanza

766. Per stabilire quali informazioni sia opportuno pubblicare, una banca dovrebbe attenersi al principio della rilevanza. Una informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utenti che su di essa fanno affidamento. È questa una definizione coerente con gli standard contabili internazionali ("International Accounting Standards") e con numerosi regimi contabili nazionali. Il Comitato riconosce la necessità di disporre di parametri qualitativi per stabilire se, alla luce di particolari circostanze, un operatore economico che impieghi informazioni finanziarie allo scopo di assumere decisioni considererebbe l'informazione in questione rilevante o meno ("user test"). Il Comitato non intende fissare specifiche soglie di trasparenza, poiché sussistono difficoltà per la loro determinazione e rischi di possibili manipolazioni, e ritiene che lo "user test" costituisca un utile parametro per conseguire un livello adeguato di informazione.

6. Frequenza

767. Le segnalazioni previste dal terzo pilastro dovrebbero essere rese con cadenza semestrale, fatte salve le seguenti eccezioni. Le informazioni qualitative che offrono una sintesi generale di politiche, obiettivi, sistemi di "reporting" e definizioni in materia di gestione del rischio di una banca

possono essere pubblicate con cadenza annuale. In considerazione dell'accresciuta sensibilità al rischio del Nuovo Accordo, nonché della diffusa tendenza verso una maggiore frequenza delle segnalazioni riscontrata sui mercati dei capitali, le grandi istituzioni attive a livello internazionale e le altre banche principali (comprese le loro maggiori filiazioni bancarie) devono notificare su base trimestrale i propri coefficienti patrimoniali di base e totali, unitamente ai rispettivi elementi che li compongono¹⁰². Inoltre, le banche dovrebbero parimenti segnalare su base trimestrale allorché le informazioni sulle esposizioni al rischio o su altre voci sono suscettibili di rapidi cambiamenti. In ogni caso, le informazioni rilevanti andrebbero pubblicate non appena si rendono disponibili¹⁰³.

7. Informazioni esclusive e confidenziali

768. Sono esclusive quelle informazioni – ad esempio, su prodotti o sistemi – che, ove rese note alla concorrenza, rischiano di diminuire il valore dell'investimento di una banca in tali prodotti o sistemi, intaccando in tal modo la sua posizione competitiva. Le informazioni sulle controparti sono spesso confidenziali, perché ricevute nell'ambito di un accordo contrattuale o di un rapporto di clientela. Tutto ciò influisce sia sul contenuto delle informazioni pubblicabili dalle banche riguardo alla loro base di clienti, sia sui dettagli circa le loro politiche e procedure interne, ad esempio in materia di metodologie impiegate, stime dei parametri, dati, ecc. Il Comitato ritiene che i requisiti di seguito descritti contemperino in modo appropriato la necessità di pubblicare informazioni significative con le esigenze di protezione delle informazioni esclusive e confidenziali. In casi eccezionali, la diffusione di talune voci richieste nel terzo pilastro potrebbe arrecare grave pregiudizio alla posizione della banca, indotta a rendere note informazioni a carattere esclusivo o confidenziale. In tali evenienze, la banca potrà evitare di notificare queste voci specifiche, impegnandosi tuttavia a trasmettere quelle di natura più generale attinenti al requisito in oggetto, precisando altresì la propria decisione e i motivi per cui non sono state comunicate quelle particolari voci specifiche. Questa limitata esenzione non vuole peraltro porsi in conflitto con gli obblighi di trasparenza previsti dagli standard contabili.

B. Requisiti di trasparenza delle informazioni¹⁰⁴

769. Nelle sezioni che seguono si riportano, in forma tabellare, i requisiti di trasparenza previsti dal terzo pilastro. Ulteriori definizioni e spiegazioni sono contenute nelle note a piè di pagina.

1. Principio generale di trasparenza delle informazioni

770. Le banche dovrebbero dotarsi di una formale strategia di informazione al pubblico approvata dal consiglio di amministrazione, in cui venga esplicitato l'approccio seguito dall'azienda nella determinazione delle informazioni da pubblicare e dei controlli interni da effettuare lungo l'intero processo informativo. In aggiunta, le banche dovrebbero porre in atto meccanismi per valutare l'adeguatezza delle loro segnalazioni, anche in termini di certificazione e di frequenza.

2. Ambito di applicazione

771. Il terzo pilastro si applica, su base consolidata al livello di vertice, ai gruppi bancari destinatari dell'Accordo sui requisiti patrimoniali (come indicato nella Parte 1 – Ambito di applicazione). La pubblicazione di informazioni relative alle singole banche interne al gruppo non è in genere soggetta ai requisiti di trasparenza di seguito riportati, ad eccezione della pubblicazione dei

¹⁰² Tali elementi ricomprendono il patrimonio di base, il patrimonio complessivo e il patrimonio totale obbligatorio.

¹⁰³ Per alcune banche di piccole dimensioni con stabili profili di rischio possono essere accettate segnalazioni annuali. Una banca che pubblica informazioni unicamente su base annuale dovrebbe precisare le ragioni per cui ritiene appropriata tale cadenza.

¹⁰⁴ In questa sezione del Nuovo Accordo sono evidenziate con un asterisco le informazioni la cui pubblicazione costituisce un prerequisito per l'impiego di particolari approcci o metodologie nel computo del patrimonio di vigilanza.

coefficienti patrimoniali di base e totali da parte del vertice dell'entità consolidata, per la quale risulta invece appropriata un'analisi delle singole banche appartenenti al gruppo. Tale analisi è volta a suffragare la necessità delle banche di conformarsi al richiamato Accordo sui requisiti patrimoniali e alle altre limitazioni applicabili al trasferimento di fondi o capitale all'interno del gruppo.

Tabella 1
Ambito di applicazione

Informazioni qualitative	a)	Ragione sociale dell'entità societaria di vertice del gruppo al quale si applica l'Accordo sui requisiti patrimoniali
	b)	Profilo delle differenze nelle basi per il consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle entità ¹⁰⁵ all'interno del gruppo: a) che siano interamente consolidate ¹⁰⁶ ; b) che siano consolidate pro quota ¹⁰⁷ ; c) che beneficino di sgravi patrimoniali ¹⁰⁸ ; d) dalle quali si evinca una eccedenza patrimoniale ¹⁰⁹ , nonché e) quelle che non siano consolidate né portate in detrazione (ad esempio, quando l'investimento è ponderato per il rischio)
	c)	Qualunque restrizione o altro importante impedimento al trasferimento di fondi o di patrimonio di vigilanza all'interno del gruppo
Informazioni quantitative	d)	Ammontare aggregato del patrimonio eccedente ¹¹⁰ delle affiliate assicurative (sia esso portato in deduzione o assoggettato a un metodo alternativo ¹¹¹) incluso nel patrimonio del gruppo consolidato
	e)	Ammontare aggregato dei deficit patrimoniali ¹¹² in tutte le affiliate non incluse nel consolidamento (ossia, portate in detrazione), e ragioni sociali di tali affiliate
	f)	Ammontari aggregati (ad esempio, valore contabile corrente) delle partecipazioni totali dell'azienda in entità assicurative, ponderate per il rischio ¹¹³ piuttosto che dedotte dal capitale o assoggettate a un metodo alternativo a livello di gruppo ¹¹⁴ , nonché ragione sociale, paese di residenza o iscrizione al pubblico registro, quota di partecipazione e, se diversa, quota dei diritti di voto in tali entità. Andrà inoltre indicato l'impatto quantitativo sul patrimonio di vigilanza prodotto dall'uso di questo metodo in alternativa alla deduzione o ad altro metodo applicato a livello di gruppo

¹⁰⁵ Entità = affiliate mobiliari, assicurative o altre finanziarie, affiliate commerciali, partecipazioni significative di minoranza in entità assicurative, finanziarie e commerciali.

¹⁰⁶ Secondo l'elenco delle affiliate significative per il consolidamento dei conti, ad esempio IAS 27.

¹⁰⁷ Secondo l'elenco delle affiliate per il consolidamento dei conti, ad esempio IAS 31.

¹⁰⁸ Può essere fornita come estensione (delle entità e/o delle informazioni sulle entità) all'elenco delle affiliate significative per il consolidamento dei conti (ad esempio, IAS 27.32).

¹⁰⁹ Può essere fornita come estensione (delle entità e/o delle informazioni sulle entità) all'elenco delle affiliate significative per il consolidamento dei conti (ad esempio, IAS 27.32).

¹¹⁰ Il patrimonio eccedente in affiliate non consolidate sottoposte a vigilanza corrisponde alla differenza tra l'investimento nelle entità in questione e il loro patrimonio di vigilanza.

¹¹¹ Riferimento al primo pilastro: paragrafi 11 e 14 della Parte 1.

¹¹² Un deficit patrimoniale è la differenza tra patrimonio di vigilanza e patrimonio effettivo (quando quest'ultimo è inferiore). I deficit eventualmente dedotti a livello di gruppo in aggiunta all'investimento in tali affiliate non devono essere inclusi nel calcolo del deficit patrimoniale aggregato.

¹¹³ Riferimento al primo pilastro: paragrafo 12 della Parte 1.

¹¹⁴ Riferimento al primo pilastro: paragrafo 11 della Parte 1.

3. Patrimonio

Tabella 2

Struttura patrimoniale

Informazioni qualitative	a)	Informazioni sintetiche su termini e condizioni contrattuali attinenti alle principali caratteristiche di tutti gli strumenti di capitale, specie nel caso di strumenti innovativi, complessi o ibridi
Informazioni quantitative	b)	Ammontare del patrimonio di base, con informazioni separate su: <ul style="list-style-type: none"> • capitale azionario versato/azioni ordinarie • riserve • partecipazioni di minoranza al capitale di affiliate • strumenti innovativi • altri strumenti di capitale • patrimonio eccedente relativo a compagnie assicurative¹¹⁵ • avviamento e altri ammontari dedotti dal patrimonio di base
	c)	Ammontare totale del patrimonio supplementare (di classe 2) e di classe 3
	d)	Deduzioni dal patrimonio di base e dal patrimonio di classe 2
	e)	Patrimonio totale idoneo

Tabella 3

Adeguatezza patrimoniale

Informazioni qualitative	a)	Descrizione sintetica dell'approccio adottato dalla banca nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale a sostegno delle attività correnti e prospettiche
Informazioni quantitative	b)	Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito: <ul style="list-style-type: none"> • portafogli soggetti al metodo standard o al metodo standard semplificato • portafogli soggetti ai metodi IRB: <ul style="list-style-type: none"> • verso imprese (compreso SL non soggetto a criteri prudenziali di classificazione), governi e banche • mutui ipotecari su immobili residenziali • esposizioni rotative al dettaglio ammesse¹¹⁶ • altri crediti al dettaglio • esposizioni derivanti da cartolarizzazioni
	c)	Requisiti patrimoniali a fronte del rischio azionario previsti dal metodo IRB: <ul style="list-style-type: none"> • portafogli azionari rientranti negli approcci basati sul mercato <ul style="list-style-type: none"> • portafogli azionari rientranti nel metodo semplificato di ponderazione • azioni nel "banking book" rientranti nell'approccio basato sui modelli interni (per le banche che usano questo approccio per le esposizioni azionarie nel "banking book") • portafogli azionari rientranti negli approcci PD/LGD
	d)	Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato: <ul style="list-style-type: none"> • metodo standard • approccio basato sui modelli interni – "trading book"

¹¹⁵ Riferimento al primo pilastro: paragrafo 14 della Parte 1.

¹¹⁶ Le banche dovrebbero differenziare i singoli portafogli al dettaglio (diversi dai mutui) usati per il computo del patrimonio nell'ambito del primo pilastro (ossia, esposizioni "retail" rotative ammesse e altre esposizioni al dettaglio), a meno che questi presentino dimensioni trascurabili (in relazione all'esposizione creditizia complessiva) e il profilo di rischio di ciascun portafoglio sia sufficientemente simile, di modo che una informazione isolata non sarebbe di alcuna utilità alla comprensione da parte dell'utente del profilo di rischio dell'attività al dettaglio della banca.

e)	Requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo: <ul style="list-style-type: none"> • “basic indicator approach” • metodo standard • metodo avanzato di misurazione (AMA)
f)	Coefficiente patrimoniale totale e di base ¹¹⁷ : <ul style="list-style-type: none"> • per il gruppo consolidato a livello di vertice • per le affiliate bancarie significative (su base individuale o sub-consolidata, a seconda di come viene applicato l’Accordo sui requisiti patrimoniali)

4. Esposizioni al rischio e valutazione dei rischi

772. I rischi cui incorrono le banche e le tecniche da queste usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi costituiscono per gli operatori di mercato importanti fattori in base ai quali valutare una istituzione. In questa sezione vengono presi in considerazione alcuni rischi bancari fondamentali: il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio azionario nel “banking book”, nonché il rischio operativo. Vengono altresì trattate le informazioni relative agli strumenti di mitigazione del rischio di credito e alla cartolarizzazione di attività, elementi che entrambi alterano il profilo di rischio di una istituzione. Ove del caso, sono previste informazioni separate per le banche che utilizzano approcci diversi nella determinazione del patrimonio di vigilanza.

(i) Informazioni qualitative – requisito generale di trasparenza

773. Per ciascuna singola area di rischio (ad esempio, rischio di credito, di mercato, operativo, di tasso di interesse e azionario nel “banking book”) le banche devono descrivere gli obiettivi e le politiche utilizzati per la relativa gestione, ivi compresi:

- strategie e processi;
- struttura e organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio;
- ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e/o misurazione del rischio;
- politiche di copertura e/o mitigazione del rischio, strategie e processi per il monitoraggio della loro efficacia su base continuativa.

(ii) Rischio di credito

774. Le informazioni di carattere generale sul rischio di credito forniscono al mercato una serie di dati sull’esposizione creditizia complessiva. Le segnalazioni circa le tecniche di valutazione del capitale forniscono informazioni sulla specifica natura delle esposizioni, sui mezzi impiegati per tale valutazione e sui dati in base ai quali giudicare l’affidabilità delle informazioni pubblicate.

¹¹⁷ Compresa la quota di strumenti di capitale innovativi.

Tabella 4

Rischio di credito: informazioni generali per la totalità delle banche

Informazioni qualitative	a)	<p>Requisito generale di trasparenza sulle informazioni qualitative (cfr. sopra) con riferimento al rischio di credito, ivi comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione di crediti scaduti e deteriorati (a fini contabili) • descrizione degli approcci seguiti per gli accantonamenti (specifici e generici) e dei metodi statistici • descrizione della politica adottata dalla banca per la gestione del rischio di credito
Informazioni quantitative	b)	Esposizioni totali lorde al rischio di credito ¹¹⁸ , più esposizione lorda media ¹¹⁹ nel periodo ¹²⁰ , per tipologie principali di esposizione creditizia ¹²¹
	c)	Distribuzione geografica ¹²² delle esposizioni per aree significative e per tipologie principali di esposizione creditizia
	d)	Distribuzione settoriale o per tipi di controparte delle esposizioni, disaggregata per tipologie principali di esposizione creditizia
	e)	Portafoglio complessivo disaggregato in funzione della durata residua contrattuale ¹²³ , per tipologie principali di esposizione creditizia
	f)	<p>Per settori principali o tipi di controparte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammontare di crediti scaduti/deteriorati¹²⁴ • accantonamenti specifici e generici • oneri per svalutazioni e cancellazioni specifiche nel periodo
	g)	Ammontare di crediti deteriorati e scaduti, disaggregato per aree geografiche significative, compresi – ove possibile – i connessi ammontari degli accantonamenti specifici e generici ¹²⁵
	h)	Raccordo delle variazioni negli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati ¹²⁶

¹¹⁸ Ossia, al netto di compensazioni contabili e degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, quali garanzie reali e "netting".

¹¹⁹ Laddove la posizione di fine periodo sia rappresentativa delle posizioni di rischio della banca durante il periodo, non è necessario fornire il dato medio lordo.

¹²⁰ Qualora le informazioni sugli ammontari medi vengano fornite ai sensi di prescrizioni contabili o altre norme che specificano la metodologia di calcolo da utilizzare, dovrà essere seguita tale metodologia. In caso contrario, le esposizioni medie dovranno essere calcolate utilizzando l'intervallo più frequente che i sistemi dell'entità possono generare a fini gestionali, prudenziali o di altro tipo, a condizione che le medie risultanti siano rappresentative dell'operatività della banca. La base impiegata per il calcolo delle medie deve essere specificata solo se diversa da quella media giornaliera.

¹²¹ Questa distribuzione potrebbe coincidere con quella applicata in osservanza di regole contabili e prevedere, ad esempio, le categorie seguenti: (a) prestiti, impegni e altre esposizioni fuori bilancio diverse da strumenti derivati; (b) titoli; (c) strumenti derivati OTC.

¹²² Le aree geografiche possono essere costituite da singoli paesi, gruppi di paesi o regioni all'interno dei paesi. Le banche potrebbero scegliere di definire le aree geografiche in base alla suddivisione territoriale adottata per la gestione del portafoglio. Dovrebbero essere specificati i criteri di attribuzione dei crediti alle varie aree geografiche (ad esempio, residenza del mutuatario).

¹²³ Questa informazione potrebbe essere già contemplata dalle norme contabili, nel qual caso la banca potrebbe decidere di utilizzare gli stessi raggruppamenti per scadenza previsti da tali norme.

¹²⁴ Le banche sono incoraggiate a fornire anche un'analisi dei crediti scaduti in funzione della loro età.

¹²⁵ La quota di accantonamenti generici non allocata a un'area geografica specifica dovrebbe essere indicata separatamente.

¹²⁶ Il raccordo mostra separatamente gli accantonamenti specifici e generici. L'informazione comprende: una descrizione del tipo di accantonamento; il saldo iniziale dell'accantonamento; le cancellazioni ("charge-off") effettuate nel periodo a valere sul corrispondente fondo; gli accantonamenti effettuati (o utilizzati) a fronte di perdite presunte su crediti durante il periodo; ogni altro aggiustamento (ad esempio, per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di affiliate), compresi i trasferimenti tra fondi di accantonamento; chiusura del conto. Le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico dovrebbero essere evidenziate separatamente.

Tabella 5

Rischio di credito: informazioni su portafogli soggetti al metodo standard e a ponderazioni di rischio prudenziali nei sistemi IRB¹²⁷

Informazioni qualitative	a)	Per portafogli soggetti al metodo standard: <ul style="list-style-type: none"> • denominazioni di ECAI ed ECA utilizzate, nonché le ragioni di eventuali modifiche* • tipi di esposizione per i quali ogni agenzia viene utilizzata • descrizione dei processi impiegati per applicare i rating su emissioni pubbliche ad attività comparabili del “banking book” • allineamento della scala alfanumerica di ogni agenzia utilizzata con le varie classi di rischio¹²⁸
Informazioni quantitative	b)	<ul style="list-style-type: none"> • Per le esposizioni soggette al metodo standard, ammontare delle posizioni in essere (con e senza rating) per ogni classe di rischio, nonché di quelle portate in detrazione • Per le esposizioni soggette alle ponderazioni di rischio regolamentari in ambito IRB (HVCRE, prodotti SL soggetti a criteri di classificazione prudenziale ed esposizioni azionarie soggette al metodo semplificato di ponderazione del rischio), ammontare delle posizioni in essere per ogni classe di rischio

Rischio di credito: informazioni su portafogli soggetti ai metodi IRB

775. Un elemento importante del Nuovo Accordo è l'introduzione di un metodo IRB per il calcolo del patrimonio di vigilanza a fronte del rischio di credito. Per le loro misurazioni al riguardo, le banche disporranno di vari gradi di discrezionalità nell'utilizzo di input interni. In questa sottosezione il metodo IRB è impiegato come base per una serie di informazioni destinate a fornire al mercato dati sulla qualità degli attivi. Oltre a ciò, queste informazioni sono importanti per consentire agli operatori di valutare alla luce delle esposizioni il patrimonio che ne risulta. Le categorie di informazioni quantitative sono di due tipi: quelle focalizzate su un'analisi dell'esposizione al rischio e delle relative valutazioni (cioè, gli input) e quelle incentrate sui risultati effettivi (come base per una indicazione della probabile affidabilità delle informazioni fornite). Queste sono integrate da un insieme di informazioni di tipo qualitativo, che forniscono ragguagli di massima circa le ipotesi sottostanti lo schema IRB, l'uso del metodo IRB nell'ambito di un sistema di gestione del rischio e i mezzi per validare i risultati del metodo IRB. I requisiti di trasparenza intendono consentire agli operatori di valutare l'esposizione al rischio di credito delle banche che adottano il metodo IRB, nonché il grado complessivo di applicazione e di idoneità di tale metodo, senza dover diffondere informazioni esclusive o duplicare il ruolo dell'autorità di vigilanza nel validare i dettagli del metodo IRB adottato.

¹²⁷ È prevista una eccezione *de minimis* nel caso in cui i rating siano impiegati per una quota inferiore all'1% del portafoglio prestiti totale.

¹²⁸ Non è necessario che queste informazioni vengano fornite ove la banca applichi la classificazione standard pubblicata dal competente organo di vigilanza.

Tabella 6

Rischio di credito: informazioni su portafogli soggetti ai metodi IRB

Informazioni qualitative*	a)	Accettazione/approvazione da parte dell'autorità di vigilanza del metodo prescelto o del passaggio ad altra metodologia
	b)	Spiegazione ed esame di: <ul style="list-style-type: none"> • struttura dei sistemi di rating interni e relazione tra rating interni ed esterni • uso di stime interne diverse da quelle impiegate a fini patrimoniali in ambito IRB • processo per la gestione e il riconoscimento della mitigazione del rischio • meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e responsabilità
	c)	Descrizione del processo di rating interni, separatamente per cinque distinti portafogli: <ul style="list-style-type: none"> • esposizioni verso imprese – tra cui PMI, SL e crediti commerciali acquistati ("receivables") –, governi e banche • esposizioni azionarie¹²⁹ • mutui ipotecari su immobili residenziali • crediti rotativi al dettaglio ammessi¹³⁰ • altri crediti al dettaglio <p>Per ciascun portafoglio la descrizione dovrebbe includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipologie di esposizioni ricomprese nel portafoglio • definizioni, metodi e dati utilizzati per la stima e la validazione di PD e (per portafogli soggetti al metodo IRB avanzato) LGD e/o EAD, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili¹³¹ • descrizione degli scostamenti, così come previsto dal paragrafo 418 e dalla nota 84, dalla definizione di riferimento di inadempienza, laddove essi siano ritenuti rilevanti, comprese le ampie classi di portafoglio interessate da tali scostamenti¹³²

¹²⁹ I titoli azionari devono essere segnalati in questo ambito come portafoglio separato unicamente nel caso in cui la banca utilizzi l'approccio PD/LGD per le azioni detenute nel "banking book".

¹³⁰ Per entrambe le tipologie di informazioni – qualitative e quantitative – che seguono, le banche dovrebbero differenziare le esposizioni rotative al dettaglio ammesse e le altre esposizioni al dettaglio, a meno che tali portafogli presentino dimensioni trascurabili (relativamente all'esposizione creditizia complessiva) e il profilo di rischio di ciascuno di essi sia sufficientemente simile, di modo che una informazione isolata non sarebbe di alcuna utilità alla comprensione da parte dell'utente del profilo di rischio dell'attività al dettaglio della banca.

¹³¹ Questa informazione non presuppone una descrizione dettagliata dell'intero modello, ma dovrebbe fornire all'utente un'ampia panoramica sull'approccio da esso utilizzato, descrivendo le definizioni delle variabili e i metodi impiegati per la stima e la validazione delle variabili presentate nelle informazioni quantitative sul rischio riportate più avanti. Ciò dovrebbe essere effettuato per ciascuno dei cinque portafogli. Nello stimare queste variabili all'interno di ciascun portafoglio, le banche dovrebbero evidenziare ogni differenza significativa di approccio.

¹³² Ciò per fornire all'utente il contesto in cui si inquadrano le informazioni quantitative che seguono. Le banche sono tenute a descrivere unicamente le aree principali in cui sono stati rilevati scostamenti significativi dalla definizione di riferimento di inadempienza tali da influire sulla capacità dell'utente di raffrontare e comprendere le informazioni sulle esposizioni per grado di PD.

Informazioni quantitative: valutazione del rischio*	d)	Percentuale delle esposizioni creditizie totali (linee utilizzate più EAD su quelle non utilizzate) cui si riferiscono le informazioni previste dal metodo IRB ¹³³
	e)	<p>Per ciascun portafoglio (come sopra definito) ad eccezione di quello "retail"¹³⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentazione delle esposizioni (prestiti in essere ed EAD su margini non utilizzati¹³⁵, esposizioni azionarie in essere) distribuite su un numero di gradi di PD (compresa l'inadempienza) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito¹³⁶ • per le banche con sistema IRB avanzato, tasso LGD medio ponderato per le inadempienze (in percentuale) per ciascun grado di PD (come sopra definito) • per le banche con sistema IRB avanzato, ammontare dei margini non utilizzati e tasso EAD medio ponderato per le inadempienze (in percentuale)¹³⁷ <p>Per i portafogli al dettaglio (come sopra definiti), una delle seguenti¹³⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni, sopra richiamate, a livello di pool (cioè, le stesse previste per i portafogli "non-retail"), o • analisi delle esposizioni a livello di pool (prestiti in essere ed EAD sugli impegni) con un numero di gradi di EL sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito
Informazioni quantitative: risultati storici*	f)	Perdite effettive (ad esempio, cancellazioni e svalutazioni specifiche) nell'esercizio precedente per ciascun portafoglio (come sopra definito) e variazioni rispetto agli anni precedenti. Analisi dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive dell'esercizio precedente (ad esempio, la banca ha registrato tassi di inadempienza più alti della media, oppure LGD ed EAD superiori alla media)
	g)	Stime della banca rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo ¹³⁹ . Esse dovrebbero quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascun portafoglio (cfr. sopra), su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascun portafoglio ¹⁴⁰ . Ove del caso, le banche dovrebbero ulteriormente disaggregare tali dati per fornire un'analisi della PD e – per quelle che adottano un metodo IRB avanzato – dei risultati di LGD ed EAD a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative della valutazione del rischio ¹⁴¹

¹³³ Questo dato consente all'utilizzatore di comprendere la significatività relativa delle informazioni quantitative IRB quali misura della qualità degli attivi. Le banche dovrebbero precisare la percentuale delle esposizioni totali (aggregate) soggette a: 1) metodo IRB di base; 2) metodo IRB avanzato (compresa l'attività al dettaglio); 3) approccio PD/LGD per le esposizioni azionarie (ove applicabile).

¹³⁴ Le informazioni su PD, LGD ed EAD che seguono dovrebbero riflettere gli effetti di garanzie reali, "netting" e garanzie personali/derivati su crediti, laddove riconosciuti nell'ambito del primo pilastro.

¹³⁵ Per queste informazioni i prestiti in essere e le EAD su margini inutilizzati possono essere presentati in modo combinato.

¹³⁶ Qualora le banche aggregino i vari gradi di PD a fini informativi, questa aggregazione dovrebbe essere rappresentativa della distribuzione dei gradi di PD usata nel metodo IRB.

¹³⁷ Le banche dovranno fornire una sola stima dell'EAD per ciascun portafoglio. Tuttavia, laddove lo ritengano utile, al fine di attribuire maggiore significatività alla valutazione del rischio esse possono anche segnalare stime EAD trasversali a un certo numero di categorie EAD a fronte dei margini non utilizzati alle quali queste si riferiscono.

¹³⁸ È auspicabile che le banche seguano di norma gli obblighi informativi stabiliti per i portafogli "non retail". Tuttavia, esse possono scegliere di adottare i gradi di EL come base per la segnalazione qualora ritengano che ciò possa fornire all'utente una significativa differenziazione del rischio di credito. Se le banche aggregano i gradi interni (di PD/LGD o di EL) a fini di trasparenza, questa aggregazione dovrebbe essere rappresentativa della distribuzione di tali gradi usata nel metodo IRB.

¹³⁹ Tali informazioni costituiscono un modo per fornire all'utente ulteriori ragguagli circa l'affidabilità di lungo periodo delle "Informazioni quantitative: valutazione del rischio". Le informazioni saranno obbligatorie a partire dalla fine del 2008; nel frattempo, si incoraggia l'osservanza anticipata dell'obbligo. L'attuazione graduale è volta a dare alle banche tempo sufficiente per costruire serie di dati più lunghe, che renderanno significativi questi dati.

¹⁴⁰ Il Comitato non intende stabilire indicazioni rigide circa il periodo da utilizzare per questa valutazione. Ci si potrebbe attendere che le banche, al momento dell'attuazione, forniscano queste informazioni sulla serie di dati più estesa possibile; ad esempio, se le banche dispongono di dati decennali, possono decidere di segnalare i tassi medi di inadempienza per ogni grado di PD con riferimento a quel periodo di dieci anni.

¹⁴¹ Le banche dovrebbero comunicare questa ulteriore disaggregazione poiché essa permette agli utilizzatori di valutare meglio l'affidabilità delle "Informazioni quantitative: valutazione del rischio". In particolare, le banche dovrebbero rendere disponibili

Tabella 7

Esposizioni azionarie: informazioni sulle posizioni del “banking book”

Informazioni qualitative	a)	<p>Requisito generale di trasparenza delle informazioni qualitative (cfr. sopra) con riferimento al rischio azionario, comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • differenziazione tra portafogli destinati a realizzare guadagni in linea capitale e quelli detenuti con altri obiettivi (rapporti con le controparti, obiettivi strategici, ecc.) • analisi di importanti politiche di valutazione e contabilizzazione di portafogli azionari nel “banking book”. Ciò ricomprende le tecniche contabili e le metodologie di valutazione impiegate, incluse le ipotesi di fondo e le pratiche che influiscono sulla valutazione, nonché modifiche significative di tali prassi
Informazioni quantitative*	b)	Valore di bilancio e valore equo degli investimenti; per i titoli quotati, raffronto con i valori delle azioni quotate in borsa qualora il prezzo del titolo si discosti in modo significativo dal suo valore equo
	c)	<p>Tipologia e natura degli investimenti, compreso l’ammontare che può essere classificato come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • negoziato pubblicamente • detenuto a titolo privato
	d)	Profitti/perdite cumulativi/e realizzati/e su vendite e liquidazioni nel periodo di segnalazione
	e)	Profitti/perdite totali da rivalutazione non realizzati/e o latenti, nonché ogni eventuale ammontare incluso nel patrimonio di base e/o di classe 2
	f)	Requisiti patrimoniali ripartiti secondo appropriate aggregazioni di titoli azionari, coerenti con la metodologia della banca, nonché ammontari aggregati e tipi di investimenti azionari soggetti a eventuali disposizioni transizione o clausole di salvaguardia riguardanti i requisiti patrimoniali obbligatori

Tabella 8

Mitigazione del rischio di credito: informazioni per metodi standard e IRB^{142, 143}

Informazioni qualitative*	a)	<p>Requisito generale di trasparenza delle informazioni qualitative (cfr. sopra) con riferimento alla mitigazione del rischio di credito, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio, e indicazione della misura in cui la banca ricorre alla compensazione • politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali • descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dalla banca • principali tipologie di garanti/controparti in transazioni su derivati creditizi e loro merito di credito • informazioni sulle concentrazioni del rischio (di mercato o di credito) nell’ambito degli strumenti di mitigazione adottati
----------------------------------	----	--

queste informazioni qualora nel lungo periodo si rilevino importanti differenze tra le stime di PD, LGD o EAD elaborate dalle banche e i risultati effettivi. Le banche dovrebbero altresì fornire le motivazioni di tali divergenze.

¹⁴² Come minimo, le banche devono fornire le informazioni che seguono relativamente all’attenuazione del rischio di credito riconosciuta a fini di riduzione del patrimonio regolamentare ai sensi del Nuovo Accordo. Ove del caso, si incoraggiano le banche a fornire ulteriori informazioni sugli strumenti di mitigazione del rischio che non siano stati riconosciuti a questi fini.

¹⁴³ Ai fini del Nuovo Accordo i derivati su crediti trattati nell’ambito di strutture di cartolarizzazione sintetica dovrebbero essere esclusi dalle informazioni sugli strumenti di attenuazione del rischio e inclusi in quelle relative alla cartolarizzazione.

Informazioni quantitative*	b)	Per ciascun portafoglio di rischi creditizi segnalato separatamente nell'ambito del metodo standard e/o del metodo IRB di base, esposizione totale (al netto della compensazione) coperta da: <ul style="list-style-type: none"> • garanzie reali finanziarie idonee • altre garanzie reali idonee nel quadro del metodo IRB prima dell'applicazione degli scarti
	c)	Per ciascun portafoglio segnalato separatamente nell'ambito del metodo standard e/o del metodo IRB, esposizione totale (al netto della compensazione) coperta da garanzie personali/derivati su crediti

Tabella 9

Cartolarizzazione di attività: informazioni per metodi standard e IRB¹⁴³

Informazioni qualitative*	a)	Requisito generale di trasparenza delle informazioni qualitative (cfr. sopra) con riferimento alla cartolarizzazione di attività (comprese le cartolarizzazioni sintetiche), inclusa una descrizione di: <ul style="list-style-type: none"> • obiettivi della banca relativamente all'attività di cartolarizzazione • ruoli svolti dalla banca nel processo di cartolarizzazione¹⁴⁴ e, per ciascuno di essi, indicazione della misura del coinvolgimento della banca
	b)	Sintesi delle politiche contabili della banca per le attività di cartolarizzazione, specificando: <ul style="list-style-type: none"> • se le transazioni sono trattate come vendite o finanziamenti • il riconoscimento dei profitti sulle vendite • le ipotesi di base per la valutazione di interessi reinvestiti • il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili (ad esempio, quelle relative agli strumenti derivati)
	c)	Denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e tipologie di esposizioni connesse con cartolarizzazioni per le quali ciascuna agenzia è usata
Informazioni quantitative*	d)	Esposizioni totali in essere cartolarizzate dalla banca e rientranti nello schema per le operazioni di cartolarizzazione (suddivise fra ordinarie e sintetiche), per tipologia ^{145, 146}
	e)	Per esposizioni cartolarizzate dalla banca e rientranti nello schema per le operazioni di cartolarizzazione: <ul style="list-style-type: none"> • ammontare delle attività cartolarizzate deteriorate o scadute • perdite riconosciute dalla banca nel periodo corrente¹⁴⁷ ripartiti per tipologia di esposizione
	f)	Ammontare aggregato delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione mantenute o acquistate ¹⁴⁸ , ripartito per tipologia di esposizione ¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ad esempio: "originator", investitore, "servicer", fornitore di "credit enhancement", sponsor di ABCP ("asset-backed commercial paper"), fornitore di liquidità, fornitore di swap.

¹⁴⁵ Ad esempio, esposizioni a fronte di carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili, autoveicoli, ecc.

¹⁴⁶ Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca "originator" non mantiene alcuna esposizione connessa dovrebbero essere segnalate separatamente, ma solo nell'anno di avvio.

¹⁴⁷ Per esempio, cancellazioni/accantonamenti (se le attività restano nel bilancio della banca) o cancellazioni di "I/O strip" e altri interessi residuali.

¹⁴⁸ Comprendenti, fra le altre esposizioni, quelle a fronte di: titoli, linee di liquidità, altri impegni e "credit enhancement" quali "I/O strip", "cash collateral account" e altre attività subordinate.

	g)	Ammontare aggregato delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione mantenute o acquistate ¹⁴⁸ , ripartito in funzione di un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio ¹⁴⁹ . Le esposizioni che sono state portate in detrazione dovrebbero essere segnalate separatamente
	h)	Ammontare aggregato in essere delle esposizioni rotative cartolarizzate, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, dell'“originator” e dell'investitore
	i)	Sintesi dell'attività effettuata nell'anno corrente nell'ambito della cartolarizzazione, compreso l'ammontare delle esposizioni cartolarizzate (per tipologia), nonché profitti o perdite (riconosciuti) sulle vendite, per tipologia di attività

(iii) *Rischio di mercato*

Tabella 10

Rischio di mercato: informazioni per le banche che usano il metodo standard

Informazioni qualitative	a)	Requisito generale di trasparenza delle informazioni qualitative (cfr. sopra) con riferimento al rischio di mercato, ivi compresi i portafogli rientranti nel metodo standard
Informazioni quantitative	b)	Requisiti patrimoniali per: <ul style="list-style-type: none"> • rischio di tasso di interesse • rischio relativo alle posizioni azionarie • rischio relativo alle posizioni in valuta • rischio relativo alle posizioni su merci

Tabella 11

Rischio di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni (“internal models approach” – IMA) per i portafogli di negoziazione

Informazioni qualitative	a)	Requisito generale di trasparenza delle informazioni qualitative (cfr. sopra) con riferimento al rischio di mercato, ivi compresi i portafogli rientranti nell'IMA
	b)	Per ciascun portafoglio rientrante nell'IMA: <ul style="list-style-type: none"> • caratteristiche dei modelli usati • descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio • descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o validare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione
	c)	Grado di accettazione da parte dell'autorità di vigilanza
Informazioni quantitative	d)	Per i portafogli di negoziazione rientranti nell'IMA: <ul style="list-style-type: none"> • valore a rischio (VaR) aggregato • dati VaR massimi, medi e minimi nel corso del periodo di segnalazione e di fine periodo • raffronto delle stime del VaR con i risultati effettivi, e analisi delle principali anomalie nei risultati dei test retrospettivi

¹⁴⁹ Le banche che impiegano il metodo standard per le operazioni di cartolarizzazione dovrebbero basare la propria analisi sulle categorie di ponderazione standard.

(iv) *Rischio operativo*

Tabella 12

Rischio operativo

Informazioni qualitative	a)	Oltre al requisito generale di trasparenza delle informazioni qualitative (cfr. sopra), approccio o approcci per la valutazione del patrimonio a fronte del rischio operativo che la banca è facoltizzata a utilizzare
	b)	Descrizione dell'AMA eventualmente utilizzato dalla banca, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione dall'approccio di misurazione adottato dalla banca. In caso di utilizzo parziale, ambito di applicazione e copertura dei diversi approcci impiegati
Informazioni quantitative*	c)	Per le banche che utilizzano l'AMA, requisito di capitale a fronte del rischio operativo al lordo e al netto di ogni eventuale sgravio patrimoniale risultante dall'impiego di assicurazioni

(v) *Rischio di tasso di interesse nel "banking book"*

Tabella 13

Rischio di tasso di interesse nel "banking book"

Informazioni qualitative	a)	Requisito generale di trasparenza delle informazioni qualitative (cfr. sopra), ivi comprese la natura del rischio di tasso di interesse nel "banking book" e le ipotesi di fondo, tra cui quelle relative ai rimborsi anticipati dei crediti e alla dinamica dei depositi non vincolati, e frequenza della misurazione di questa tipologia di rischio
Informazioni quantitative	b)	Aumento (calo) dei profitti o del valore economico (o delle corrispondenti misure adottate dalla direzione) in presenza di shock di tasso verso l'alto o verso il basso, a seconda del metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse nel "banking book" prescelto dalla direzione, ripartito per valuta (ove pertinente)

Allegato 1

Patrimonio di base - massimale del 15% per gli strumenti innovativi

1. Il presente Allegato si prefigge di chiarire il calcolo del massimale del 15% concordato dal Comitato per gli strumenti innovativi nel Comunicato stampa dell'ottobre 1998.
2. Gli strumenti innovativi devono essere circoscritti al 15% del patrimonio di base, dedotto l'avviamento. L'ammontare consentito di tali strumenti innovativi è pari al 17,65% dell'ammontare di patrimonio di base non innovativo. Tale percentuale deriva dal rapporto tra 15% e 85% (ossia: $0,15/0,85 = 17,65\%$).
3. A titolo di esempio, si consideri una banca con azioni ordinarie per €75, azioni privilegiate irredimibili non cumulative per €15, partecipazioni di minoranza nel capitale ordinario di un'affiliata consolidata per €5 e un avviamento pari a €10. L'ammontare netto di patrimonio di base non innovativo sarà di $€75 + €15 + €5 - €10 = €85$.
4. L'ammontare consentito di strumenti innovativi che questa banca può includere nel patrimonio di base è di $€85 \times 17,65\% = €15$. Qualora la banca emetta strumenti innovativi per l'importo massimo accordato, il patrimonio complessivo di base ammonterebbe a $€85 + €15 = €100$. La percentuale di strumenti innovativi sul totale del patrimonio di base sarebbe pertanto pari al 15%.

Allegato 2

Metodo standard - Attuazione del processo di “mapping”

1. Poiché le autorità di vigilanza avranno il compito di assegnare alle ponderazioni previste dal metodo standard le valutazioni del rischio creditizio elaborate dalle ECAI riconosciute, esse dovranno considerare una serie di fattori qualitativi e quantitativi al fine di distinguere i relativi gradi di rischio espressi da ciascuna valutazione. I fattori qualitativi potrebbero comprendere, fra gli altri, il pool di emittenti considerato da ciascuna agenzia, la gamma di rating da questa attribuiti e il corrispondente significato, nonché la definizione di inadempienza adottata a livello di singola ECAI.

2. L'impiego di parametri quantificabili potrebbe contribuire a promuovere una più coerente assegnazione delle valutazioni del rischio creditizio alle ponderazioni del metodo standard. Il presente Allegato riassume le proposte del Comitato per agevolare le autorità di vigilanza nei processi di “mapping”. I parametri di seguito presentati intendono fungere da guida per le autorità di vigilanza, e non fissare nuovi requisiti di idoneità per le ECAI, né integrare quelli esistenti.

Valutazione del tasso cumulativo di inadempienza: le due misure proposte

3. Per far sì che una data ponderazione di rischio sia appropriata per una determinata valutazione del rischio di credito, il Comitato raccomanda alle autorità di vigilanza di valutare il tasso cumulativo di inadempienza (“cumulative default rate” – CDR) associato all'insieme delle emissioni cui è stato assegnato il medesimo rating creditizio. Le autorità di vigilanza dovrebbero stimare due distinte misure di CDR associate a ciascun rating riportato nel metodo standard, utilizzando in entrambi i casi il tasso misurato su un periodo di tre anni.

- Per poter avere un'adeguata cognizione degli episodi di inadempienza di lungo periodo verificatisi nel corso del tempo, le autorità di vigilanza dovrebbero calcolare – purché siano disponibili dati sufficientemente dettagliati al riguardo – la media decennale del CDR misurato su tre anni¹⁵⁰. Alle nuove agenzie di rating o a quelle che dispongono di serie storiche sui dati di inadempimento inferiori a dieci anni, le autorità di vigilanza potrebbero chiedere una stima della media decennale per ciascuna classe di rating, e ritenere in seguito responsabili le agenzie di tale stima ai fini della ponderazione di rischio delle attività da queste valutate.
- L'altra misura che le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione è il più recente CDR triennale associato a ciascuna valutazione del rischio elaborata da una ECAI.

4. Entrambe le misure andrebbero rapportate ai tassi storici aggregati di inadempienza delle valutazioni del rischio creditizio elaborate dal Comitato e ritenute rappresentative di un equivalente grado di rischiosità.

5. Poiché è presumibile che le ECAI dispongano di dati sui CDR triennali, le autorità di vigilanza dovrebbero essere in grado di confrontare i tassi di inadempienza riferiti alle valutazioni di una determinata ECAI con quelli associati ai rating di altri istituti, in particolare le principali agenzie che operano su popolazioni analoghe.

¹⁵⁰ Nel 2002, ad esempio, un'autorità di vigilanza calcolerebbe la media dei CDR sul triennio per gli emittenti assegnati a ciascuna classe di rating (la “coorte”) per ognuno dei dieci anni del periodo 1990-1999.



Attribuzione dei rating alle ponderazioni di rischio con l'impiego di CDR

6. Per aiutare le autorità di vigilanza nella determinazione delle appropriate ponderazioni di rischio cui assegnare i rating di una ECAI, le due misure di CDR sopra menzionate potrebbero essere rapportate ai seguenti valori CDR di riferimento:

- per ogni grado nella scala di rating di una ECAI, la media decennale del CDR su tre anni andrebbe raffrontata con un CDR triennale "reference" di lungo periodo, che fornirebbe una rappresentazione di lungo termine degli episodi internazionali di inadempienza riferiti alle valutazioni del rischio;
- analogamente, per ogni grado nella scala di rating di una ECAI, i due più recenti CDR triennali andrebbero raffrontati con i relativi benchmark. Tale confronto sarebbe volto a determinare se le più recenti evidenze storiche della ECAI nella valutazione del rischio di credito sono costantemente in linea con i valori "benchmark" prudenziali dei CDR.

7. La Tabella 1 illustra lo schema generale di tali raffronti.

Tabella 1
Raffronti tra le misure di CDR¹⁵¹

l'esperienza internazionale (derivata dalla combinazione delle evidenze storiche delle principali agenzie di rating)	da raffrontare con	i dati dell'agenzia esterna per la valutazione del merito di credito
<i>le misure fissate come guida dal Comitato</i>		<i>le misure elaborate dalle autorità nazionali di vigilanza sulla base dei dati di inadempienza della ECAI</i>
il CDR "reference" di lungo periodo		la media decennale dei CDR su tre anni
il CDR benchmark		i due più recenti CDR su tre anni

1. Raffronto tra la media di lungo periodo dei CDR su tre anni elaborata da una ECAI e il CDR "reference" di lungo periodo

8. Per ciascuna categoria di rischio di credito utilizzata nell'ambito del metodo standard del Nuovo Accordo, il corrispondente CDR "reference" di lungo periodo fornirebbe alle autorità di vigilanza informazioni sugli episodi di inadempienza verificatisi su scala mondiale. Con tutta probabilità, la media decennale di una determinata valutazione di una ECAI riconosciuta non corrisponderà esattamente al CDR "reference" di lungo periodo. Tali CDR intendono fungere da guida per le autorità di vigilanza, e non da "target" che le ECAI sono tenute a raggiungere. Nella Tabella 2 vengono riportati i CDR "reference" su tre anni di lungo periodo raccomandati dal Comitato per ciascuna delle categorie di rischio creditizio, sulla base delle osservazioni del Comitato sugli episodi di inadempienza segnalati dalle principali agenzie di rating a livello internazionale.

¹⁵¹ Va notato che ciascuna grande agenzia di rating sarebbe parimenti tenuta ad effettuare tali confronti, mediante i quali le evidenze riscontrate a livello individuale verrebbero raffrontate all'esperienza aggregata su scala internazionale.

Tabella 2

CDR “reference” su tre anni di lungo periodo proposti dal Comitato

Valutazione S&P (Moody's)	AAA-AA (Aaa-Aa)	A (A)	BBB (Baa)	BB (Ba)	B (B)
Media ventennale dei CDR su tre anni	0,10%	0,25%	1,00%	7,50%	20,00%

2. Raffronto tra il più recente CDR su tre anni di una ECAI e i CDR benchmark

9. Poiché i CDR di una ECAI non debbono ad ogni costo eguagliare i CDR “reference”, è importante fornire una nozione più precisa di quali siano le soglie massime di CDR accettabili per ogni valutazione, e quindi per ogni ponderazione di rischio, contenuta nel metodo standard.

10. L'opinione generale del Comitato è che le soglie massime di CDR dovrebbero servire da guida per le autorità di vigilanza, e non necessariamente da requisiti obbligatori. Il superamento della soglia massima di CDR non dovrebbe pertanto indurre l'autorità di vigilanza ad innalzare indiscriminatamente la ponderazione di rischio associata a una determinata valutazione, qualora essa sia convinta che tale superamento non scaturisca da una minore affidabilità dei criteri di valutazione del rischio creditizio, ma sia semplicemente di natura temporanea.

11. Per assistere le autorità di vigilanza nel decidere se un CDR rientri in una gamma accettabile affinché il rating sia assegnato a una determinata ponderazione di rischio, verrebbero stabiliti due valori benchmark per ciascuna valutazione: uno di “monitoraggio” e uno di “intervento”.

a) Benchmark di “monitoraggio”

12. Il superamento del benchmark CDR di “monitoraggio” indica che il valore corrente del tasso di inadempienza sperimentato da un'agenzia di rating per un determinato grado di valutazione del rischio di credito risulta notevolmente più alto di quello rilevato a livello internazionale. Sebbene le valutazioni in questione continuerebbero in generale a essere associate alle corrispondenti ponderazioni di rischio, le autorità di vigilanza dovrebbero interpellare l'agenzia di rating interessata per comprendere le ragioni alla base di una simile discordanza. Ove quest'ultima, a giudizio delle autorità, sia riconducibile a criteri meno affidabili di valutazione del rischio di credito, la valutazione dell'agenzia in questione dovrebbe essere assegnata a una categoria di rischio superiore.

b) Benchmark di “intervento”

13. Il superamento del benchmark di “intervento” indica che il valore del tasso di inadempienza sperimentato da un'agenzia di rating per un determinato grado di valutazione del rischio di credito eccede in misura decisamente ragguardevole quello rilevato a livello internazionale. È perciò presumibile che i criteri di valutazione della ECAI siano carenti oltre misura o non siano applicati in modo appropriato. Se il CDR su tre anni supera per due anni consecutivi il livello di “intervento”, le autorità di vigilanza dovrebbero verosimilmente declassare la valutazione del rischio a una categoria meno favorevole. Tuttavia, se a loro giudizio il supero riscontrato non è attribuibile a una minore affidabilità dei criteri di valutazione utilizzati, esse potranno decidere di confermare la ponderazione di rischio originariamente assegnata¹⁵².

¹⁵² Ad esempio, se le autorità di vigilanza accertano che il superamento è provvisorio, e rispecchia forse uno shock temporaneo o esogeno (come una catastrofe naturale), allora le ponderazioni di rischio proposte nel metodo standard potrebbero rimanere valide. Analogamente, il superamento del livello di “intervento” da parte di più ECAI congiuntamente potrebbe indicare un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato o uno shock esogeno, più che un allentamento degli standard creditizi. In entrambi i casi, le autorità di vigilanza dovrebbero verificare le valutazioni della ECAI al fine di garantire che i più frequenti episodi di inadempienza non siano il risultato di criteri meno stringenti di valutazione del rischio di credito.

14. In tutti i casi in cui le autorità di vigilanza decidano di non modificare la categoria di rischio, esse potrebbero – sulla scorta di quanto stabilito nel secondo pilastro del Nuovo Accordo – incoraggiare le banche ad aumentare temporaneamente la propria dotazione di capitale o ad effettuare ulteriori accantonamenti ai fondi di riserva.

15. Nel caso in cui l'autorità abbia spostato il rating a una categoria di rischio superiore, è possibile riportarlo alla classe originaria ove la ECAI dimostri che il suo CDR a tre anni è calato, rimanendo al disotto del livello di "monitoraggio" per due anni consecutivi.

c) Calibrazione dei benchmark

16. Dopo aver esaminato varie metodologie, il Comitato ha deciso di utilizzare simulazioni Monte Carlo per calibrare i livelli sia di "monitoraggio" sia di "intervento" per ciascuna categoria di valutazione del rischio di credito. In particolare, i livelli di "monitoraggio" proposti sono stati derivati dall'intervallo di confidenza al 99° percentile e il livello benchmark di "intervento" dall'intervallo di confidenza al 99,9° percentile. Le simulazioni si basano su dati storici di inadempienza pubblicati da importanti agenzie internazionali di rating. I livelli derivati per ciascuna classe di valutazione del rischio sono presentati nella Tabella 3, arrotondati al primo decimale:

Tabella 3

CDR benchmark su tre anni proposti dal Comitato

Valutazione S&P (Moody's)	AAA-AA (Aaa-Aa)	A (A)	BBB (Baa)	BB (Ba)	B (B)
Livello di "monitoraggio"	0,8%	1,0%	2,4%	11,0%	28,6%
Livello di "intervento"	1,2%	1,3%	3,0%	12,4%	35,0%

Allegato 3

Esempio di ponderazioni del rischio nel sistema IRB

1. La tabella alla pagina seguente fornisce un esempio delle ponderazioni del rischio calcolate per quattro classi di attività nell'ambito del metodo basato su rating interni (IRB) per la misurazione del rischio di credito. Ciascuna serie di ponderazioni è stata elaborata utilizzando una delle funzioni di ponderazione del rischio illustrate nella Sezione III. Tra gli input impiegati per il calcolo delle ponderazioni figurano misure della probabilità di inadempienza ("probability of default" – PD), della perdita nel caso di inadempienza ("loss given default" – LGD) e una durata ("effective maturity" – M) effettiva, ipotizzata pari a 2,5 anni.

2. I crediti nei confronti di piccole e medie imprese (PMI) – definiti come esposizioni verso entità non di primo livello con fatturato dichiarato consolidato a livello di gruppo inferiore a €50 milioni – vengono corretti in funzione della dimensione aziendale. Di conseguenza, per determinare la seconda serie di ponderazioni del rischio riportate nella seconda colonna è stata operata tale correzione, dal momento che il volume d'affari della società debitrice è stato posto pari a €5 milioni.

Esempio di ponderazioni del rischio nel sistema IRB

(in percentuale)

Classe di attività:	Crediti verso imprese		Ipotecche residenziali		Altri crediti al dettaglio		Crediti rotativi al dettaglio qualificati	
	45	45	45	25	45	85	45	85
LGD:								
Durata: 2,5 anni	Volume d'affari (milioni di €):							
PD:	50	5						
0,03	14,75	11,61	4,31	2,40	4,97	9,38	2,85	5,38
0,05	20,03	15,80	6,51	3,62	7,42	14,02	4,28	8,09
0,10	30,19	23,91	11,25	6,25	12,54	23,68	7,29	13,76
0,25	50,63	40,34	22,70	12,61	23,91	45,16	13,98	26,41
0,40	64,59	51,60	32,19	17,89	32,28	60,98	18,87	35,64
0,50	72,00	57,57	37,89	21,05	36,86	69,63	21,51	40,64
0,75	86,50	69,21	50,68	28,16	46,01	86,90	26,69	50,41
1,00	97,44	77,91	62,03	34,46	52,90	99,93	30,47	57,55
1,30	107,79	86,05	74,31	41,28	59,25	111,91	33,82	63,88
1,50	113,59	90,58	81,88	45,49	62,64	118,33	35,56	67,17
2,00	125,77	99,99	99,19	55,10	69,20	130,71	38,81	73,31
2,50	136,00	107,85	114,70	63,72	73,96	139,71	41,11	77,66
3,00	145,21	114,97	128,86	71,59	77,67	146,71	42,94	81,11
4,00	162,19	128,33	154,13	85,63	83,50	157,72	46,11	87,11
5,00	178,27	141,41	176,35	97,97	88,56	167,29	49,34	93,20
6,00	193,80	154,44	196,27	109,04	93,64	176,87	52,90	99,92
10,00	250,22	204,50	260,66	144,81	117,95	222,79	69,51	131,30
15,00	307,24	258,48	320,10	177,83	154,81	292,41	90,06	170,11
20,00	352,49	303,50	365,62	203,12	192,33	363,29	107,66	203,36

Allegato 4

Criteri regolamentari per la classificazione delle esposizioni creditizie specifiche ("specialised lending" – SL)

Tabella 1

Classi di rating per esposizioni PF

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Grado di solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Debole concorrenza OVVERO vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita	Debole concorrenza OVVERO vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia, ma la situazione è instabile. Domanda sostenuta e stabile	Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda adeguata e stabile	Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda debole e in calo
Rapporti finanziari (per es. <i>debt service coverage ratio</i> - DSCR ¹ , <i>loan life coverage ratio</i> - LLCR ² , <i>project life coverage ratio</i> - PLCR ³ e <i>debt-to-equity ratio</i> ⁴)	Solidi, considerato il livello di rischio del progetto; previsioni economiche molto robuste	Solidi o accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; robuste previsioni economiche	Nella media, considerato il livello di rischio del progetto	Fragili, considerato il livello di rischio del progetto
Analisi di stress	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress grave e sostenuto	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress normale, e può fallire solo in condizioni economiche gravi	Il progetto è vulnerabile agli stress tipici di un ciclo economico, e può fallire in caso di normale fase recessiva	Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento delle condizioni

¹ Rapporto di copertura del servizio del debito. ² Rapporto di copertura della durata del prestito. ³ Rapporto di copertura della durata del progetto. ⁴ Rapporto passività/capitale proprio.

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
<i>Struttura finanziaria</i>				
Raffronto tra durata del credito e durata del progetto	La durata utile del progetto supera significativamente il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto potrebbe non superare il termine del prestito
Piano di ammortamento	Rimborso ammortizzato	Rimborso ammortizzato	Rimborso parzialmente ammortizzato con quota limitata di rimborso a scadenza	Rimborso a scadenza o parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso a scadenza
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, compreso rischio di trasferimento valutario, considerato il tipo di progetto e gli strumenti di riduzione del rischio	Esposizione molto bassa; ampia disponibilità di garanzie	Esposizione bassa; soddisfacente disponibilità di garanzie	Esposizione moderata; sufficiente disponibilità di garanzie	Esposizione alta; garanzie insufficienti o indisponibili
Rischio di forza maggiore (guerra, tensioni civili, ecc.)	Esposizione bassa	Esposizione accettabile	Protezione nella media	Rischi significativi, non pienamente attenuati
Sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo	Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all'export). Forte sostegno governativo	Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo	Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito.	Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole.
Stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche normative)	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo periodo	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio periodo	Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza	Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul progetto
Acquisizione delle necessarie autorizzazioni a fronte di deroghe previste, ad esempio, da leggi a rilevanza locale	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Opponibilità a terzi di contratti, garanzie reali e personali	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie considerati opponibili a terzi, anche se potrebbero sussistere problemi non rilevanti	Questioni cruciali irrisolte circa l'opponibilità effettiva di contratti e garanzie

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Caratteristiche della transazione				
<i>Rischio tecnologico e di progettazione</i>	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di “start-up” attenuati da una rigorosa definizione del progetto	Tecnologia e progettazione non comprovate. Permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione
<i>Rischio di costruzione</i>				
Permessi e ubicazione	Tutti i permessi sono stati ottenuti	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine	I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rigide
Tipologia del contratto di costruzione	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa	Contratto di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa da aggiudicare (bassa concorrenza)	Assenza di contratto “chiavi in mano” a prezzo fisso o contratto parziale; problemi di aggiudicazione, alta concorrenza
Garanzie di completamento	Alta e solida copertura contro danni E/O ampie garanzie di completamento da sponsor finanziariamente ineccepibili	Alta e solida copertura contro danni E/O ampie garanzie di completamento da sponsor finanziariamente solidi	Adeguate copertura contro danni E/O ampie garanzie di completamento da sponsor finanziariamente solidi	Inadeguata o inconsistente copertura contro danni, ovvero basse garanzie di completamento
Precedenti e solidità finanziaria dell'appaltatore nella costruzione di progetti simili	Ottimi	Buoni	Soddisfacenti	Deboli
<i>Rischio operativo</i>				
Entità e natura dei contratti di manutenzione e riparazione (“Operating & Maintenance” – O&M)	Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva	Contratti a lungo termine, e/o appositi conti di riserva	Contratti o appositi conti di riserva limitati	Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi non coperti dalle garanzie

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Professionalità, precedenti e solidità finanziaria dell'operatore	Ottimi OVVERO impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica	Buoni	Accettabili	Limitati/deboli OVVERO dipendenza dell'operatore locale dalle autorità competenti
<i>Rischio dell'acquirente di sbocco ("off-take risk")</i>				
(a) in presenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Eccellente affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre ampiamente quella del debito	Buona affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre quella del debito	Accettabile merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione nella norma; la durata del contratto coincide in genere con quella del debito	Basso merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione al di sotto della norma; la durata del contratto non copre quella del debito
(b) in assenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci facilmente piazzabili su mercati mondiali; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi stabiliti, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla media	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci facilmente piazzabili su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi stabiliti	La merce è piazzabile su mercati circoscritti, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli stabiliti	La produzione è richiesta da un solo compratore o da un numero ristretto di acquirenti OVVERO non è di solito smerciabile su mercati organizzati
<i>Rischio di fornitura</i>				
Rischio di prezzo, di volume e di trasporto degli stock di alimentazione; precedenti e solidità finanziaria del fornitore	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo	Contratto di fornitura a breve o a lungo termine con fornitore di basso standing finanziario; permane un certo rischio di prezzo
Rischi di riserva (per es., sviluppo delle risorse naturali)	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, che possono adeguatamente coprire il progetto fino alla scadenza del debito	Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Solidità dello sponsor				
Precedenti, solidità finanziaria ed esperienza dello sponsor nel paese/settore	Sponsor solido con ottimi precedenti ed elevato standing finanziario	Sponsor di buon livello con precedenti soddisfacenti e discreto standing finanziario	Sponsor adeguato con precedenti appropriati e buono standing finanziario	Sponsor di basso livello senza precedenti o con precedenti discutibili e/o finanziariamente debole
Sostegno dello sponsor, come da partecipazioni, clausole di proprietà e incentivi a iniettare liquidità addizionale se necessario	Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale)	Limitato. Il progetto non è cruciale per l'attività principale e la strategia di lungo termine dello sponsor
Pacchetto di garanzia				
Assegnazione di contratti e fondi	Assolutamente esauriente	Esauriente	Accettabile	Debole
Costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità degli attivi	Garanzia totale e incondizionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia totale per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Scarse garanzie reali o personali a favore del prestatore; inadeguata clausola negativa di garanzia
Controllo del prestatore sul cash flow (per es., "cash sweep", conti indipendenti di deposito presso terzi)	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Solidità delle clausole contrattuali (rimborsi anticipati obbligatori, regolamento differito, pagamenti "a cascata", limitazioni sui dividendi, ecc.)	Alta, vista la tipologia del progetto Non è consentita l'accensione di ulteriori debiti	Soddisfacente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura estremamente limitata l'accensione di ulteriori debiti	Sufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura limitata l'accensione di ulteriori debiti	Insufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura illimitata l'accensione di ulteriori debiti
Fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisi, ecc.)	Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto rating	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con il cash flow operativo

Tabella 2

Classi di rating per esposizioni IPRE e HVCRE

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Domanda e offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista	Domanda e offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista	Pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo o si prevede che arrivino proprietà concorrenti. Il progetto potrebbe non essere aggiornato rispetto ad altri di nuova concezione in termini di progettazione e potenzialità	Deboli. Incerti sia il miglioramento che il ritorno all'equilibrio. Ritiro dei locatari alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione sono meno favorevoli di quelle dei contratti in scadenza
Rapporti finanziari e tasso di anticipazione	DSCR ritenuto ampio (non rilevante in fase di costruzione) ed LTV basso per la tipologia di proprietà. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR (non rilevante per lo sviluppo della proprietà immobiliare) ed LTV soddisfacenti. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR della proprietà si è deteriorato e il suo valore è sceso, innalzando LTV	DSCR della proprietà deteriorato in misura significativa ed LTV ben al disopra degli standard per la sottoscrizione di nuovi prestiti.
Analisi di stress	La struttura della proprietà immobiliare in termini di risorse, impegni e passività le permette di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress (per es., tassi d'interesse, crescita economica)	La proprietà immobiliare può far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress (per es., tassi d'interesse, crescita economica), ma non necessariamente in caso di gravi condizioni economiche	Durante un rallentamento economico la proprietà immobiliare subirebbe un calo del reddito, che limiterebbe la sua capacità di finanziare le spese in conto capitale e aumenterebbe in misura significativa il rischio di insolvenza	Le condizioni finanziarie della proprietà immobiliare sono assai tese ed è probabile una insolvenza, a meno di un miglioramento nel breve termine

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Previdibilità dei flussi di cassa				
(a) Proprietà ultimate e stabilizzate	Contratti di locazione a lungo termine, locatari affidabili, durate scadenzate nel tempo. I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili	Contratti di locazione per lo più a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese prevedibili	Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Turnover moderato dei locatari alla scadenza dei contratti. Moderato indice della disponibilità abitativa. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione delle entrate	Durata variabile dei contratti di locazione, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari molto elevato alla scadenza dei contratti. Alto indice della disponibilità abitativa. Spese ingenti per rinnovo locali a fronte dell'alto turnover dei locatari
(b) Proprietà ultimate e non stabilizzate	Attività di locazione conforme o superiore alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione per lo più conforme alle proiezioni. La stabilizzazione del progetto richiederà del tempo	Attività di locazione inferiore alle aspettative. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi di cassa è inadeguata a causa di introiti deludenti
(c) In fase di costruzione	L'intera proprietà è stata anticipatamente locata per tutta la durata del prestito o venduta a soggetti ad alta affidabilità, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento in unica soluzione da un prestatore di alta qualità	La proprietà è stata anticipatamente locata o venduta a soggetti affidabili, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento rateale permanente da un prestatore affidabile	L'attività di locazione è in linea con le proiezioni, ma potrebbero non esservi locazioni anticipate o finanziamenti. La banca potrebbe fungere da prestatore permanente	La proprietà è in deterioramento a causa di sconfinamenti nei costi, peggiori condizioni di mercato, revocche dei contratti di locazione o altri fattori. Possibili controversie con il prestatore permanente
Caratteristiche dell'attività				
Ubicazione	La proprietà è ubicata in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	La proprietà è ubicata in un luogo abbastanza richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	L'ubicazione della proprietà non presenta vantaggi competitivi	Ubicazione, configurazione, progettazione e manutenzione della proprietà hanno contribuito alle difficoltà riscontrate

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Progettazione e condizioni	La proprietà è favorita da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitiva rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di configurazione, progettazione e manutenzione	La proprietà è carente in termini di configurazione, progettazione e manutenzione
Proprietà in fase di costruzione	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati.	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati.	Budget adeguato e appaltatori normalmente qualificati	Budget incapiente o irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. Discutibile qualificazione degli appaltatori
Solidità dello sponsor o del promotore				
Capacità finanziaria e disponibilità a promuovere la proprietà	Lo sponsor/promotore ha fornito sostanziali contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Possiede risorse consistenti e contenute passività dirette ed eventuali. Le sue proprietà sono diversificate per area geografica e tipologia	Lo sponsor/promotore ha fornito rilevanti contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Le sue condizioni finanziarie gli permettono di promuoverla anche in caso di basso cash flow. Le sue proprietà sono situate in varie aree geografiche	Il contributo dello sponsor/promotore potrebbe essere irrilevante o illiquido. Le sue risorse finanziarie sono pari o inferiori alla media.	Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di promuovere la proprietà
Reputazione ed esperienza pregressa in analoghe gestioni passate	Management altamente capace e sponsor di elevata qualità. Solida reputazione e passate esperienze di successo	Qualità appropriata dello sponsor e del management. Entrambi hanno maturato in passato esperienze di successo	Modesta qualità dello sponsor e del management. Entrambi hanno maturato in passato esperienze che non destano preoccupazioni	Management inefficace e sponsor di qualità inferiore alla norma. Entrambi sono responsabili di passate difficoltà nella gestione immobiliare
Rapporti con professionisti del settore	Solide relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing.	Comprovate relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing.	Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari	Deboli relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Pacchetto di garanzia				
Natura del privilegio	Garanzia di primo grado ¹⁵³	Garanzia di primo grado ¹⁵³	Garanzia di primo grado ¹⁵³	Limitata capacità di pignoramento del prestatore
Assegnazione dei contratti di locazione (per progetti ceduti in leasing a lungo termine)	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore non ha ottenuto l'assegnazione del contratto o non ha tenuto un archivio con le informazioni necessarie per effettuare tempestivamente le notifiche ai locatari dell'immobile
Qualità della copertura assicurativa	Appropriata	Appropriata	Appropriata	Inferiore alla norma

¹⁵³ In alcuni mercati i finanziatori fanno ampio ricorso a strutture di prestito che contemplano garanzie non di primo grado ("junior liens"). Queste ultime potrebbero essere indicative di tale livello di rischio se il rapporto "loan-to-value" (LTV) totale comprensivo di tutte le posizioni a più alto grado di prelazione ("senior") non supera l'LTV normale di un prestito di primo grado.

Tabella 3
Classi di rating per esposizioni OF

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all'entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda sostenuta e stabile, alcune barriere all'entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all'entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto
Rapporti finanziari (DSCR e LVR)	Solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste	Solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste	Nella media, considerato il tipo di attività	Fragili, considerato il tipo di attività
Analisi di stress	Stabili introiti a lungo termine, in grado di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico	Soddisfacenti introiti a breve termine, in grado di far fronte ad alcune difficoltà finanziarie, ma non necessariamente a gravi condizioni di stress	Introiti a breve termine incerti. I flussi di cassa sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico e potrebbero non far fronte a una normale fase recessiva	Introiti soggetti a forti incertezze; possibilità di insolvenza anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento delle condizioni.
Liquidità di mercato	Mercato di livello mondiale, attività altamente liquide	Mercato di livello mondiale o regionale, attività relativamente liquide	Mercato di livello regionale, con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità	Mercato di livello locale e/o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare sui mercati di nicchia
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, incluso rischio di trasferimento	Molto basso; solidi strumenti di mitigazione del rischio, ove del caso	Basso; soddisfacenti strumenti di mitigazione del rischio, ove del caso	Moderato; sufficienti strumenti di mitigazione del rischio	Alto; strumenti di mitigazione del rischio deboli o inesistenti
Rischio legale e regolamentare	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento generalmente favorevole all'esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest'ultima potrebbe essere lunga e/o laboriosa	Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L'ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l'esecuzione dei contratti

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Caratteristiche della transazione				
Condizioni di finanziamento rispetto alla vita economica dell'attività	Recupero assicurato, bassa entità dei rimborsi in unica soluzione. Non esistono periodi di tolleranza	Rimborsi in unica soluzione di entità più elevata, ma ancora a livelli accettabili	Ingente entità dei rimborsi in unica soluzione, possibili periodi di tolleranza	Rimborsi in blocco o, se in unica soluzione, di entità elevatissima
Rischio operativo				
Permessi / concessioni	Tutti i permessi sono stati ottenuti; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza	Problemi nell'ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione
Entità e natura dei contratti O&M	Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratti a lungo termine, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratti a tempo o appositi conti di riserva (ove del caso)	Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi, indipendentemente dalle garanzie
Solidità finanziaria dell'operatore, precedenti nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Precedenti e capacità di "re-marketing" eccellenti	Precedenti e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Precedenti mediocri o di breve durata e capacità di "re-marketing" incerte	Precedenti inesistenti o sconosciute e assoluta incapacità di "re-marketing"
Caratteristiche dell'attività				
Configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (per es., età e dimensioni di un automobile) rispetto ad altri beni sullo stesso mercato	Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitate eccezioni, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione nella norma. Configurazione in certa misura specifica, che potrebbe perciò restringere il mercato	Progettazione e manutenzione inferiori alla media. La vita economica dell'attività è prossima alla fine. Configurazione assai specifica, mercato molto ristretto.
Valore di rivendita	Valore corrente ben al di sopra del valore del debito	Moderatamente superiore al valore del debito	Leggermente superiore al valore del debito	Inferiore al valore del debito

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Sensibilità del valore e della liquidità dell'attività al ciclo economico	Relativamente insensibili	Sensibili	Piuttosto sensibili	Altamente sensibili
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria dell'operatore, precedenti nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Precedenti e capacità di "re-marketing" eccellenti	Precedenti e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Precedenti mediocri o di breve durata e capacità di "re-marketing" incerte	Precedenti inesistenti o sconosciuti e assoluta incapacità di "re-marketing"
Precedenti e solidità finanziaria dello sponsor	Precedenti e standing finanziario eccellenti	Precedenti e standing finanziario di buon livello	Precedenti adeguati e standing finanziario di buon livello	Precedenti inesistenti o discutibili e/o standing finanziario carente
Pacchetto di garanzie				
Controllo sull'attività	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	Il contratto fornisce una scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo sull'attività
Diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività in ogni momento e in ogni luogo (rapporti regolari, possibilità di condurre ispezioni)	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività solo entro certi limiti
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Tabella 4
Classi di rating per esposizioni CF

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Solidità finanziaria				
Grado di sovracopertura dell'operazione	Forte	Buono	Soddisfacente	Debole
Contesto politico-giuridico				
Rischio paese	Rischio assente	Esposizione limitata al rischio (in particolare, collocazione delle riserve all'estero nel caso di un paese emergente)	Esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve all'estero nel caso di un paese emergente)	Forte esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'interno nel caso di un paese emergente)
Attenuazione del rischio paese	Attenuazione molto forte: solidi meccanismi offshore, merce strategica, acquirente di prima classe	Attenuazione forte: presenza di meccanismi offshore, merce strategica, buon acquirente	Attenuazione accettabile: presenza di meccanismi offshore, merce meno strategica, acquirente accettabile	Attenuazione solo parziale: assenza di meccanismi offshore, merce non strategica, acquirente debole
Caratteristiche dell'attività				
Liquidità e vulnerabilità ad avarie	La merce è quotata e può essere coperta tramite futures o strumenti OTC. Merce non avariabile	La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non avariabile	Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non avariabile	Merce non quotata. Liquidità limitata, alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce avariabile
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria del commerciante	Molto forte, sia nell'approccio che contro i rischi	Forte	Adeguate	Debole
Precedenti, inclusa la capacità di gestire il processo logistico	Vasta esperienza nel tipo di transazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi	Sufficiente esperienza nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi superiori alla media	Esperienza limitata nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi nella media	Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili

	Livello alto	Livello buono	Livello sufficiente	Livello basso
Controlli commerciali e strategie di copertura	Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Adeguati criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Problemi trascurabili o assenti in passato	Il dettagliante ha subito perdite significative in passato
Qualità dell'informazione finanziaria	Eccellente	Buona	Soddisfacente	Insufficiente o carente in taluni ambiti
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall'intervento di una terza parte, se del caso	Permangono taluni rischi di perdere il controllo sulle attività; recupero non assicurato
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Allegato 5

Calcolo dell'effetto di attenuazione del rischio di credito nella "supervisory formula" Esempi illustrativi

Di seguito vengono forniti alcuni esempi illustrativi per determinare il modo in cui le garanzie reali e personali devono essere riconosciute utilizzando la "supervisory formula" (SF).

Garanzia reale - copertura proporzionale

Si consideri una banca "originator" che acquisti un'esposizione connessa con una cartolarizzazione di €100 con un livello di supporto del credito ("credit enhancement") superiore al K_{IRB} , per cui non sia disponibile un rating esterno o desunto. Si ipotizzi inoltre che il requisito patrimoniale SF su tale esposizione sia di €1,6 (ossia, moltiplicandolo per 12,5 origina attività ponderate per il rischio pari a €20) e che la banca "originator" abbia ricevuto garanzie reali per €80 sotto forma di contante denominato nella stessa valuta dell'esposizione acquistata. Il requisito patrimoniale per la posizione si ricava moltiplicando il requisito patrimoniale SF per il rapporto fra l'ammontare aggiustato dell'esposizione e il suo ammontare originario, come di seguito illustrato.

Fase 1: Ammontare aggiustato dell'esposizione (E^*) = $\max \{0, [E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})]\}$

$$E^* = \max \{0, [100 \times (1 + 0) - 80 \times (1 - 0 - 0)]\} = €20$$

dove (sulla base delle informazioni di cui sopra):

E^* = valore dell'esposizione dopo la riduzione del rischio (€20)

E = valore corrente dell'esposizione (€100)

H_e = scarto appropriato per l'esposizione (tale scarto non è rilevante poiché la banca "originator" non sta cedendo l'esposizione derivante da cartolarizzazione in cambio della garanzia)

C = valore corrente della garanzia ricevuta (€80)

H_c = scarto appropriato per la garanzia (0)

H_{fx} = scarto appropriato per il disallineamento tra garanzia ed esposizione (0)

Fase 2: Requisito patrimoniale = $E^* / E \times$ requisito patrimoniale SF

dove (sulla base delle informazioni di cui sopra):

$$\text{Requisito patrimoniale} = €20 / €100 \times €1,6 = €0,32$$

Garanzia personale - copertura proporzionale

Si considerino tutte le ipotesi di cui all'esempio precedente, fatta eccezione per la forma di riduzione del rischio di credito. Si ipotizzi che la banca abbia ricevuto da un'altra banca una garanzia personale idonea per l'ammontare di €80. Non si applicherà pertanto lo scarto per il disallineamento di valuta. Il requisito patrimoniale si determina come segue:

- alla quota garantita dell'esposizione derivante da cartolarizzazione (€80) si applica la ponderazione di rischio relativa al fornitore della protezione. Questa equivale alla ponderazione applicabile a un prestito non garantito all'istituto fidejussore, come previsto dal metodo IRB. Si ipotizzi che tale ponderazione sia del 10%. Di conseguenza, il coefficiente patrimoniale sulla quota garantita sarà: $€80 \times 10\% \times 0,08 = €0,64$


- il coefficiente patrimoniale sulla quota non garantita (€20) è ottenuto moltiplicando il coefficiente dell'esposizione derivante da cartolarizzazione per l'incidenza della quota non garantita sull'ammontare dell'esposizione. Tale incidenza percentuale ammonta a: $\frac{€20}{€100} = 20\%$. Di conseguenza, il requisito patrimoniale sarà: $€1,6 \times 20\% = €0,32$

Il requisito patrimoniale totale per le due quote, garantita e non garantita, è di:

$$€0,64 \text{ (quota garantita)} + €0,32 \text{ (quota non garantita)} = €0,96$$

CRM a copertura delle tranche con prelazione più elevata

Si consideri il caso di una banca "originator" che cartolarizza un pool di prestiti del valore di €1 000. Il K_{IRB} di tale pool è del 5% (coefficiente patrimoniale di €50). Si ipotizzi l'emergere di una posizione con rischio di prima perdita ("first loss") di €20. La banca "originator" trattiene unicamente la seconda tranche di titoli con maggior grado di subordinazione nel rimborso ("junior"): una tranche priva di rating del valore di €45. La situazione può essere riassunta come segue:



1. Coefficiente patrimoniale in assenza di garanzie reali o personali


Sulla base di questo esempio, il coefficiente patrimoniale per la tranche priva di rating trattenuta che si situa a cavallo della linea K_{IRB} è pari alla somma dei coefficienti patrimoniali delle tranche (a) e (b) nel grafico precedente:

- si ipotizzi che la ponderazione di rischio SF per la subtranche (a) sia dell'820%. Pertanto, le attività ponderate per il rischio equivalgono a $€15 \times 820\% = €123$. Il coefficiente patrimoniale sarà $€123 \times 8\% = €9,84$
- la subtranche al disotto della linea K_{IRB} deve essere portata in detrazione. Attività ponderate per il rischio: $€30 \times 1250\% = €375$. Coefficiente patrimoniale: $€375 \times 8\% = €30$

Requisito patrimoniale totale per la tranche priva di rating trattenuta = $€9,84 + €30 = €39,84$

2. Coefficiente patrimoniale in presenza di garanzie reali

Si ipotizzi ora che la banca "originator" abbia ricevuto garanzie reali per €25 sotto forma di contante denominato nella stessa valuta dell'esposizione oggetto di cartolarizzazione. Dal momento che la tranche si situa a cavallo del livello K_{IRB} , si deve assumere che la garanzia copra la subtranche di grado più elevato ("senior") situata al disopra del livello K_{IRB} – la subtranche (a) – e, solo nel caso in cui resti disponibile una parte di garanzia, la copertura si applicherà proporzionalmente alla subtranche situata al disotto del livello K_{IRB} – la subtranche (b). In questo modo si ottiene:



Il requisito patrimoniale della posizione si determina moltiplicando il coefficiente SF per il rapporto fra l'ammontare aggiustato dell'esposizione e il suo ammontare originario, come illustrato di seguito. Questo procedimento va applicato a entrambe le subtranche.

- (a) La prima subtranche presenta una esposizione originaria di €15 e garanzie reali per €15, e risulta perciò completamente coperta. In altri termini:

Fase 1: Ammontare aggiustato dell'esposizione

$$E^* = \max \{0, [E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})]\} = \max \{0, [15 - 15]\} = \text{€}0$$

dove:

E^* = valore dell'esposizione dopo la riduzione del rischio (€15)

E = valore corrente dell'esposizione (€15)

C = valore corrente della garanzia ricevuta (€15)

H_e = scarto appropriato per l'esposizione (non rilevante in questo caso, e pertanto posto pari a €0)

H_c e H_{fx} = scarto appropriato per la garanzia e scarto per il disallineamento tra garanzia ed esposizione (per semplicità: €0)

Fase 2: Requisito patrimoniale = E^* / E x coefficiente patrimoniale SF

$$\text{Requisito patrimoniale} = 0 \times \text{€}9,84 = \text{€}0$$

- (b) La seconda subtranche presenta una esposizione originaria di €30 e garanzie reali per €10, corrispondente all'ammontare rimasto disponibile dopo la copertura della subtranche situata al disopra del livello K_{IRB} . Pertanto, i €10 vanno allocati in modo proporzionale alla subtranche di €30

Fase 1: Ammontare aggiustato dell'esposizione

$$E^* = \max \{0, [30 \times (1 + 0) - 10 \times (1 - 0 - 0)]\} = \text{€}20$$


Fase 2: Requisito patrimoniale = E^* / E x coefficiente patrimoniale SF

$$\text{Requisito patrimoniale} = \text{€}20/\text{€}30 \times \text{€}30 = \text{€}20$$

In conclusione, il requisito patrimoniale totale per la tranche priva di rating trattenuta è pari a: €0 + €20 = €20

3. Garanzie personali

Si ipotizzi ora che, in luogo della garanzia reale, la banca abbia ricevuto da un'altra banca una garanzia chirografaria idonea per un ammontare di €25. Non si applica pertanto lo scarto per il disallineamento di valuta. La situazione può essere riassunta come segue:



Il requisito patrimoniale per le due subtranche si determina nel modo seguente:

- (a) La prima subtranche presenta una esposizione originaria di €15 e una garanzia personale di €15, e risulta perciò completamente coperta. All'importo di €15 si applicherà la ponderazione del rischio del fornitore della protezione. Questa equivale alla ponderazione prevista per un prestito non garantito all'istituto fidejussore, come stabilito dal metodo IRB. Si ipotizzi che la ponderazione di rischio sia del 20%.

Il requisito patrimoniale sulla quota garantita è di $\text{€}15 \times 20\% \times 8\% = \text{€}0,24$

(b) La seconda subtranche presenta una esposizione originaria di €30 e una garanzia personale di €10. Di conseguenza, la quota garantita è di €10 e quella non garantita di €20.

- Anche in questo caso, alla quota garantita dell'esposizione derivante da cartolarizzazione si applica la ponderazione di rischio della banca garante.

Il requisito patrimoniale sulla quota garantita è di $€10 \times 20\% \times 8\% = \mathbf{€0,16}$

- Il requisito patrimoniale per la quota non garantita è ottenuto moltiplicando l'incidenza della quota non garantita sul coefficiente patrimoniale originario. Tale incidenza percentuale sarà di: $€20 / €30 = 66,7\%$

Il requisito patrimoniale sulla quota non garantita è di: $66,7\% \times €30 = \mathbf{€20}$

(ovvero, di: $€20 \times 125\% \times 8\% = 20\%$, il che produce lo stesso risultato)

Requisito patrimoniale totale per la tranche priva di rating trattenuta = €0,24 (quota garantita, al disopra del livello K_{IRB}) + **€0,16** (quota garantita, al disotto del livello K_{IRB}) + **€20** (quota non garantita, al disotto del livello K_{IRB}) = **€20,4**

Allegato 6

Classificazione delle linee operative

Livello 1	Livello 2	Gruppi di attività
Corporate Finance	Corporate finance	Fusioni e acquisizioni (M&A), sottoscrizioni a fermo, privatizzazioni, cartolarizzazione, ricerca, obbligazioni (debito pubblico, alto rendimento), azioni, sindacazione di prestiti, offerte pubbliche iniziali, collocamenti privati sul mercato secondario
	Finanza governo / enti locali	
	Merchant Banking	
	Servizi di consulenza	
Negoziazioni e Vendite	Vendite	Reddito fisso, azioni, valute, merci, credito, finanziamenti, compravendita titoli in proprio, prestiti e P&T, intermediazione, debito, prime brokerage
	Market-making	
	Attività in proprio	
	Tesoreria	
Retail Banking	Retail Banking	Prestiti e depositi, servizi bancari, gestioni fiduciarie e immobiliari
	Private Banking	Prestiti e depositi, servizi bancari, gestioni fiduciarie e immobiliari, consulenza agli investimenti
	Carte di credito	Personal, commerciali e aziendali, marchi commerciali e retail
Commercial Banking	Commercial Banking	Project finance, mutui immobiliari, credito all'esportazione, credito al commercio, factoring, leasing, prestiti, garanzie, titoli cambiari
Pagamenti e regolamenti ¹⁵⁴	Clientela esterna	Pagamenti e incassi, trasferimento fondi, compensazione e regolamento
Gestioni fiduciarie	Custodia	Conti/depositi presso terzi, ricevute di deposito, prestito titoli (clientela), atti societari
	Rappresentanza	Mandati di emissione e pagamento
	Persone giuridiche	
Asset management	Gestione discrezionale fondi	Gestione cumulativa, separata, al dettaglio, istituzionale, fondi chiusi e aperti, "private equity"
	Gestione non discrezionale fondi	Gestione cumulativa, separata, al dettaglio, istituzionale, fondi chiusi e aperti
Intermediazione al dettaglio	Intermediazione al dettaglio	Esecuzione degli ordini, "full service" (consulenza e assistenza agli investimenti, ecc.)

¹⁵⁴ Le perdite su pagamenti e regolamenti subite a fronte delle attività proprie della banca dovranno essere considerate nelle stime di perdita della linea operativa interessata.

Principi per la classificazione delle linee operative¹⁵⁵

- (a) Tutte le attività devono essere classificate in una delle otto linee operative previste per il Livello 1 in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente.
- (b) Ogni attività bancaria o non bancaria che non può essere facilmente attribuita a una categoria presente nello schema, ma che rappresenta una funzione accessoria di un'attività ivi compresa, deve essere classificata in base alla linea operativa cui si appoggia. Nel caso in cui l'attività accessoria faccia capo a più di una linea operativa, deve essere utilizzato un criterio oggettivo di classificazione.
- (c) Nella classificazione del reddito lordo, qualora un'attività non possa essere allocata a una specifica linea operativa, andrà utilizzata la linea associata al requisito patrimoniale più alto. La stessa regola si applica anche alle attività accessorie.
- (d) Le banche possono utilizzare metodi interni di "pricing" per allocare il reddito lordo alle varie linee operative, a condizione che il reddito lordo totale della banca (risultante dal metodo dell'indicatore semplice) sia comunque equivalente alla somma del reddito lordo delle otto linee operative previste.
- (e) La classificazione delle attività in linee operative ai fini dell'adeguatezza patrimoniale a fronte del rischio operativo deve essere coerente con le definizioni di linee operative impiegate nel computo del patrimonio di vigilanza per altre categorie di rischio (ossia, rischio di credito e rischio di mercato). Eventuali discostamenti da questo principio dovranno essere chiaramente motivati e documentati.
- (f) Il procedimento di classificazione utilizzato deve essere chiaramente documentato. In particolare, le definizioni scritte di linee operative devono essere sufficientemente chiare e dettagliate per permettere a terzi di replicarne il "mapping". La documentazione deve, fra l'altro, motivare chiaramente eventuali eccezioni o sconfinamenti ed essere mantenuta in archivio.
- (g) Devono essere in funzione procedimenti per definire il "mapping" di ogni nuova attività o prodotto.
- (h) L'alta direzione è responsabile delle strategie di "mapping", che sono soggette all'approvazione del consiglio di amministrazione.
- (i) Il processo di classificazione delle linee operative deve essere sottoposto a revisione indipendente.

¹⁵⁵ Direttive supplementari in tema di classificazione delle linee operative

Le banche possono scegliere tra una varietà di approcci validi per allocare le proprie attività alle otto linee operative, purché l'approccio adottato sia conforme ai principi stabiliti per la classificazione. Nondimeno, il Comitato è consapevole del fatto che alcune banche gradirebbero ricevere ulteriori indirizzi in materia. I paragrafi seguenti propongono perciò un esempio di un possibile approccio che la banca potrebbe impiegare nel "mapping" del reddito lordo.

Il reddito lordo da attività di "retail banking" corrisponde al reddito netto da interessi su prestiti e anticipazioni alla clientela "retail" e alle PMI rientranti in tale categoria, più le commissioni relative alle tradizionali attività al dettaglio, i redditi netti da swap e derivati detenuti a copertura del "banking book" e quelli su crediti commerciali acquistati. Per calcolare il reddito netto da attività di "retail banking", la banca deve dedurre dagli interessi percepiti su prestiti e anticipazioni alla clientela il costo medio ponderato del relativo finanziamento (a prescindere dalla fonte di provvista – depositi al dettaglio o di altro tipo).

Analogamente, il reddito lordo da attività di "commercial banking" è formato dal reddito netto da interessi su prestiti e anticipazioni a imprese (più le PMI rientranti in tale categoria), clientela interbancaria e sovrana e quello su crediti commerciali acquistati, più le commissioni relative alle tradizionali attività di "commercial banking", inclusi impegni, garanzie personali, titoli cambiari, reddito netto su titoli detenuti nel "banking book" (ad esempio, cedole e dividendi) e profitti/perdite su swap e derivati detenuti a corrispondente copertura. Anche in questo caso, per calcolare il reddito netto da attività di "commercial banking" la banca deve portare in detrazione dagli interessi percepiti su prestiti e anticipazioni alla clientela societaria, interbancaria e sovrana il costo medio ponderato del relativo finanziamento (a prescindere dalla fonte).

Per le Negoziazioni e Vendite, il reddito lordo equivale ai profitti/perdite su strumenti detenuti a fini di negoziazione (ossia, nel "mark-to-market book"), al netto dei costi del finanziamento, più le commissioni su intermediazioni all'ingrosso.

Per le altre cinque linee operative, il reddito lordo è essenzialmente formato dalle commissioni/provvigioni nette percepite per ciascuna linea. Nel caso dei Pagamenti e Regolamenti, si considerano le commissioni relative alla fornitura di servizi di pagamento/regolamento alla clientela all'ingrosso. Con "Asset management" si intende la gestione di attività per conto terzi.

Il reddito lordo non dovrebbe escludere i costi operativi.

Allegato 7

Classificazione dettagliata delle tipologie di eventi di perdita

Categoria dell'evento (Livello 1)	Definizione	Categorie (Livello 2)	Esempi di attività (Livello 3)
Frode interna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazioni di leggi, regolamenti o direttive aziendali – ad esclusione degli episodi di discriminazione o mancata applicazione di condizioni paritarie – che coinvolgono almeno una parte interna	Attività non autorizzata	Transazioni non segnalate (intenzionalmente) Transazioni non autorizzate (perdita pecuniaria) Errata valutazione della posizione (intenzionale)
		Furto e frode	Frode / frode creditizia / depositi senza copertura Furto / estorsione / malversazione / rapina Appropriazione indebita Distruzione dolosa Contraffazione / falso Traenza di assegni senza copertura Contrabbando Appropriazione indebita di fondi / sostituzione di persona / ecc. Inadempienza o evasione fiscale (deliberate) Corruzione / tangenti Insider trading (a titolo personale)
Frode esterna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazioni di leggi da parte di un terzo	Furto e frode	Furto / rapina Contraffazione / falso Traenza di assegni senza copertura
		Sicurezza dei sistemi	Danni derivanti da pirateria informatica Sottrazione di informazioni (perdita pecuniaria)
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro	Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o mancata applicazione di condizioni paritarie	Rapporto di impiego	Retribuzioni, indennità, questioni relative alla cessazione del rapporto di impiego Attività sindacali
		Sicurezza sul lavoro	Responsabilità civile (cadute e simili) Eventi relativi alla salute e alla sicurezza dei dipendenti Retribuzioni dei dipendenti
		Discriminazioni / condizioni non paritarie	Tutti i tipi di discriminazione
Clientela, prodotti e prassi operative	Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di fiducia e di idoneità), ovvero dalla natura o dalla configurazione del prodotto	Idoneità, informativa e rapporti fiduciari	Violazioni della fiducia o delle direttive Questioni relative all'idoneità o all'informativa ("know-your-customer", ecc.) Violazioni dei requisiti di informativa per i clienti "retail" Violazione della privacy Aggressive strategie di vendita Creazione di operazioni fittizie ("churning") Uso improprio di informazioni riservate Responsabilità del creditore

Categoria dell'evento (Livello 1)	Definizione	Categorie (Livello 2)	Esempi di attività (Livello 3)
		Prassi operative o di mercato improprie	Antitrust Prassi di negoziazione o di mercato improprie Manipolazione del mercato Insider trading (per conto dell'azienda) Attività non autorizzate Riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite
		Difetti nella produzione	Vizi di produzione (mancata autorizzazione, ecc.) Errori di modello
		Selezioni, promozioni ed esposizioni	Mancata analisi dei bisogni del cliente Supero limiti di esposizione concordati con il cliente
		Attività di consulenza	Controversie riguardo alla performance effettiva
Danni ad attività materiali	Perdite dovute a smarrimenti o danni ad attività materiali rivenienti da catastrofi naturali o altri eventi	Catastrofi e altri eventi	Perdite dovute a catastrofi naturali Perdite di vite umane dovute a cause esterne (terrorismo, vandalismo)
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi informatici	Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi informatici	Sistemi	Hardware Software Telecomunicazioni Interruzioni / guasti nell'erogazione di servizi pubblici
Esecuzione, consegna e gestione dei processi	Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché alle relazioni con controparti commerciali, venditori e fornitori	Trattamento, esecuzione e tenuta delle operazioni	Comunicazioni fuorvianti Errori di inserimento, tenuta o caricamento dei dati Mancato rispetto di scadenze o attribuzioni Disfunzioni di modelli o sistemi Errori contabili o di assegnazione ai centri di costo Negligenze nell'esecuzione di altre mansioni Mancata consegna Negligenze nella gestione delle garanzie Negligenze nella tenuta delle basi di dati
		Monitoraggio e segnalazioni	Inadempienze negli obblighi di segnalazione Inaccurate segnalazioni all'esterno (perdite effettive)
		Accettazione della clientela e tenuta della documentazione	Assenza di autorizzazioni o di manleve del cliente Assenza o incompletezza della documentazione legale
		Gestione dei conti della clientela	Accesso non autorizzato ai conti Archivio clienti inattendibile (perdita effettiva) Perdite o danni ai beni del cliente dovuti a negligenza
		Controparti commerciali	Inadempienze verso controparti diverse dalla clientela Controversie con controparti diverse dalla clientela
		Venditori e fornitori	Outsourcing Controversie con venditori e fornitori

Allegato 8

Rassegna delle metodologie per il trattamento a fini patrimoniali delle operazioni assistite da garanzie reali di natura finanziaria nei metodi standard e IRB

1. Le regole previste dal metodo standard - attenuazione del rischio di credito ("Credit Risk Mitigation" – CRM) per le transazioni assistite da garanzia determinano in linea generale il trattamento da riservare nel metodo standard e nel metodo IRB di base alle attività del "banking book" assistite da garanzia reale finanziaria di adeguata qualità. Le banche che impiegano il metodo IRB avanzato tratteranno di norma le garanzie finanziarie a fronte di esposizioni del "banking book" facendo uso di proprie stime interne per correggere la perdita in caso di inadempienza (LGD) relativa all'esposizione. Una eccezione al riguardo attiene al riconoscimento delle transazioni di tipo PcT soggette ad accordi-tipo di netting, come verrà discusso più avanti.
2. Le esposizioni garantite che prendono la forma di transazioni di tipo PcT (ad esempio, PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) sono soggette a un trattamento particolare. Se detenute nel "banking book", esse sono assoggettate a un requisito patrimoniale per il rischio di controparte (cfr. infra). Inoltre, tutte le banche – comprese quelle che impiegano il metodo IRB avanzato – sono tenute ad applicare la metodologia descritta nella sezione CRM, presentata di seguito, per le transazioni di tipo PcT figuranti nel "banking book" o nel "trading book" e soggette ad accordi-tipo di netting, ove desiderino riconoscere gli effetti della compensazione a fini prudenziali.

Metodi standard e IRB di base

3. Nell'ambito del metodo standard le banche possono impiegare il metodo semplificato ovvero quello integrale per determinare le ponderazioni di rischio appropriate da applicare alle transazioni assistite da idonea garanzia finanziaria. Il metodo semplificato prevede che la ponderazione di rischio della garanzia sostituisce quella della controparte. Ad eccezione di alcuni tipi di transazioni a rischio molto basso, la soglia minima della ponderazione è del 20%. Nell'ambito del metodo IRB di base, le banche potranno unicamente fare uso del metodo integrale.
4. Nell'ambito del metodo integrale, la garanzia finanziaria idonea riduce l'ammontare dell'esposizione verso la controparte. Il valore della garanzia viene ridotto – e, ove opportuno, quello dell'esposizione aumentato – con l'applicazione di scarti per tener conto di eventuali variazioni nei prezzi di mercato dei titoli e nei tassi di cambio durante il periodo di detenzione. Ne risulta un ammontare aggiustato dell'esposizione (E^*). Le banche possono impiegare sia gli scarti prudenziali fissati dal Comitato sia, subordinatamente al rispetto dei relativi criteri di ammissione, propri scarti stimati. Laddove il periodo regolamentare di detenzione per il calcolo degli scarti non coincida con quello previsto per quel tipo di transazione garantita, gli scarti devono essere opportunamente aggiustati verso l'alto o verso il basso. Dopo aver calcolato E^* , la banca che impiega il metodo standard assegnerà a tale ammontare una ponderazione del rischio appropriata alla controparte. Per le transazioni assistite da garanzia finanziaria diverse dai PcT soggetti ad accordi-tipo di netting, le banche che impiegano il metodo IRB di base devono utilizzare il valore di E^* per correggere la perdita in caso di inadempienza (LGD) relativa all'esposizione.

Trattamento particolare per le transazioni di tipo PcT

5. Le transazioni di tipo PcT detenute nel “trading book”, così come i derivati OTC contabilizzati nello stesso portafoglio, sono soggette a un coefficiente per il rischio di controparte. Per calcolare tale coefficiente, la banca che usa l’approccio standard deve impiegare il metodo integrale previsto per le garanzie reali, e non il metodo semplificato.

6. Alle transazioni di tipo PcT non soggette ad accordi-tipo di netting si applica lo stesso trattamento patrimoniale riservato alle altre transazioni con garanzia reale. Tuttavia, le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà di far applicare alle banche che impiegano il metodo integrale uno scarto pari a zero ove la transazione abbia come controparte un operatore principale e soddisfi taluni altri criteri (cosiddetto “trattamento in deroga”). Nel caso in cui le transazioni di tipo PcT siano soggette ad accordi-tipo di netting, a prescindere dal fatto che siano detenute nel “banking book” o nel “trading book”, una banca può scegliere di non riconoscere gli effetti della compensazione nel computo del patrimonio. In questo caso, ogni transazione sarà soggetta a un coefficiente patrimoniale indipendentemente dall’esistenza dell’accordo-tipo.

7. Se una banca desidera riconoscere a fini patrimoniali gli effetti di accordi-tipo di netting sulle transazioni assimilabili a PcT, essa deve applicare a livello di singola controparte il trattamento previsto al riguardo nella sezione CRM. Tale trattamento si applica a tutte le transazioni assimilabili a PcT soggette ad accordi-tipo di netting, a prescindere dal metodo utilizzato dalla banca (standard, IRB di base o IRB avanzato) e dal portafoglio in cui è detenuta la transazione (“banking book” o “trading book”). Secondo tale trattamento la banca calcola E^* come somma dell’esposizione netta corrente relativa al contratto e di una maggiorazione (“add-on”) per tener conto di potenziali variazioni nei prezzi dei titoli e nei tassi di cambio. La maggiorazione può essere determinata in base agli scarti prudenziali o, per le banche che soddisfano i criteri di ammissione, a propri scarti stimati ovvero a un modello VaR interno. In quest’ultimo caso, non è consentito l’impiego del trattamento in deroga agli scarti sulle transazioni di tipo PcT.

8. L’ammontare calcolato E^* coincide di fatto con l’“equivalente creditizio” non garantito che verrebbe usato per l’ammontare dell’esposizione nel metodo standard e con il valore dell’esposizione al momento dell’inadempienza (“exposure at default” – EAD) in entrambi i metodi IRB (di base e avanzato). Visto che l’ammontare E^* viene impiegato come valore della EAD nei due metodi IRB, per i derivati OTC soggetti ad accordi-tipo di netting esso sarebbe trattato alla stregua di un “equivalente creditizio” (calcolato come somma del costo di sostituzione e di una maggiorazione per l’esposizione potenziale futura).

Allegato 9

Metodo standard semplificato¹⁵⁶

I. Rischio di credito - regole generali per le ponderazioni del rischio

1. Le esposizioni dovrebbero essere ponderate al netto degli accantonamenti specifici.

(i) Attività verso governi e banche centrali

2. Le attività verso governi e rispettive banche centrali saranno ponderate per il rischio sulla base dei punteggi prevalenti per il rischio paese assegnati dalle agenzie per il credito all'esportazione ("Export Credit Agencies" – ECA) partecipanti all'"Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits". Tali punteggi sono disponibili sul sito web dell'OCSE¹⁵⁷. La metodologia prevede sette categorie di rating associate ai premi minimi di assicurazione delle esportazioni. Come precisato di seguito, ogni rating ECA corrisponderà a una specifica categoria di ponderazione.

Rating ECA	1	2	3	da 4 a 6	7
Ponderazioni del rischio	0%	20%	50%	100%	150%

3. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, potrà essere applicata una ponderazione di rischio inferiore alle esposizioni verso i governi (o le banche centrali) del paese in cui le banche hanno sede, se denominate in valuta locale e finanziate¹⁵⁸ nella stessa valuta¹⁵⁹. Ove questa facoltà venga esercitata, anche altre autorità nazionali di vigilanza potranno permettere alle banche rientranti nella loro competenza di applicare la stessa ponderazione di rischio alle esposizioni verso gli stessi governi (o banche centrali) denominate in valuta locale e finanziate nella stessa valuta.

(ii) Attività verso altre entità ufficiali

4. Alle attività verso la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e l'Unione europea si applicherà una ponderazione di rischio dello 0%.

5. Le seguenti banche multilaterali di sviluppo ("Multilateral Development Banks", MDB) saranno ammesse a ricevere una ponderazione di rischio dello 0%:

- Gruppo Banca mondiale, comprendente Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e International Finance Corporation (IFC);
- Banca asiatica di sviluppo ("Asian Development Bank" – ADB);
- Banca africana di sviluppo ("African Development Bank" – AfDB);
- Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);

¹⁵⁶ Il presente metodo non va considerato come una ulteriore metodologia per il calcolo del patrimonio di vigilanza, quanto come sede unificata per la trattazione di tutte le opzioni semplificate per il computo delle attività ponderate per il rischio.

¹⁵⁷ La classificazione dei rischi paese prevalenti è disponibile sul sito web dell'OCSE (<http://www.oecd.org>), alla pagina Trade – Export Credit Arrangement.

¹⁵⁸ Ciò equivale a dire che la banca dovrebbe altresì detenere passività denominate in valuta locale.

¹⁵⁹ Questa minore ponderazione del rischio potrebbe essere estesa alla ponderazione di garanzie reali e personali.

- Banca interamericana di sviluppo (“Inter-American Development Bank” – IADB);
- Banca europea per gli investimenti (BEI);
- Banca nordica per gli investimenti (“Nordic Investment Bank” – NIB);
- Caribbean Development Bank (CDB);
- Islamic Development Bank (IDB);
- Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (“Council of Europe Development Bank” – CEDB).

6. La ponderazione di rischio standard per le attività verso altre MDB sarà del 100%.

7. Le attività verso enti del settore pubblico (ESP) nazionali saranno ponderate per il rischio conformemente al quadro di ponderazione previsto per le attività verso le banche di quel paese¹⁶⁰. A discrezione dell’autorità nazionale di vigilanza, i crediti verso ESP nazionali potranno anche essere trattati alla stregua di attività verso governi nella cui giurisdizione tali ESP hanno sede. Ove questa facoltà venga esercitata, altre autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche rientranti nella propria competenza di ponderare nello stesso modo le attività verso tali ESP.

(iii) Attività verso banche e società di intermediazione mobiliare

8. Alle banche sarà assegnata una ponderazione basata su quella delle attività verso il paese in cui esse hanno sede legale (cfr. paragrafo 2). Il trattamento è sintetizzato nella tabella seguente:

Rating ECA per governi	1	2	3	da 4 a 6	7
Ponderazioni del rischio	20%	50%	100%	100%	150%

9. Laddove l’autorità nazionale di vigilanza abbia scelto di applicare il trattamento preferenziale alle attività verso governi come descritto al paragrafo 3, essa può altresì assegnare una ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole di quella assegnata alle attività verso governi, subordinatamente a una soglia minima del 20%, alle attività verso banche con durata originaria pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate in valuta locale.

10. Le attività verso società di intermediazione mobiliare possono essere trattate alla stregua delle attività verso banche, a condizione che tali società siano soggette a prescrizioni prudenziali e regolamentari comparabili a quelle previste dal Nuovo Accordo (compresi, in particolare, i requisiti

¹⁶⁰ Gli esempi che seguono rappresentano una possibile classificazione degli ESP basata su un fattore specifico, ossia la potestà di imposizione fiscale. Tuttavia, possono esservi altri criteri per stabilire il trattamento applicabile alle varie categorie di ESP, come ad esempio l’entità delle garanzie personali fornite dall’amministrazione centrale:

- le **amministrazioni regionali** e gli **enti locali** potrebbero essere ammessi allo stesso trattamento dei crediti verso governi o le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che abbiano specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempienza;
- gli **organi amministrativi responsabili nei confronti di amministrazioni centrali e regionali o di enti locali e altre imprese non commerciali** di proprietà di amministrazioni centrali o periferiche potrebbero non aver diritto allo stesso trattamento riservato ai crediti verso i rispettivi governi nel caso in cui essi siano privi della potestà di prelievo fiscale o di un assetto istituzionale come sopra descritto. Qualora tali entità siano soggette a norme stringenti in materia di prestiti e non siano passibili di fallimento in virtù del loro particolare status giuridico, potrebbe essere appropriato applicare ai relativi crediti lo stesso trattamento riservato a quelli verso banche;
- le **imprese commerciali** di proprietà di amministrazioni centrali, regionali o enti locali potrebbero essere trattate alla stregua di normali aziende commerciali. Ove esse operino come società in regime di concorrenza, e a prescindere dal fatto che i loro azionisti di riferimento siano amministrazioni centrali, regionali o enti locali, le autorità di vigilanza potrebbero tuttavia decidere di equipararle alle società, applicando loro le corrispondenti ponderazioni di rischio.

patrimoniali basati sul rischio)¹⁶¹. In caso contrario, per tali attività si dovrebbero applicare le regole previste per le attività verso imprese.

(iv) Attività verso imprese

11. La ponderazione standard di rischio per le attività verso imprese, comprese quelle verso compagnie di assicurazione, sarà del 100%.

(v) Attività ricomprese nei portafogli regolamentari al dettaglio

12. Le attività idonee che rientrano nei criteri elencati al paragrafo 13 potranno essere considerate a fini di computo del patrimonio di vigilanza come attività al dettaglio, e ricomprese in un portafoglio regolamentare al dettaglio. Le esposizioni incluse in tale portafoglio potranno ricevere una ponderazione di rischio del 75%, fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 17 per i crediti "retail" scaduti.

13. Per essere inclusi nel portafoglio "retail" regolamentare, i crediti devono soddisfare i quattro criteri di seguito elencati:

- criterio della destinazione – esposizione nei confronti di una o più persone fisiche, ovvero di una impresa di piccole dimensioni;
- criterio della tipologia – crediti e linee di credito rotativi (tra cui carte di credito e scoperti di conto), prestiti personali e contratti di leasing con vincolo di durata (ad esempio, finanziamenti rateali, mutui per l'acquisto o il leasing di autoveicoli, prestiti agli studenti, crediti al consumo), facilitazioni e aperture di credito a favore di piccole imprese. I titoli (come obbligazioni e azioni), quotati o meno in mercati ufficiali, sono espressamente esclusi da questa categoria. I mutui ipotecari sono esclusi nella misura in cui sono ammessi al trattamento riservato ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali (cfr. paragrafo 14);
- criterio del frazionamento – l'autorità di vigilanza deve assicurarsi che il portafoglio "retail" regolamentare sia diversificato in misura sufficiente a ridurre i rischi, giustificando una ponderazione del 75%. Un modo per conseguire questo risultato potrebbe consistere nel fissare un limite quantitativo, in base al quale l'esposizione aggregata verso una unica controparte¹⁶² non possa superare lo 0,2% del portafoglio "retail" complessivo;
- criterio dell'esposizione unitaria massima consentita – l'esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte non può eccedere la soglia massima di €1 milione in termini assoluti.

(vi) Crediti garantiti da ipoteche su immobili residenziali

14. I crediti totalmente garantiti da ipoteca su immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione avranno un coefficiente di ponderazione del 35%. Nell'applicare questo coefficiente, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi – tenuto conto della regolamentazione nazionale per la concessione di finanziamenti all'edilizia abitativa – che questa ponderazione di favore venga applicata in modo restrittivo ai soli immobili residenziali e in osservanza di rigorosi criteri cautelativi, come l'esistenza di un consistente margine di garanzia aggiuntiva

¹⁶¹ Ossia, a requisiti patrimoniali comparabili a quelli applicati alle banche ai sensi del Nuovo Accordo. Nel concetto di "comparabile" è implicito che la società di intermediazione mobiliare (ma non necessariamente la sua casa madre) sia soggetta a regolamentazione e vigilanza su base consolidata in relazione a ogni eventuale affiliata "a valle".

¹⁶² Per "esposizione aggregata" si intende l'ammontare lordo (ossia, senza tener conto di eventuali attenuazioni del rischio di credito) di tutte le forme di esposizione debitoria (ad esempio, prestiti o aperture di credito) che soddisfino singolarmente gli altri tre criteri. Inoltre, la dizione "verso una unica controparte" significa uno o più soggetti che possono essere considerati come un singolo beneficiario (ad esempio, nel caso di una piccola impresa affiliata a un'altra piccola impresa, il limite si applicherebbe all'esposizione aggregata della banca verso entrambe le entità).

sull'ammontare del prestito basato su stringenti regole di valutazione. Le autorità di vigilanza dovrebbero aumentare la ponderazione standard in caso di inosservanza di tali criteri.

15. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare se le ponderazioni preferenziali di rischio di cui ai paragrafi 13-14 siano appropriate nel loro caso specifico. Esse potranno richiedere alle banche di innalzare tali coefficienti, ove opportuno.

(vii) Crediti garantiti da ipoteche su immobili non residenziali

16. Ai mutui ipotecari su immobili commerciali si applicherà una ponderazione del 100%.

(viii) Prestiti scaduti

17. La parte non garantita di un prestito (diverso da un mutuo ipotecario qualificato su immobile residenziale) in mora da oltre 90 giorni, al netto degli accantonamenti specifici, avrà la ponderazione¹⁶³:

- del 150%, se gli accantonamenti specifici sono inferiori al 20% dell'ammontare in essere del prestito;
- del 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 20% dell'ammontare in essere del prestito;
- del 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 50% dell'ammontare in essere del prestito, ma con facoltà discrezionale dell'autorità di vigilanza di ridurre la ponderazione al 50%.

18. Per definire la parte garantita di un prestito in mora valgono le stesse garanzie reali e personali idonee ai fini della mitigazione del rischio di credito (cfr. la sezione II)¹⁶⁴. Nel valutare il criterio del frazionamento di cui al paragrafo 13, i crediti al dettaglio scaduti dovranno essere esclusi dal portafoglio "retail" regolamentare complessivo ai fini della ponderazione per il rischio.

19. In aggiunta alle fattispecie descritte nel paragrafo 17, a un prestito in mora totalmente coperto da garanzie reali non rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 46 potrà essere attribuita una ponderazione di rischio del 100% qualora i relativi accantonamenti siano pari ad almeno il 15% dell'ammontare in essere del prestito. Queste tipologie di garanzia reale non trovano riscontro in altre prescrizioni del metodo standard semplificato. Le autorità di vigilanza dovrebbero fissare rigorosi criteri operativi per assicurare la qualità della garanzia reale.

20. Per ciò che concerne i mutui ipotecari qualificati su immobili di tipo residenziale, ai prestiti della specie in mora da oltre 90 giorni dovrà essere applicata una ponderazione del 100%, al netto degli accantonamenti specifici. Se questi ultimi sono pari ad almeno il 50% dell'ammontare in essere dei prestiti scaduti, le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà di ridurre al 50% la ponderazione applicabile alla parte rimanente del prestito.

(ix) Categorie a più alto rischio

21. Le autorità nazionali di vigilanza potranno decidere di applicare una ponderazione pari o superiore al 150% che rispecchi i maggiori rischi associati ad alcune altre attività, come gli investimenti in "venture capital" e "private equity".

¹⁶³ Le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà discrezionale di consentire alle banche di equiparare i crediti non scaduti concessi a controparti assoggettate alla ponderazione di rischio del 150% alla stessa stregua di quelli in mora di cui ai paragrafi 17-19.

¹⁶⁴ Sarà stabilito un periodo transitorio di tre anni durante il quale, a discrezione delle autorità nazionali, potrà essere ammessa una più ampia gamma di garanzie reali.

(x) Altre attività

22. Il trattamento delle esposizioni risultanti da operazioni di cartolarizzazione è presentato separatamente nella sezione III. La ponderazione standard per tutte le altre attività sarà del 100%¹⁶⁵. Gli investimenti in azioni o strumenti di patrimonializzazione emessi da banche o società di intermediazione mobiliare saranno ponderati al 100%, a meno che non siano stati dedotti dalla base di capitale ai sensi della Parte I del presente schema.

(xi) Posizioni fuori bilancio

23. Nel metodo standard le poste fuori bilancio saranno convertite in “equivalenti creditizi” mediante l’impiego di fattori di conversione, come specificato nel presente Accordo, fatto salvo quanto precisato più oltre. Ai coefficienti di ponderazione per il rischio di controparte nelle operazioni in strumenti derivati OTC non verranno applicate particolari soglie massime.

24. Alle aperture di credito di durata originaria non superiore a un anno e a quelle di durata originaria superiore a un anno si applicheranno, rispettivamente, fattori di conversione del 20 e del 50%. Tuttavia, gli impegni revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso, o in cui è prevista di fatto l’interruzione automatica dell’esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio del mutuatario, avranno un fattore di conversione dello 0%¹⁶⁶.

25. Le operazioni di prestito titoli o costituzione di titoli in garanzia effettuate da istituti bancari, comprese quelle risultanti da transazioni del tipo pronti contro termine (pronti contro termine attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli), saranno soggette a un fattore di conversione del 100%. Per il calcolo delle attività ponderate per il rischio allorché l’esposizione convertita in “equivalente creditizio” è assistita da idonee garanzie reali, si rinvia alla sezione II della parte dedicata alle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

26. Gli impegni di firma a breve termine collegati a transazioni autoliquidanti di movimento merci (ad esempio, i crediti documentari nei quali la spedizione della merce ha funzione di garanzia) avranno un fattore di conversione del 20% da applicarsi sia alla banca emittente sia a quella confermante.

27. Per gli impegni a erogare fondi, le banche dovranno utilizzare il più basso dei due fattori di conversione applicabili.

II. Attenuazione del rischio di credito

1. Considerazioni preliminari

(i) Introduzione

28. Le banche impiegano varie tecniche per ridurre i rischi di credito in cui incorrono. L’esposizione può essere assistita in tutto o in parte da garanzia reale in contante o titoli; un prestito può essere garantito da terzi.

29. Nei casi in cui tali tecniche soddisfino i criteri operativi specificati di seguito, potrà essere riconosciuta l’attenuazione del rischio di credito (“credit risk mitigation” – CRM).

¹⁶⁵ Tuttavia, a discrezione delle autorità nazionali, l’oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, può essere trattato alla stregua del contante e ponderato allo 0%.

¹⁶⁶ In alcuni paesi le aperture di credito al dettaglio sono considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla banca di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata.

(ii) Osservazioni generali

30. Lo schema delineato in questa sezione si applica alle esposizioni del “banking book” nel metodo standard semplificato.

31. Una operazione trattata con tecniche CRM non dovrebbe in nessun caso essere soggetta a un requisito patrimoniale più alto di quello attribuito a una transazione identica per la quale tali tecniche non sono state adottate.

32. Dovrà essere evitato il doppio computo degli effetti derivanti dall'adozione di tecniche CRM. Pertanto, i crediti cui è assegnato un rating specifico che tiene già conto della CRM non beneficeranno di alcun riconoscimento aggiuntivo a fini prudenziali. Inoltre, non saranno ammessi nello schema CRM rating riferiti alla sola esposizione in conto capitale.

33. Benché le banche impieghino tecniche CRM per ridurre il loro rischio di credito, tali tecniche generano rischi (residuali) che potrebbero rendere meno efficace l'impatto globale della CRM. Qualora questi rischi non siano adeguatamente controllati, le autorità di vigilanza potranno imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi o adottare altre misure regolamentari, come specificato nel secondo pilastro.

34. Mentre l'impiego di tecniche CRM riduce o trasferisce il rischio di credito, esso può accrescere al tempo stesso altri rischi in capo alla banca, come quelli giuridico, operativo, di liquidità e di mercato. Pertanto, è di fondamentale importanza che le banche impieghino solidi processi e dispositivi per controllare tali rischi, fra cui piani strategici, analisi dei crediti sottostanti, procedure di valutazione, indirizzi e meccanismi gestionali, sistemi, controllo dei rischi derivanti da disallineamenti (“roll-off risks”), gestione della concentrazione di rischio derivante dall'uso di tecniche CRM da parte delle banche e sua interazione con il loro profilo complessivo di rischio creditizio.

35. Al fine di ottenere un alleggerimento del patrimonio di vigilanza per ciascuna forma di mitigazione del rischio di credito, le banche dovranno osservare anche i requisiti del terzo pilastro.

(iii) Certezza giuridica

36. Affinché una banca possa ottenere un alleggerimento dei requisiti patrimoniali, tutta la documentazione impiegata per le transazioni assistite da garanzia reale o personale deve essere vincolante per tutte le parti e legalmente opponibile in ogni giurisdizione interessata. Le banche devono effettuare tutti gli adeguati accertamenti di legge al riguardo, e ripetere all'occorrenza tali verifiche per assicurare che la documentazione mantenga nel tempo la sua validità legale.

(iv) Copertura proporzionale

37. Se l'ammontare garantito (o a fronte del quale è detenuta la protezione) è inferiore a quello dell'esposizione e le quote garantite e non garantite hanno lo stesso rango, ossia la banca e il garante concorrono pro quota alle perdite, lo sgravio patrimoniale sarà concesso su base proporzionale: la quota protetta dell'esposizione riceverà il trattamento applicabile alla garanzia reale o alla controparte e la quota restante sarà trattata come esposizione non garantita.

2. Operazioni assistite da garanzia reale

38. Una transazione è assistita da garanzia reale (“collaterale”) quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- una banca ha una esposizione creditizia effettiva o potenziale verso una controparte¹⁶⁷;
- l'esposizione creditizia effettiva o potenziale è assistita da garanzia reale totale o parziale fornita dalla controparte o da terzi per conto della controparte.

¹⁶⁷ In questa sezione il termine “controparte” è impiegato per indicare la parte verso cui la banca vanta una esposizione creditizia effettiva (in bilancio o fuori bilancio) ovvero potenziale. Tale esposizione può, ad esempio, assumere la forma di prestito in contante o titoli (nel qual caso, la controparte si configurerebbe tipicamente come parte debitrice), di titoli costituiti in garanzia, di impegni o esposizioni nel quadro di un contratto derivato OTC.

39. Nell'ambito della versione semplificata del metodo standard, si applicherà unicamente l'approccio semplificato del metodo standard in cui, analogamente all'Accordo del 1988, la ponderazione di rischio della garanzia reale sostituisce quella della controparte per la porzione garantita dell'esposizione sottostante (generalmente soggetta a una soglia minima del 20%). È ammessa la collateralizzazione parziale. I disallineamenti di scadenza o di valuta tra esposizione sottostante e garanzia reale non saranno consentiti.

(i) Requisiti minimi

40. In aggiunta ai requisiti generali di certezza giuridica descritti al paragrafo 36 dovranno essere soddisfatti i requisiti operativi di seguito specificati.

41. La garanzia reale deve essere prestata per una durata non inferiore a quella dell'esposizione e valutata ai prezzi di mercato ("marking-to-market"). La sua rivalutazione deve avvenire con frequenza almeno semestrale.

42. Affinché la garanzia reale possa fornire una protezione, non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra la qualità creditizia della controparte e il valore della garanzia. Ad esempio, i titoli emessi dalla controparte – o da altra entità collegata del gruppo – offrirebbero una scarsa protezione e verrebbero pertanto considerati non idonei.

43. Le banche devono disporre di chiare e solide procedure per la tempestiva escussione della garanzia reale.

44. Se la garanzia reale è depositata presso terzi, le banche devono assumere ogni ragionevole misura per assicurarsi che il depositario tenga distinta tale garanzia dai propri elementi patrimoniali.

45. Quando una banca allestisce, in veste di intermediario, transazioni di tipo pronti contro termine (ossia, PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) fra un cliente e una parte terza garantendo al cliente che quest'ultima rispetterà i suoi obblighi, la banca incorre in un rischio equivalente a quello che avrebbe assunto se fosse stata essa stessa controparte nella transazione. In tali circostanze, le banche saranno tenute a calcolare i requisiti patrimoniali come se fossero state partecipanti dirette all'operazione.

(ii) Garanzie reali idonee

46. Sono idonei al riconoscimento i seguenti strumenti di garanzia reale:

- depositi in contante presso la banca esposta al rischio di controparte, compresi certificati di deposito o strumenti assimilabili emessi dalla banca creditrice^{168, 169};
- oro;
- titoli di debito con rating emessi da governi il cui merito di credito sia almeno pari alla categoria 4¹⁷⁰ o da ESP trattati dall'autorità nazionale di vigilanza alla stregua di governi.

(iii) Ponderazioni del rischio

47. La parte del credito assistita dal valore di mercato della garanzia reale riconosciuta avrà la ponderazione applicabile allo strumento fornito in garanzia. La ponderazione della parte garantita sarà soggetta a una soglia minima del 20%. Alla parte restante del credito dovrà essere assegnata una ponderazione commisurata alla controparte. Entrambe le contropartite dell'operazione garantita (ad esempio, i PcT sia attivi che passivi) saranno soggette all'applicazione del requisito patrimoniale.

¹⁶⁸ Se una banca emette notes collegate al merito di credito ("credit-linked notes") a fronte di esposizioni nel "banking book", queste ultime saranno trattate alla stregua di esposizioni garantite da contante.

¹⁶⁹ Ove depositi in contante, certificati di deposito o strumenti assimilabili emessi dalla banca creditrice siano detenuti presso una banca terza ed esplicitamente costituiti in garanzia o ceduti in pegno a favore della stessa banca creditrice, e la garanzia/cessione sia incondizionata e irrevocabile, all'ammontare dell'esposizione coperto da garanzia reale (compresa l'applicazione di eventuali scarti per il rischio di cambio) sarà applicata la ponderazione di rischio della banca terza.

¹⁷⁰ La categoria di rating si riferisce ai punteggi ECA descritti al paragrafo 2.

48. Non si applica la soglia minima del 20% per la ponderazione di operazioni assistite da garanzia reale, e potrà essere attribuita una ponderazione dello 0% se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

- la garanzia è costituita da un deposito di contanti;
- la garanzia è costituita da titoli di governi/ESP ammessi a una ponderazione dello 0% e al suo valore di mercato è stato applicato uno scarto del 20%.

3. Operazioni assistite da garanzia personale

49. Se le garanzie personali soddisfano i requisiti operativi minimi di seguito specificati, le autorità di vigilanza potranno – una volta accertatane l'osservanza – consentire alle banche di considerare tali forme di protezione creditizia nel calcolo del patrimonio di vigilanza.

(i) Requisiti minimi

50. Una garanzia personale deve rappresentare un credito diretto verso il fornitore della protezione e riferirsi esplicitamente a una specifica esposizione, così che l'entità della copertura sia chiaramente definita e incontrovertibile. Se si esclude il mancato pagamento da parte dell'acquirente della protezione dell'importo dovuto a fronte del contratto di protezione creditizia, la copertura deve essere irrevocabile: non sono ammesse clausole contrattuali che aumentino il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione garantita. Inoltre, la garanzia non deve essere soggetta a condizione: non sono consentite clausole contrattuali, al di fuori di quelle rientranti sotto il diretto controllo della banca, che evitino al fornitore della protezione l'obbligo a effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti nel caso in cui la controparte originaria non abbia adempiuto alla/e obbligazione/i prevista/e dal contratto.

51. In aggiunta alle prescrizioni in materia di certezza legale di cui al paragrafo 36, il riconoscimento di una garanzia personale presuppone che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- (a) in caso di inadempimento (insolvenza o mancato pagamento) della controparte riconosciuto come tale, la banca può rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute ai sensi della documentazione che disciplina la transazione, anziché dover continuare a perseguire la controparte. Nell'effettuare il pagamento dovuto a fronte della garanzia, il soggetto garante deve acquisire il diritto di rivalersi sul debitore principale per le somme dovute ai sensi della documentazione pertinente;
- (b) la garanzia personale è una obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
- (c) il garante copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale in base alla documentazione che disciplina la transazione, come ad esempio quelli relativi all'ammontare nozionale, ai margini, ecc.

(ii) Garanti idonei

52. Sarà riconosciuta la protezione creditizia fornita dalle seguenti entità: governi¹⁷¹, ESP e altre entità con ponderazione di rischio pari al 20% o più favorevole e inferiore a quella della controparte.

(iii) Ponderazioni del rischio

53. Alla quota protetta dell'esposizione è assegnata la ponderazione di rischio relativa al fornitore della protezione, mentre a quella non protetta la ponderazione della controparte sottostante.

54. Come specificato al paragrafo 3, le autorità nazionali di vigilanza potranno discrezionalmente applicare una ponderazione di rischio inferiore all'esposizione che una banca detenga nei confronti di governi (o banche centrali) del paese in cui ha sede la banca, e che sia denominata e finanziata in

¹⁷¹ Ivi compresi Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea e Unione europea.

moneta locale. Altre autorità di vigilanza potranno estendere tale trattamento alle quote di attività assistite da garanzia di quel governo (o banca centrale) nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata in valuta locale e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

55. Le poste rientranti nelle soglie di rilevanza al disotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni subordinate non traslate ("retained first loss positions") e devono essere dedotte integralmente dal patrimonio della banca che acquista la protezione.

4. Altri aspetti relativi al trattamento delle tecniche di CRM

Trattamento di strumenti CRM molteplici

56. Quando una banca dispone di più strumenti di attenuazione del rischio a fronte di una singola esposizione (ad esempio, una garanzia reale e una personale a parziale copertura del credito), essa dovrà suddividere l'esposizione fra le varie quote garantite da ciascun tipo di strumento CRM (quale parte è coperta da garanzia reale, quale da garanzia personale, ecc.) e per ciascuna quota procedere separatamente al calcolo delle attività ponderate per il rischio. Analogamente, quando le protezioni del credito fornite da un singolo venditore hanno durate diverse, essa deve essere ripartita in protezioni separate.

III. Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione

(i) Ambito di applicazione delle operazioni rientranti nello schema per la cartolarizzazione

57. Una cartolarizzazione ordinaria è una struttura in cui il "cash flow" di un sottostante portafoglio di esposizioni è utilizzato per coprire almeno due diverse posizioni o tranches stratificate di rischio che riflettono differenti livelli di rischiosità. I pagamenti agli investitori dipendono dalla performance delle specifiche esposizioni sottostanti, e non da una obbligazione del soggetto che ha dato origine a quelle esposizioni. Le strutture stratificate o per tranches che caratterizzano la cartolarizzazione differiscono dagli ordinari strumenti di debito "senior"/subordinati, in quanto le tranches cartolarizzate "junior" possono assorbire le perdite senza interrompere i pagamenti contrattuali relativi alle tranches dotate di maggior grado di prelazione, mentre la subordinazione in una struttura "senior"/subordinata attiene essenzialmente alla priorità dei diritti patrimoniali vantati sul ricavato di una liquidazione.

58. Le esposizioni creditizie connesse con operazioni di cartolarizzazione sono di seguito definite "esposizioni derivanti da cartolarizzazione".

(ii) Ruoli consentiti alle banche

59. Una banca che impieghi la versione semplificata del metodo standard potrà assumere unicamente il ruolo di banca investitrice ("investing bank") nel quadro di operazioni ordinarie di cartolarizzazione. Per "banca investitrice" si intende una istituzione - diversa dall'"originator" o dal "servicer" - che si assume il rischio economico di una esposizione derivante da cartolarizzazione.

60. Per "originator" si intende la banca da cui originano – direttamente o indirettamente – le esposizioni creditizie oggetto di cartolarizzazione. La banca "servicer" è quella che gestisce su base giornaliera le esposizioni creditizie sottostanti una cartolarizzazione, provvedendo alla riscossione in linea capitale e interessi, per trasmettere poi tali incassi a coloro che investono nell'operazione. Nel metodo standard semplificato una banca non dovrebbe offrire strumenti di "credit enhancement", linee di liquidità o altre forme di sostegno finanziario a una operazione di cartolarizzazione.

(iii) **Trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione**

61. Le banche che usano il metodo standard semplificato per il rischio di credito relativo alla/e esposizione/i cartolarizzata/e possono ricorrere a una delle versioni semplificate del metodo standard per lo schema di cartolarizzazione.

62. Le banche investitrici applicheranno alle esposizioni derivanti da cartolarizzazione la ponderazione standard del 100%. Per le posizioni di prima perdita ("first loss") acquisite sarà richiesta la deduzione dal patrimonio; questa verrà operata nella misura del 50% sul patrimonio di base e del restante 50% sul patrimonio supplementare.

IV. Rischio operativo

63. Il metodo standard semplificato per il rischio operativo è il "basic indicator approach", che prescrive alle banche di detenere mezzi propri a fronte di tale tipologia di rischio nella misura fissa del 15% del reddito lordo medio dei tre esercizi precedenti.

64. Il reddito lordo è definito come reddito netto da interessi più reddito netto non da interessi¹⁷². Si intende che questa misura: (i) dovrebbe essere al lordo di ogni accantonamento (ad esempio, per interessi di mora); (ii) esclude i profitti o le perdite realizzate sulla vendita di titoli del "banking book"¹⁷³; (iii) esclude le partite straordinarie, gli errori od omissioni, nonché i proventi derivanti da assicurazioni.

65. Si invitano le banche che fanno uso di tale approccio a conformarsi alle linee guida fissate al riguardo dal Comitato nel documento *Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk* (febbraio 2003).

¹⁷² Così come definito dalle autorità nazionali di vigilanza e/o dagli standard contabili.

¹⁷³ I profitti/perdite realizzati su titoli classificati "detenuti fino a scadenza" e "per negoziazione", che costituiscono voci tipiche del "banking book" (ad esempio, secondo gli standard contabili statunitensi o dello IASB), sono anch'essi esclusi dalla definizione di reddito lordo.